

Nuova Secondaria

GUIDA DEL DOCENTE

DIRITTI E DOVERI DELL'INSEGNANTE
DEL SECONDO CICLO

Anno Scolastico 2014-2015

a cura di Francesco Magni

Redazione di Nuova Secondaria
(redazioneNS@lascuola.it)

EDITRICE
LA SCUOLA

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm), sono riservati per tutti i Paesi.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, cc. 4 e 5, della L. 22 aprile 1941, n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana n. 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org

© Copyright by Editrice La Scuola, 2014

INDICE

1 - GLI ORDINAMENTI

1. Le linee fondamentali	10
2. Il sistema di istruzione	15
2.1 I nuovi licei	16
2.2 Gli istituti tecnici	23
2.3 Gli istituti professionali	31
2.4 I percorsi d'istruzione e formazione professionale (IeFP)	39
2.5 I poli-tecnico professionali, gli istituti tecnici superiori e i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore	43
2.6 L'insegnamento della religione cattolica (IRC)	46
3. L'autonomia	48
3.1 L'autonomia didattica	48
3.2 L'autonomia organizzativa	50
3.3 L'Autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo	50
3.4 L'autonomia finanziaria, contabile e negoziale	50
3.5 L'INDIRE	53
3.6 L'INVALSI	54
4. La parità scolastica	57
4.1 Le scuole paritarie	58
4.2 Norme in materia di scuole non paritarie	60
5. La progettualità della scuola	61
5.1 Il calendario scolastico	61
5.2 Piano dell'offerta formativa (POF)	62
5.3 Il CLIL e la sfida linguistica	69
5.4 L'adozione dei libri di testo	70
5.5 Visite guidate e viaggi di istruzione	74
5.6 Attività sportiva scolastica	78
6. Il funzionamento della scuola	83
6.1 Il regolamento d'istituto	83

6.2	Il Piano annuale	83
6.3	Il programma annuale	84
6.4	La carta dei servizi	84
6.5	Rapporti con le famiglie	85
6.6	Assemblee sindacali	86
6.7	Astensione dal lavoro per sciopero	88
6.8	Altri aspetti funzionali	91
7.	Servizi di orientamento e <i>placement</i>	96
7.1	Orientamento	96
7.2	<i>Placement</i> scolastico	97

2 - I DOCENTI

1.	Formazione iniziale e reclutamento dei docenti	101
1.1	Formazione iniziale dei docenti: il tirocinio formativo attivo (TFA)	101
1.2	Reclutamento dei docenti: torna il “concorso”	103
2.	Rapporto di lavoro	105
2.1	Contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato	105
2.2	Contratti a tempo determinato per il personale in servizio	107
2.3	Rapporto di lavoro degli insegnanti di religione	107
2.4	Rapporto di lavoro a tempo parziale	108
2.5	Periodo di prova	111
2.6	Contratti integrativi	113
3.	Gli obblighi di servizio e di lavoro del personale docente	114
3.1	Il Codice di comportamento per i dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013)	114
3.2	La funzione docente nella scuola dell'autonomia	115
3.3	Articolazione degli obblighi di lavoro	116
3.4	Attività di insegnamento	117
3.5	Attività funzionali all'insegnamento	119
3.6	Attività aggiuntive e ore eccedenti	120
3.7	Ampliamento dell'offerta formativa	121
3.8	Funzioni strumentali al POF	121
3.9	Docenti di sostegno	122

3.10	Docenti di strumento musicale	123
3.11	Docenti per attività di collaborazione	124
3.12	Docenti che rientrano in servizio dopo il 30 aprile	124
3.13	Docenti che fanno parte del Consiglio di istituto	125
3.14	Osservanza dell'orario di lavoro	125
3.15	Orario di servizio durante i mesi estivi	126
3.16	Riposo sabbatico	127
3.17	Vigilanza prove scritte concorsi	127
3.18	Obblighi inerenti allo "status" di docente	127
3.19	Obbligo di vigilanza sugli alunni	130
4.	Trattamento economico	134
4.1	Docenti a tempo indeterminato	134
4.2	Progressione professionale	134
4.3	Retribuzione professionale docenti	135
4.4	Indennità e compensi	135
4.5	Alcune precisazioni in materia di trattamento economico	135
4.6	Riconoscimento dei servizi ai fini della carriera	136
4.7	Trattamento economico dei docenti assunti a tempo determinato	139
4.8	Benefici per infermità contratta in servizio	140
4.9	Indennità di disoccupazione	140
5.	Ferie e festività	142
5.1	Ferie dei docenti con contratto a tempo indeterminato	142
5.2	Ferie dei docenti con contratto a tempo determinato	143
5.3	Riposo settimanale e festivo	143
5.4	Compenso per le ferie non fruito	144
5.5	Festività	145
6.	Permessi e congedi	146
6.1	I permessi per motivi personali o familiari del personale assunto a tempo indeterminato	148
6.2	Permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato	148
6.3	Permessi brevi	148
6.4	Assenze per malattia	149
6.5	Permessi sindacali	151
6.6	Permessi per la fruizione del diritto alla formazione	151
6.7	Permessi per il diritto allo studio	151

6.8	Infortunio sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio	152
6.9	Congedo per gravi motivi familiari	152
6.10	Congedi per la formazione	153
7.	Permessi per lavoratori disabili e per la loro assistenza	155
7.1	Permessi e agevolazioni per il personale con disabilità e per i loro assistenti	155
7.2	Permessi per lavoratori disabili	155
7.3	Permessi mensili per assistenza di figli maggiorenni e familiari in situazione di disabilità	156
7.4	Congedo straordinario per assistenza a soggetti in situazione di grave disabilità	157
7.5	Modifiche in materia di permessi e congedi per soggetti disabili e loro familiari	158
8.	Aspettative	161
8.1	Aspettativa per motivi di famiglia, di lavoro, personali e di studio	161
8.2	Aspettativa non retribuita	162
8.3	Aspettativa dei dipendenti con coniuge all'estero	163
8.4	Aspettative e permessi per mandato amministrativo	164
8.5	Aspettativa per mandato parlamentare, regionale, sindacale	165
8.6	Funzioni pubbliche elettive	166
9.	Maternità, paternità e congedi parentali	168
9.1	Permessi per controlli prenatali	169
9.2	Complicanze della gestazione	170
9.3	Interruzione della gravidanza	170
9.4	Astensione obbligatoria	171
9.5	Astensione del padre lavoratore (c.d. <i>congedo di paternità</i>)	173
9.6	Astensione per figli adottivi	173
9.7	Astensione facoltativa dei genitori nei primi otto anni di vita del bambino (c.d. <i>congedo parentale</i>)	174
9.8	Astensione facoltativa e riposi giornalieri per genitori di minore in situazione di grave disabilità	178
9.9	Adozione di minori stranieri	180
9.10	Riposo giornaliero	180
9.11	Congedi per la malattia del figlio	182

10. Cessazione dal servizio	185
10.1 Mantenimento in servizio oltre i limiti di età	187
10.2 Dimissioni volontarie dal servizio	188
10.3 Dispensa dal servizio e utilizzazione in altri compiti docenti inidonei	189
10.4 Decadenza	192
11. Sanzioni disciplinari	195
12. Computo dei giorni di assenza	202

3 - GLI ALUNNI

1. L'obbligo di istruzione	204
2. Valutazione, scrutini ed esami	206
2.1 La valutazione	206
2.2 La "sospensione del giudizio" e le attività di recupero	212
2.3 Il credito scolastico	216
2.4 Il credito formativo	217
2.5 Gli scrutini	218
2.6 L'esame di stato	220
3. Integrazione degli alunni diversamente abili	236
3.1 Assistenza agli alunni disabili	236
3.2 Valutazione degli alunni con disabilità	237
4. Gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA)	242
5. Gli alunni con bisogni educativi speciali (BES)	246
6. Istruzione dei minori stranieri	248
7. Interventi a favore di alunni economicamente svantaggiati e per la valorizzazione delle eccellenze	251

8. Statuto delle studentesse e degli studenti	254
9. Alternanza scuola-lavoro	260
9.1 Finalità dell'alternanza	263
9.2 Realizzazione e organizzazione dei percorsi	263
9.3 La funzione tutorale	264
9.4 Valutazione, certificazione e riconoscimento dei crediti	265
9.5 Apprendistato in azienda per gli studenti del IV e V anno delle superiori	265
10. Cittadinanza e costituzione	269
10.1 L'Inno di Mameli entra nelle scuole	274
11. Assenze ed esoneri	275
11.1 Assenze degli alunni	275
11.2 La valutazione delle assenze	276
11.3 Abbandono della frequenza	276
11.4 Dispensa dalle lezioni di lingua straniera	276
11.5 Esonero dalle esercitazioni pratiche di scienze motorie e sportive	277

4 - GLI ORGANI COLLEGIALI D'ISTITUTO

1. Consiglio di classe	281
1.1 Composizione	281
1.2 Competenze	282
1.3 Riunioni	284
1.4 Registro dei verbali	285
2. Collegio dei docenti	286
2.1 Composizione	286
2.2 Competenze	286
2.3 Riunioni	291
3. Consiglio di istituto	293
3.1 Composizione	293

3.2	Presidente: elezione e funzioni	293
3.3	Giunta esecutiva	294
3.4	Competenze	295
3.5	Attribuzioni amministrativo-contabili	297
3.6	Convocazione	299
3.7	Riunioni	299
4.	Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti	301
4.1	Composizione	301
4.2	Competenze	301
4.3	Convocazione del Comitato	303
5.	Assemblee e comitato dei genitori	304
6.	Assemblee studentesche	305
6.1	Assemblee di istituto	305
6.2	Assemblee studentesche di classe	307
6.3	Attività di ricerca, di seminario, di lavori di gruppo	307
6.4	Comitato studentesco	308
7.	La verbalizzazione	309
8.1	Redazione dei verbali	309
8.2	Approvazione dei verbali	310
8.3	Registri dei verbali	311
9.	Attività, deliberazioni, responsabilità, accesso agli atti	313
9.1	Programmazione e coordinamento delle attività	313
9.2	Convocazione	313
9.3	Validità delle deliberazioni	314
9.4	Esecuzione delle deliberazioni	314
9.5	Responsabilità amministrativa degli organi collegiali	315
9.6	Pubblicità degli atti degli organi collegiali	317
9.7	Accesso agli atti degli organi collegiali	318

1 - GLI ORDINAMENTI

1. LE LINEE FONDAMENTALI

La c.d. *Riforma Moratti* (Legge n. 53 del 2003 e il collegato D.Lgs. n. 226/05), recependo quanto stabilito dagli artt. 117 e 118 della L.Cost. n. 3/01 circa le competenze dello Stato e delle Regioni in materia di istruzione e di formazione professionale, aveva previsto un sistema educativo unitario internamente articolato in un sistema dei licei e in un sistema dell'istruzione e della formazione professionale, di esclusiva competenza regionale. Allo stesso tempo si interveniva anche sulla scuola del primo ciclo (primaria e secondaria di secondo grado) attraverso il D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 *Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art. 1 della L. 28 marzo 2003, n. 53*. Ad esso furono allegate le indicazioni nazionali per la scuola dell'infanzia (allegato A), la scuola primaria (allegato B), la scuola secondaria di secondo grado (allegato D).

La normativa in questione suggeriva quindi l'opportunità di costituire un unico «sistema educativo» per i giovani dai 3 ai 23/24 anni, al proprio interno articolato poi in un «(sotto)sistema dell'istruzione liceale (14-19 anni) e poi universitaria (19-24 anni)» e in un «(sotto)sistema dell'istruzione e formazione professionale secondario (14-18 anni) e superiore o di alta formazione (18-23 anni) comprendente, dai 15 anni, anche l'apprendistato». I due (sotto)sistemi avrebbero dovuto essere di pari dignità educativa e culturale, oltre che tra loro interconnessi.

Nella L. n. 53/03 il sistema dei licei comprendeva otto licei, di durata quinquennale. L'attività didattica si sviluppava in due periodi biennali e in un quinto anno che prioritariamente completava il percorso disciplinare e prevedeva altresì la maturazione delle competenze mediante l'approfondimento delle conoscenze e l'acquisizione di abilità caratterizzanti il *Profilo educativo, culturale e professionale* del corso di studi e stabilite a livello nazionale. I percorsi dei licei si concludevano con un esame di Stato il cui superamento rappresenta titolo necessario per l'accesso all'università, all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e all'istruzione e formazione tecnico-professionale superiore.

I percorsi dell'istruzione e formazione professionale realizzavano profili educativi, culturali e professionali ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione definiti, secondo quanto stabilito dal nuovo art. 117 della Costituzione, su base nazionale. Tali titoli e qualifiche costituivano condizione per l'accesso all'istruzione e formazione professionale superiore e consentivano, se conseguiti al termine di percorsi di durata almeno quadriennale, la frequenza di un apposito corso annuale per sostenere l'esame di Stato utile per l'accesso all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

La "riforma Moratti" della scuola del secondo ciclo non è mai stata formalmente abrogata: il suo "smontaggio" è avvenuto attraverso ampie abrogazioni apportate al D.Lgs. n. 226 del 17 ottobre 2005¹.

La L. 2 aprile 2007, n. 40, (art. 13 *Disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica*) prevede una sostanziale revisione del quadro brevemente delineato.

In luogo dell'espressione «sistema dei licei» utilizzata dalla L. 53/03 e dal collegato D.Lgs. n. 226/05, troviamo, infatti, quella di «istruzione secondaria superiore» all'interno della quale vengono di nuovo collocati gli istituti tecnici e professionali statali che, nel sistema definito dalla L. n. 53/03, sarebbero dovuti confluire o nei licei tecnologico ed economico o nei percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza regionale².

L'art. 1, comma 622, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 aveva elevato da quindici a sedici anni l'«obbligo di istruzione», prevedendo che l'istruzione impartita per almeno dieci anni «è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria

¹ Cfr. L. n. 40/2007 (conversione del D.L. n. 7/2007) e, in particolare attraverso il D.P.R. n. 89/2010 il cui art. 15 (*Abrogazioni*) prevede al comma 1: «Sono abrogati gli articoli 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 23, 25, 26 e 27, con esclusione dei commi 2 e 7, del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, e relativi allegati».

² Cfr. art. 13 comma 1 L. n. 40/2007 dove si afferma che fanno parte del sistema d'istruzione secondaria superiore «i licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali, tutti finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore». Viene, inoltre, stabilita la cancellazione dei licei economico e tecnologico e il liceo artistico viene articolato in indirizzi. Importante anche il comma 1 bis che così stabilisce: «Gli istituti tecnici e gli istituti professionali di cui al comma 1 sono riordinati e potenziati come istituti tecnici e professionali, appartenenti al sistema dell'istruzione secondaria superiore, finalizzati istituzionalmente al conseguimento del diploma».

superiore o di una qualifica professionale della durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età». I ragazzi, dopo la scuola media e fino a 16 anni, avrebbero dovuto dunque frequentare almeno un biennio obbligatorio nei percorsi liceali, tecnici o professionali o nei corsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale. Con l'approvazione della L. 9 novembre 2010, n. 182 (Collegato Lavoro 2010) però, si è previsto, all'art. 48, punto 8, un ritorno alla soglia minima di quindici anni per l'assolvimento dell'obbligo scolastico.

Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella L. 6 agosto 2008, n. 133, art. 64, comma 4bis, ha modificato il comma 622, art. 1, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, prevedendo l'assolvimento del nuovo obbligo di istruzione anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), di cui al Capo III, del D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226.

In attuazione della delega conferita al Governo dalla legge in materia di previdenza, lavoro e competitività per favorire la crescita (L. n. 247 del 24 dicembre 2007), il Consiglio dei Ministri ha inoltre approvato definitivamente nella seduta del 28 luglio 2011 il D.Lgs. che riforma l'istituto dell'apprendistato e configura questo strumento quale contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato all'occupazione e alla formazione dei giovani³.

Il testo, composto da 7 articoli, dopo aver dato la definizioni di apprendistato (art. 1), ne definisce le regole (art. 2), dettagliandole per le tre tipologie (artt. 3-5). Negli ultimi due articoli, infine, vengono elencati gli standard professionali, formativi e le relative certificazioni (art. 6), le violazioni, le sanzioni e le discipline regionali (art. 7).

L'apprendistato è definito all'art. 1 come «un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani», distinto nelle seguenti tre tipologie:

- a) l'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;
- b) l'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
- c) l'apprendistato di alta formazione e ricerca.

³ T.U. sull'Apprendistato, D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167.

Il legislatore del 2011 ha quindi sostanzialmente confermato l'articolazione tipologica del contratto di apprendistato delineata nella L. Biagi del 2003, pur cambiandone la denominazione.

A) Nel nuovo *T.U.* l'apprendistato fino ad ora denominato «in diritto dovere di istruzione e di formazione» (artt. 47, 48 del D.Lgs. n. 276/2003, art. 2, comma 1, punto *c*, della L. delega n. 53/2003; D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76) è stato qualificato con l'esclusiva dizione riportata nella rubrica della norma (***apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale***). L'apprendistato in diritto-dovere era stato varato nel 2003: per alcuni anni era, però, rimasto, nella sostanza, lettera morta. Il mancato esercizio della delega da parte del MIUR e del MLPS a riguardo dei livelli essenziali di prestazione e la mancata emanazione delle legislazioni regionali che dovevano regolamentarlo, nonché le resistenze politiche e sindacali ad abbandonare abitudini e modi di pensare tipici del passato, ne avevano vanificato la possibile portata innovativa. Possono essere assunti con questa prima tipologia di apprendistato, «anche per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, tutti i soggetti che abbiano compiuto quindici anni e fino al compimento del venticinquesimo anno d'età. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore, per la sua componente formativa, a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale» (art. 3, D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167).

B) ***L'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere*** (art. 4, D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167) riguarda i soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni che intendono imparare in maniera approfondita un mestiere, coniugandone l'esercizio (lavoro) con le ragioni tecniche, scientifiche, sociali e culturali che lo rendono possibile e ben fatto (formazione). Si presenta come uno strumento flessibile, che può servire sia all'apprendista, sia al datore di lavoro per abilitare il giovane al miglior svolgimento possibile del lavoro aziendale in una prospettiva di ricerca e di innovazione organizzativa.

Sul punto si vedano ora anche le recenti Linee Guida in materia adottate dalla Conferenza permanente Stato-Regioni nella seduta del 20 febbraio 2014.

C) *L'apprendistato di alta formazione e ricerca* (art. 5, D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167), riguarda i soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni ed ha come finalità il conseguimento «di un diploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, per la specializzazione tecnica superiore di cui all'art. 69 della L. 17 maggio 1999, n. 144, con particolare riferimento ai diplomi relativi ai percorsi di specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori di cui all'art. 7 del D.P.C.M. 25 gennaio 2008, nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali».

2. IL SISTEMA DI ISTRUZIONE

Com'è noto, tra il 2005 e il 2007 era stata definita una riforma degli ordinamenti per la scuola secondaria di secondo grado senza che si concretizzasse in una fase applicativa.

Con la XVI Legislatura sono state definiti da apposite leggi (n. 133/2008 e n. 169/2008) gli obiettivi e i criteri di attuazione della riforma del sistema di istruzione, secondo una linea di continuità e di razionalizzazione con quanto già definito per via normativa negli anni immediatamente precedenti (in particolare con la già citata L. n. 40 del 2007).

Sulla base di quanto previsto dalla L. n. 133/2008 sono stati emanati, per i diversi settori scolastici e per gli ambiti di ordinamento, alcuni specifici regolamenti sotto forma di Decreti del Presidente della Repubblica (D.P.R. n. 87, 88, 89 del 15 marzo 2010, riguardanti rispettivamente il riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei), che hanno portato a conclusione il percorso di riordino del secondo ciclo di istruzione.

Essi disegnano il nuovo volto della scuola secondaria superiore in Italia e costituiscono il frutto di un lungo percorso normativo (e politico) che ha attraversato le ultime quattro legislature.

I nuovi Regolamenti sono attuativi della L. n. 133 del 6 agosto 2008, conversione del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria*, che all'art. 64, comma 3, prevedeva «un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico» attraverso una serie di azioni tra le quali la «ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali» (comma 4, b). Essi recepiscono inoltre quanto contenuto nella L. 30 ottobre 2008, n. 169 *Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università*.

I tre Regolamenti completano l'iter legislativo avviato dalla L. n. 53 del 28 marzo 2003, *Delega al Governo per la definizione delle norme generali*

sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, con i Decreti Legislativi collegati, in particolare, per quanto riguarda il secondo ciclo:

- il D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76 *Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) della L. 28 marzo 2003, n. 53*;

- il D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77 *Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'art. 4 della L. 28 marzo 2003, n.53*;

- il D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 *Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della L. 28 marzo 2003, n.53*;

- D.Lgs. n. 17 ottobre 2005, n. 227 *Norme generali in materia di formazione degli insegnanti ai fini dell'accesso all'insegnamento, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 53, del 28 marzo 2003*.

Ricordiamo che la L. 2 aprile 2007, n. 40 *Conversione in legge, con modificazioni del D.L. del 31 gennaio 2007 n. 7 recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese*, aveva modificato il quadro delineato in precedenza, reintroducendo in particolare nel quadro dell'istruzione, accanto ai percorsi liceali, anche quelli tecnico e professionali⁴.

2.1 I nuovi licei

- La normativa

Il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89, *Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'art. 64, comma 4, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (Regolamento sui licei) è accompagnato da alcuni allegati:

Allegato A - Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei (PECUP)

⁴ Per un approfondimento dei tre regolamenti si rimanda ai tre siti internet appositamente attivati: <http://nuovilicei.indire.it/>; <http://nuovitecnici.indire.it/>; <http://nuoviprofessionali.indire.it/>.

Allegato B - Piano degli studi Liceo artistico

Allegato C - Piano degli studi Liceo classico

Allegato D - Piano degli studi Liceo scientifico

Allegato E - Piano degli studi Liceo linguistico

Allegato F - Piano degli studi Liceo musicale e coreutico

Allegato G - Piano degli studi Liceo delle scienze umane

Allegato I - Tabella di confluenza dei percorsi di istruzione secondaria superiore previsti dall'ordinamento previgente nei percorsi liceali del nuovo ordinamento

Allegato H – Tabella di corrispondenza dei titoli di studio

Allegato I – Insegnamenti aggiuntivi

Il 26 maggio 2010 sono state inoltre pubblicate, con D.M., nella loro forma definitiva, le *Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'art. 10, comma 3, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89 in relazione all'art. 2, comma 1 e comma 3, del medesimo D.P.R.*

- Il nuovo assetto

La riforma modifica l'attuale impianto complessivo dei licei, che risale alla Legge Gentile del 1923. Il Ministero aveva più volte evidenziato di voler intervenire innanzi tutto su una delle principali anomalie del sistema (l'estrema frammentazione) che aveva prodotto, nel corso degli anni, 396 indirizzi sperimentali, 51 progetti assistiti dal Miur e numerosissime sperimentazioni parziali.

Il nuovo sistema prevede solo 6 licei:

- *Liceo artistico* (articolato in 6 indirizzi distinti, anche per facilitare la confluenza degli attuali istituti d'arte e garantire la continuità ad alcuni percorsi di eccellenza: *arti figurative; architettura e ambiente; audiovisivo e multimedia; design; grafica; scenografia*)
- *Liceo classico*
- *Liceo scientifico*, con la duplice opzione delle *Scienze applicate* (che raccoglie l'eredità della sperimentazione scientifico-tecnologica) e la nuova opzione del *Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo*.
- *Liceo linguistico*

- *Liceo musicale e coreutico*

- *Liceo delle scienze umane* (che sostituisce il liceo sociopsicopedagogico, con la opzione *Economico-sociale*)

In particolare è da segnalare l'avvio nell'a.s. 2014-2015 del *Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo*. Dopo un lungo e complesso iter, infatti, con il D.P.R. 7 marzo 2013 n. 52 è stato emanato il *Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei*», in applicazione dell'art. 3 comma 2 del DPR n. 89/2010.

La sezione ad *indirizzo sportivo* si inserisce strutturalmente, a partire dal primo anno di studio, nel percorso del liceo scientifico di cui all'articolo 8 del decreto del DPR 15 marzo 2010, n. 89.

Le istituzioni scolastiche che richiedono l'attivazione della sezione ad indirizzo sportivo devono disporre id impianti ed attrezzature ginnico-sportive adeguati.

Tale opzione è volta all'approfondimento delle scienze motorie e sportive e di una o più discipline sportive all'interno di un quadro culturale che favorisce, in particolare, l'acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri delle scienze matematiche, fisiche e naturali nonché dell'economia e del diritto.

In prima applicazione, è possibile istituire al massimo una sezione ad indirizzo sportivo per ogni provincia.

- *Identità dei licei (D.P.R. 89/2010, art. 2)*

Il secondo comma dell'art. 2 delinea l'identità dei percorsi liceali: essi forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze coerenti con le capacità e le scelte personali e adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro.

Al superamento dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi liceali è rilasciato il titolo di diploma liceale, indicante la tipologia di liceo e l'eventuale indirizzo, opzione o sezione seguita dallo studente. Il diploma consente l'accesso all'università ed agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, agli istituti tecnici superiori e

ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore... fermo restando il valore del diploma medesimo a tutti gli altri effetti previsti dall'ordinamento giuridico. Il diploma è integrato dalla certificazione delle competenze acquisite dallo studente al termine del percorso liceale (D.P.R. 89/2010, art. 11, comma 3).

Ecco cosa prevede, invece, l'art. 2:

1. I licei sono finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore e costituiscono parte del sistema dell'istruzione secondaria superiore quale articolazione del secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione di cui all'art. 1 del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni. I licei adottano il profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione di cui all'allegato A del suddetto decreto legislativo.

2. I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze coerenti con le capacità e le scelte personali e adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro.

3. I percorsi liceali hanno durata quinquennale. Si sviluppano in due periodi biennali e in un quinto anno che completa il percorso disciplinare. I percorsi realizzano il profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione per il sistema dei licei di cui all'Allegato A al presente regolamento con riferimento ai piani di studio di cui agli Allegati B, C, D, E, F e G ed agli obiettivi specifici di apprendimento di cui all'art. 13, comma 10, lett. a).

4. Il **primo biennio** è finalizzato all'iniziale approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle abilità e a una prima maturazione delle competenze caratterizzanti le singole articolazioni del sistema liceale di cui all'art. 3, nonché all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139.

Le finalità del primo biennio, volte a garantire il raggiungimento di una soglia equivalente di conoscenze, abilità e competenze al termine dell'obbligo di istruzione nell'intero sistema formativo, nella salvaguardia dell'identità di ogni specifico percorso, sono perseguite anche attraverso la verifica e l'eventuale integrazione delle conoscenze, abilità e competenze raggiunte al termine del primo ciclo di istruzione, utilizzando le modalità di cui all'art. 10, comma 4, del presente regolamento.

5. Il **secondo biennio** è finalizzato all'approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze e delle abilità e alla maturazione delle competenze caratterizzanti le singole articolazioni del sistema liceale.

6. Nel **quinto anno** si persegue la piena realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale dello studente delineato nell'Allegato A, il completo raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento, di cui all'art. 13, comma 10, lett. a), e si consolida il percorso di orientamento agli studi successivi e all'inserimento nel mondo del lavoro di cui al comma 7.

7. Nell'ambito dei percorsi liceali le istituzioni scolastiche stabiliscono, a partire dal secondo biennio, anche d'intesa rispettivamente con le università, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con quelle ove si realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore ed i percorsi degli istituti tecnici superiori, specifiche modalità per l'approfondimento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze richieste per l'accesso ai relativi corsi di studio e per l'inserimento nel mondo del lavoro. L'approfondimento può essere realizzato anche nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77, nonché attraverso l'attivazione di moduli e di iniziative di studio-lavoro per progetti, di esperienze pratiche e di tirocinio.

- Altre novità della riforma (si vedano in particolare gli artt. 10 e 12 del D.P.R. 89/2010)

I cambiamenti rispetto ai licei tradizionali sono limitati per il liceo classico, un po' più consistenti per lo scientifico.

Nel *liceo classico*, il cui primo biennio mantiene la denominazione di ginnasio, le materie qualificanti (italiano, latino, greco, storia e filosofia) non subiscono sostanziali variazioni di orario, salvo italiano che, nel biennio, si allinea all'orario degli altri licei.

La storia dell'arte raddoppia l'orario in terza e quarta (da 1 a 2 ore): guadagnano peso la lingua straniera e le scienze.

Per il *liceo scientifico* ci sono novità di maggior rilievo: è rafforzato lo studio della matematica e delle materie scientifiche.

Nel nuovo assetto, in equilibrio fra tradizione e innovazione, spiccano i nuovi licei: musicale e coreutico e delle scienze umane. Il liceo artistico è stato del tutto riorganizzato. Il linguistico, finora oggetto di sperimentazioni, entra nell'ordinamento.

Altri particolari della riforma:

- nel *classico* è rafforzato l'insegnamento della lingua straniera, previsto anche nel triennio, insieme all'insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica nel quinto anno;
- nello *scientifico* è confermato lo studio del latino;

- nel *liceo delle scienze umane* (opzione *economico-sociale*), si studiano due lingue straniere;
- nel *liceo musicale e coreutico*, l'iscrizione è subordinata al superamento di una prova di verifica delle specifiche competenze possedute;
- l'insegnamento di *Cittadinanza e Costituzione* è svolto nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale;
- in tutti i licei sono previsti stage e tirocini formativi.

**- Il profilo culturale, educativo e professionale dei licei
(PECUP – Allegato A)**

Per raggiungere i risultati definiti all'art. 2, comma 2, del Regolamento vengono fissati (Allegato A) «alcuni punti fondamentali e imprescindibili che solo la pratica didattica è in grado di integrare e sviluppare»; si tratta, è bene sottolinearlo, di un «elenco orientativo» affidato alla «progettazione delle istituzioni scolastiche, attraverso il confronto tra le componenti della comunità educante, il territorio, le reti formali e informali, che trova il suo naturale sbocco nel Piano dell'offerta formativa; la libertà dell'insegnante e la sua capacità di adottare metodologie adeguate alle classi e ai singoli studenti sono decisive ai fini del successo formativo».

In particolare

occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico:

1. lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;
2. la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;
3. l'esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di interpretazione di opere d'arte;
4. l'uso costante del laboratorio per l'insegnamento delle discipline scientifiche;
5. la pratica dell'argomentazione e del confronto;
6. la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale;
7. l'uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.

Vengono poi indicati i *Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali*, secondo le aree metodologica, logico-argomentativa, linguistica e comunicativa, storico-umanistica; scientifica, matematica e tecnologica.

Infine sono indicati i *Risultati di apprendimento* dei distinti percorsi liceali e dei diversi indirizzi e opzioni.

- Le Indicazioni nazionali

Il regolamento recante *Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali* è stato pubblicato con D.M. n. 211, del 7 ottobre 2010.

Come specificato nel documento (p. 9)

Le Indicazioni non dettano alcun modello didattico-pedagogico. Ciò significa favorire la sperimentazione e lo scambio di esperienze metodologiche, valorizzare il ruolo dei docenti e delle autonomie scolastiche nella loro libera progettazione e negare diritto di cittadinanza, in questo delicatissimo ambito, a qualunque tentativo di prescrittivismismo. La libertà del docente dunque si esplica non solo nell'arricchimento di quanto previsto nelle Indicazioni, in ragione dei percorsi che riterrà più proficuo mettere in particolare rilievo e della specificità dei singoli indirizzi liceali, ma nella scelta delle strategie e delle metodologie più appropriate, la cui validità è testimoniata non dall'applicazione di qualsivoglia procedura, ma dal successo educativo.

Il documento sulle Indicazioni Nazionali contiene una importante *Nota introduttiva*:

Le Indicazioni nazionali degli obiettivi specifici di apprendimento per i licei rappresentano la declinazione disciplinare del Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione dei percorsi liceali. Il Profilo e le Indicazioni costituiscono, dunque, l'intelaiatura sulla quale le istituzioni scolastiche disegnano il proprio Piano dell'offerta formativa, i docenti costruiscono i propri percorsi didattici e gli studenti sono messi in condizione di raggiungere gli obiettivi di apprendimento e di maturare le competenze proprie dell'istruzione liceale e delle sue articolazioni.

Dopo aver ricostruito il percorso che ha portato alla stesura definitiva, la Nota si sofferma su alcuni nodi decisivi: le Indicazioni nazionali rispetto all'assolvimento dell'obbligo di istruzione (di cui al Decreto 22 Agosto 2007, n. 139), il rapporto tra il Profilo educativo culturale e professionale dello studente e le Indicazioni nazionali, la relazione tra Obiettivi, competenze e autonomia didattica.

Le Indicazioni nazionali comprendono, oltre alla nota introduttiva (Allegato A), la declinazione degli obiettivi di apprendimento per ciascuno dei sei licei

previsti dal nuovo ordinamento (Allegati B, C, D,E, F, G del decreto del quale fanno parte integrante).

Le Indicazioni nazionali «si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2010/2011 a partire dalle classi prime e, gradatamente, di anno in anno alle classi successive fino al completamento del ciclo» (art. 8); «sono aggiornate periodicamente in relazione agli sviluppi culturali emergenti, nonché alle esigenze espresse dalle università, dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e dal mondo del lavoro e delle professioni» (art. 9).

Il «raggiungimento da parte degli studenti degli obiettivi specifici di apprendimento previsti dalle Indicazioni nazionali di cui al presente decreto è oggetto di valutazione periodica da parte dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI)» (art. 10); il Ministero «avvalendosi dei diversi soggetti istituzionali e professionali, promuove azioni di formazione in servizio del personale della scuola e attiva un sistema di monitoraggio che consenta di raccogliere dati, osservazioni e suggerimenti di cui tener conto nel processo di progressiva implementazione del complessivo riordino dei licei» (art. 11).

2.2 Gli istituti tecnici

- La normativa

Il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88, *Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico degli istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma 4, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133* (Regolamento sui tecnici) è accompagnato da alcuni allegati:

Allegato A - Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione per gli Istituti Tecnici (PECUP).

Allegato B - Indirizzi, profili, quadri orari e risultati di apprendimento del settore economico. Costituisce il riferimento per tutti gli indirizzi del settore economico, che sono così strutturati:

- B1 Amministrazione, Finanza e Marketing
- B2 Turismo

Allegato C - Indirizzi, profili, quadri orari e risultati di apprendimento del settore tecnologico. Costituisce il riferimento per tutti gli indirizzi del settore tecnologico, che sono così strutturati:

- C1 Meccanica, Meccatronica ed Energia. Articolazioni: Meccanica e meccatronica ed Energia
- C2 Trasporti e Logistica. Articolazioni: Costruzione del mezzo, Conduzione del mezzo e Logistica
- C3 Elettronica ed Elettrotecnica. Articolazioni: Elettronica, Elettrotecnica e Automazione
- C4 Informatica e Telecomunicazioni. Articolazioni: Informatica e Telecomunicazioni
- C5 Grafica e Comunicazione
- C6 Chimica, Materiali e Biotecnologie. Articolazioni: Chimica e materiali, Biotecnologie ambientali e Biotecnologie sanitarie
- C7 Sistema Moda. Articolazioni: Tessile, abbigliamento e moda e Calzature e moda
- C8 Agraria, Agroalimentare e Agroindustria. Articolazioni: Produzioni e trasformazioni, Gestione dell'ambiente e del territorio e Viticoltura ed enologia
- C9 Costruzioni, Ambiente e Territorio. Articolazione: Geotecnico

Allegato D - Tabella di confluenza dei percorsi degli istituti tecnici previsti dall'ordinamento previgente.

Altri importanti riferimenti normativi sono:

- La Direttiva n. 57 del 15 luglio 2010, *Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento, come previsto all'art. 8, comma 6, D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88* (riguardanti il primo biennio);
- La Direttiva n. 4 del 16 gennaio 2012, *Linee guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli istituti tecnici a norma dell'art. 8, comma 6, D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88*;
- La Direttiva n. 69 del 1° agosto 2012, *Linee Guida - Opzioni Istituti Tecnici*. Il Ministero con questo documento ha fornito le indicazioni per i percorsi degli Istituti Tecnici relativi alle ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo (Opzioni) di cui all'elenco nazionale istituito con il D.I. 24 aprile 2012 ai sensi degli artt., 5 comma 3, lett. b) e 8, comma 2, lett. d), D.P.R. n.

88/2010. La Direttiva completa i provvedimenti previsti dell'art. 8 del D.P.R. n. 88/2010 per il passaggio al nuovo ordinamento e forniscono, a sostegno dell'autonomia delle Istituzioni scolastiche, orientamenti sui contenuti curricolari del secondo biennio e quinto anno dei percorsi opzionali. Le Linee Guida si articolano, per ciascun percorso opzionale, in schede disciplinari nelle quali sono individuati i risultati di apprendimento, declinati in conoscenze, abilità e competenze.

- Il nuovo assetto

Negli ultimi anni è stato compiuto il percorso di riprogettazione e rilancio dell'istruzione tecnica, secondo una duplice direttiva: da un lato restituire all'istruzione tecnica un'autonoma identità e una specifica missione formativa, diversa da quella dei licei e distinta da quella degli istituti professionali; dall'altro superare la frammentazione dei percorsi, ramificata in un grande numero di indirizzi e in un eccessivo numero di sperimentazioni.

Con la riforma gli indirizzi degli istituti tecnici sono passati da 39 (più le sperimentazioni) a 11, suddivisi a loro volta in due macro settori, economico e tecnologico:

- A) Settore Economico (art. 3)
 - Amministrazione, Finanza e Marketing (B1)
 - Turismo (B2)
- B) Settore Tecnologico (art. 4)
 - Meccanica, Meccatronica ed Energia (C1)
 - Trasporti e Logistica (C2)
 - Elettronica ed Elettrotecnica (C3)
 - Informatica e Telecomunicazioni (C4)
 - Grafica e Comunicazione (C5)
 - Chimica, Materiali e Biotecnologie (C6)
 - Sistema Moda (C7)
 - Agraria, Agroalimentare e Agroindustria (C8)
 - Costruzioni, Ambiente e Territorio (C9)

- Identità degli istituti tecnici (D.P.R. 88/2010, art. 2)

Ecco come viene definita la nuova identità dell'istruzione tecnica al comma 1 dell'art. 2, D.P.R. n. 88/2010:

L'identità degli istituti tecnici si caratterizza per una solida base culturale di carattere scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell'Unione europea, costruita attraverso lo studio, l'approfondimento e l'applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico ed è espressa da un limitato numero di ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese, con l'obiettivo di far acquisire agli studenti, in relazione all'esercizio di professioni tecniche, saperi e competenze necessari per un rapido inserimento nel mondo del lavoro e per l'accesso all'università e all'istruzione e formazione tecnica superiore.

I percorsi degli istituti tecnici hanno durata quinquennale e si concludono con il conseguimento di diplomi di istruzione secondaria superiore in relazione ai settori e agli indirizzi precedentemente elencati (cfr. art. 2, comma 2).

Gli istituti tecnici, inoltre, collaborano con le strutture formative accreditate dalle Regioni nei poli tecnico-professionali costituiti secondo le linee guida adottate dal MIUR ai sensi dell'art. 13, comma 1- quinquies del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla L. 2 aprile 2007, n. 40, anche allo scopo di favorire i passaggi tra i sistemi di istruzione e formazione (cfr. art. 2, comma 3).

Al termine del percorso, dopo il superamento dell'esame di Stato,

viene rilasciato il diploma di istruzione tecnica, indicante l'indirizzo seguito dallo studente e le competenze acquisite, anche con riferimento alle eventuali opzioni scelte. Il predetto diploma costituisce titolo necessario per l'accesso all'università ed agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, agli istituti tecnici superiori e ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore ..., fermo restando il valore del diploma medesimo a tutti gli altri effetti previsti dall'ordinamento giuridico

(D.P.R. n. 88/2010, art. 6, comma 4).

- *Organizzazione dei percorsi (D.P.R. n. 88/2010, art. 5, comma 2)*

L'orario complessivo annuale è determinato in 1056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali di lezione, comprensive della quota riservata alle Regioni e dell'insegnamento della religione cattolica⁵.

- Un **primo biennio** articolato, per ciascun anno, in 660 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 396 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139 e dell'acquisizione dei saperi e delle competenze di indirizzo in funzione orientativa, anche per favorire la reversibilità delle scelte degli studenti;
- un **secondo biennio** articolato, per ciascun anno, in 495 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 561 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo;
- un **quinto anno** articolato in 495 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 561 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo;
- il secondo biennio e il quinto anno costituiscono articolazioni, all'interno di un complessivo triennio nel quale, oltre all'area di istruzione generale comune a tutti i percorsi, i contenuti scientifici, economico-giuridici e tecnici delle aree di indirizzo vengono approfonditi e assumono connotazioni specifiche che consentono agli studenti di raggiungere, nel quinto anno, una adeguata competenza professionale di settore, idonea anche per la prosecuzione degli studi a livello di istruzione e formazione superiore con particolare riferimento all'esercizio delle professioni tecniche;
- tali percorsi si realizzano attraverso metodologie finalizzate a sviluppare, con particolare riferimento alle attività e agli insegnamenti di indirizzo, competenze basate sulla didattica di laboratorio, l'analisi e la soluzione dei problemi, il lavoro per progetti; sono orientati alla gestione di processi in contesti organizzati e all'uso di modelli e linguaggi specifici; sono strutturati in modo da favorire un collegamento organico con il mondo del lavoro e delle professioni, compresi il volontariato ed il privato sociale. Stage, tirocini e alternanza scuola lavoro sono strumenti didattici per la realizzazione dei percorsi di studio.

Gli istituti tecnici possono inoltre utilizzare

la quota di autonomia del 20%⁶ dei curricoli, nell'ambito degli indirizzi definiti dalle Regioni e in coerenza con il profilo di uscita, sia per potenziare gli insegnamenti

⁵ Cfr. Nota 14 marzo 2011 n. 271 e nota 31 maggio 2011 con le quali il MIUR ha comunicato il *Decreto interministeriale di ridefinizione dell'orario complessivo annuale delle lezioni delle classi terze, quarte e quinte degli istituti tecnici*, n. 95 del 25 novembre 2010 (pubblicato in «Gazzetta Ufficiale» n. 45 del 24 febbraio 2011).

obbligatori, con particolare riferimento alle attività di laboratorio, sia per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano dell'offerta formativa (art. 2, comma 3, lett. a).

Inoltre nelle aree di indirizzo la quota di autonomia può arrivare al 30% nel secondo biennio e al 35% nell'ultimo anno. La flessibilità è utilizzata nei limiti delle dotazioni organiche assegnate senza determinare esuberi di personale (cfr. art. 2, comma 3, lett. b).

Sempre nell'esercizio della loro autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, gli istituti tecnici possono costituire dipartimenti (art. 2, comma 3, lett. c) e comitati tecnico-scientifici, composto da docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica, con funzioni consultive e di proposta per l'organizzazione delle aree di indirizzo e l'utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità (art. 2, comma 3, lett. d). Il tutto ovviamente senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Gli istituti, infine, possono stipulare contratti d'opera con esperti del mondo del lavoro e delle professioni con una specifica e documentata esperienza professionale maturata nel settore di riferimento, ai fini dell'arricchimento dell'offerta formativa e per competenze specialistiche non presenti nell'istituto (art. 2, comma 3, lett. e).

- Il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione per gli Istituti Tecnici (PECUP – Allegato A)

I percorsi degli istituti tecnici sono parte integrante del secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione e costituiscono un'articolazione dell'istruzione tecnica e professionale: il Profilo ne definisce identità culturale.

I percorsi degli istituti tecnici si articolano in un'area di istruzione generale comune e in aree di indirizzo. I risultati di apprendimento sono distinti in

⁶ Cfr. art. 8 comma 2 del D.P.R. n. 275/1999: «le istituzioni scolastiche determinano, nel Piano dell'offerta formativa, il curriculum obbligatorio per i propri alunni in modo da integrare, a norma del comma 1, la quota definita a livello nazionale con la quota riservata che comprende le discipline e le attività da esse liberamente scelte». La normativa ministeriale successiva ha precisato che la quota riservata all'autonomia scolastica non può superare il 20% del monte ore annuo (D.M. 28 dicembre 2005; D.M. 13 giugno 2006, n. 47; nota 22 giugno 2006).

comuni a tutti i percorsi e in relativi a ciascuno dei due settori, economico e tecnologico.

I risultati di apprendimento «costituiscono il riferimento per le linee guida nazionali di cui all'art. 8, comma 3» del Regolamento, «definite a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche. Le linee guida comprendono altresì l'articolazione in competenze, abilità e conoscenze dei risultati di apprendimento, anche con riferimento al Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (European Qualifications Framework-EQF)».

L'area di *istruzione generale* ha l'obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l'obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale.

Le *aree di indirizzo* hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti.

I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale consentono agli studenti di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di accedere all'università, al sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti per l'accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia.

Per quanto riguarda i *risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi*, essi vanno conseguiti «attraverso lo studio, le esperienze operative di laboratorio e in contesti reali, la disponibilità al confronto e al lavoro cooperativo, la valorizzazione della loro creatività ed autonomia».

Il profilo dei percorsi del *settore economico* si caratterizza per la cultura tecnico-economica riferita ad ampie aree: l'economia, l'amministrazione delle imprese, la finanza, il marketing, l'economia sociale e il turismo. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, conoscono le tematiche relative ai macro fenomeni economico-aziendali, nazionali ed internazionali, alla normativa civilistica e fiscale, ai sistemi aziendali, anche con riferimento alla previsione, organizzazione, conduzione e controllo della gestione, agli

strumenti di marketing, ai prodotti/servizi turistici.

Il profilo del *settore tecnologico* si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica in ambiti ove interviene permanentemente l'innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle metodologie di progettazione e di organizzazione.

Nel Profilo sono anche indicati gli strumenti organizzativi e metodologici: «spazi crescenti di flessibilità, dal primo biennio al quinto anno, funzionali agli indirizzi, per corrispondere alle esigenze poste dall'innovazione tecnologica e dai fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e delle professioni, nonché alle vocazioni del territorio; specifiche attività formative nell'ambito della loro autonomia didattica, organizzativa e di ricerca e sviluppo in costante raccordo con i sistemi produttivi del territorio» che gli istituti, nella loro autonomia, dovranno organizzare.

Per quanto riguarda le metodologie, esse sono «finalizzate a valorizzare il metodo scientifico e il pensiero operativo; analizzare e risolvere problemi; educare al lavoro cooperativo per progetti; orientare a gestire processi in contesti organizzati». Si segnala anche il riferimento agli stage, ai tirocini e all'alternanza scuola/lavoro, qualificati come strumenti didattici per la realizzazione dei percorsi di studio.

- Le Linee Guida

Le *Linee Guida per il passaggio al nuovo orientamento* sono un documento composto da due sezioni: *Azioni per il passaggio al nuovo ordinamento* e *Orientamenti per l'organizzazione del curricolo*; e da due allegati *Declinazione dei risultati di apprendimento in conoscenze e abilità per il primo biennio per ciascuno dei due settori, Settore economico e Settore tecnologico* (Allegato A) e *glossario* (Allegato B).

Tali linee guida sono state redatte sulla base delle proposte del Gruppo tecnico nazionale operante presso il Dipartimento per l'Istruzione che, in continuità con il lavoro svolto dalla Commissione nazionale costituita il 14 dicembre 2007, ha raccolto riflessioni e indicazioni attraverso il dialogo con docenti e dirigenti scolastici di centinaia di istituti professionali coinvolti in

presenza e a distanza attraverso il sito dell'ANSAS⁷ e nel confronto con le associazioni professionali e disciplinari e le parti sociali.

Nel documento sono presentati riferimenti e orientamenti a sostegno dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, ai fini della definizione del Piano dell'offerta formativa e dell'organizzazione del curriculum ivi compresa, per il primo biennio, l'articolazione in competenze, abilità e conoscenze dei risultati di apprendimento di cui agli allegati B) e C) al Regolamento. Parte integrante del documento è anche un breve glossario per rendere più comprensibile il linguaggio utilizzato.

Le linee guida sono risultate particolarmente utili per accompagnare la fase di passaggio al nuovo ordinamento degli istituti tecnici a partire dalle prime classi funzionanti nell'anno scolastico 2010/2011.

I percorsi degli istituti tecnici sono oggetto costante di monitoraggio, anche ai fini della loro innovazione permanente, nel confronto con le Regioni, gli enti locali, le parti sociali e gli altri ministeri interessati, avvalendosi anche dell'assistenza tecnica dell'INVALSI, dell'INDIRE e dell'ISFOL.

I risultati di apprendimento sono oggetto di valutazione periodica da parte dell'INVALSI che ne cura anche la pubblicizzazione degli esiti. I risultati del monitoraggio e della valutazione sono oggetto di un rapporto presentato al Parlamento ogni tre anni dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

2.3 Gli istituti professionali

- La normativa

Il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 *Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico degli istituti professionali a norma dell'art. 64, comma 4, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133* (Regolamento sui professionali) è accompagnato da alcuni allegati:

⁷ <http://nuovitecnici.indire.it>.

Allegato A - Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione per gli istituti professionali

Allegato B - Indirizzi, profili, quadri orari e risultati di apprendimento del settore *servizi*

Costituisce il riferimento per tutti gli indirizzi del settore *servizi*, che si articolano nel modo seguente:

- B1 Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
- B2 Servizi socio-sanitari. Articolazioni: Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Odontotecnico e Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Ottico
- B3 Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera. Articolazioni: Enogastronomia, Servizi di sala e di vendita e Accoglienza turistica
- B4 Servizi commerciali.

Allegato C - Indirizzi, profili, quadri orari e risultati di apprendimento del settore *industria e artigianato*. Costituisce il riferimento per tutti gli indirizzi del settore *industria e artigianato*, che si articola nel modo seguente:

- C1 Produzioni industriali e artigianali. Articolazioni: Industria e Artigianato
- C2 Manutenzione e assistenza tecnica.

Allegato D - Tabella di confluenza dei percorsi degli istituti tecnici previsti dall'ordinamento previgente.

Altri importanti riferimenti normativi sono:

- La Direttiva n. 65 del 28 luglio 2010 ha definito le *Linee guida per gli istituti professionali, a norma dell'art. 8, comma 6, D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87* (riguardante la declinazione dei risultati di apprendimento in conoscenze e abilità per il primo biennio);
- La Direttiva n. 5 del 16 gennaio 2012, *Linee guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli istituti professionali a norma dell'art. 8, comma 6, D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87*;
- La Direttiva n. 70 del 1° agosto 2012, *Linee Guida - Opzioni istituti professionali*. Il Ministero ha fornito le indicazioni per i percorsi degli istituti professionali relativi alle ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo (Opzioni) di cui all'Elenco nazionale istituito con il D.I. 24 aprile 2012 ai sensi degli artt. 5 comma 3, lett. b) e 8, comma 4, lett. c), D.P.R. n.

87/2010. La Direttiva completa i provvedimenti previsti dell'art. 8 del D.P.R. n. 87/2010 per il passaggio al nuovo ordinamento e le Linee Guida con essa adottate forniscono, a sostegno dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, orientamenti sui contenuti curricolari del secondo biennio e quinto anno dei percorsi opzionali. Le Linee Guida si articolano, per ciascun percorso opzionale, in schede disciplinari nelle quali sono individuati i risultati di apprendimento, declinati in conoscenze, abilità e competenze.

- Il nuovo assetto

Le novità introdotte si propongono di superare la sovrapposizione con l'istruzione tecnica e di porre le basi per un organico accordo con il sistema d'istruzione e formazione professionale di competenza regionale.

Gli istituti professionali, infatti, fanno parte a pieno titolo del sistema di istruzione assieme ai licei e agli istituti tecnici e si distinguono da questi ultimi, perché caratterizzati dal riferimento a filiere produttive di rilevanza nazionale.

Con la riforma gli indirizzi degli istituti professionali sono stati razionalizzati, passando da 28 a 6, raggruppati a loro volta in due macrosettori:

Settore dei *Servizi* (art. 3 e allegato B):

B1 Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

B2 Servizi socio-sanitari

B3 Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera

B4 Servizi commerciali.

- Settore *Industria e Artigianato* (art. 4 e allegato C):

C1 Produzioni industriali ed artigianali

C2 Manutenzione e assistenza tecnica.

- Identità degli istituti professionali (D.P.R. 87/2010, art. 2)

Ecco come viene definita la nuova identità dell'istruzione tecnica al comma 1 dell'art. 2, D.P.R. n. 87/2010:

L'identità degli istituti professionali si caratterizza per una solida base di istruzione generale e tecnico-professionale, che consente agli studenti di sviluppare, in una

dimensione operativa, saperi e competenze necessari per rispondere alle esigenze formative del settore produttivo di riferimento, considerato nella sua dimensione sistemica per un rapido inserimento nel mondo del lavoro e per l'accesso all'università e all'istruzione e formazione tecnica superiore.

I percorsi degli istituti professionali hanno durata quinquennale e si concludono con il conseguimento di diplomi di istruzione secondaria superiore in relazione ai settori e agli indirizzi precedentemente elencati (cfr. art. 2, comma 2).

Gli istituti professionali possono svolgere, in regime di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia, un ruolo integrativo e complementare rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, ai fini del conseguimento, anche nell'esercizio dell'apprendistato, di qualifiche e diplomi professionali (cfr. art. 2, comma 3).

Al termine del percorso, dopo il superamento dell'esame di Stato,

viene rilasciato il diploma di istruzione professionale, indicante l'indirizzo seguito dallo studente e le competenze acquisite, anche con riferimento alle eventuali opzioni scelte. Il predetto diploma costituisce titolo necessario per l'accesso all'università ed agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, agli istituti tecnici superiori e ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore..., fermo restando il valore del diploma medesimo a tutti gli altri effetti previsti dall'ordinamento giuridico (D.P.R. n. 87/2010, art. 6, comma 4).

- *Organizzazione dei percorsi (D.P.R. n. 87/2010, art. 5)*

L'orario complessivo annuale è determinato in 1056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali di lezione, comprensive della quota riservata alle Regioni e dell'insegnamento della religione cattolica⁸. In passato il monte ore settimanale era di 40 ore poi ridotto a 36.

La struttura interna degli istituti professionali prevede (art. 5, comma 2):

- Un **primo biennio** articolato, per ciascun anno, in 660 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 396 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo, ai

⁸ Cfr. nota 14 marzo 2011 n. 271 e nota 31 maggio 2011 con le quali il MIUR ha comunicato il *Decreto interministeriale di ridefinizione dell'orario complessivo annuale delle lezioni delle classi seconde e terze degli istituti professionali*, n. 96 del 25 novembre 2010 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2011).

fini dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139 e dell'acquisizione dei saperi e delle competenze di indirizzo in funzione orientativa, anche per favorire la reversibilità delle scelte degli studenti;

- un **secondo biennio** articolato, per ciascun anno, in 495 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 561 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo;

- un **quinto anno** articolato in 495 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 561 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo, che consentono allo studente di acquisire la conoscenza sistemica della filiera economica di riferimento;

- tali percorsi si realizzano in particolare attraverso «metodologie basate su: la didattica di laboratorio, anche per valorizzare stili di apprendimento induttivi; l'orientamento progressivo, l'analisi e la soluzione dei problemi relativi al settore produttivo di riferimento; il lavoro cooperativo per progetti; la personalizzazione dei prodotti e dei servizi attraverso l'uso delle tecnologie e del pensiero creativo; la gestione di processi in contesti organizzati e l'alternanza scuola lavoro».

Gli istituti professionali possono inoltre utilizzare «la quota di autonomia del 20%⁹ dei curricula, nell'ambito degli indirizzi definiti dalle Regioni e in coerenza con il profilo di uscita, sia per potenziare gli insegnamenti obbligatori, con particolare riferimento alle attività di laboratorio, sia per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano dell'offerta formativa» (art. 2, comma 3, lett. a).

Inoltre nelle aree di indirizzo, per corrispondere alle esigenze del territorio e ai fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro e delle professioni, la quota di flessibilità può arrivare al 35% nel secondo biennio e al 40% nell'ultimo anno, con riferimento all'orario annuale delle lezioni. La flessibilità è utilizzata nei limiti delle dotazioni organiche assegnate senza determinare esuberi di personale (cfr. art. 2, comma 3, lett. b).

Gli istituti professionali «possono utilizzare spazi di flessibilità anche durante il primo biennio entro il 25% dell'orario annuale delle lezioni per svolgere un ruolo integrativo e complementare rispetto al sistema

⁹ Cfr. art. 8 comma 2 del D.P.R. n. 275/1999: «Le istituzioni scolastiche determinano, nel Piano dell'offerta formativa il curriculum obbligatorio per i propri alunni in modo da integrare, a norma del comma 1, la quota definita a livello nazionale con la quota riservata che comprende le discipline e le attività da esse liberamente scelte». La normativa ministeriale successiva ha precisato che la quota riservata all'autonomia scolastica non può superare il 20% del monte ore annuo (D.M. 28 dicembre 2005; D.M. 13 giugno 2006, n. 47; nota 22 giugno 2006).

dell'istruzione e della formazione professionale regionale» (cfr. art. 2, comma 3, lett. c).

Sempre nell'esercizio della loro autonomia didattica, organizzativa e di ricerca possono costituire dipartimenti (art. 2, comma 3, lett. d) e comitati tecnico-scientifici, composto da docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica, con funzioni consultive e di proposta per l'organizzazione delle aree di indirizzo e l'utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità (art. 2, comma 3, lett. e). Il tutto ovviamente senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Gli istituti, infine, possono stipulare contratti d'opera con esperti del mondo del lavoro e delle professioni con una specifica e documentata esperienza professionale maturata nel settore di riferimento, ai fini dell'arricchimento dell'offerta formativa e per competenze specialistiche non presenti nell'istituto (art. 2, comma 3, lett. f).

- Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione per gli istituti professionali (PECUP – Allegato A)

I percorsi degli istituti professionali sono parte integrante del secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione e costituiscono un'articolazione dell'istruzione tecnica e professionale: il Profilo ne definisce l'identità culturale.

I percorsi degli istituti professionali si articolano in un'area di istruzione generale comune e in aree di indirizzo. I risultati di apprendimento sono distinti in *comuni a tutti i percorsi* e in *relativi a ciascuno dei due settori, dei servizi e industria e artigianato*.

I risultati di apprendimento «costituiscono il riferimento per le linee guida nazionali di cui all'art. 8, comma 3» del Regolamento, «definite a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche. Le linee guida comprendono altresì l'articolazione in competenze, abilità e conoscenze dei risultati di apprendimento, anche con riferimento al Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (European Qualifications Framework-EQF)».

L'area di *istruzione generale* ha l'obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli

assi culturali che caratterizzano l'obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. Gli studenti degli istituti professionali conseguono la propria preparazione di base con l'uso sistematico di metodi che, attraverso la personalizzazione dei percorsi, valorizzano l'apprendimento in contesti formali, non formali e informali.

Le *aree di indirizzo*, presenti sin dal primo biennio, hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti competenze spendibili in vari contesti di vita e di lavoro, mettendo i diplomati in grado di assumere autonome responsabilità nei processi produttivi e di servizio e di collaborare costruttivamente alla soluzione di problemi.

I risultati di apprendimento, attesi a conclusione del percorso quinquennale, consentono agli studenti di inserirsi nel mondo del lavoro, di proseguire nel sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, nei percorsi universitari nonché nei percorsi di studio e di lavoro previsti per l'accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. A tale scopo, viene assicurato nel corso del quinquennio un orientamento permanente che favorisca da parte degli studenti scelte fondate e consapevoli.

Per quanto riguarda i risultati di apprendimento comuni, i percorsi degli istituti professionali hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti competenze basate sull'integrazione tra i saperi tecnico-professionali e i saperi linguistici e storico-sociali, da esercitare nei diversi contesti operativi di riferimento.

Il profilo del settore dei *servizi* si caratterizza per una cultura che consente di agire con autonomia e responsabilità nel sistema delle relazioni tra il tecnico, il destinatario del servizio e le altre figure professionali coinvolte nei processi di lavoro.

Il profilo del settore *industria e artigianato* si caratterizza per una cultura tecnico-professionale, che consente di operare efficacemente in ambiti connotati da processi di innovazione tecnologica e organizzativa in costante evoluzione.

Nel Profilo sono anche indicati gli strumenti organizzativi e metodologici:

Il primo biennio è finalizzato al raggiungimento dei saperi e delle competenze relativi agli assi culturali dell'obbligo di istruzione. Le discipline dell'area di indirizzo,

presenti in misura consistente fin dal primo biennio, si fondano su metodologie laboratoriali per favorire l'acquisizione di strumenti concettuali e di procedure applicative funzionali a reali situazioni di lavoro. In questa prospettiva, assume un ruolo fondamentale l'acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza che consentono di arricchire la cultura dello studente e di accrescere il suo valore in termini di occupabilità. [... Si sottolinea] l'ampia flessibilità degli orari [per garantire] la personalizzazione dei percorsi, anche al fine dell'eventuale rilascio della qualifica professionale al termine del terzo anno in regime di sussidiarietà d'intesa con Regioni e province autonome.

Il secondo biennio è articolato in due distinte annualità al fine di consentire un raccordo con i percorsi di istruzione e formazione professionale. Le discipline dell'area di indirizzo assumono connotazioni specifiche, con l'obiettivo di far raggiungere agli studenti, nel quinto anno, un'adeguata competenza professionale di settore, idonea sia all'inserimento diretto nel mondo del lavoro, sia al proseguimento degli studi nel sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, sia nei percorsi universitari o di studio e di lavoro previsti per l'accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia.

La flessibilità didattica e organizzativa, che caratterizza i percorsi dell'istruzione professionale, è strumento prioritario per corrispondere alle diverse esigenze di formazione espresse dagli studenti e dalle loro famiglie, alla necessità di prevenire e contrastare la dispersione scolastica e assicurare il successo formativo.

Si evidenzia poi l'importanza decisiva della metodologia *dell'alternanza scuola-lavoro*, del metodo laboratoriale e del pensiero operativo, la crescente flessibilità per corrispondere alle esigenze indotte dall'innovazione tecnologica e sociale oltre che dai fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e delle professioni e dalle vocazioni del territorio.

Gli istituti professionali del settore industria e artigianato sono inoltre dotati di ufficio tecnico.

- Le Linee Guida

Le *Linee Guida per il passaggio al nuovo orientamento* sono un documento composto da due sezioni (*Azioni per il passaggio al nuovo ordinamento e Orientamenti per l'organizzazione del curriculum*) e da due allegati (*Declinazione dei risultati di apprendimento in conoscenze e abilità per il*

primo biennio per ciascuno dei due settori, Settore servizi e Settore industria e artigianato - Allegato A - e glossario - Allegato B -).

Tali linee guida sono state redatte sulla base delle proposte del Gruppo tecnico nazionale operante presso il Dipartimento per l'Istruzione che, in continuità con il lavoro svolto dalla Commissione nazionale costituita il 14 dicembre 2007, ha raccolto riflessioni e indicazioni attraverso il dialogo con docenti e dirigenti scolastici di centinaia di istituti professionali coinvolti in presenza e a distanza attraverso il sito dell'ANSAS¹⁰ e nel confronto con le associazioni professionali e disciplinari e le parti sociali.

In questo documento sono presentati riferimenti e orientamenti a sostegno dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, ai fini della definizione del Piano dell'offerta formativa e dell'organizzazione del curriculum ivi compresa, per il primo biennio, l'articolazione in competenze, abilità e conoscenze dei risultati di apprendimento di cui agli allegati B) e C) al Regolamento. Parte integrante del documento è anche un breve glossario per rendere più comprensibile il linguaggio utilizzato.

Le linee guida sono risultate particolarmente utili per accompagnare la fase di passaggio al nuovo ordinamento a partire dalle prime classi funzionanti nell'anno scolastico 2010/2011.

I percorsi degli istituti professionali sono oggetto costante di monitoraggio, anche ai fini della loro innovazione permanente, nel confronto con le Regioni, gli enti locali, le parti sociali e gli altri ministeri interessati, avvalendosi anche dell'assistenza tecnica dell'INVALSI, dell'INDIRE e dell'ISFOL. I risultati di apprendimento sono oggetto di valutazione periodica da parte dell'INVALSI che ne cura anche la pubblicizzazione degli esiti. I risultati del monitoraggio e della valutazione sono oggetto di un rapporto presentato al Parlamento ogni tre anni dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

2.4 I percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP)

Com'è noto, dall'anno scolastico 2010/2011, è entrata in vigore la riforma complessiva del secondo ciclo di istruzione e formazione, che si articola in

¹⁰ <http://nuoviprofessionali.indire.it>.

percorsi di istruzione di durata quinquennale (licei, istituti tecnici, istituti professionali) e percorsi di istruzione e formazione professionale, di competenza regionale. L'obbligo di istruzione può essere assolto sia nei percorsi di istruzione sia nei percorsi di istruzione e formazione professionale, così come l'esercizio del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione.

Il sistema di istruzione e formazione professionale si articola in percorsi di durata triennale e quadriennale, finalizzati al conseguimento di titoli di qualifica professionale e di diploma professionale. Le qualifiche e i diplomi professionali, di competenza regionale, sono riconosciuti e spendibili a livello nazionale e comunitario, in quanto compresi nell'apposito Repertorio nazionale, condiviso tra Stato e Regioni con l'accordo del 29 aprile 2010 e recepito con il D.I. (MIUR e MLPS) del 15 giugno 2010.

Al termine dei primi due anni, inoltre, viene rilasciato, su richiesta dello studente, il certificato delle competenze di base, acquisite nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Le modalità organizzative e le metodologie di realizzazione dei percorsi prevedono attività di stage, di laboratorio e di tirocinio e si caratterizzano per flessibilità e personalizzazione.

I percorsi sono realizzati da strutture formative accreditate dalle Regioni, secondo criteri condivisi a livello nazionale. Gli istituti professionali, se previsto dalla programmazione regionale, possono svolgere un ruolo integrativo e complementare per la realizzazione di tali percorsi.

Per quanto riguarda i livelli essenziali previsti alla lett. b) del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 relativi alle competenze linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico sociali ed economiche, al fine di assicurare l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e l'equivalenza formativa di tutti i percorsi del secondo ciclo nel rispetto dell'identità dell'offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricula dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio, si fa riferimento ai risultati di apprendimento relativi alle competenze, conoscenze e abilità di cui agli allegati 1 e 2 al Regolamento n. 139 del 2007 emanato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione; nonché alle competenze chiave per l'apprendimento permanente di cui alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006. Tali risultati di apprendimento costituiscono la base culturale generale

di riferimento per lo sviluppo nel terzo e nel quarto anno dei percorsi per il conseguimento dei titoli di qualifica e di diploma professionale delle competenze definite a partire dal quadro europeo delle competenze chiave per l'apprendimento permanente e nel rispetto della specifica fisionomia dei percorsi di istruzione e formazione professionale. Per quanto riguarda il riferimento alle figure e alle relative aree professionali di cui alla lett. d), nonché agli standard formativi minimi relativi alle competenze professionali di cui alla lett. b), sono state definite ventun figure professionali relative alle qualifiche dei percorsi di istruzione e formazione professionale di durata triennale (allegato 1) e ventun figure professionali dei percorsi di durata quadriennale (allegato 4); inoltre gli standard formativi minimi delle competenze delle figure professionali dei percorsi triennali (allegato 2); le competenze tecnico-professionali comuni di qualifica professionale (allegato 3); gli standard formativi minimi delle competenze delle figure professionali dei percorsi quadriennali (Allegato 5).

Il 27 luglio 2011, inoltre, in sede di Conferenza Stato-Regioni, è stato siglato l'Accordo *riguardante gli atti necessari per il passaggio al nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226*.

L'Accordo completa la descrizione delle figure nazionali di riferimento dei percorsi triennali e quadriennali, definisce i criteri metodologici di descrizione e aggiornamento periodico degli standard minimi formativi, nonché i modelli e le relative note di compilazione di attestato di qualifica e diploma professionali e di attestazione intermedia.

Nella stessa seduta è stato sancito l'Accordo *riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226*. Tale Accordo definisce le sette aree professionali (agro-alimentare; manifatturiera e artigianato; meccanica, impianti e costruzioni; cultura, informazione e tecnologie informatiche; servizi commerciali; turismo e sport; servizi alla persona) a cui occorre fare riferimento per l'individuazione delle figure nazionali che costituiscono il *Repertorio nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale*.

Con il D.M. n. 4 del 18 gennaio 2011 riguardante l'adozione delle Linee guida dei percorsi di istruzione e formazione professionali (IeFP) si è dato

attuazione all'intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010 (*Raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale – Intesa in Conferenza unificata del 16 dicembre 2010*. Cfr. nota ministeriale prot. n. 3773 del 17 dicembre 2010). L'intesa prevede, a partire dall'anno scolastico 2011/12, al fine di assicurare la continuità dell'offerta formativa, l'avvio dei percorsi di IeFP erogati in regime di sussidiarietà dagli istituti professionali statali. Per poter attivare i percorsi è necessaria la stipula di un accordo tra USR e competenti assessorati regionali.

Gli istituti professionali possono continuare a realizzare in regime di sussidiarietà, nei limiti degli assetti ordinamentali e delle consistenze di organico previsti dal Regolamento, i percorsi triennali per il conseguimento dei diplomi di qualifica previsti dagli ordinamenti previgenti, secondo le sole due distinte modalità adottate con l'Intesa del 16 dicembre 2010 e previste nelle Linee guida, così sintetizzate nella C.M. n. 21 del 14 marzo 2011 relativa alle Dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2011/2012.

Tipologia A: *offerta sussidiaria integrativa* (Linee guida, capo II, punto 2).

Gli studenti che chiedono di iscriversi alla classe prima degli indirizzi quinquennali degli istituti professionali possono contestualmente chiedere anche di poter conseguire, a conclusione del terzo anno, una delle 21 qualifiche professionali di cui all'allegato 2 della citata intesa del 16.12.2010. A tal fine, in attuazione dell'accordo territoriale tra USR e competente Assessorato regionale, gli istituti professionali propongono agli studenti e alle loro famiglie i percorsi di qualifica previsti dall'Accordo Stato-Regioni del 29/4/10. È di fondamentale importanza che le istituzioni scolastiche facciano riferimento alla tabella allegato n. 3 dell'Intesa del 16.12.2010, che stabilisce le confluenze tra i vecchi e i nuovi percorsi di qualifica professionale. Per la predisposizione dell'offerta sussidiaria integrativa, gli Istituti professionali utilizzano le quote di autonomia e di flessibilità di cui all'art. 5, comma 3, lett. a) e c) del D.P.R. n. 87/2010, sulla base dei criteri riportati nelle più volte citate Linee guida e nei limiti delle risorse disponibili.

Tipologia B: *offerta sussidiaria complementare* (Linee guida, capo II, punto 2).

Devono iscriversi a detti corsi gli studenti che intendano conseguire solo i titoli di qualifica triennali di cui al Capo II, punto 2, delle Linee guida. Tale possibilità può trovare attuazione solo qualora il competente Assessorato regionale deliberi, in attuazione dell'accordo territoriale col competenteUSR, per la prima attuazione delle linee guida, di attivare presso gli istituti professionali classi prime che assumano gli standard formativi e la regolamentazione dell'ordinamento dei percorsi triennali di IeFP. A tal fine, gli Istituti professionali formeranno classi secondo gli standard formativi e l'ordinamento dei percorsi di IeFP, determinati da ciascuna regione nel rispetto dei livelli essenziali di cui al Capo III del D.Lgs. n. 226/2005, fermo restando che la spesa complessiva non potrà comunque superare quella derivante dall'attivazione di percorsi ordinari degli istituti professionali.

2.5 I Poli-tecnico professionali, gli istituti tecnici superiori (ITS) e i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)

Le *Linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori* sono state adottate con D.P.C.M. del 25 gennaio 2008, in attuazione alla L. n. 296/06 - legge finanziaria 2007 - (art. 1, comma 631 e comma 875) e alla L. 40/2007 (art. 13, comma 2).

Al termine degli studi secondari, i diplomati degli istituti professionali, oltre alle opportunità di lavoro e dell'iscrizione all'università, hanno un'ulteriore duplice possibilità, iscriversi a:

- percorsi brevi di 800/1000 ore per conseguire una specializzazione tecnica superiore (IFTS) per rispondere ai bisogni formativi del territorio;
- percorsi biennali per conseguire un diploma di tecnico superiore nelle aree tecnologiche più avanzate presso gli istituti tecnici superiori (ITS).

- I percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)

I percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) sono stati istituiti con la L. 17 maggio 1999, n. 144 *Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali*, che trovò attuazione con il D.I. 31 ottobre 2000, n. 436, *Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 69 della L. 17 maggio 1999, n. 144, concernente l'istruzione e la formazione tecnica superiore (IFTS)*.

Essi sono finalizzati alla formazione di tecnici superiori specializzati in settori diversi da quelli previsti per gli ITS e si rivolgono ai giovani diplomati e agli adulti occupati. Si tratta di un canale formativo che integra le risorse della scuola, della formazione professionale, dell'università e del mondo del lavoro. Gli obiettivi principali del sistema IFTS sono quelli di accelerare l'ingresso nel mondo del lavoro per i giovani e riqualificare chi è già in possesso di un'esperienza lavorativa.

La L. 27 dicembre 2006, n. 296, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)*, art. 1, comma 631, ha previsto la riorganizzazione del sistema IFTS, nel quadro del potenziamento dell'alta formazione professionale e delle misure per la valorizzazione della filiera tecnico-scientifica (tramite linee guida recepite nel D.P.C.M. 25 gennaio 2008, che andò ad innovare il precedente D.I. 436/2000).

Con il Decreto Interministeriale del 7 febbraio 2013 sono stati riorganizzati gli IFTS, allo scopo di corrispondere alla richiesta di competenze tecnico-professionali provenienti dal mondo del lavoro pubblico e privato, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese e ai settori interessati da innovazioni tecnologiche e dalla internazionalizzazione dei mercati.

I percorsi, programmati dalle Regioni, hanno una durata di due semestri per complessive 800/1000 ore e sono finalizzati al conseguimento di un certificato di "specializzazione tecnica superiore"; tale qualificazione è referenziata al livello EQF (European Qualifications Framework) n. 4.

- *Gli istituti tecnici superiori (ITS)*

Tra le tipologie d'intervento contenute dal D.P.C.M. 25 gennaio 2008 è stata prevista l'offerta formativa realizzata dagli Istituti Tecnici Superiori (ITS).

Gli ITS realizzano percorsi di durata biennale, per un totale di 1800/2000 ore, finalizzati al conseguimento di diplomi tecnico superiore allo scopo di rispondere a fabbisogni formativi diffusi sul territorio nazionale, con riferimento alle seguenti aree tecnologiche:

- 1) efficienza energetica
- 2) mobilità sostenibile
- 3) nuove tecnologie della vita
- 4) nuove tecnologie per il *made in Italy*

5) tecnologie innovative per i beni e le attività culturali

6) tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Per integrare in modo stabile risorse pubbliche e private, gli ITS sono configurati secondo il modello della fondazione di partecipazione, nell'ambito dei piani territoriali di intervento deliberati dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, nell'esercizio della loro esclusiva competenza in materia di programmazione dell'offerta formativa. Gli istituti tecnici e gli istituti professionali ne costituiscono gli enti di riferimento.

Interessante notare la distribuzione territoriale degli ITS; infatti, il numero totale di ITS costituiti nelle Regioni è attualmente di 63, così distribuiti: 7 in Lombardia e Lazio, 6 in Emilia Romagna e Veneto, 5 in Sicilia, 4 in Liguria, Calabria e Abruzzo, 3 in Piemonte, Toscana, Marche, Campania, Puglia, 2 in Friuli Venezia-Giulia e 1 in Molise, Umbria, Sardegna.

Infine, occorre citare l'art. 14 del Legge n. 128/2013 laddove si elimina il divieto di costituzione di non più di un istituto tecnico superiore (ITS) in ogni regione per la medesima area tecnologica e relativi ambiti, precedentemente introdotto con l'art. 52, co. 2, lett. a), del D.L. 5/2012 (L. 35/2012). Si prevede, inoltre, che la mancata o parziale attivazione dei percorsi previsti dalla programmazione triennale comporti la revoca e la redistribuzione delle risorse stanziare sul Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore. Da sottolineare che, come evidenziato nella relazione tecnica del provvedimento, in virtù della clausola di invarianza finanziaria, la costituzione di nuovi ITS potrà avvenire solo avvalendosi di finanziamenti privati o di riduzioni di spesa o incrementi di entrate presso le regioni, di importo tale da garantire le risorse occorrenti sia per la costituzione che per il mantenimento degli stessi Istituti.

- Poli tecnico professionali

Con il *Decreto Interministeriale n. 93 del 7 febbraio 2013* sono state emanate le Linee Guida di attuazione dell'art. 52 della Legge n. 35 del 4 aprile 2012.

Le Linee Guida hanno per oggetto indirizzi, standard e strumenti per coordinare, semplificare e promuovere l'istruzione tecnico-professionale, anche a livello terziario, con particolare riferimento agli ITS.

Le misure sono volte in particolare a consolidare e sviluppare i rapporti tra istituti tecnici, istituti professionali, centri di formazione professionale e imprese, con la definizione della “mappa” per collegare filiere formative e filiere produttive e il potenziamento dell’autonomia e del ruolo degli istituti tecnici superiori (ITS).

Le Linee guida contengono inoltre gli standard per realizzare i Poli tecnico professionali, definiti a distanza di cinque anni dall’attuazione delle norme contenute all’art. 13 della L. n. 40/2007, volute al tempo dai ministri Fioroni e Bersani, ma rimasti sinora sulla carta. I poli sono reti tra istituti tecnici e professionali, centri di formazione professionale accreditati e imprese per favorire lo sviluppo della cultura tecnica e scientifica, l’occupazione dei giovani anche attraverso i percorsi in apprendistato e nuovi modelli organizzativi, come le scuole bottega e le piazze dei mestieri, di cui vi sono già alcune positive esperienze pilota in Lombardia e in Piemonte.

La mappa visualizza i collegamenti tra aree economiche e professionali, filiere produttive, cluster tecnologici, aree tecnologiche, ambiti e figure degli ITS, indirizzi degli istituti tecnici e degli istituti professionali, diplomi e qualifiche professionali. In questo modo i giovani e le loro famiglie, i soggetti del territorio e le imprese hanno, finalmente ,una bussola per orientarsi.

Lo specifico Fondo, istituito con la legge finanziaria 2007, è stato dotato, per la prima volta con la L. n. 135/2012, di un contributo stabile del MIUR, pari a 14 milioni di euro a partire dal 2013, in modo che i percorsi di specializzazione tecnica superiore degli ITS vadano finalmente a regime. Non ci potrà comunque essere, in ciascuna Regione, più di un istituto tecnico superiore in relazione agli ambiti tecnologici indicati nella mappa, allo scopo di evitare inutili duplicazioni e integrare meglio tutte le risorse pubbliche e private disponibili sul territorio.

2.6 L’Insegnamento della religione cattolica (IRC)

Con il D.P.R. del 20 agosto 2012 n. 175 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16 ottobre 2012) si è data attuazione all’intesa sulle indicazioni didattiche per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole del secondo ciclo di istruzione e nei percorsi di istruzione e formazione professionale firmata il 28 giugno 2012 tra il Ministro dell’istruzione,

dell'università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana.

L'intesa, in vigore a partire dall'a.s. 2012-2013, comprende 4 allegati relativi alle indicazioni didattiche distintamente formulate per i licei (cfr. D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89 e le Indicazioni Nazionali dei Licei di cui al D.M. 7 ottobre 2010, n. 211), gli istituti tecnici (cfr. D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 e le Linee Guida per gli Istituti Tecnici di cui alla Direttiva n. 57 del 15 luglio 2010 e alla Direttiva n. 4 del 16 gennaio 2012), gli istituti professionali (cfr. D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, le Linee Guida per gli Istituti Professionali di cui alla Direttiva n. 65 del 28 luglio 2010 e la Direttiva n. 5 del 16 gennaio 2012) e i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), di cui all'art. 18, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 226/05.

3. L'AUTONOMIA

Con il *Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche* (DPR 8 marzo n. 275/1999) le scuole sono espressione di autonomia funzionale e provvedono alla definizione e alla realizzazione dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni delegate alle Regioni e dei compiti e delle funzioni trasferiti agli enti locali (cfr. D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112).

L'autonomia delle istituzioni scolastiche è *«garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale»* e si sostanzia *«nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento»* (art. 1 co. 2 D.P.R. n. 275/1999).

L'autonomia delle istituzioni scolastiche, messa in connessione con il sistema complessivo delle autonomie degli enti territoriali, rappresenta il cardine su cui si impianta il quadro normativo della riforma degli ordinamenti scolastici. Il personale della scuola, i genitori e gli studenti partecipano al processo di attuazione e sviluppo dell'autonomia assumendo le rispettive responsabilità.

È con l'introduzione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche che la funzione direttiva, esercitata da direttori didattici e presidi, viene per la prima volta inquadrata nell'ambito della dirigenza pubblica, vedendo così la nascita della figura del dirigente scolastico.

Il principio dell'autonomia scolastica, espresso chiaramente nel D.P.R. n. 275/99, individua gli ambiti didattici, organizzativi, di ricerca, sperimentazione e sviluppo.

3.1 Autonomia didattica

Le istituzioni scolastiche nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa delle famiglie e delle finalità generali del sistema, concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di

ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l'altro:

- a) l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività;
- b) la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione e l'utilizzazione, nell'ambito del curriculum obbligatorio, degli spazi orari residui;
- c) l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni con disabilità;
- d) l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso;
- e) l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari. Nell'ambito dell'autonomia didattica possono essere programmati, anche sulla base degli interessi manifestati dagli alunni, percorsi formativi che coinvolgono più discipline e attività, nonché insegnamenti in lingua straniera in attuazione di intese e accordi internazionali.

Le istituzioni scolastiche inoltre:

- assicurano la realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e professionale;
- individuano le modalità ed i criteri di valutazione degli alunni (nel rispetto della normativa nazionale) ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati;
- individuano i criteri per il riconoscimento dei crediti e per il recupero dei debiti scolastici riferiti ai percorsi dei singoli alunni;
- individuano i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi relativi alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente effettuata dagli alunni.

Le istituzioni scolastiche possono modificare quindi il monte ore delle discipline di insegnamento entro un limite massimo pari al 20%. Tale quota consente alle scuole la compensazione tra discipline di insegnamento (meno

ore a una disciplina che vengono assegnate a un'altra disciplina) oppure l'introduzione di una nuova disciplina di studio, come previsto dalla nota prot. 721 del 22 giugno 2006 e dal D.M. 47 del 13 giugno 2006.

3.2 Autonomia organizzativa

Le istituzioni scolastiche adottano anche per quanto riguarda l'impiego dei docenti, ogni modalità organizzativa che sia *«espressione di libertà progettuale»* (art. 5 D.P.R. n. 275/1999) e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell'offerta formativa. Le modalità di impiego dei docenti possono essere diversificate nelle varie classi e sezioni in funzione delle eventuali differenziazioni adottate nel Piano dell'offerta formativa. Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dalle istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'Offerta Formativa (POF), nel rispetto delle funzioni esercitate dalle Regioni in materia di determinazione del calendario scolastico.

3.3 Autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo

Le istituzioni scolastiche, *«singolarmente o tra loro associate, esercitano l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo»* tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali. Le scuole vengono così riconosciute come sedi di *«progettazione formativa»*, di *«ricerca valutativa»* e di *«ricerca didattica»* permanente: la *«sperimentazione, intesa come ricerca e realizzazione di innovazioni sul piano metodologico-didattico»* (art. 277, T.U. n. 297/1994), viene assunta come metodo normale dell'azione didattica.

Le istituzioni scolastiche che *«si caratterizzano per l'innovazione nella didattica e nell'innovazione»* possono *«essere riconosciute»* (art. 11 D.P.R. n. 275/1999).

3.4 Autonomia finanziaria, contabile e negoziale

La L. 296/06 (art. 1, comma 601) ha introdotto una significativa novità per quanto riguarda la semplificazione delle procedure di accreditamento dei fondi e la gestione delle risorse economiche da parte delle scuole autonome. I

trasferimenti finanziari dello Stato per il funzionamento delle scuole sono stati racchiusi in due soli capitoli di bilancio:

- *Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato.*

In questo capitolo affluiscono le risorse per supplenze brevi, i compensi e le indennità per il miglioramento dell'offerta formativa; le spese per gli esami di Stato; le spese per la fruizione gratuita della mensa scolastica da parte del personale della scuola dell'infanzia, elementare e media; i compensi e le indennità per gli esami di idoneità, licenza, qualifica professionale, per i corsi integrativi e per l'abilitazione all'esercizio della libera professione; gli oneri sociali a carico dell'amministrazione sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti; le somme dovute per l'IRAP sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti.

- *Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche.*

In questo capitolo affluiscono le risorse per funzionamento amministrativo didattico; le spese per le funzioni connesse al subentro nei contratti per le pulizie delle scuole stipulati dagli enti locali (cosiddetti appalti storici); le spese per la stabilizzazione dei lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili - ex LSU - attualmente in servizio presso le istituzioni scolastiche; le spese per la sperimentazione didattica e metodologica nelle classi con alunni con disabilità; il fondo per l'integrazione delle spese per il funzionamento amministrativo didattico.

Tali fondi sono assegnati direttamente alle scuole, sulla base di criteri predeterminati, senza il passaggio attraverso gli Uffici scolastici regionali e provinciali: l'obiettivo è quello di superare la normativa finanziaria che attribuisce alle scuole le risorse attraverso capitoli rigidi e spesso vincolanti nelle destinazioni, per affidare sempre di più ad esse l'autonomia gestionale, la definizione delle priorità e quindi la responsabilità delle scelte.

Dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40, art. 3 vi è anche la possibilità per soggetti privati, a partire dal 1 gennaio 2007, di effettuare «*erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla L. 10 marzo 2000, n. 62*». Tali donazioni finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa,

fruiscono delle stesse agevolazioni fiscali previste per le donazioni alle fondazioni, dalla dichiarazione dei redditi 2009.

Gli importi dovranno rimanere «nel limite del 2% del reddito d'impresa dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui». I soggetti che hanno effettuato tali donazioni «non possono far parte del consiglio di istituto e della giunta esecutiva delle istituzioni scolastiche. Sono esclusi dal divieto coloro che hanno effettuato una donazione per un valore non superiore a 2.000 euro in ciascun anno scolastico» (art. 13, comma 4). Un'ultima novità riguarda la composizione del Collegio dei revisori dei conti: nell'ottica del processo di semplificazione e di contenimento delle spese, la L. 296/06 ha previsto che il Collegio sia composto non più da tre, ma solo da due membri, uno di nomina da parte del Ministero dell'Istruzione e l'altro del Ministero dell'Economia.

Da ricordare inoltre anche il D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001 che ha stabilito le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle scuole per l'autonoma allocazione delle risorse, per la formazione del programma annuale, per la gestione delle risorse e per la scelta dell'affidamento dei servizi di cassa. La gestione finanziaria della scuola si esprime in termini di competenza, è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e s'ispira a principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità e veridicità.

Infine, con la circolare del MIUR n. 32 del 31 ottobre 2012, attuativa dell'art. 7, commi 33-34, del D.L. n. 95/2012 (c.d. *Spending review*), si è introdotto il sistema di *tesoreria unica delle istituzioni scolastiche ed educative statali*. Con questo nuovo sistema le istituzioni scolastiche hanno l'obbligo di depositare le proprie disponibilità liquide su contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale (Banca d'Italia) e non più presso il cassiere con il quale è stata stipulata la convenzione di cassa (con la nota n. 7077 del 9 novembre 2012 il MIUR ha assegnato a ogni istituzione scolastica un conto della tesoreria unica). Il cassiere continua, comunque, a svolgere il servizio di cassa (operazioni di riscossione e pagamento) per conto delle istituzioni scolastiche e intrattiene il rapporto con la Banca d'Italia presso la quale sono depositate le liquidità degli istituti stessi. In realtà la legge prevede che le scuole potranno stipulare anche contratti di sponsorizzazione per assicurarsi la gestione del conto corrente a costo zero.

3.5 Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE)

L'INDIRE (Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa) è il più antico istituto di ricerca del Ministero dell'istruzione e subentra all'ANSAS (Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica) che era stata istituita con la L. n. 296 del 2006.

L'INDIRE è un ente di ricerca di diritto pubblico, ai sensi dell'art. 19 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 e fa parte del sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione ed è dotato di autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare. L'Istituto è stato ripristinato dal 1° settembre 2012 con la L. n. 111 del 15 luglio 2011: «Dalla medesima data (1 settembre 2012, ndr) è soppresso l'Ansas ed è ripristinato l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (Indire), quale ente di ricerca con autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare. Sono conseguentemente abrogati i commi 610 e 611 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, ferma restando la soppressione degli ex Irre. L'Istituto si articola in 3 nuclei territoriali e si raccorda anche con le Regioni».

In data 21 dicembre 2012 è stato approvato lo Statuto dell'Istituto.

L'Istituto, nel quadro degli obiettivi fissati in sede europea e internazionale, svolge compiti di sostegno ai processi di miglioramento e innovazione educativa, di formazione in servizio del personale della scuola, di documentazione e ricerca didattica (art. 2, comma 1, Statuto).

L'Istituto ha inoltre il compito di «curare la formazione in servizio del personale della scuola, in stretto raccordo con i processi di innovazione tecnologica attraverso attività di accompagnamento e riqualificazione professionale sia in presenza che in modalità e-learning. L'Istituto cura, inoltre, lo sviluppo di un sistema di documentazione finalizzato alla diffusione e valorizzazione delle esperienze di ricerca ed innovazione didattica e pedagogica in ambito nazionale ed internazionale». (art. 2, comma 4, Statuto).

«Nell'ambito del Sistema nazionale di valutazione partecipa, attraverso specifici progetti autonomi o in affidamento, allo sviluppo delle azioni di autodiagnosi e di sostegno ai processi di miglioramento della didattica e dei

comportamenti professionali per l'innalzamento dei livelli di apprendimento ed il buon funzionamento del contesto scolastico» (art. 2, comma 5, Statuto). Per la realizzazione della missione e degli obiettivi sopra indicati, l'Istituto svolge in particolare le seguenti funzioni:

- a) ricerca educativa e sostegno ai processi di innovazione pedagogico-didattica;
- b) formazione e aggiornamento del personale della scuola, per quanto riguarda i temi della valutazione;
- c) sviluppo di servizi di documentazione pedagogica, didattica e di ricerca e sperimentazione;
- d) partecipazione alle iniziative internazionali nelle materie di competenza;
- e) collaborazione alla realizzazione delle misure di sistemi nazionali in materia di istruzione per gli adulti e di istruzione e formazione tecnica superiore;
- f) collaborazione con le Regioni e gli enti locali per le materie di competenza;
- g) progettazione e sviluppo di specifici strumenti ed attività tesi al miglioramento delle performance professionali del personale della scuola e dei livelli di apprendimento;
- h) sviluppo di ambienti e servizi di e-learning volti a favorire lo scambio di esperienze e la diffusione di modelli e materiali a sostegno dei processi di innovazione digitale della didattica e dello sviluppo dell'autonomia scolastica;
- i) ausilio alla realizzazione degli obiettivi del Sistema nazionale di valutazione attraverso il supporto alle istituzioni scolastiche e formative nella definizione e attuazione dei piani di miglioramento della qualità dell'offerta formativa e dei risultati degli apprendimenti degli studenti, autonomamente adottati dalle stesse.

3.6 Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI)

Con il D.Lgs. n. 286/04 si era provveduto all'«Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione», nonché al riordino dell'omonimo istituto (INVALSI - Istituto

nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione), a norma degli artt. 1 e 3 della L. 28 marzo 2003, n. 53.

L'Istituto è un ente di ricerca con personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa, contabile, patrimoniale, regolamentare e finanziaria. La funzione dell'Istituto è quella di favorire il progressivo miglioramento e l'armonizzazione della qualità del sistema educativo, con l'obiettivo di valutare l'efficienza e l'efficacia del sistema educativo di istruzione e di formazione, inquadrando la valutazione nel contesto internazionale.

Più recentemente, il D.Lgs. n. 213 del 31 dicembre 2009 (*Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'art. 1 della L. 27 settembre 2007 n. 165*) è intervenuto nuovamente nella disciplina dell'INVALSI allo scopo di «promuovere, sostenere, rilanciare e razionalizzare le attività nel settore della ricerca, di garantire autonomia, trasparenza ed efficienza nella gestione e di provvedere al riordino della disciplina relativa agli statuti e agli organi degli enti pubblici nazionali di ricerca». Tale decreto ha inoltre modificato gli organi direttivi dell'INVALSI, che ora sono costituiti dal Presidente, dal Comitato di indirizzo e dal Collegio dei revisori dei conti e i relativi criteri per la loro selezione.

Con il D.M. n. 11 del 2 settembre 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 novembre 2011, è entrato in vigore il nuovo statuto dell'INVALSI.

Con il DPR n. 80 del 28 marzo 2013 è stato emanato il *Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione*. Il Sistema Nazionale di Valutazione è finalizzato a valutare «l'efficienza e l'efficacia del sistema educativo di istruzione e formazione» e di fornire «i risultati delle valutazioni».

Come previsto dall'art. 17 comma 2 del D.Lgs. n. 213 del 2009 l'INVALSI cura lo studio e la predisposizione di strumenti e modi oggettivi di valutazione degli apprendimenti, così come l'elaborazione e la diffusione dei risultati della valutazione; promuove periodiche rilevazioni nazionali sugli apprendimenti che interessano le istituzioni scolastiche e di istruzione e formazione professionale; cura lo studio di modelli e metodologie per la valutazione delle istituzioni scolastiche e di istruzione e formazione professionale e dei fattori che influenzano gli apprendimenti; predispone prove a carattere nazionale per gli esami di Stato, nell'ambito della

normativa vigente; svolge attività di ricerca nell'ambito delle proprie finalità istituzionali.

Ferme restando le attribuzioni previste dall'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 213 del 2009, nell'ambito del Sistema nazionale di valutazione, l'INVALSI:

- a) assicura il coordinamento funzionale del Sistema nazionale di valutazione;
- b) propone i protocolli di valutazione e il programma delle visite alle istituzioni scolastiche da parte dei nuclei di valutazione esterna;
- c) definisce gli indicatori di efficienza e di efficacia in base ai quali il Sistema nazionale di valutazione individua le istituzioni scolastiche che necessitano di supporto e da sottoporre prioritariamente a valutazione esterna;
- d) mette a disposizione delle singole istituzioni scolastiche strumenti relativi al procedimento di valutazione;
- e) definisce gli indicatori per la valutazione dei dirigenti scolastici, in coerenza con le disposizioni contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
- f) cura la selezione, la formazione e l'inserimento in un apposito elenco degli esperti dei nuclei per la valutazione esterna;
- g) redige le relazioni al Ministro e i rapporti sul sistema scolastico e formativo, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, in modo tale da consentire anche una comparazione su base internazionale;
- h) partecipa alle indagini internazionali e alle altre iniziative in materia di valutazione, in rappresentanza dell'Italia.

4. LA PARITÀ SCOLASTICA

Il processo di riforma del sistema scolastico italiano può essere analizzato in modo unitario e organico solo se si considerano l'autonomia e la parità scolastica come due principi fondamentali nell'ambito del complessivo processo per la creazione di un sistema pubblico integrato dell'istruzione.

Autonomia significa garantire per via legislativa che tutte le scuole, statali e non, abbiano ampi margini di libertà, di reale partecipazione dei soggetti implicati e di esercizio di responsabilità di fronte al bisogno educativo. L'autonomia scolastica dovrebbe essere intesa come una reale possibilità attribuita a ogni scuola di attivare, dentro il contesto nazionale, l'organizzazione didattica, il piano di studi, le sperimentazioni ritenuti più appropriati ai bisogni educativi. L'autonomia non dovrebbe ridursi a un semplice trasferimento di competenze burocratiche e formali, col rischio di riprodurre in miniatura le forme burocratiche e centraliste del modello statalista. Parità significa promuovere e legittimare in via legislativa un unico sistema pubblico dell'istruzione, organizzato e gestito in funzione dei diritti e dei bisogni educativi dello studente, con il concorso di tutte le scuole, sia quelle gestite da soggetti di diritto pubblico, sia quelle di diritto privato, che siano in possesso dei requisiti di qualità indicati dal governo centrale.

Dal secondo dopoguerra in Italia si è delineata una forte contrapposizione tra una concezione statalistica, per la quale allo Stato spetta istituire le scuole in prima persona e gestirle direttamente, e un principio di sussidiarietà per cui allo Stato spetta provvedere che ci sia la scuola per tutti, o facendola direttamente o aiutando coloro che, alle debite condizioni, la fanno.

C'è chi ritiene che la Costituzione non ammetta un principio di sussidiarietà per quanto riguarda la scuola. In realtà, la Costituzione, all'art. 33, fa obbligo allo Stato di dettare «le norme generali sull'istruzione» e di istituire «scuole statali per tutti gli ordini e gradi» ma non consacra affatto un monopolio scolastico: essa anzi, pur con la famosa e controversa clausola «senza oneri per lo Stato», riconosce agli enti privati «il diritto di istituire scuole e istituti di educazione». Da visioni diverse sono nate anche interpretazioni differenti della Costituzione. Per quanto riguarda la non concessione di alcun sostegno economico pubblico alle scuole pubbliche non statali la concezione statalistica ha fatto leva sull'inciso «senza oneri per lo Stato» dell'art. 33 della Costituzione, interpretandolo in senso molto rigido. Per una visione

pluralistica, invece, il sostenere in qualche modo anche le scuole pubbliche non statali è nell'interesse dello Stato.

4.1 Le scuole paritarie

In attuazione di quanto stabilito dall'art. 33, comma 4, della Costituzione, il ministro Berlinguer si fece promotore della Legge 10 marzo 2000 n. 62, recante *Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione*, con il quale si definì il sistema nazionale di istruzione come unitariamente composto dalle «scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali». Tale provvedimento ha anche fissato «i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità».

Al riguardo, l'art. 1 della L. n. 62/2000 stabilisce:

1. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'art. 33, secondo comma della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita.

2. Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per

quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6.

3. Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l'insegnamento è improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con disabilità. Il progetto educativo indica l'eventuale ispirazione di carattere culturale o religioso. Non sono comunque obbligatorie per gli alunni le attività extra-curricolari che presuppongono o esigono l'adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa.

- Attuazione della L. 62/2000

La C.M. 18 marzo 2003, n. 31, contiene disposizioni e indicazioni per l'attuazione della legge in materia di parità scolastica. Oltre a illustrare il procedimento di riconoscimento della parità, la circolare precisa:

- a) il gestore, persona fisica o ente con o senza personalità giuridica, è garante dell'identità culturale e del progetto educativo della scuola, ed è responsabile della conduzione dell'istituzione scolastica nei confronti dell'amministrazione e degli utenti;
- b) il coordinamento didattico e la gestione comportano distinte responsabilità anche se possono essere assunte dalla stessa persona;
- c) il coordinatore delle attività educative e didattiche è designato dal gestore;
- d) il progetto educativo è predisposto dal gestore e indica l'eventuale ispirazione di carattere culturale o religioso;
- e) il Piano dell'offerta formativa è elaborato dal Collegio dei docenti, tenendo conto delle proposte dei genitori e degli studenti ed è approvato dal gestore sulla base del progetto educativo;
- f) il Regolamento d'istituto, predisposto dal gestore, sentito il coordinatore didattico, stabilisce le modalità di costituzione e le procedure di funzionamento degli organi collegiali d'istituto.

Ulteriori disposizioni integrative della L. n. 62 sono state stabilite in sede di conversione in legge del D.L. 15 dicembre 2005, n. 250 (L. 3 febbraio 2006, n. 27). In particolare, l'art.1-bis della L. n. 27/2006 dispone che:

- a) la frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui al D.Lgs. n. 76/2005;
- b) la parità è riconosciuta con provvedimento adottato dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale competente per territorio, previo accertamento dei requisiti richiesti dall'art.1 della L. n. 62/2000;
- c) il riconoscimento ha effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui è stata presentata la domanda;
- d) nei casi di istituzione di nuovi corsi, ad iniziare dalla prima classe, il riconoscimento è sottoposto alla condizione risolutiva del completamento del corso di studi, restando comunque salvi gli effetti conseguenti al riconoscimento adottato;
- e) le modalità procedurali per il riconoscimento della parità e per il suo mantenimento sono definite con regolamento ministeriale;
- f) le scuole paritarie non possono svolgere esami di idoneità per alunni che abbiano frequentato scuole non paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altri con cui il gestore abbia comunanza di interessi.

4.2 Norme in materia di scuole non paritarie

L'art. 1-bis della citata L. 3 febbraio 2006, n. 27, premesso che le diverse tipologie di scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, del T.U. n. 297/1994 sono ricondotte alle due sole tipologie di scuole *paritarie* (sono tali le scuole riconosciute ai sensi della L. n. 62/2000) e scuole *non paritarie*, stabilisce per queste ultime una nuova disciplina.

Sono scuole *non paritarie* quelle che svolgono un'attività organizzata di insegnamento e che presentano determinate condizioni di funzionamento: un progetto educativo e relativa offerta formativa conformi ai principi della Costituzione e dell'ordinamento scolastico italiano, finalizzati agli obiettivi generali e specifici di apprendimento correlati al conseguimento di titoli di studio; disponibilità di locali, arredi e attrezzature conformi alla normativa vigente; impiego di personale docente e di un coordinatore delle attività forniti di titoli professionali coerenti con gli insegnamenti impartiti e con l'offerta formativa della scuola; età degli alunni non inferiore a quella prevista dagli ordinamenti scolastici per gli alunni delle scuole statali o paritarie.

Le scuole non paritarie che presentano le condizioni richieste sono incluse in un apposito elenco affisso all'albo dell'Ufficio scolastico regionale. Lo stesso Ufficio vigila sulla sussistenza e sulla permanenza delle condizioni, il cui venir meno comporta la cancellazione dall'elenco. Le scuole non paritarie non possono rilasciare titoli di studio aventi valore legale, né assumere denominazioni corrispondenti a quelle previste dall'ordinamento vigente per le scuole statali o paritarie.

Sono ritenute comunque sedi di assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione.

Le sedi e le attività di insegnamento che non presentino le condizioni richieste per le scuole non paritarie non possono assumere la denominazione di scuola né, comunque, essere sedi di assolvimento del diritto-dovere.

5. LA PROGETTUALITÀ DELLA SCUOLA

5.1 Il calendario scolastico

La Regione ha competenza diretta nella definizione del calendario scolastico (art. 138, D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998 - *delega alle Regioni dall'a.s. 2002/2003*). L'eventuale adattamento di tale calendario da parte delle Istituzioni scolastiche è regolamentato dall'art. 74 del D.Lgs. n. 297/94 (T.U.), che dispone lo svolgimento di almeno 200 giorni di lezione o, in caso di organizzazione flessibile dell'orario complessivo del curricolo o di quello destinato alle singole discipline ed attività, dall'art. 5 del DPR n. 275/99 relativo all'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali ed al rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie.

C'è da precisare che, per quanto riguarda la previsione minima di 200 giorni annuali di lezione, tale limite di validità si riferisce a un anno con eventi eccezionali e cause di forza maggiore: le scuole, infatti, non possono scendere al di sotto del numero di giorni stabiliti dalle singole Regioni, che di norma supera i 200 giorni.

Il Ministro della Pubblica Istruzione stabilisce per l'intero territorio nazionale:

- il calendario delle festività a rilevanza nazionale;
- i periodi di svolgimento delle prove degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

In via eccezionale, il Ministro può inoltre autorizzare i responsabili degli Uffici scolastici regionali ad indire, anche nel corso dell'anno scolastico, sessioni speciali di esami di licenza di scuola secondaria di primo grado, di qualifica professionale, di licenza di maestro d'arte, con riguardo all'esigenza di riconversione professionale di lavoratori, in specie se in situazione di mobilità.

- *I giorni festivi*

Sono considerati giorni festivi, agli effetti della osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici: tutte le domeniche; il 1° novembre, festa di tutti i Santi; l'8 dicembre, festa dell'Immacolata Concezione; il 25 dicembre, giorno di Natale; il 26

dicembre: il 1° gennaio, Capodanno; il 6 gennaio, Epifania; il giorno di lunedì dopo Pasqua; il 25 aprile, anniversario della Liberazione; il 1° maggio, festa del lavoro; il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica; la festa del S. Patrono. Nei predetti giorni, i pubblici uffici osservano l'orario festivo completo. Anche le scuole paritarie sono tenute a rispettare il calendario scolastico regionale. La ricorrenza del S. Patrono, se ricadente in giornata lavorativa, è considerata aggiuntiva al congedo ordinario.

▪ *Le festività ebraiche*

Il calendario delle festività religiose ebraiche è annualmente determinato con decreto del Ministero dell'interno (per l'anno 2006, v. D.M. in data 23 novembre 2005, in G.U. n. 273 del 23 novembre 2005), in applicazione della L. 8 marzo 1989, n. 101 (*recante norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle comunità ebraiche italiane*).

5.2 Piano dell'offerta formativa (POF)

Il Piano dell'offerta formativa (POF) è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia: è in pratica il progetto nel quale si sostanzia il complessivo processo educativo promosso dalla scuola in un'ottica di sviluppo anche pluriennale.

Il POF è coerente con le finalità delle leggi di ordinamento e con gli obiettivi generali del processo formativo dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, e valorizza le corrispondenti professionalità.

La scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, sono coerenti con quanto previsto nel Piano dell'offerta formativa.

Nell'ambito di uno specifico progetto contenuto nel POF vanno individuate ed erogate le ore eccedenti effettuabili dai docenti di educazione fisica per

l'avviamento alla pratica sportiva. Il Piano dell'offerta formativa è elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal Consiglio di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e degli studenti. Il piano è adottato dal Consiglio di istituto.

Il Piano dell'offerta formativa è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto dell'iscrizione (D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275).

- Piani di studio e POF

Le istituzioni scolastiche, nell'esercizio dell'autonomia didattica, regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni, adottando le forme più opportune di flessibilità didattica e organizzativa e esercitando l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, secondo quanto previsto dal Piano dell'offerta formativa. Il D.M. n. 47 del 13 giugno 2006, ha confermato gli effetti della rideterminazione operata dal D.M. 28 dicembre 2005 della quota oraria nazionale obbligatoria (pari all'80% del monte ore annuale delle singole attività e discipline obbligatorie per tutti gli studenti definito dal D.Lgs. n. 226/2005). Tale quota è riservata alla realizzazione del nucleo fondamentale dei piani di studio omogeneo su base nazionale; all'autonomia delle istituzioni scolastiche è rimesso il restante 20% del monte ore annuale obbligatorio. Si tratta di uno spazio di autonomia significativo che le scuole possono utilizzare nella prospettiva di un'offerta formativa adeguata alle esigenze dell'utenza e per favorire il successo formativo. La quota oraria obbligatoria riservata alle singole istituzioni scolastiche può essere utilizzata o per confermare l'assetto ordinamentale o per realizzare compensazioni fra le discipline e attività di insegnamento previste dai programmi o per introdurre nuove discipline, utilizzando i docenti in servizio nell'istituto. Il curriculum obbligatorio è realizzato utilizzando tutti gli strumenti di flessibilità organizzativa e didattica previsti dal D.P.R. n. 275/99. In particolare le istituzioni scolastiche, nell'ambito degli strumenti di flessibilità, rilevate le diverse esigenze formative degli alunni, promuovono, anche con percorsi individuali, la valorizzazione degli alunni più capaci e meritevoli ed il recupero di quelli

che presentano carenze di preparazione, e garantiscono efficaci azioni di continuità e di orientamento didattici. L'adozione, nell'ambito del Piano dell'offerta formativa, di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria non può comportare la riduzione dell'orario obbligatorio annuale nell'ambito del quale debbono essere recuperate le residue frazioni di tempo (cfr. D.M. n. 234/00). L'orario complessivo del curriculum e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie.

- Programmazione educativa e didattica

Al Collegio dei docenti spetta il compito di elaborare le linee generali della programmazione didattico-educativa e la progettazione dei percorsi formativi correlati agli obiettivi e alle finalità delineati nei programmi che qualificano il Piano dell'offerta formativa. Le scelte operate dal Collegio dei docenti vengono declinate, a livello operativo, attraverso la progettazione didattica dei Consigli di classe e dei singoli docenti, sulla base di una ripartizione di compiti e responsabilità coerenti con gli ambiti di rispettiva competenza. Sulla base dei criteri espressi dal Consiglio di istituto, il Collegio elabora le attività riguardanti l'orientamento, la formazione integrata, i corsi di recupero, gli interventi di sostegno. Alla progettazione dei Consigli di classe è affidata l'elaborazione e l'approvazione della programmazione didattica che:

- delinea il percorso formativo della classe e del singolo alunno, adeguando ad essi gli interventi operativi;
- utilizza il contributo delle varie aree disciplinari per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità educative indicati dal consiglio di intersezione, di interclasse o di classe e dal collegio dei docenti;
- è sottoposta a verifica e valutazione dei risultati, al fine di adeguare l'azione didattica alle esigenze formative che emergono *in itinere*.

In particolare, la programmazione di classe dovrà tener conto dell'analisi della situazione iniziale, della definizione degli obiettivi trasversali riferiti a conoscenze, competenze e capacità; della individuazione dei contenuti

pluridisciplinari ed interdisciplinari; della individuazione di metodi e strumenti; della definizione dei criteri di verifica e valutazione.

Alla progettazione dei singoli docenti sono affidate principalmente le seguenti competenze:

- definizione degli obiettivi didattici annuali disciplinari in termini di competenze con riferimento agli obiettivi individuati nell'ambito della programmazione di classe;
- definizione dei contenuti funzionali al raggiungimento delle competenze;
- definizione dei metodi;
- individuazione dei mezzi;
- definizione delle modalità di verifica con riferimento a strumenti e tempistica;
- definizione delle modalità e dei criteri di valutazione;
- relazione annuale dell'attività didattica.

- Ampliamento dell'offerta formativa

Le istituzioni scolastiche, singolarmente, collegate in rete o tra loro consorziate, realizzano ampliamenti dell'offerta formativa che tengano conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali. Le attività oltre l'orario scolastico attivate nelle scuole sono molteplici e tutte finalizzate a completare la preparazione degli alunni sia tramite attività di recupero/integrazione delle discipline curricolari sia con progetti che si propongono di stimolare le capacità critiche e creative degli allievi, per ampliare le conoscenze, valorizzare gli interessi dei singoli allievi, informare correttamente su problemi d'interesse per i giovani.

Le istituzioni scolastiche favoriscono ogni iniziativa, coerente con le proprie finalità ed in favore della popolazione giovanile e degli adulti, che realizzi la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile del territorio. A tal fine collaborano con gli enti locali, con le associazioni degli studenti e degli ex studenti, con quelle dei genitori, con le associazioni culturali e di volontariato, anche stipulando con esse apposite convenzioni o coordinandosi con altre iniziative presenti nel territorio anche per favorire rientri scolastici e creare occasioni di formazione permanente e ricorrente.

Tali iniziative sono promosse in relazione alle domande di tipo educativo e culturale e delle opportunità esistenti del territorio, tenendo conto delle

esigenze rappresentate dagli studenti e dalle famiglie, delle loro proposte, della concreta capacità organizzativa espressa dalle associazioni studentesche, nonché, per la scuola dell'obbligo, dalle associazioni dei genitori, in coerenza con le finalità formative istituzionali.

L'ampliamento dell'offerta formativa passa anche attraverso l'ampliamento dei tempi e degli spazi di fruizione del servizio. Per favorire il pieno utilizzo delle strutture da parte degli alunni, dei loro genitori e, più in generale, della popolazione giovanile e adulta, anche in orario diverso da quello delle lezioni, la legge finanziaria 296/06 (art. 1, comma 627) ha previsto l'attribuzione alle scuole di specifiche risorse, sulla base di quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento dell'autonomia (D.P.R. 275/99). Tutte le attività proposte, generalmente, in tempi aggiuntivi, sono raccolte nei progetti che vengono normalmente proposti nel mese di settembre per essere poi attivati e realizzati nel corso dell'anno scolastico.

Si tratta di possibilità previste da una serie di norme, a partire dal D.P.R. n. 567/96, modificato ed integrato dal D.P.R. 9 aprile 1999, n. 156, dal D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 105 (*Testo coordinato*) e dal D.P.R. 23 dicembre 2005, n. 301. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia, possono promuovere le attività complementari e integrative e occasioni e spazi di incontro anche mediante accordi di rete o in partenariato con altre istituzioni e agenzie del territorio.

La partecipazione alle relative attività può essere tenuta presente dal consiglio di classe ai fini della valutazione complessiva dello studente. Per la realizzazione delle iniziative previste dal POF, gli edifici e le attrezzature scolastiche sono utilizzati, anche in orari non coincidenti con quelli delle lezioni, nel pomeriggio e nei giorni festivi, secondo le modalità previste dal Consiglio di istituto, in conformità ai criteri stabiliti nelle convenzioni con gli enti proprietari dei beni.

La collaborazione con le associazioni culturali e di volontariato, che può comportare oneri solo nei limiti del rimborso delle spese vive, può riguardare attività educative, culturali, ricreative, sportive, anche nei confronti di studenti di altre scuole e di giovani in età scolare. Le Regioni, gli enti locali, gli enti pubblici, gli enti o soggetti privati possono offrire alle scuole progetti finalizzati per la realizzazione di iniziative rientranti nelle finalità di cui al presente regolamento, con relativi contributi, o assegnare somme alle scuole.

Tutte queste iniziative sono deliberate dal Consiglio di istituto che ne valuta la compatibilità finanziaria, sentito il Collegio dei docenti che cura il necessario coordinamento con le attività curricolari, l'eventuale adattamento della programmazione didattico-educativa e la coerenza con le finalità formative dell'istituzione scolastica.

Tutte le attività extracurricolari sono inserite nel POF. Le iniziative complementari, negli istituti o scuole di istruzione secondaria superiore, possono essere proposte anche da gruppi di almeno 20 studenti e da associazioni studentesche. Tutte le proposte, complementari o integrative, debbono indicare le risorse finanziarie e il personale eventualmente necessario per la loro realizzazione. Alle iniziative possono essere destinate risorse disponibili nel bilancio delle istituzioni scolastiche, anche provenienti da contributi volontari e finalizzati delle famiglie.

▪ *Alunni ricoverati in ospedale*

L'ampliamento dell'attività didattico-formativa comprende anche gli interventi per l'integrazione scolastica degli alunni ricoverati in ospedale o assistiti in ambulatorio nonché l'attivazione di forme di istruzione domiciliare qualora la grave patologia in atto, pur non prevedendo il ricovero, impedisca agli alunni la frequenza della scuola per almeno trenta giorni, come nel caso di minori sottoposti a terapie immunodepressive: il periodo di trenta giorni potrà anche non essere continuativo solo nel caso in cui siano previsti cicli di cura ospedaliera alternati a cicli di cura domiciliare (C.M. 10 ottobre 2001, n. 149).

- Il Piano educativo individualizzato (PEI)

Per quanto riguarda gli studenti con disabilità, fatto salvo quanto si dirà nel capitolo dedicato agli alunni, occorre ricordare che la L. n. 104 del 1992 (art. 12, commi 5-8) ha fornito indicazioni per la definizione dei documenti base della programmazione educativa rivolta ai soggetti disabili.

In primo luogo è necessario operare la Diagnosi funzionale, che non si limiti a indicare la patologia o i sintomi, ma che ne dia una qualche pur breve descrizione delle conseguenze sul piano cognitivo, comportamentale, relazionale... A questa prima ricognizione fa seguito il Profilo dinamico funzionale (PDF): mentre la Diagnosi funzionale è un atto di esclusiva

competenza sanitaria, il PDF coinvolge in pari misura le competenze della sanità e della scuola, oltre che l'attiva collaborazione della famiglia dell'alunno.

Esso va redatto per ciascun soggetto disabile iscritto nella scuola ai fini della formulazione del Piano educativo individualizzato (PEI): questo è il documento di programmazione educativa delle attività di sostegno, scolastico e non. Il PEI viene redatto per ciascun alunno disabile nella scuola dal team di docenti di classe: su di esso si devono confrontare i diversi operatori che concorrono, in collaborazione con la famiglia, all'educazione dei disabili (insegnanti di classe, di sostegno, psicologi, medici, assistenti sociali...).

- Valutazione degli apprendimenti ed esami

Il 19 agosto 2009 è entrato in vigore il *Regolamento per la valutazione degli apprendimenti degli studenti di cui al DPR 122/09 e alla diffusione delle rilevazioni nazionali ed internazionali* emanato con D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009.

Con questo provvedimento vengono stabiliti innanzitutto alcuni principi (art. 1): innanzitutto che «la valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche», quindi che «ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva».

In un'ottica di trasparenza e di condivisione della responsabilità educativa, si prevede che il collegio dei docenti sia tenuto a elaborare e a pubblicare nel POF le modalità e i criteri adottati per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento.

Ai sensi dell'art. 4, comma 5, del DPR n.122/2009 sono ammessi alla classe successiva gli alunni che, in sede di scrutinio finale, conseguono: un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline, valutate con l'attribuzione di un unico voto. Inoltre, è richiesta la frequenza da parte dello studente di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato: il collegio docenti può altresì prevedere « motivate e straordinarie deroghe per casi eccezionali ».

Per quanto riguarda gli alunni con certificazione di disabilità (vedi paragrafi seguenti), essi sono valutati dal Consiglio di classe esclusivamente in relazione allo svolgimento del Percorso didattico individualizzato differenziato (PEI) e, sulla base di motivata deliberazione del Consiglio di classe, sostengono gli esami di Stato su prove differenziate.

Per quanto riguarda alla valutazione degli alunni in situazione di disabilità si rimanda a quanto scritto nel capitolo sugli Alunni nel relativo paragrafo.

5.3 Il CLIL e la sfida linguistica

La metodologia CLIL (*Content and Language Integrated Learning*) mira a coniugare l'apprendimento della lingua straniera con il contenuto: tale approccio integrato avviene con l'insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera. Il CLIL costituisce una delle principali sfide linguistiche per la scuola secondaria di secondo grado in Italia.

Con il *Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche* (DPR n. 275/1999, art. 4 co. 3), com'è noto, si era già stabilito che, *«nell'ambito dell'autonomia didattica possono essere programmati, anche sulla base degli interessi manifestati dagli alunni, percorsi formativi che coinvolgano più discipline e attività nonché insegnamenti in lingua straniera in attuazione di intese e accordi internazionali»*.

Con i DD.PP.RR. n. 87, 88 e 89 del 2010 attuativi della Riforma della Scuola Secondaria di secondo grado è stato introdotto l'insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in una lingua straniera nell'ultimo anno dei Licei e degli Istituti Tecnici a partire dall'a.s. 2014/15 e di due discipline non linguistiche in lingua straniera nei licei linguistici. In particolare, la metodologia CLIL è stata introdotta al terzo anno dei licei linguistici a partire dall'a.s. 2012-13, in conformità all'art. 6 DPR n. 89/2010 che così prevede:

«Dal primo anno del secondo biennio è impartito l'insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica, compresa nell'area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell'area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. Dal secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre l'insegnamento, in una diversa lingua straniera, di una disciplina non linguistica, compresa nell'area delle attività e degli insegnamenti

obbligatori per tutti gli studenti o nell'area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie».

Nelle *Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento* si trova una notevole differenza per quanto riguarda gli Istituti Tecnici (secondo biennio e quinto anno) e quelli Professionali, ai quali le Direttive MIUR n. 4/2012 e n. 5/2012 dedicano un intero paragrafo:

«Non si tratta, semplicemente, dell'insegnamento di una disciplina 'in inglese' o di una varietà della glottodidattica che utilizza materiale linguistico settoriale. Il CLIL si concretizza in un "laboratorio cognitivo" di saperi e procedure che appartengono ai due ambiti disciplinari e si sviluppa in un percorso contestualizzato all'indirizzo di studio per integrare le diverse parti del curriculum, migliorare la motivazione e attivare competenze progettuali, collaborative e cooperative e proiettarlo verso una dimensione professionale».

Per rendere effettivo e praticabile quanto stabilito nella menzionata recente normativa, uno dei nodi indispensabili e più urgenti da affrontare riguarda la formazione dei docenti (al riguardo si vedano le numerose note MIUR emanate negli ultimi anni, in particolare la n. 872, n. 2097 e n. 11536 del 2013).

Per ulteriori informazioni si può consultare l'apposito sito predisposto dall'INDIRE <http://www.indire.it/clil/>.

5.4 L'adozione dei libri di testo

Il libro di testo è uno degli strumenti attraverso i quali è possibile perseguire gli scopi formativi e gli obiettivi didattici fissati dalla progettazione individuale e di istituto.

La scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, compresi i libri di testo, devono essere coerenti con il Piano dell'Offerta Formativa e attuate con criteri di trasparenza e tempestività (art. 4, D.P.R. 275/99). La scelta del testo scolastico rientra nella responsabilità del docente ed attiene alle sue competenze professionali; essa deve cadere su libri proponenti i contenuti essenziali della disciplina in relazione alla programmazione educativa. Improntata a principi di trasparenza, imparzialità e produttività, la scelta deve riguardare solo testi per i quali risulta fissato il

prezzo di copertina.

È compito del Collegio dei docenti (art. 7 del D.Lgs. n. 297/94, *T.U.*) provvedere all'adozione dei libri di testo, dopo aver sentito il parere dei consigli di classe, in piena collaborazione tra corpo docente, genitori e studenti. Alla fine di questo processo collegiale di valutazione il Collegio dei docenti assume le deliberazioni di adozioni. Criteri fondamentali di scelta devono essere:

- lo sviluppo di contenuti fondamentali delle singole discipline;
- la presenza di nessi e collegamenti con altre discipline;
- l'impiego di un linguaggio coerente con l'età dei destinatari e pienamente comprensibile;
- le necessarie indicazioni bibliografiche, per permettere eventuali approfondimenti;
- una chiara impostazione metodologica, che dichiari i prerequisiti necessari agli studenti per una completa fruizione del testo, gli obiettivi di apprendimento e i criteri per eventuali verifiche;
- un eventuale glossario che aiuti a comprendere il significato dei termini di uso meno frequente utilizzati nel testo.

Stante l'esigenza di operare scelte coerenti con i contenuti e le finalità del Piano dell'offerta formativa, le norme in materia di adozione dei libri di testo richiamano l'opportunità per i docenti di effettuare in via preliminare, sia singolarmente sia nel contesto degli organi collegiali, una puntuale verifica dei testi in uso e un attento esame delle nuove proposte editoriali.

Con la *Nota n. 2061 del 19 marzo 2014* il MIUR ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda l'intero quadro normativo cui le istituzioni scolastiche devono attenersi per l'adozione dei libri di testo (in formato cartaceo e/o digitale) per l'anno scolastico 2014/2015.

Com'è noto, l'adozione dei libri di testo è stata di recente oggetto di particolare attenzione da parte del Legislatore, nella prospettiva di limitare, per quanto possibile, e fatte salve l'autonomia didattica e la libertà di scelta dei docenti, il costo che annualmente le famiglie devono sostenere per l'acquisto dell'intera dotazione libraria.

Le disposizioni introdotte dall'art. 15 della Legge n. 133/2008 e dall'art. 5 della Legge n. 169/2008 hanno subito profonde modificazioni ad opera della Legge n. 221/2012, del relativo D.M. di applicazione n. 781/2013 e del

Decreto Legge n. 104/2013 (c.d. *L'istruzione riparte*) convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 128/2013.

Per quanto riguarda la scelta dei libri scolastici, il collegio dei docenti può adottare, con formale delibera, libri di testo ovvero strumenti alternativi, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, con l'ordinamento scolastico e con il limite di spesa stabilito per ciascuna classe di concorso (cfr. art. 6 co. 1 L. n. 128/2013).

Il previgente vincolo temporale di adozione dei testi scolastici (6 anni per la scuola secondaria di secondo grado) nonché il vincolo quinquennale di immutabilità dei contenuti dei testi sono abrogati a decorrere dalle adozioni per l'anno scolastico 2014/2015 (cfr. art. 11 L. n. 221/2012). Pertanto, anche nella prospettiva di limitare, per quanto possibile, i costi a carico delle famiglie, i collegi dei docenti possono confermare i testi scolastici già in uso, ovvero procedere a nuove adozioni per le classi prime e terze e, per le sole specifiche discipline in esse previste, per le classi quinte della scuola secondaria di II grado.

In caso di nuove adozioni, i collegi dei docenti adottano libri nelle versioni digitali o miste, previste nell'allegato al DM n. 781/2013 (versione cartacea accompagnata da contenuti digitali integrativi; versione cartacea e digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi; versione digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi).

I *testi consigliati* possono essere indicati dal collegio dei docenti solo nel caso in cui rivestano carattere monografico o di approfondimento delle discipline di riferimento, i libri di testo non rientrano tra i testi consigliati. Rientra, invece, tra i testi consigliati l'eventuale adozione di singoli contenuti digitali integrativi ovvero la loro adozione in forma disgiunta dal libro di testo (cfr. art. 6 co. 2 L. 128/2013).

Ai sensi del D.M. n. 781 del 2013, il tetto di spesa definito per le classi prime e terze di scuola secondaria di secondo grado viene ridotto del 10%, rispetto a quanto sarà definito con apposito decreto, rivalutando, per l'effetto inflattivo, i tetti di spesa individuati per le adozioni dell'anno scolastico 2012/2013 (di cui al DM n. 43/2012), solo se tutti i testi adottati per la classe sono di nuova adozione e realizzati nella versione cartacea e digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi.

Il tetto di spesa definito per le classi prime e terze di scuola secondaria di secondo grado viene ridotto del 30%, rispetto a quanto sarà definito con apposito decreto, rivalutando, per l'effetto inflattivo, i tetti di spesa individuati per le adozioni dell'anno scolastico 2012/2013 (di cui al DM n. 43/2012), solo se tutti i testi adottati per la classe sono di nuova adozione e realizzati nella versione digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi.

Eventuali sforamenti degli importi relativi ai tetti di spesa della dotazione libraria obbligatoria delle classi di scuola secondaria di secondo grado debbono essere contenuti entro il limite massimo del 10 per cento (rientra in tale fattispecie l'adozione di testi per discipline di nuova istituzione, ovvero geografia negli istituti tecnici). In tal caso le relative delibere di adozione dei testi scolastici devono essere adeguatamente motivate da parte del Collegio dei docenti e approvate dal Consiglio di istituto.

Le adozioni dei testi scolastici devono essere deliberate, di norma, dal Collegio dei docenti entro la seconda decade di maggio.

- Libri di testo misti o digitali

Nella scuola dell'autonomia il libro di testo si può rivelare uno strumento al servizio della flessibilità nell'organizzazione dei percorsi didattici: deve essere adattabile alle diverse esigenze e integrato e arricchito da altri testi e pubblicazioni, nonché da altri strumenti didattici a disposizione della scuola. In questa prospettiva già il D.M. n. 41 del 2009 prevedeva che

«l'editoria scolastica deve orientarsi verso la progressiva diversificazione della relativa offerta, passando da testi interamente a stampa a quelli in forma mista e a quelli interamente scaricabili da internet in formati ottenibili direttamente dalle versioni a stampa rendendo quindi possibile la diffusione delle versioni digitali dei libri in adozione».

Nella stessa direzione anche la L. 6 agosto 2008, n. 133 *Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria* all'art. 15 aveva stabilito che «a partire dall'anno scolastico 2011-2012, il collegio dei docenti adotta esclusivamente libri utilizzabili nelle

versioni on-line scaricabili da internet o mista. Sono fatte salve le disposizioni relative all'adozione di strumenti didattici per i soggetti diversamente abili».

L'ultima tappa normativa verso la "scuola 2.0" è rappresentata dal recente D.M. n. 781 del 27 settembre 2013 (sostitutivo del precedente D.M. n. 209 del 26 marzo 2013) che conferma la possibilità, a partire dall'anno scolastico 2014/2015, di adottare libri di testo in formato digitale o misto, fornendo, tramite apposite Linee guida allegate, una serie di definizioni e indicazioni relative alle diverse tipologie di libri di testo e di risorse digitali integrative.

L'intento del Legislatore è stato quello di favorire la promozione della cultura digitale anche tramite l'elaborazione di una nuova generazione di libri scolastici, la cui fruizione possa avvenire su piattaforme aperte, funzionali alla collaborazione partecipata tra gli attori del processo - docenti, studenti ed editori.

Accanto all'introduzione dei libri di testo digitali/misti la Legge n. 128/2013 prevede anche che, nel termine di un triennio, sempre a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, gli istituti scolastici possono elaborare direttamente il materiale didattico digitale per specifiche discipline da utilizzare come libri di testo e strumenti didattici per la disciplina di riferimento. L'elaborazione di ogni prodotto è affidata a un docente supervisore che garantisce, anche avvalendosi di altri docenti, la qualità dell'opera sotto il profilo scientifico e didattico, in collaborazione con gli studenti delle proprie classi in orario curricolare nel corso dell'anno scolastico. L'opera didattica è registrata con licenza che consenta la condivisione e la distribuzione gratuita e successivamente inviata, entro la fine dell'anno scolastico, al MIUR e resa disponibile a tutte le scuole statali, anche adoperando piattaforme digitali già preesistenti prodotte da reti nazionali di istituti scolastici e nell'ambito di progetti pilota del Piano Nazionale Scuola Digitale del MIUR per l'azione Editoria Digitale Scolastica.

La realizzazione di materiale didattico digitale da parte delle scuole è comunque subordinato alla definizione di apposite Linee guida (non ancora emanate).

5.5 Visite guidate e viaggi di istruzione

I viaggi di istruzione e le visite guidate costituiscono momenti importanti di

crescita dell'individuo e del gruppo. Si tratta di attività educative e didattiche a tutti gli effetti, anche se vissute in un contesto ambientale diverso da quello consueto dell'istituzione scolastica. Non hanno quindi finalità meramente ricreative e di evasione dagli impegni scolastici, ma costituiscono iniziative complementari delle attività istituzionali della scuola: sono perciò effettuate soltanto per esigenze didattiche, connesse con i programmi di insegnamento e con l'indirizzo degli studi, tenendo peraltro presenti esigenze formative di varia natura, professionali, culturali, ricreative e sportive. Ricca è la normativa a tale proposito: riproponiamo alcune importanti precisazioni contenute in circolari ministeriali:

1) L'intera gestione delle visite guidate e dei viaggi d'istruzione o connessi ad attività sportive in Italia ed all'estero rientra nella completa autonomia decisionale e nella responsabilità degli organi di autogoverno delle istituzioni scolastiche. La scuola determina, pertanto, autonomamente il periodo più opportuno di realizzazione dell'iniziativa in modo che sia compatibile con l'attività didattica, nonché il numero di allievi partecipanti, le destinazioni e la durata.

2) Le iniziative in argomento possono essere, in linea di massima, ricondotte alle seguenti tipologie:

- viaggi d'integrazione della preparazione d'indirizzo: sono essenzialmente finalizzati all'acquisizione di esperienze tecnico-scientifiche e a un più ampio e proficuo rapporto tra scuola e mondo del lavoro, in coerenza con gli obiettivi didattici e formativi, in particolare degli istituti di istruzione tecnica, professionale e degli istituti d'arte;
- viaggi e visite d'integrazione culturale: sono finalizzati a promuovere negli alunni una maggiore conoscenza del Paese o anche della realtà dei paesi esteri, la partecipazione a manifestazioni culturali o a concorsi, la visita presso complessi aziendali, mostre, località di interesse storico-artistico, sempre in coerenza con gli obiettivi didattici di ciascun corso di studi;
- viaggi e visite nei parchi e nelle riserve naturali considerati come momenti conclusivi di progetti in cui siano sviluppate attività connesse alle problematiche ambientali;
- viaggi connessi ad attività sportive, che devono avere anch'essi valenza formativa, anche sotto il profilo dell'educazione alla salute. Rientrano in tale tipologia manifestazioni sportive scolastiche nazionali ed internazionali

nonché le attività in ambiente naturale e quelle rispondenti a significative esigenze a carattere sociale, anche locale.

Tutte le iniziative devono essere inquadrare nella programmazione didattica della scuola ed essere coerenti con gli obiettivi didattici e formativi propri di ciascun settore scolastico, nella puntuale attuazione delle finalità istituzionali, volte alla promozione personale e culturale degli allievi ed alla loro piena integrazione scolastica e sociale.

Alcune precisazioni sulla materia.

- a) Gli scambi educativi con l'estero sono deliberati dal Consiglio di istituto.
- b) Per quanto riguarda i viaggi di istruzione su territorio nazionale, per l'art. 293 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, il capo d'istituto rilascia un documento che riporta le generalità dell'alunno e una foto dello stesso legata da timbro a secco. Poiché le generalità dell'alunno sono desumibili dagli atti già in possesso della scuola e poiché si tratta di dati imm modificabili, non è necessario richiedere apposita certificazione all'interessato, né tanto meno alle Amministrazioni comunali (cfr. C.M.I. 14 marzo 1995, M.I.A.C.E.L. n. 3).
- c) Il Ministero per i beni culturali e ambientali ha segnalato la necessità di accordi preliminari fra le scuole e le competenti Soprintendenze per l'effettuazione di visite a musei, gallerie, ecc., organizzate dalle scuole di ogni ordine e grado, al fine di evitare dannosi affollamenti, specie nei mesi primaverili in cui si riscontra un maggior afflusso di visitatori.
- d) Per quanto concerne i pacchetti turistici relativi a viaggi, vacanze e circuiti "tutto compreso", cfr. D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 111, specialmente in ordine alla responsabilità per danni ed all'esonero di responsabilità.
- e) Gli studenti di paesi terzi che legalmente risiedono in uno Stato membro dell'Unione Europea possono entrare in un altro Stato membro, senza necessità di visto di entrata, se partecipano a viaggi d'istruzione come componenti di un gruppo di allievi di istituto d'istruzione, accompagnato da un insegnante dell'istituto medesimo che presenti un elenco degli alunni che accompagna (C.M. 28 dicembre 1995, n. 380, e C.M.I. 2 settembre 1998, n. 14).
- f) Le visite guidate e i viaggi d'istruzione organizzati dalle scuole italiane funzionanti all'estero sono disciplinati dalla circolare 19 marzo 1995, n. 115/2041, del Ministero degli affari esteri.

g) È consentito il libero ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato a gruppi o comitive di studenti delle scuole italiane, statali e non statali, accompagnati dai loro insegnanti, previa prenotazione, nel contingente stabilito dal capo dell'istituto (D.M. 11 dicembre 1997, n. 507, del Ministero per i beni culturali e ambientali).

Il Decreto interministeriale (MIUR-MEF) del 19 febbraio 2014 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2014), così come stabilito dal decreto legge c.d. “*L’istruzione riparte*” (n. 104/2013), prevede l’accesso gratuito del personale docente della scuola, di ruolo e con contratto a termine, ai musei statali e ai siti di interesse archeologico, storico e culturale, gestiti dallo Stato, a seguito di esibizione di idoneo documento attestante l’appartenenza alle suddette categorie, nonché l’attività professionale in corso di svolgimento. I docenti dovranno esibire alle biglietterie dei musei e dei siti un modulo di documentazione.

Tale iniziativa ha carattere sperimentale e terminerà il 31 dicembre 2014, salvo anticipazione connessa all’insufficienza delle risorse stanziare. Per ulteriori informazioni si rimanda alla Circolare MIUR del 9 aprile 2014.

h) Per favorire la fruizione del patrimonio artistico, scientifico e culturale da parte degli studenti, le scuole di ogni ordine e grado possono stipulare apposite convenzioni con le sovrintendenze (art. 7 della L. 8 ottobre 1997, n. 352). Le istituzioni scolastiche ed i servizi educativi del museo e del territorio presso i musei e le soprintendenze possono elaborare congiuntamente progetti annuali o pluriennali sperimentali finalizzati alla conoscenza e all’uso responsabile del patrimonio culturale.

I progetti articolati in finalità, obiettivi, contenuti, strategie e strumenti devono essere concordati entro la fine dell’anno scolastico precedente quello di attivazione del progetto stesso (C.M. 16 luglio 1998, n. 312).

i) I soggiorni individuali di studio possono realizzarsi a seguito di programmi tra scuole italiane e straniere ovvero sulla base di iniziative di singoli alunni. La materia è disciplinata dalla C.M. 17 marzo 1997, n. 181 (*Mobilità studentesca internazionale*).

l) Uno schema di capitolato di oneri tra istituzioni scolastiche ed agenzie di viaggi per lo svolgimento di viaggi di istruzione e di visite guidate è indicato nelle note ministeriali 11 aprile 2002, prot. 645,15 luglio 2002, prot. 1139 e

20 dicembre 2002, prot. 1902.

5.6 Attività sportiva scolastica

L'avviamento e la pratica delle attività sportive nella scuola hanno lo scopo di contribuire alla formazione e alla maturazione della personalità degli alunni. Per questa ragione si inseriscono armonicamente nel contesto dell'azione educativa.

Con la nota n. 17 del 9 febbraio 2007, *Più sport a scuola e vince la vita. Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per lo sport a scuola*, il Ministro della Pubblica Istruzione ha richiamato l'importanza dell'attività motoria e della pratica sportiva che

attraverso una corretta azione interdisciplinare, contribuiscono allo sviluppo armonico della persona e alla promozione della cultura della legalità. Nell'attività sportiva si possono realizzare altissimi obiettivi educativi, acquisire competenze indispensabili alla formazione ed alla crescita dei giovani. La scuola dell'autonomia, oltre a consentire ai giovani l'opportunità di praticare in maniera sana lo sport, può contribuire ad accrescere, mediante approcci interdisciplinari, la consapevolezza e il senso critico riguardo alle diverse forme di violenza, comprese quelle che adottano come pretesto le manifestazioni sportive.

Molta importanza viene assegnata alla pratica sportiva e motoria, specie nelle scuole primarie, delle città a rischio di devianza giovanile.

Con le *Linee guida sulla riorganizzazione delle attività di educazione fisica e sportiva nelle scuole secondarie di I e II grado* del 2009 il MIUR ha voluto operare una rivisitazione globale dell'organizzazione del settore proponendo formule organizzative innovative ritenute idonee a perseguire gli obiettivi strategici.

In particolare il documento richiama l'attenzione sulla pratica motoria e si impernia quindi su una rifinalizzazione delle ore aggiuntive di avviamento alla pratica sportiva ponendo le condizioni per un loro utilizzo più efficace e sistemico da perseguire attraverso una programmazione interna alla scuola da inserire nel piano dell'offerta formativa.

La nota del MIUR n. 5090 del 13 ottobre 2006 aveva già evidenziato la necessità di un collegamento delle scienze motorie e sportive con le altre attività curricolari. «Nell'ottica dell'unitarietà dell'offerta formativa, si

suggerisce di programmare le iniziative a carattere motorio e sportivo non come segmento autonomo, ma raccordandole all'interno del percorso curricolare, in stretto collegamento, con le diverse aree disciplinari ed il complesso delle attività educative. Le istituzioni scolastiche, inoltre, potranno privilegiare progetti che affrontino, in una visione d'insieme, le problematiche relative al benessere psico-fisico degli studenti nel quadro di un armonico sviluppo della personalità». Il compito di valutare autonomamente modi e termini di una possibile collaborazione scuola/extrascuola in materia di attività sportiva, tenendo conto delle iniziative proposte dagli enti (federazioni, enti di promozione sportiva, enti locali) interessati a rapporti di collaborazione con la scuola, è di competenza del Collegio dei docenti e non altera quella del Consiglio di istituto in tema di attività sportive.

Il Consiglio di istituto delibera circa:

- i criteri per la programmazione e l'attuazione dell'attività sportiva;
- la partecipazione della scuola ad attività sportive di particolare interesse educativo.

In considerazione delle caratteristiche peculiari dell'attività sportiva scolastica, il Consiglio di istituto, con autonoma deliberazione, può costituire nella scuola un Comitato tecnico sportivo, nel quale deve essere assicurata la presenza di professori di educazione fisica con compiti di consulenza, nella fase di programmazione delle iniziative e del relativo piano finanziario e di esecuzione pratica delle iniziative deliberate. Entro il mese di ottobre il Consiglio di istituto formula il programma delle attività che intende svolgere nell'anno scolastico, con l'indicazione del preventivo di spesa ed eventualmente dei mezzi finanziari reperibili al di fuori dell'assegnazione fatta dal Ministero (obbligazioni volontarie, contributi di enti e privati...).

Il MIUR e il CONI hanno firmato, il 5 giugno 2002, un protocollo d'intesa – rinnovato nel corso degli anni - per promuovere azioni di cooperazione, per la diffusione dell'attività sportiva in specifiche discipline, con particolare riguardo alle attitudini, alle preferenze e alle capacità individuali degli alunni; per programmi da realizzarsi anche attraverso convenzioni tra le istituzioni scolastiche e gli enti locali, le università ed i soggetti pubblici e privati titolari di impianti sportivi; per l'organizzazione dei Giochi sportivi studenteschi nelle loro diverse fasi, anche con l'apporto di contributi

finanziari di soggetti privati, favorendo la partecipazione ai giochi anche delle comunità italiane all'estero. Per quanto riguarda l'educazione sportiva indirizzata agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, oltre agli spazi, le strumentazioni e le attrezzature disponibili all'interno delle strutture scolastiche, si potranno realizzare anche convenzioni tra le istituzioni scolastiche e gli enti locali, le università e soggetti pubblici e privati titolari di impianti sportivi.

La C.M. 31 luglio 1997, n. 466 ha stabilito che per favorire la pratica sportiva e gli effetti di socializzazione ad essa correlati, in ogni scuola si possono costituire associazioni sportive scolastiche, alle quali potranno aderire anche alunni di scuole limitrofe. Tali associazioni avranno organismi direttivi costituiti da rappresentanti dei docenti e del personale ATA, dei comitati degli studenti e dei genitori. Le scuole metteranno a disposizione delle associazioni, quale direttore tecnico, un docente di educazione fisica con contratto a tempo indeterminato scelto prioritariamente fra quelli della stessa scuola. Le associazioni, nel rispetto delle norme vigenti, di concerto con gli organi collegiali e sulla base di intese con le amministrazioni locali, si occuperanno della pratica sportiva e dell'orientamento sportivo degli alunni. Esse potranno costituire il gruppo sportivo della scuola e proporre ai competenti organi collegiali l'adozione dei progetti per le attività extracurricolari.

La C.M. 5 febbraio 1998, n. 44 ha richiamato il fatto che nella scuola secondaria di II grado le attività sportive «dovranno necessariamente, assumere una valenza aggiuntiva di confronto agonistico senza per questo minimamente tralasciare l'imprescindibile obbligo di coinvolgere il maggior numero di alunni possibile». Tra le priorità indicate, quella di garantire, ove possibile, una stretta correlazione tra attività curriculare ed extracurriculare; di prevedere anche un momento di approfondimento di specifiche discipline sportive; di garantire il massimo coinvolgimento della scuola sul territorio attraverso convenzioni con enti autonomi, società sportive operanti nel settore sportivo; infine, di agevolare la ricerca di opzioni che possano consentire l'inserimento degli alunni nel mondo degli operatori sportivi (es. arbitri, organizzatori, direttori sportivi...).

La già citata nota ministeriale n. 5090/2006 ha fornito indicazioni precise circa lo svolgimento dei Giochi sportivi studenteschi.

L'esperienza dei Giochi sportivi, destinati agli studenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado sia nelle fasi territoriali, sia in quelle nazionali, ha dato negli anni un segnale visibile dell'effettiva interazione tra mondo della scuola ed operatori sportivi. Infatti, grazie alla fattiva collaborazione tra ministero, CONI, Regioni, province, comuni, enti di promozione sportiva, Organizzazioni sindacali e Organi collegiali della scuola, è stato possibile ricondurre l'attività motoria e sportiva ai suoi valori educativi, intesi come fattori di formazione umana, di crescita civile e sociale, ma anche come fonte di salute e opportunità culturali.

Per rendere maggiormente efficaci le esperienze dei Giochi sportivi studenteschi allargando il più possibile la base di partecipazione degli alunni, da quelli più esperti a quelli meno abili, scoprendo e valorizzando le competenze personali di ciascuno il Ministero suggerisce

di dare particolare impulso alle attività organizzate soprattutto a livello di istituto e territoriale... il Ministero – Direzione generale per lo Studente – promuoverà iniziative di studio, attraverso un apposito tavolo tecnico interministeriale, volte ad individuare, nel rispetto delle finalità istituzionali della scuola e del mondo sportivo, nuove e più opportune strategie per una incentivazione della partecipazione studentesca alla pratica sportiva. Gli esiti del lavoro svolto dal gruppo di lavoro interministeriale, in raccordo e interazione con le Consulte provinciali studentesche saranno sperimentati a partire dall'anno scolastico 2007-2008. In primo luogo si studieranno i modi e gli strumenti possibili di allargamento, valorizzazione e generalizzazione delle 6 ore di attività complementari di educazione fisica.

Si dispongono per tutte le fasi dei Giochi le seguenti indicazioni:

- Discipline individuali: ogni singola istituzione scolastica potrà iscrivere nelle singole specialità il numero di studenti che riterrà più opportuno senza limitazione alcuna, ferme restando le eventuali indicazioni di numero massimo deliberate da ogni Commissione competente per territorio.
- Discipline di squadra: ogni rappresentativa di istituto potrà essere formata al massimo da 1/3 (un terzo) di studenti tesserati o esterni. Lo status tesserato/ non tesserato di ogni studente dovrà essere dichiarato dal docente che ha preparato gli studenti della scuola sull'apposito modello che sarà allegato alle schede tecniche.

La partecipazione ai Giochi sportivi studenteschi è riservata esclusivamente agli studenti delle scuole statali e non statali (regolarmente iscritti e

frequentanti) per i quali è previsto il controllo sanitario per la pratica di attività sportive non agonistiche a norma del D.M. 28 febbraio 1983. In tutte le manifestazioni dei Giochi le modalità di accompagnamento degli alunni sono rimesse all'autonoma determinazione delle scuole secondo le rispettive competenze e responsabilità dei dirigenti scolastici e degli organi collegiali (note del Miur, 18 luglio 2002, n. 3390 e 13 ottobre 2004, n. 4279). Il compito di accompagnare gli alunni dall'edificio scolastico alla palestra esterna e viceversa per le lezioni di educazione fisica rientra fra le attribuzioni proprie del personale docente al quale risale la responsabilità della vigilanza sugli alunni, ma il personale ausiliario può essere utilizzato per tale compito, in presenza di determinate esigenze e circostanze. Spetta al Consiglio di istituto stabilire le modalità di accompagnamento che potranno essere indicate nel Regolamento di Istituto.

6. IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA

6.1 Il Regolamento d'istituto

Il Regolamento interno della scuola è elaborato e adottato dal Consiglio di istituto. Esso:

- stabilisce le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive;
- determina le modalità per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima;
- stabilisce le modalità per la partecipazione del pubblico alle sedute del Consiglio di istituto;
- stabilisce disposizioni adeguate perché siano rispettati nella scuola la disciplina, l'ordine e la decenza;
- fissa le norme relative al comportamento degli alunni ed alla regolamentazione di ritardi, uscite, assenze e giustificazioni;
- individua i comportamenti degli alunni che configurano mancanze disciplinari, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento (D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249);
- disciplina i rapporti tra gli insegnanti e le famiglie degli alunni;
- disciplina lo svolgimento di tutte le attività scolastiche e parascolastiche.

Nel Regolamento sono, inoltre, definite in modo specifico:

- le modalità di comunicazione con studenti e genitori con riferimento ad incontri con i docenti, di mattina e di pomeriggio (prefissati e/o per appuntamento);
- le modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee di classe (organizzate dalla scuola o richieste dai genitori), dal Comitato dei genitori, dai Consigli di classe e dal Consiglio di istituto;
- il calendario di massima delle riunioni e la pubblicazione degli atti.

Un estratto del Regolamento interno della scuola, per la parte relativa agli obblighi e alla disciplina degli alunni, deve essere esposto, per tutta la durata dell'anno scolastico, nell'albo della scuola.

6.2 Il Piano annuale

Prima dell'inizio delle lezioni di ciascun anno scolastico, il Dirigente scolastico predispone, sulla base delle proposte del Collegio dei docenti, del

Consiglio d'istituto e dei Consigli di classe, il Piano annuale delle attività. Il Piano definisce le attività collegiali e i rapporti con le famiglie e i conseguenti impegni orari dei docenti e del personale ATA, in modo funzionale alla realizzazione degli obiettivi del POF. Detto Piano è deliberato dal Collegio dei docenti che provvede a modificarlo nel corso dell'anno scolastico per eventuali esigenze sopravvenute.

6.3 Il programma annuale

Il programma annuale è il documento contabile annuale predisposto dalle istituzioni scolastiche per lo svolgimento e l'attuazione della propria attività finanziaria. Il programma annuale è in regime di competenza: in esso sono indicate sia le entrate, che hanno diritto ad essere riscosse, sia le uscite, che si prevede di affrontare nel corso dell'esercizio finanziario. Il nuovo Regolamento, di cui al D.M. n. 44/01 e successive modificazioni e integrazioni, ha introdotto una gestione flessibile del programma annuale per sostenere e favorire la progettualità delle singole scuole. Tale flessibilità si concretizza nella possibilità di modificare nel corso dell'anno scolastico il programma.

Le operazioni di modifica consentono sostanzialmente di armonizzare l'attività didattica, che segue l'anno scolastico, con quella finanziaria legata, invece, all'anno solare.

Il processo si articola in due fasi distinte: una preliminare di verifica e una esecutiva di modifica vera e propria. Di fatto al termine delle attività didattiche il consiglio d'istituto verifica lo stato di attuazione dei singoli progetti/attività compresi nel POF e apporta, dove necessario, le opportune modifiche al programma annuale. Le modifiche al programma consistono prevalentemente nell'adeguamento delle risorse finanziarie all'andamento della gestione.

6.4 La carta dei servizi

La carta dei servizi è un documento introdotto con il D.P.C.M. del 7 giugno 1995, *Schema generale di riferimento della "Carta dei servizi scolastici" in attuazione del D.L. 12 maggio 1995, n.163, art. 2, comma 1*. Si tratta del primo strumento volto ad una maggiore tutela dei cittadini e di attenzione alla domanda dell'utenza, nel contesto di una cultura dell'efficacia,

dell'efficienza e della responsabilità della pubblica amministrazione. La carta dovrebbe favorire una gestione partecipata della scuola e garantire un'ampia realizzazione degli standard generali di qualità del servizio.

La carta dei servizi scolastici è adottata dal Consiglio di istituto, che a tal fine acquisisce preventivamente il parere del Collegio dei docenti. Quest'ultimo ha carattere vincolante per gli aspetti pedagogico-didattici. Lo schema contiene i principi fondamentali cui la carta dei servizi della scuola deve riferirsi. La fonte di ispirazione fondamentale sono gli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione italiana.

I principi di riferimento sono quelli dell'uguaglianza, dell'imparzialità e regolarità; dell'accoglienza e dell'integrazione; del diritto di scelta, obbligo e frequenza; della partecipazione, efficienza e trasparenza; della libertà di insegnamento e aggiornamento del personale. Pur non essendo intervenuti provvedimenti normativi chiari e precisi, di fatto negli ultimi anni la carta è stata sostituita dal documento del Piano dell'offerta formativa.

6.5 Rapporti con le famiglie

È compito dei Consigli di classe agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni (art. 5 del T.U. n. 297/1994). In particolare, i docenti curano i rapporti con i genitori degli alunni delle rispettive classi (art. 395). All'atto dell'iscrizione degli alunni, è consegnato alle famiglie il Piano dell'offerta formativa della scuola.

Alle assemblee (di classe o di istituto) dei genitori possono partecipare con diritto di parola il capo d'istituto e gli insegnanti rispettivamente della classe o della scuola. «Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione a quanto previsto nei diversi ordinamenti ed alle diverse modalità organizzative del servizio, il Consiglio d'istituto» sulla base delle proposte del Collegio dei docenti definisce «le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie» (art. 41 del contratto '94-'97).

6.6 Assemblee sindacali

Costituiscono materia di contrattazione i criteri e le modalità di applicazione

dei diritti sindacali e la determinazione dei contingenti da mantenere in servizio in caso di sciopero per assicurare i servizi minimi essenziali previsti dalla L. n. 146 del 1990.

Sono definite dal contratto integrativo di istituto, nei limiti previsti dalle normative, la regolamentazione delle assemblee sindacali da parte dei membri della RSU, le modalità di accesso agli atti da parte dei rappresentanti sindacali.

È importante rimarcare la differenza tra assemblea sindacale (che si vedrà ora) e sciopero (cfr. 6.7): nel primo caso la partecipazione all'assemblea sindacale è retribuita e costituisce servizio a tutti gli effetti: perciò il personale è tenuto alla massima collaborazione nei termini previsti dal contratto, relativi in particolare alla dichiarazione di adesione e ai termini per comunicarla.

L'art. 8 del CCNL 2007 prevede che «i dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale pubblica, per n. 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione». In ciascuna scuola non possono essere tenute più di due assemblee al mese per ciascuna categoria di personale. Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi sono indette con specifico ordine del giorno:

- a) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi dell'art.1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali;
- b) dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art. 8, comma 1, dell'accordo quadro sulla elezione delle RSU del 7 agosto 1998;
- c) dalla RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi dell'art.1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali.

Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o, di norma, al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico. Negli istituti di

educazione, le assemblee possono svolgersi in orario diverso da quello previsto dal comma precedente, secondo le modalità stabilite con le procedure di cui all'art. 6 e con il vincolo di osservanza del minor disagio possibile per gli alunni. Ciascuna assemblea può avere una durata massima di 2 ore se si svolge a livello di singola istituzione scolastica o educativa nell'ambito dello stesso comune. La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei limiti di cui al comma 1 del presente articolo. La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6 giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma, fax o e-mail, ai dirigenti scolastici delle scuole o istituzioni educative interessate all'assemblea.

La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all'albo dell'istituzione scolastica o educativa interessata, comprese le eventuali sezioni staccate o succursali. Alla comunicazione va unito l'ordine del giorno. Nel termine delle successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando un'unica assemblea congiunta o - nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali - assemblee separate. La comunicazione definitiva relativa all'assemblea - o alle assemblee - di cui al presente comma va affissa all'albo dell'istituzione prescelta entro il suddetto termine di quarantotto ore, dandone comunicazione alle altre sedi. Contestualmente all'affissione all'albo, il dirigente scolastico deve farne oggetto di avviso, mediante circolare interna, al personale interessato all'assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta del personale in servizio nell'orario dell'assemblea.

Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile. Per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente il dirigente scolastico sospende le attività didattiche delle sole classi i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare

servizio. Per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è totale, il dirigente scolastico stabilirà, con la contrattazione d'istituto, la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza degli ingressi alla scuola, al centralino e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale. Le assemblee sindacali non possono essere svolte in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali. Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dell'orario di servizio del personale si applica il comma 3 dell'art. 8, fermo restando l'obbligo da parte dei soggetti sindacali di concordare con i dirigenti scolastici l'uso dei locali e la tempestiva affissione all'albo da parte del dirigente scolastico della comunicazione riguardante l'assemblea. È utile precisare che:

- non concedere i locali per le assemblee sindacali regolarmente indette costituisce comportamento antisindacale; in particolare, il dirigente scolastico è obbligato a concedere un locale disponibile nella scuola individuata dalle organizzazioni sindacali e non un locale collocato in un diverso istituto scolastico;
- le assemblee in orario di servizio del personale docente ed ATA non possono essere indette da organizzazioni sindacali che non sono rappresentative nel comparto scuola;
- le assemblee non possono essere indette da un singolo componente della Rappresentanza sindacale unitaria. Le incompatibilità con la carica di componente della RSU sono trattate nella nota ARAN 8 aprile 2004, n. 3072.

6.7 Astensione dal lavoro per sciopero

Lo sciopero è da considerarsi «astensione» e non «assenza» dal lavoro e, pertanto, determina soltanto la trattenuta sullo stipendio per la mancata prestazione di servizio (il giorno di sciopero è da considerarsi servizio effettivo). A differenza della partecipazione ad assemblea sindacale, infatti, chi sciopera esercita a proprie spese il diritto previsto dall'art. 40, Cost.: non è inoltre obbligato alla preventiva dichiarazione (infatti il CCNL parla di «volontaria comunicazione»).

In caso di sciopero, per le esigenze di funzionamento della scuola, possono essere apportate modifiche all'orario delle lezioni, purché i docenti che non

si astengono dal lavoro non prestino servizio per un numero di ore complessivamente superiore a quello cui sono tenuti, secondo l'orario, in quel giorno. Non può essere obbligato a prestare servizio chi non abbia aderito all'astensione dal lavoro e sia libero da impegni scolastici nel giorno in cui è in atto l'astensione.

La materia dello sciopero nella scuola è regolata dall'appendice rubricata *Attuazione della L. n. 146/90*, al CCNL 29 maggio 1999 attuativo della citata normativa.

- *Vigilanza sui minori*

In attesa di eventuali interventi del Legislatore, è dunque giocoforza ritenere che sia onere e responsabilità dell'organizzazione sindacale che proclama lo sciopero concordare con l'autorità scolastica, quale condizione di legittimità dello sciopero, modalità idonee a garantire i diritti essenziali dei minori: o un idoneo e tempestivo preavviso alle famiglie, o la presenza di personale scioperante che, pur astenendosi dall'attività didattica, assicuri la vigilanza nei limiti dell'indispensabile, o altre misure ipotizzabili. Si ritiene che in tal modo si eviti il ricorso a provvedimenti coercitivi, e nello stesso tempo si salvaguardino, anche sul piano giuridico (mediante la sanzione della illegittimità dello sciopero) i diritti essenziali delle persone dei minori (dal parere del Consiglio di Stato - Sezione II, 27 gennaio 1982).

Nel richiamare quanto precisato più avanti circa l'obbligo di vigilanza sugli alunni, la Corte dei Conti (sentenza n. 172 del 24 settembre 1984) ha precisato che

L'obbligo di sorveglianza della scolaresca, ricadente sul personale docente, durante l'orario di lezione, ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio, in quanto articolazione del generale dovere di vigilanza sui minori; pertanto nel caso di concorrenza di più obblighi, derivanti dal rapporto di servizio dell'insegnante, e di una situazione di incompatibilità per l'adempimento degli stessi, non consentendo circostanze obiettive di tempo e di luogo la loro contemporanea osservanza, la scelta del docente deve ricadere nell'adempimento dell'obbligo di vigilanza; né vale ad esonerare il docente da responsabilità l'eventuale incarico di supplenza, al riguardo assegnato ad un bidello, essendo tale strumento sostitutivo palesemente inadeguato.

- *Scioperi brevi*

Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa, le trattenute sulla retribuzione vanno commisurate all'effettiva durata dell'astensione dal lavoro; la trattenuta va commisurata all'intera giornata lavorativa quando lo sciopero breve produce effetti che travalicano la semplice durata effettiva dell'astensione dal lavoro: i casi in cui lo sciopero breve compromette l'intera giornata lavorativa sono individuati con regolamento ministeriale (TAR Lazio, 2 dicembre 2003, n. 11386).

- Servizi essenziali

La L. 12 giugno 1990, n. 146 (integrata dalla L. 11 aprile 2000, n. 83) disciplina l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, ossia nei servizi «volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione».

La normativa di applicazione della predetta legge:

- individua le prestazioni indispensabili da assicurare nelle scuole in caso di sciopero (attività dirette e strumentali riguardanti lo svolgimento degli scrutini e degli esami finali e di idoneità; la vigilanza sui minori durante i servizi di refezione; ecc.);
- obbliga i Capi d'istituto ad invitare i docenti a rendere comunicazione volontaria circa l'adesione allo sciopero;
- stabilisce le norme da rispettare in caso di sciopero breve o sciopero generale.

Il diritto di sciopero nei servizi pubblici riconosciuti essenziali va pertanto esercitato nel rispetto delle regole e delle procedure fissate dalla predetta legge la cui inosservanza comporta precise sanzioni anche nei confronti dei dipendenti partecipanti ad azioni di sciopero non conformi alla normativa vigente. I procedimenti sanzionatori sono autonomamente attivati dall'Amministrazione, dopo aver accertato l'illegittimità delle azioni di sciopero.

L'intesa 2 agosto 2001 tra le OO.SS. e l'ARAN considera servizi essenziali nel comparto del personale della scuola:

- a) l'istruzione pubblica con riferimento all'esigenza di assicurare la continuità dei servizi degli asili nido, delle scuole materne ed elementari,

nonché lo svolgimento degli scrutini ed esami, e l'istruzione universitaria, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli d'istruzione;

b) igiene, sanità e attività assistenziali a tutela dell'integrità fisica delle persone;

c) attività relative alla produzione e alla distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché gestione e manutenzione dei relativi impianti; sicurezza e salvaguardia degli edifici, delle strutture e degli impianti connessi con il servizio scolastico;

d) erogazione di assegni e di indennità con funzione di sostentamento.

- Riunioni del Consiglio di istituto durante lo sciopero

Le assenze dei docenti dal servizio, per sciopero, sono - come è noto - giustificate. Nel caso di funzioni elettive, però, non si tratta di servizio, ma di esercizio di attività derivante da mandato elettivo e non dal rapporto di lavoro. Pertanto l'assenza dalla riunione del Consiglio d'istituto non può essere considerata "per sciopero". Il dirigente, in qualità di promotore e coordinatore delle varie attività d'istituto, deve, in simili evenienze, intervenire presso il presidente del Consiglio d'istituto affinché le riunioni già indette, nei limiti del possibile, siano rinviate.

6.8 Altri aspetti funzionali

- Utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici

Il Ministero ha reso noto in data 15 marzo 2007 un documento *Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di "telefoni cellulari" e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti*. Il provvedimento, si dice nella nota, prende avvio dai recenti fatti di cronaca che hanno interessato la scuola.

Dalla trasgressione delle più banali regole di convivenza sociale (uso improprio dei telefonini cellulari e altri comportamenti di disturbo allo svolgimento delle lezioni) fino agli episodi di bullismo e di violenza, riguardano situazioni che, seppure enfatizzate dai media, non devono essere sottovalutate. Rappresentano infatti il rischio del dilagare di un processo di progressiva caduta sia di una cultura del rispetto delle regole che della consapevolezza che la libertà dei singoli debba trovare un limite nella libertà degli altri.

Di fronte a ciò la scuola, in quanto «comunità educante», deve coinvolgere ragazzi e adulti, docenti e genitori, «in un'alleanza educativa che contribuisca ad individuare non solo contenuti e competenze da acquisire ma anche obiettivi e valori da trasmettere per costruire insieme identità, appartenenza, e responsabilità». In tale prospettiva, il ministero ha inteso «fornire, nel rispetto dell'autonomia scolastica, della libertà di insegnamento e della garanzia del diritto allo studio, linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi, sollecitando opportune iniziative di carattere operativo». In sintesi riportiamo il «decalogo» delle novità contenute nelle Linee di indirizzo:

- 1) L'uso dei cellulari da parte degli studenti, durante lo svolgimento delle attività didattiche, è vietato. Il divieto deriva dai doveri sanciti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 249/1998).
- 2) La violazione di tale divieto configura un'infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni.
- 3) Si ribadisce che le sanzioni disciplinari applicabili devono essere individuate da ciascuna istituzione scolastica autonoma all'interno dei regolamenti di istituto in modo tale da garantire, con rigore ed in maniera efficace, il rispetto delle regole, della cultura della legalità e della convivenza civile.
- 4) Le scuole sono chiamate a verificare che i regolamenti di istituto contengano sanzioni idonee e conformi con quanto previsto dalla normativa vigente.
- 5) Il Ministero metterà a disposizione delle scuole esempi di regolamenti di istituto sul sito internet www.istruzione.it.
- 6) Il divieto di utilizzare il telefono cellulare, durante le attività di insegnamento e di apprendimento, vale anche per il personale docente, come già previsto con C.M. n. 362 del 25 agosto 1998.
- 7) Uno schema di modifiche alle normative predisposte, che il Ministero ha già presentato in Consiglio dei ministri, introdurrà una semplificazione ed una maggiore rapidità delle procedure per l'irrogazione e l'impugnazione delle sanzioni disciplinari.
- 8) Nei casi di particolare ed estrema gravità, in cui vi siano fatti di rilevanza penale o situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone, anche

riconducibili ad episodi di violenza fisica o psichica o a gravi fenomeni di “bullismo”, sarà possibile applicare, a seguito dell’approvazione delle modifiche normative proposte, sanzioni più rigorose che potranno condurre anche alla non ammissione allo scrutinio finale o all’esame di Stato conclusivo del corso di studi.

9) Si preannuncia l’introduzione normativa della possibilità per ciascuna scuola di richiedere alle famiglie di sottoscrivere, ad inizio d’anno, un Patto sociale di corresponsabilità verso i propri figli. Questo accordo conterrà una definizione condivisa di diritti e doveri tra famiglie e scuola.

10) Dirigenti, docenti e personale tecnico e amministrativo hanno doveri deontologici e professionali sia di vigilanza sui comportamenti degli studenti in tutti gli spazi scolastici che di tempestiva segnalazione alle autorità competenti di eventuali infrazioni. L’inosservanza di questo dovere è materia di valutazione disciplinare.

- *Giornali scolastici*

I giornali scolastici sono espressione di attività parascolastica, costituiscono uno strumento didattico-culturale, gestito da studenti per lo più minorenni, destinato ad ampliare la loro preparazione culturale e a consentirne una migliore resa sul piano didattico. Caratteristica peculiare dei giornali scolastici è la completa delimitazione nell’ambito della diffusione; essi si rivolgono notoriamente al personale della scuola, agli alunni e rispettivi genitori. Per queste ragioni con la C.M. 2 settembre 1988, n. 242 il Ministero, in conformità con il parere espresso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero di grazia e giustizia, e in armonia con la pur limitata giurisprudenza in materia (cfr. Tribunale di Milano 13 aprile 1966; Cassazione, Sez. VI, 12 aprile 1978; Pretura di Roma, 3° penale, 7 maggio 1981), ha ritenuto che ai giornali scolastici non sono da applicare le norme dettate dalla L. n. 47/1948 a proposito di giornali e periodici, per ciò che concerne l’obbligo della registrazione presso la cancelleria del tribunale e della indicazione del nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile, ma soltanto quelle dalla L. 47 medesima dettate per gli stampati in genere (cfr. art. 1 e 2, II comma). Il giornale scolastico deve essere considerato uno stampato nel senso previsto dall’art. 1 della L. 47 e in esso deve perciò essere unicamente indicato il luogo e l’anno della

pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell'editore. Per quanto riguarda l'individuazione di eventuali responsabilità che possano derivare dai giornali scolastici, si deve fare riferimento, a giudizio dello scrivente, alle norme contenute nell'art. 11 della L. 47, secondo le quali per i reati commessi con il mezzo della stampa sono civilmente responsabili gli autori del reato e in solido con questi e fra di loro l'eventuale proprietario della pubblicazione e l'editore. Le decisioni relative alla gestione e diffusione dei giornali scolastici, espressioni delle attività parascolastiche, sono di competenza del Consiglio di istituto, che, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 31 maggio del 1974 n. 416, nel fissare i criteri generali per le attività parascolastiche, può deliberare legittimamente l'utilizzazione, anche per la redazione del giornale, delle attrezzature della scuola e dei mezzi finanziari iscritti nei capitoli di bilancio, destinati appunto a tali attività, tenendo conto delle proposte dei Consigli di classe e del Collegio dei docenti.

- Diffusione di giornali nelle scuole

Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore spesso, per attività didattiche curricolari o extracurricolari, sono posti a disposizione degli studenti giornali quotidiani e periodici a carattere culturale e scientifico. La disciplina della materia è contenuta nel D.M. n. 416/81. Per la lettura e la consultazione dei quotidiani e periodici dovrà essere adibito, ove disponibile, un apposito locale dell'edificio scolastico oppure la sala della biblioteca scolastica o la sala delle riunioni dei docenti o un'aula scolastica. L'orario per la lettura e la consultazione da parte degli studenti avrà luogo in ore diverse da quelle delle lezioni.

La scelta delle testate, da acquistare con i fondi dei singoli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore o con i fondi messi a disposizione dalle Regioni, è deliberata dal Collegio dei docenti, sulla base di criteri generali indicati dal Consiglio di istituto e delle proposte formulate dai Consigli di classe. Il Collegio dei docenti, il Consiglio di istituto e il Consiglio di classe, ciascuno per la parte di sua competenza, dovranno ispirarsi, nella scelta delle testate, a criteri di imparzialità.

Ciò al fine di assicurare nella scuola l'equilibrata presenza di più fonti di informazione, ispirate a tendenze ed esperienze culturali diverse,

indispensabile per un costruttivo confronto di opinione e per stimolare l'acquisizione dell'attitudine all'analisi critica dell'informazione.

La scelta delle testate dei periodici dovrà essere ispirata, inoltre, al criterio di assicurare la presenza di testate appartenenti a vari settori di ricerca culturale e di documentazione, di indiscusso livello scientifico, utili ad allargare la prospettiva della esperienza e del lavoro scolastici. Deve essere previsto, altresì, l'acquisto sia di testate a diffusione nazionale che a diffusione locale.

- Tutela della salute nelle scuole e pubblicità relativa alle sigarette elettroniche

La legge n. 128/2013 (c.d. "L'istruzione riparte") all'articolo 4 contiene alcuni divieti in materia di fumo e di impiego di sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni facenti parte del sistema educativo di istruzione e di formazione.

I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie (da euro 25 a euro 250, raddoppiati se la violazione sia commessa in presenza di donna in stato di gravidanza o in presenza di bambini fino a 12 anni) saranno utilizzati dal MIUR per organizzare attività formative finalizzate a l'educazione alla salute.

È stata operata inoltre una revisione dei divieti in materia di pubblicità relativa alle sigarette elettroniche. Si prevede infine l'adozione di apposite linee guida, d'intesa con il Ministero della salute, per disincentivare la somministrazione nelle scuole di ogni ordine e grado di alimenti e bevande sconsigliati.

7. I SERVIZI DI ORIENTAMENTO E PLACEMENT

7.1 Orientamento

Nelle politiche europee e nazionali per la realizzazione degli obiettivi e delle strategie di *Lisbona 2010* e di *Europa 2020*, l'orientamento lungo tutto il corso della vita è riconosciuto come diritto permanente di ogni persona, che si esercita in forme e modalità diverse e specifiche a seconda dei bisogni, dei contesti e delle situazioni. Il tema dell'orientamento, così come quello della lotta alla dispersione scolastica, è diventato perciò di centrale interesse negli ultimi anni in tutta l'Unione Europea (si veda al riguardo, *ex multis*, la Risoluzione del Consiglio d'Europa del 21/11/2008 *Integrare maggiormente l'orientamento permanente nelle strategie di apprendimento permanente*» e la Raccomandazione U.E. *On policies to reduce early school leaving* del 7 giugno 2011).

Anche il Ministero dell'Istruzione ha messo a punto una serie di azioni e documenti per la realizzazione di percorsi orientativi nelle scuole di ogni ordine e grado e per la diffusione di una nuova concezione di orientamento quale strategia che investe il processo globale della persona, che si estende lungo tutto il corso della vita, attraversa il processo educativo sin dalla scuola primaria ed è trasversale a tutte le discipline.

La centralità del ruolo strategico attribuito all'orientamento nella lotta alla dispersione e all'insuccesso formativo non è da mettere in discussione. Il ruolo strategico dell'orientamento viene collegato al fenomeno dell'insuccesso e della dispersione mettendo in risalto le due facce del problema: da un lato, le ricadute patologiche sul funzionamento del sistema scolastico stesso e le conseguenze sul sistema economico-produttivo e, dall'altro, gli effetti problematici sull'evoluzione delle storie individuali (formative, lavorative, sociali).

Con la Circolare Ministeriale n. 4232 del 19 febbraio 2014 sono state emanate le nuove "*Linee guida nazionali per l'orientamento permanente*", che sostituiscono le precedenti Linee guida in materia (C.M. n. 43 del 15 aprile 2009). Il documento segue a breve distanza di tempo l'importante Accordo sottoscritto in sede di Conferenza Unificata tra Governo, Regioni ed Enti Locali del 5 dicembre 2013 e sostituisce le previgenti linee guida sul tema.

Il testo delle Linee Guida, dopo aver richiamato l'importanza crescente dell'orientamento «finalizzato a prevenire il disagio giovanile e favorire la piena e attiva occupabilità, l'inclusione sociale e il dialogo interculturale», si concentra sul ruolo delle istituzioni scolastiche, a cui compete una duplice iniziativa: da una parte *l'orientamento formativo o didattica orientativa/orientante*, dall'altra tutte quelle *attività di accompagnamento* poste in essere dai docenti per «aiutare i giovani a utilizzare/valorizzare quanto appreso a scuola per costruire progressivamente la propria esperienza di vita». Seguono poi ulteriori indicazioni riguardanti la formazione dei docenti, il monitoraggio delle azioni di orientamento, il ruolo della famiglia e alcune considerazioni su Orientamento e Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (TIC).

Il documento è scaricabile direttamente al seguente link http://www.istruzione.it/allegati/2014/linee_guida_orientamento.pdf.

Ulteriori informazioni riguardo al tema dell'orientamento si possono trovare nel portale MIUR “*Io scelgo, io studio*” <http://www.istruzione.it/orientamento/>.

7.2 Placement scolastico

Il *placement* può essere sinteticamente descritto come l'attività d'intermediazione svolta dalle scuole secondarie (e università) sulla base di una autorizzazione *ope legis* (art. 6, D.Lgs. n. 276/2003), finalizzata all'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro.

In base all'art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 276/03 (*legge Biagi*), l'attività di intermediazione è comprensiva «della raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori; della preselezione e costituzione di relativa banca dati; della promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; della effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attività di intermediazione; dell'orientamento professionale; della progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo»¹¹.

¹¹ Cfr. S. Spattini, *Riforma dell'apprendistato e nuovo placement*, in M. Tiraboschi (a cura di), *Il testo unico dell'apprendistato e le nuove regole sui tirocini*, Giuffrè, Milano 2011, p. 126.

- *Obblighi dell'istituzione scolastica*

Nel 2011 si è semplificata ulteriormente la procedura di autorizzazione all'attività di intermediazione per gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari. Fermo restando quanto eventualmente previsto in apposite norme regionali, viene ora meno la necessità di richiedere l'autorizzazione come previsto dal previgente art. 6 del D.Lgs. n. 276/2003. Sulla base del novellato art. 6 (così come modificato dall'art. 29 della L. n. 111 del 15 luglio 2011), gli istituti di scuola secondaria di secondo grado sono direttamente autorizzati dalla norma all'attività di intermediazione, nel rispetto dei seguenti obblighi (specificati anche nella C.I. del 4 agosto 2011 avente ad oggetto «obbligo di pubblicazione dei *curricula* degli studenti e dei laureati e servizi di *placement*»):

- pubblicare e rendere gratuitamente accessibili sui propri siti istituzionali i *curricula* dei propri studenti all'ultimo anno di corso e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio;
- interconnettersi alla Borsa continua nazionale del lavoro per il tramite del portale *Cliclavoro*¹², secondo le modalità stabilite dall'art. 3 del D.M. del MLPS del 20 settembre 2011: il MLPS rilascia all'istituzione scolastica le credenziali utili all'interconnessione a *ClicLavoro*; l'istituzione scolastica conferisce a *ClicLavoro* ogni informazione utile al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro;
- rilasciare alle Regioni e al MLPS ogni informazione utile relativa al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro.

- *Modalità di pubblicazione dei curricula*

Nella pubblicazione dei *curricula* dei propri studenti, gli istituti di scuola secondaria di secondo grado devono esclusivamente garantire adeguata informativa (nelle forme previste dall'art. 13 del Codice della Privacy), non essendo necessario alcun consenso specifico, in quanto la raccolta e la diffusione dei *curricula* è necessaria per l'esercizio della attività di intermediazione, prevista da una disposizione di legge (D.Lgs. n. 276/2003).

¹² www.cliclavoro.gov.it.

Non è obbligatoria la pubblicazione dei seguenti dati: indirizzo di domicilio, numero di telefono/fax.

È obbligatoria, invece, la pubblicazione di almeno uno tra numero di cellulare e indirizzo di posta elettronica.

Tali informazioni saranno utilizzate solo per consentire il contatto diretto in caso di selezione.

- Iscrizione all'albo informatico

Gli istituti di scuola secondaria di secondo grado che intendono svolgere attività di intermediazione saranno iscritti in una apposita sezione dell'albo di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 276/2003.

Le modalità di iscrizione all'Albo nella *Sub-Sezione III. 1 – Regimi particolari di intermediazione*, previste dall'art. 4 del D.M. del MLPS del 20 settembre 2011, prevedono che essa avvenga in seguito alla «presentazione della comunicazione di inizio dell'attività di intermediazione mediante lettera raccomandata, da inviare alla Direzione Generale per le politiche dei servizi per il lavoro, sottoscritta dal legale rappresentante e formulata su un apposito modello pubblicato su ClicLavoro, contenuto nell'allegato n. 2 del presente decreto, che ne costituisce parte integrante».

In caso di inottemperanza ad uno degli obblighi sopra sinteticamente richiamati, sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 2000 a 12000 euro, nonché la cancellazione dall'albo, con conseguente divieto di proseguire l'attività di intermediazione.

- Il progetto FxO S&U di ItaliaLavoro con gli Istituti e le Scuole Superiori (Linea 2)

In questo quadro normativo si collocano le iniziative di *ItaliaLavoro* volte ad aiutare i giovani diplomati a trovare un'occupazione, riducendo il tempo che passa tra il diploma e l'ingresso nel mondo del lavoro. È questo l'obiettivo della seconda Linea d'intervento del programma FxO "Scuola&Università".

La Linea 2 prevede una serie di avvisi regionali¹³ per sostenere le scuole secondarie superiori nella strutturazione e nel rafforzamento dei servizi di

¹³ Al seguente link l'esito degli ultimi progetti approvati in Regione Lombardia: <http://goo.gl/AJTnf>.

placement e di orientamento al lavoro e alle professioni. Gli istituti scolastici che aderiscono ai bandi possono beneficiare di un contributo fino a un massimo di 30 mila euro e dell'assistenza tecnica di ItaliaLavoro.

Ogni scuola avrà inoltre la possibilità di realizzare da un minimo di 50 fino a un massimo di 150 percorsi personalizzati di orientamento e *placement* per diplomati e diplomandi.

Il progetto di ItaliaLavoro denominato *Linea 2* ha come finalità principali quelle di:

- supportare almeno 365 scuole (in forma singola o associata) nella strutturazione e qualificazione dei servizi di orientamento e di intermediazione;
- raggiungere un bacino potenziale di 55 mila giovani tra studenti, diplomandi e diplomati;
- sviluppare reti e raccordi tra le scuole, il sistema delle imprese e gli operatori pubblici/privati del mercato del lavoro presenti sul territorio regionale;
- promuovere dispositivi e misure di politica attiva del lavoro, come tirocini di formazione e orientamento e contratti di apprendistato.

Al fine di garantire - pur nel rispetto delle diverse realtà organizzative e gestionali delle scuole partecipanti all'iniziativa - un'offerta di servizi di *placement* qualitativamente omogenea e diffusa sul territorio nazionale, il programma propone un modello di servizio di *placement* al quale gli istituti scolastici dovranno attenersi nella realizzazione delle attività.

In tal senso, il servizio di *placement* deve:

- favorire l'incontro tra diplomati/diplomandi e il mondo del lavoro avendo cura di gestire e attivare i rapporti con le aziende del territorio;
- governare le relazioni all'interno della rete territoriale per attivare i servizi più idonei a raggiungere gli obiettivi di *placement*;
- sviluppare servizi coerenti con le esigenze del target di riferimento.

2 - I DOCENTI

1. FORMAZIONE INIZIALE E RECLUTAMENTO DEI DOCENTI

1.1 Formazione iniziale dei docenti: il Tirocinio Formativo Attivo (TFA)

Com'è noto, dopo un percorso di elaborazione assai lungo e articolato, il MIUR ha emanato il Regolamento relativo alla formazione iniziale degli insegnanti (D.M. 10 settembre 2010, n. 249).

Occorre ricordare infatti che le vecchie Scuole di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario (SSIS) attivate nell'anno accademico 1999-2000 (I Ciclo), sono state definitivamente chiuse nell'anno accademico 2008-2009 (IX Ciclo).

In particolare il MIUR ha delineato due tipologie di percorsi formativi:

- a) per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria un corso di laurea magistrale quinquennale, a ciclo unico in deroga a quanto previsto dall'art. 8, comma 2, del D.M. del 22 ottobre 2004 n. 270 del MIUR, comprensivo di tirocinio da avviare a partire dal secondo anno di corso;
- b) per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, un corso di laurea magistrale biennale ed un successivo anno di TFA (Tirocinio formativo attivo).

Per quanto riguarda l'abilitazione all'insegnamento nella scuola superiore, dopo un ampio dibattito, il Ministero ha quantificato (con il D.M. 14 marzo 2012 n. 31) i posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al TFA per l'a.a. 2011-2012: 4.275 posti per la scuola secondaria di I grado e 15.792 per quella di II grado.

Quindi, con il D.D. n. 74 del 23 aprile 2012, il MIUR ha diramato le indicazioni operative per lo svolgimento delle prove di selezione. L'accesso al tirocinio, infatti, è stato sottoposto a una triplice selezione: un primo test a risposta multipla (con «60 domande, ciascuna formulata con quattro opzioni di risposta, fra le quali il candidato deve individuare l'unica esatta. Fra questi, 10 quesiti sono volti a verificare le competenze in lingua italiana, anche con riferimento alla comprensione di uno o più testi scritti. Gli altri quesiti sono inerenti alle discipline oggetto di insegnamento della classe»),

una seconda prova scritta (con «domande a risposta aperta relative alle discipline oggetto di insegnamento delle relative classi di concorso») e una prova orale. Lo svolgimento dei test d'ingresso per l'accesso al primo ciclo di TFA transitorio, programmato per il mese di Luglio 2012, ha visto andare in scena una serie di "pasticci" a livello gestionale e burocratico da parte del MIUR: il contenuto dei quiz è stato viziato da numerose domande imprecise o ambigue, tanto che lo stesso Ministero, dopo essersi scusato per l'accaduto, ha provato a correre ai ripari nominando, con il D.M. 7 agosto 2012 n. 14, una commissione di esperti col compito di «verificare la correttezza scientifica dei test assegnati nella prova preselettiva nazionale». I lavori di questa commissione hanno portato nel mese di agosto 2012 all'annullamento e alla correzione di alcune domande e alla conseguente ripubblicazione degli esiti della prima prova, il cui superamento costituiva *conditio sine qua non* per affrontare le ulteriori due prove. Il resto della procedura, i cui atti sono consultabili on-line all'indirizzo tfa.cineca.it, ha fatto registrare problemi minori, pur rimanendo di estrema complessità. Nel mese di novembre 2012 si sono completate le prove orali e sono state perfezionate le iscrizioni di chi ha superato tutti gli *step* previsti.

I tirocinanti hanno dovuto poi conseguire un totale di 60 CFU, così ripartiti: insegnamenti di scienze dell'educazione (18 CFU), didattica disciplinare tramite laboratori (18 CFU), un tirocinio di 475 ore presso un istituto scolastico sotto la guida di un docente tutor (19 CFU) e, infine, la redazione e la presentazione di un elaborato scritto per conseguire l'abilitazione nazionale all'insegnamento (5 CFU). Un percorso quindi lungo, complesso (e costoso) ma che al momento costituisce l'unica strada per l'accesso alla professione dell'insegnante nella scuola secondaria.

In attesa dell'entrata in vigore dei nuovi corsi di laurea magistrale biennale e del conseguente TFA "ordinario", nel corso dell'anno scolastico 2012-2013 si è quindi concluso il primo ciclo del TFA c.d. "transitorio", che ha visto la partecipazione di ben 115.553 aspiranti prof. (ma gli iscritti al test preselettivo furono addirittura 176.495) per circa 20.000 posti abilitanti.

Allo stesso modo, nell'anno scolastico appena trascorso (2013-2014) si sono svolti i corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità e i c.d. PAS (Percorsi Abilitanti Speciali o TFA "speciale"), anch'essi finalizzati a conseguire

l'abilitazione all'insegnamento ma rivolti ai docenti della scuola con contratto a tempo determinato che hanno prestato servizio - tra l'a.s. 1999-2000 e l'a.s. 2012-2013 - per almeno tre anni nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie. A quest'ultimo percorso si sono registrati 68.892 aspiranti docenti di cui circa 23.000 per conseguire l'abilitazione nella scuola dell'infanzia e primaria e circa 45.000 per la scuola secondaria.

Inoltre bisogna ricordare che il Ministro Giannini ha recentemente firmato un decreto (D. M. 353 del 22 maggio 2014) per l'aggiornamento delle Graduatorie di istituto, utilizzate da oltre 8.000 scuole per l'assegnazione delle supplenze.

I nuovi elenchi, che coinvolgono circa mezzo milione di insegnanti, prevedono punteggi differenziati a seconda del titolo abilitativo conseguito: come ha spiegato il Ministero di Viale Trastevere, al fine di «valorizzare i diversi percorsi abilitanti, sia rispetto alla loro durata che alla selettività nell'accesso» sono attribuiti specifici punteggi ai docenti. Per esempio, gli abilitati all'insegnamento nella scuola secondaria attraverso i TFA avranno 12 punti sulla base della durata del percorso e 30 sulla base della selettività dell'accesso ai corsi. Un'altra novità riguarda l'aggiornamento delle graduatorie, che di norma avviene ogni tre anni, ora verrà effettuato due volte all'anno (a giugno e a dicembre) per consentire, a coloro che nel frattempo conseguiranno l'abilitazione tramite TFA o PAS, l'inserimento in II fascia (quella riservata proprio a chi è abilitato).

1.2 Reclutamento dei docenti: torna il “concorsonone”

Con il D.D. n. 82 del 24 settembre 2012 a firma del Direttore generale per il personale scolastico è stato indetto un concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado. Alla chiusura delle iscrizioni, il 7 novembre 2012, risultavano aver compilato la domanda di ammissione 321.210 candidati¹⁴.

Il numero di posti messi a concorso è stato in totale di 11.542, di cui 7.351 con presa in servizio nell'a.s. 2013-14 e 4.191 nell'a.s. 2014-15.

¹⁴ Cfr. comunicato stampa del MIUR dell'8 novembre con alcuni dati e statistiche sugli aspiranti insegnanti.

Tra i punti più controversi del bando del concorso vi sono stati i requisiti d'ammissione previsti all'art. 2: numerose sono state infatti le "categorie" di persone escluse e, quindi, potenzialmente interessate a presentare ricorso. Innanzitutto quella dei laureati dopo il 2001-2002, che non si sono abilitati con le vecchie SSIS entro il 2008; allo stesso modo i cosiddetti "congelati SSIS", cioè coloro che, pur avendo superato l'esame di ammissione alle scuole di specializzazione, hanno sospeso la frequenza (spesso in seguito ad aver vinto un dottorato di ricerca). Questi, quando nel 2008 sono state definitivamente chiuse le SSIS, si sono trovati senza abilitazione e dovranno perciò aspettare il completamento del TFA, anche se senza dover sostenere l'esame di ammissione e con il riconoscimento degli eventuali crediti acquisiti.

Con alcune decisioni giurisprudenziali (per esempio l'ordinanza n. 4001 del 9 novembre 2012 del TAR del Lazio) i giudici amministrativi hanno accolto la richiesta di sospensiva (e, quindi, la conseguente partecipazione al concorso), presentata da alcuni ricorrenti laureati non abilitati, in forza dell'eventuale danno grave ed irreparabile e nelle more del giudizio di merito (fissato per il 21 febbraio 2012).

L'esclusione delle giovani generazioni dal concorso (l'età media dei candidati è superiore ai 38 anni) ha costituito uno dei punti più criticati.

Tra le esclusioni più controverse, infine, vi è stata quella dei docenti di ruolo prevista dal comma 6 dall'art. 2 del bando. Insomma, chi ha i requisiti per partecipare, ma ha già un contratto nella scuola statale, è fuori dalla selezione. Una disparità di trattamento che è apparsa davvero difficile da giustificare.

Infine, sul fronte del reclutamento, è da segnalare la volontà, manifestata dal Ministro Stefania Giannini nel mese di aprile 2014, di indire un nuovo concorso a cattedre nel 2015 per un totale di 17.000 immissioni in ruolo.

2. RAPPORTO DI LAVORO

Il rapporto di lavoro del personale della scuola non si costituisce più con il provvedimento amministrativo di «nomina in ruolo», ma con lo strumento, tipico del sistema privatistico del «contratto individuale di lavoro».

2.1 Contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato (artt. 25 e 40, CCNL)

I rapporti individuali di lavoro del personale docente sono costituiti e regolati da contratti individuali di lavoro che possono essere a tempo indeterminato o a tempo determinato: in entrambi i casi è richiesta la forma scritta. L'assunzione a tempo determinato e a tempo indeterminato può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. All'atto dell'assunzione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, va consegnato il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (allegato 2 al CCNL).

I contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze hanno effetti esclusivi dal giorno dell'assunzione in servizio e termine:

- a) al 31 agosto (supplenze annuali per la copertura di cattedre e di posti che risultano vacanti e disponibili, cioè privi di titolare, fino al 31 dicembre e che si prevede rimangano tali per tutto l'anno scolastico);
- b) al giorno indicato dal relativo calendario scolastico come termine delle attività didattiche (supplenze temporanee per la copertura di posti «di fatto» disponibili entro il 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e supplenze per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre e posti orario, cosiddetti «spezzoni»);
- c) all'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio (supplenze temporanee, cosiddette brevi e saltuarie, conferite sulla base delle graduatorie di istituto). La diversa data di termine del rapporto di lavoro tra i supplenti di cui alle lett. a) e b) comporta, nonostante la sostanziale identità della prestazione lavorativa, la retribuzione per l'intero anno (fino al 31 agosto) per i primi e fino al termine delle attività didattiche (in genere, 30 giugno) per i secondi.

Nel contratto individuale del personale assunto a tempo determinato in sostituzione di personale assente (art. 40, CCNL) è inoltre specificato per

iscritto il nominativo del dipendente sostituito. In tali casi, qualora il docente titolare si assenti in un'unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all'inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l'intera durata dell'assenza.

Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero dell'attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto, sono retribuiti e da computarsi nell'anzianità di servizio.

Qualora l'orario settimanale sia inferiore alla cattedra oraria, anche nel caso di sostituzione di docente di ruolo in part-time, il supplente ha diritto a conseguire il completamento fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo. Il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato, e può realizzarsi anche cumulando ore appartenenti a diverse classi di concorso o anche in scuole non statali con oneri a carico delle stesse scuole, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal D.M. 25 maggio 2000, n. 201 (*Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'art. 4 della L. 3 maggio 1999, n. 124*).

Non trova applicazione nei confronti del personale supplente la norma privatistica che prevede l'automatica immissione in ruolo dopo un certo periodo di attività lavorativa: il rapporto di lavoro a tempo determinato, anche se acceso per più anni, non può dar luogo ad assunzioni a tempo indeterminato (Corte Cost. 5 giugno 2002, n. 251). Il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi però in rapporto di lavoro a tempo indeterminato per effetto di specifiche disposizioni normative (art. 40, CCNL).

Per quanto riguarda in particolare le supplenze brevi e saltuarie, va tenuto presente che sono consentite nei casi e alle condizioni previste dall'art. 1, comma 78, della L. n. 662/1996, per i tempi strettamente necessari e nell'impossibilità di sostituire i docenti assenti con personale in servizio nella medesima scuola (v. L. n. 448/2001, legge finanziaria 2002, e art. 28, comma 6, CCNL 2007). Si ricorda, inoltre, che per ragioni di continuità didattica quando al primo periodo di assenza del titolare ne segue un altro, o

più altri, senza soluzione di continuità o con la sospensione costituita da giorno festivo o da giorno libero dall'insegnamento, la supplenza temporanea del supplente in servizio è prorogata dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.

È consentito lasciare una supplenza breve per accettarne una che sia assegnata ad aspiranti privi del titolo di specializzazione ma inseriti nelle graduatorie d'istituto, a copertura di disponibilità sopravvenute su posti di sostegno (FAQ MIUR 17 ottobre 2002, n. 49).

2.2 Contratti a tempo determinato per il personale in servizio (art. 36, CCNL)

Il personale docente può accettare, nell'ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d'istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore a un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede. Con la C.M. n. 386 del 26 febbraio 2004 è stato chiarito che l'art. 33, nel riferirsi alla possibilità di accettare incarichi a tempo determinato purché di durata non inferiore a un anno, ha inteso tutelare esclusivamente l'integrità e la continuità dell'anno scolastico sotto il profilo didattico. Non rileva, soddisfatta questa condizione, se il posto sia semplicemente disponibile o anche vacante.

L'accettazione dell'incarico comporta l'applicazione della relativa disciplina prevista per il personale assunto a tempo determinato.

2.3 Rapporto di lavoro degli insegnanti di religione (art. 40, CCNL)

La L. 18 luglio 2003, n. 186 (*Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado*) ha istituito due distinti ruoli regionali, articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi e corrispondenti ai cicli scolastici previsti dall'ordinamento, per gli insegnanti di religione cattolica.

Ai docenti inseriti nei ruoli si applicano (salve le disposizioni particolari stabilite dalla stessa legge per alcune materie, come il reclutamento e la mobilità) le norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal T.U. n. 297/1994 e successive modificazioni e dalla contrattazione collettiva per gli altri docenti.

L'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato è disposta dal dirigente regionale d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio ai sensi dell'Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense e relativo Protocollo addizionale (L. n. 121/1985) e dell'Intesa tra il Ministro della P.I. e il Presidente della Conferenza episcopale italiana (D.P.R. n. 751/1985).

Per tutti i posti non coperti da insegnanti a tempo indeterminato (le dotazioni organiche per l'insegnamento della religione non coprono infatti tutti i posti funzionanti, ma sono stabilite, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna regione, limitatamente alla misura del 70 per cento) si provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione del dirigente regionale, sempre d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio e con le specificità indicate nell'art. 40 del CCNL (contratto di incarico annuale che si intende confermato qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge).

Il rapporto di lavoro viene costituito, secondo quanto previsto nei punti 2.3, 2.4, 2.5 del D.P.R. n. 751/1985, possibilmente in modo da pervenire gradualmente a configurare, limitatamente alle ore che si rendano disponibili, posti costituiti da un numero di ore corrispondente all'orario d'obbligo previsto, in ciascun tipo di scuola, per i docenti assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L'assunzione degli insegnanti di religione può avvenire anche a tempo parziale.

Nelle province autonome di Trento e di Bolzano restano ferme le disposizioni emanate nell'ambito delle esclusive potestà legislative e amministrative.

2.4 Rapporto di lavoro a tempo parziale (art. 39, CCNL)

Il personale della scuola, a tempo indeterminato, può instaurare direttamente all'atto dell'assunzione o trasformare a domanda il rapporto a tempo pieno già esistente in rapporto part time (in questo caso, il ritorno dal tempo parziale al tempo pieno è possibile dopo due anni). Tale rapporto può essere costituito entro i limiti massimi del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno, per classe di concorso a cattedre o

posti o di ciascun ruolo e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per la dotazione organica medesima.

Si possono realizzare diverse forme di contratto part time:

- a) un tempo parziale cosiddetto orizzontale, con prestazione di servizio in tutti i giorni lavorativi ma con durata oraria ridotta;
- b) un tempo parziale cosiddetto verticale, con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana (mai comunque inferiori a tre), o su alcune settimane del mese o su alcuni mesi dell'anno;
- c) un tempo parziale misto, con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità suindicate (D.Lgs. n. 61/2000).

I criteri e le modalità di costituzione del rapporto sono stabiliti con ordinanza ministeriale che definisce anche la durata minima della prestazione lavorativa e la ripartizione percentuale dei contratti di part time (O.M. n. 446/1997 integrata dall'O.M. n. 55/1998).

Come indicato dall'art. 39 del CCNL, per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale rimane impregiudicata l'applicazione degli istituti e delle norme dettate dalla legge e dal contratto per il rapporto di lavoro a tempo pieno, purché compatibili con la ridotta durata della prestazione e con la peculiarità del suo svolgimento. Il trattamento economico è, ovviamente, commisurato alla durata della prestazione lavorativa. È anche possibile, previa autorizzazione, esercitare un'altra attività lavorativa che non arrechi pregiudizio alle esigenze di servizio e non sia incompatibile con le attività d'istituto.

Il contratto di lavoro part time orizzontale dà diritto allo stesso numero di giorni di ferie stabilito per il tempo pieno; per il part time verticale, invece, le ferie sono proporzionate alle giornate di lavoro prestate nell'anno.

Si ricorda che il personale in questione non può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell'orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge, ed è escluso dalle attività aggiuntive di insegnamento aventi carattere continuativo.

I docenti della scuola secondaria di I grado in part time possono essere assegnati al tempo prolungato, tranne i docenti di materie letterarie, considerata la preponderanza di tale insegnamento rispetto all'orario complessivo.

I docenti di scuola secondaria di secondo grado per insegnamenti comprendenti più discipline possono fruire del part time solo se è garantita l'unicità del docente in ciascuna classe e in una delle discipline di cui è composta la cattedra.

I docenti di sostegno in part time possono essere utilizzati su posti che comportano interventi su singoli alunni non superiori alla metà dell'orario settimanale di insegnamento.

I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno.

La partecipazione del personale part time alle eventuali iniziative complementari e integrative dell'iter formativo degli studenti (considerate, ai sensi del D.P.R. 9 aprile 1999, n. 156, attività scolastiche a tutti gli effetti) deve avvenire su base volontaria, specie se le attività in questione si svolgono in orario pomeridiano (C.M. 17 febbraio 2000, n. 45).

La prestazione lavorativa a tempo parziale può essere concentrata su determinati periodi dell'anno in relazione alla progettazione educativa di ciascuna istituzione scolastica e alla conseguente programmazione dell'attività didattica.

La facoltà di trasformare il rapporto di lavoro a tempo parziale è riconosciuta anche alle lavoratrici dopo il compimento del 60° anno di età; non è invece riconosciuta a coloro che siano già in possesso dei requisiti contributivi e/o anagrafici previsti per il collocamento a riposo d'ufficio (informativa INPDAP 2 luglio 2003, n. 33).

Si fa presente, infine, che «qualora l'amministrazione, a fronte della domanda del dipendente di ottenere la trasformazione da tempo pieno in part time verticale, ometta di adottare nei sessanta giorni successivi un provvedimento motivato di diniego, il lavoratore ha diritto [...] di ottenere detta trasformazione con le modalità richieste, senza che l'amministrazione possa successivamente far valere ragioni inerenti la funzionalità del servizio» (Trib. Milano, 26 aprile 2001).

In rapporto alle innovazioni introdotte dalla L. n. 183/2010 (*Collegato lavoro*), il Dipartimento della Funzione Pubblica con la C.M. n. 9/2011 ha fornito chiarimenti in merito al part time nelle Amministrazioni pubbliche di

cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 151/2001. In sintesi, le novità sono le seguenti:

- eliminato ogni automatismo nella trasformazione del rapporto, che attualmente è subordinato alla valutazione discrezionale dell'amministrazione interessata;
- soppressa la possibilità per l'amministrazione di differire la trasformazione del rapporto sino al termine dei sei mesi nel caso di grave pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione stessa;
- introdotta contestualmente la possibilità di rigettare l'istanza di trasformazione del rapporto presentata dal dipendente nel caso di sussistenza di un pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione;
- innovata la destinazione dei risparmi derivanti dalle trasformazioni, prevedendo che una quota sino al 70% degli stessi possa essere destinata interamente all'incentivazione della mobilità, secondo le modalità ed i criteri stabiliti in contrattazione collettiva, per le amministrazioni che dimostrino di aver proceduto ad attivare piani di mobilità e di riallocazione di personale da una sede all'altra.

2.5 Periodo di prova (artt. 25 e 68, CCNL)

L'istituto del Periodo di prova, al cui superamento è condizionata la conferma definitiva del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è rimasto immutato anche con la nuova disciplina privatistica. Tutti i dipendenti pubblici, dopo la sottoscrizione del contratto e l'assunzione del servizio, sono sottoposti per un determinato periodo alla prova delle attitudini e delle capacità professionali per il lavoro che si è chiamati a svolgere e delle modalità attuative dei «compiti e delle mansioni corrispondenti alla qualifica di inquadramento». Il periodo di prova per i docenti assunti a tempo indeterminato ha la durata di un anno scolastico e coincide con l'anno di formazione. Per la validità dell'anno è richiesto un servizio effettivo di almeno 180 giorni.

L'anno di formazione trova realizzazione attraverso specifici progetti contestualizzati, anche con la collaborazione di reti e/o consorzi di scuole. L'impostazione delle attività tiene conto dell'esigenza di personalizzare i percorsi, di armonizzare la formazione sul lavoro - con il sostegno di tutor appositamente formati - e l'approfondimento teorico.

Nel corso dell'anno di formazione vengono create particolari opportunità opzionali per il miglioramento delle competenze tecnologiche e della conoscenza di lingue straniere, anche nella prospettiva dell'acquisizione di certificazioni internazionalmente riconosciute.

Va anche ricordato, per i docenti immessi in ruolo che desiderino utilizzarlo, il servizio offerto a livello nazionale dall'ambiente di formazione *Neoassunti*, presso il sito dell'INDIRE (www.indire.it) che prevede moduli formativi rivolti a tutte le tipologie di insegnanti attraverso il modello di e-learning integrato (cfr. circolare n. 196 del 3 febbraio 2006 ed i richiami in essa contenuti per una più puntuale illustrazione). Al termine dell'anno di formazione il docente discute con il Comitato per la valutazione del servizio una relazione sulle esperienze e sulle attività svolte. Sulla base della relazione e degli altri elementi forniti dal dirigente scolastico, il Comitato esprime il parere per la conferma in ruolo.

Il periodo di prova può essere prorogato di un ulteriore anno sia nel caso di giudizio sfavorevole sia nel caso il servizio prestato nel corso dell'anno sia inferiore alla durata minima prevista di 180 giorni.

L'obbligo contrattuale della formazione in ingresso è da configurarsi esclusivamente nei confronti dei docenti assunti in ruolo per la prima volta. Pertanto, i docenti che hanno già superato il periodo di prova in una determinata classe di concorso e che siano stati nominati in altra classe di concorso in quanto inclusi nelle graduatorie provinciali o nelle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami tuttora vigenti o che abbiano ottenuto il passaggio di ruolo o di cattedra non sono tenuti a frequentare l'anno di formazione (il periodo di prova va, comunque, sempre effettuato quando vi sia stata l'assegnazione ad un ruolo diverso).

Va infine aggiunto che «qualora nel corso del periodo di prova il docente di scuola secondaria sia stato dichiarato inidoneo per motivi di salute e non in relazione alla preparazione, alla capacità e alla diligenza dimostrate, può beneficiare, prima della risoluzione del rapporto, dell'utilizzazione in compiti diversi prevista dall'art. 514 del T.U. 16 aprile 1994, n. 297. Ciò non impedisce lo svolgimento di un autonomo periodo di prova in relazione ai nuovi compiti assegnatigli» (Consiglio di Stato, Sez.VI, dec. n. 604 del 21 febbraio 2005).

2.6 Contratti integrativi

I criteri, le procedure e le materie per la contrattazione integrativa nel comparto scuola sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali, sulla base di principi che vengono definiti dai contratti quadro (CCNQ del 7 agosto 1998 e successive integrazioni) e dal D.Lgs. 165/01. Anche i contratti integrativi hanno valore di legge e vincolano le parti al rispetto e all'attuazione, come avviene per i CCNL.

La contrattazione integrativa si articola in tre livelli:

- nazionale, presso il Ministero della pubblica istruzione;
- regionale, presso ciascuna Direzione scolastica regionale;
- di istituto, presso ciascuna istituzione scolastica.

Per i contratti integrativi nazionale e regionale le parti pubbliche sono rappresentate rispettivamente dal ministro e dal direttore dell'USR o da un loro delegato; per quello di istituto dal dirigente scolastico. Per quanto riguarda, invece, le parti sindacali occorre precisare che sono ammessi alla contrattazione i rappresentanti (nazionali, regionali e territoriali) dei sindacati firmatari del CCNL; a livello di istituzione scolastica, oltre ai rappresentanti dei sindacati, intervengono le rappresentanze sindacali unitarie di istituto (RSU).

In particolare, per quanto riguarda i contratti integrativi di istituto, sono materia di trattativa:

- modalità di utilizzazione del personale in rapporto al POF;
- criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi;
- criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali;
- attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo di istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori.

3. GLI OBBLIGHI DI SERVIZIO E DI LAVORO DEL PERSONALE DOCENTE

Oltre all'obbligo dello svolgimento del normale orario di insegnamento e delle altre attività connesse con la funzione docente, i docenti sono tenuti all'osservanza dei doveri essenziali dei pubblici dipendenti e di quelli stabiliti per gli insegnanti da specifiche disposizioni. I riferimenti normativi vanno rintracciati innanzitutto nel *Codice di comportamento per i dipendenti pubblici* (D.P.R. n. 62/2013), nel CCNL (artt. 28, 29, 91), nel D.Lgs. n. 297/1994 (Parte III, Titolo I, Capo IV) e nel D.Lgs. n. 165/2001 (artt. 53, 54, 55).

3.1 Il Codice di comportamento per i dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013)

Con il Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 62 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2013) è entrato in vigore il Regolamento contenente il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il codice di comportamento definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare. Le previsioni del Codice sono integrate e specificate dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni.

Questi i principi generali contenuti nell'art. 3:

- «1. Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare.
2. Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.
3. Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica

amministrazione. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti.

4. Il dipendente esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati.

5. Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori.

6. Il dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente».

Le amministrazioni devono dare al presente decreto la più ampia diffusione e, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegnano e fanno sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del codice di comportamento.

3.2 La funzione docente nella scuola dell'autonomia (artt. 26, 27 e 28, CCNL)

La definizione della funzione docente, con le sue esplicazioni, è formulata nell'art. 26 del CCNL:

La funzione docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell'istruzione.

La funzione docente si fonda sull'autonomia culturale e professionale dei docenti; essa si esplica nelle attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in servizio.

In attuazione dell'autonomia scolastica i docenti, nelle attività collegiali, attraverso processi di confronto ritenuti più utili e idonei, elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico-didattici, il Piano dell'offerta formativa, adattandone l'articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio-

economico di riferimento, anche al fine del raggiungimento di condivisi obiettivi qualitativi di apprendimento in ciascuna classe e nelle diverse discipline. Dei relativi risultati saranno informate le famiglie con le modalità decise dal collegio dei docenti.

L'esercizio della funzione docente comporta, quindi, non solo l'insegnamento, ma anche la cura del proprio aggiornamento culturale e professionale, la partecipazione alle attività collegiali, l'elaborazione, l'attuazione e la verifica del POF.

Il successivo art. 27, nel definire l'articolato profilo professionale del docente cui oggi sono richieste ricche e delicate competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica, precisa ulteriormente che «i contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel Piano dell'offerta formativa della scuola».

L'art. 28, infine, correla funzionalmente gli obblighi di lavoro del personale docente, nel rispetto della libertà di insegnamento, alle esigenze di adeguamento al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni e alle forme di flessibilità organizzativa e didattica previste dal regolamento sull'autonomia.

3.2 Articolazione degli obblighi di lavoro (art. 28, CCNL)

Gli obblighi di lavoro del personale docente sono funzionali all'orario di servizio stabilito dal piano di attività e sono finalizzati allo svolgimento delle attività di insegnamento e di tutte le ulteriori attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e documentazione necessarie all'efficace svolgimento dei processi formativi. L'orario di insegnamento si svolge «nell'ambito del calendario regionale delle lezioni».

L'art. 28 del CCNL precisa:

4. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento.

Prima dell'inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il Piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente che possono prevedere attività aggiuntive. Il Piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell'azione educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell'anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze. Di tale Piano è data informazione alle OO.SS. di cui all'art. 7.

Anche il tempo della vigilanza durante la ricreazione è computato nell'orario di attività didattica.

Per il personale iscritto ai corsi di laurea o alle scuole di specializzazione devono essere previste specifiche modalità di articolazione dell'orario di lavoro; un'articolazione flessibile dell'orario di lavoro dev'essere assicurata ai docenti impegnati nel volontariato o in iniziative di formazione riconosciute dall'amministrazione.

Nella formulazione dell'orario di servizio va considerata l'esigenza di «consentire la presenza nella sede universitaria dei docenti con compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attività didattiche nell'ambito dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e di scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie» (art. 41, CCNL 2007; cfr. anche art. 43 per orario di servizio del docente tutor).

3.3 Attività di insegnamento (art. 28, CCNL)

«L'attività di insegnamento si svolge [...] in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali» (art. 28, comma 5, CCNL). La disposizione va letta alla luce delle norme sull'autonomia, che consentono la più ampia flessibilità nell'organizzazione dell'attività didattica, nel pieno rispetto, ovviamente, dell'orario obbligatorio di servizio annuale del docente. «Le istituzioni scolastiche adottano ogni modalità organizzativa che sia espressione di autonomia progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell'offerta formativa».

I docenti, il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali (l'orario "di cattedra", cioè l'orario che il docente è tenuto a svolgere nelle classi in

cui è titolare, derivante dall'organizzazione didattica delle discipline insegnate, può coincidere con l'orario di 18 ore di insegnamento settimanali, ma spesso è inferiore) «sono tenuti al completamento dell'orario di insegnamento». Il completamento, secondo l'art. 28 che ne specifica le modalità, si realizza con «la copertura di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre orario, in interventi didattici ed educativi integrativi, nonché mediante l'utilizzazione in eventuali supplenze e, in mancanza, rimanendo a disposizione anche per attività parascolastiche ed interscolastiche».

Al di fuori delle cause di forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica (materia che resta regolata dalla C.M. n. 243 del 22 settembre 1979, richiamata dallo stesso art. 28, CCNL, la quale fa riferimento ad insuperabili difficoltà dei trasporti che insieme all'effettuazione di doppi turni determinino in via eccezionale accertate cause di disagio sociale per gli studenti), «qualunque riduzione della durata dell'unità oraria di lezione ne comporta il recupero nell'ambito delle attività didattiche programmate dall'istituzione scolastica. La relativa delibera viene assunta dal Collegio dei docenti».

L'orario di insegnamento, compreso quello prestatato per il completamento dell'orario d'obbligo, «può essere articolato, sulla base della pianificazione annuale delle attività e nelle forme previste dai vigenti ordinamenti, in maniera flessibile su base plurisettimanale, in misura, di norma, non eccedente le 4 ore» (anche quest'ultima limitazione è stabilita «di norma», proprio perché eventualmente superabile da una diversa articolazione derivante dall'esercizio dell'autonomia).

L'art. 28 precisa, infine, che «per il personale insegnante che opera per la vigilanza e l'assistenza degli alunni durante il servizio di mensa il tempo impiegato nelle predette attività rientra a tutti gli effetti nell'orario di attività didattica».

- Ore aggiuntive di insegnamento

Nel rispetto dell'orario di lavoro definito dai contratti collettivi vigenti, i dirigenti scolastici attribuiscono ai docenti in servizio, prioritariamente e con il loro consenso, le frazioni inferiori a quelle stabilite contrattualmente come ore aggiuntive di insegnamento oltre l'orario d'obbligo fino ad un massimo

di 24 ore settimanali. «Per le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, si dà luogo, in applicazione del comma 4 dell'art. 22 della legge finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448, all'attribuzione, con il consenso degli interessati, dei citati spezzoni ai docenti in servizio nella scuola, in possesso di specifica abilitazione, come ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo, fino ad un massimo di 24 ore settimanali» (art. 1, comma 4, del D.M. 13.06.2007, n. 131 *Graduatorie d'istituto - Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo*).

I docenti assenti possono essere sostituiti utilizzando, in coerenza con il POF, i docenti in servizio, anche oltre i limiti temporali previsti dalle disposizioni vigenti e fino a un massimo di 15 giorni (art. 22 della L. 28 dicembre 2001, n. 448; per il pagamento delle ore eccedenti l'orario di cattedra, cfr. C.M. 28 marzo 2002, n. 235).

Non è consentita l'assegnazione di ore d'insegnamento oltre l'orario d'obbligo (18 ore settimanali) senza il consenso del docente interessato: tale divieto «sussiste anche quando le ore eccedenti siano assegnate per completare l'orario di insegnamento obbligatorio e rispettando l'inscindibilità degli insegnamenti compresi nella stessa cattedra» (Tribunale di Cagliari, 18 ottobre 2003, n. 54).

Il compenso orario per le ore eccedenti d'insegnamento, ivi comprese quelle prestate dagli insegnanti di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva, trova disciplina nella legislazione e nelle norme contrattuali, nazionali e integrative, vigenti all'atto della stipula del CCNL 2007, come stabilito dall'art. 28 (D.P.R. 417/1974, D.P.R. n. 209/1987, D.P.R. n. 399/1988, CCNL 4 agosto 1995, CCNL 26 maggio 1999, CIN 31 agosto 1999).

3.4 Attività funzionali all'insegnamento (art. 29, CCNL)

L'art. 29 del CCNL precisa che «l'attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei

lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi» (comma 1).

Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:

- a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
- b) alla correzione degli elaborati;
- c) ai rapporti individuali con le famiglie (comma 2).

Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:

- a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali, fino a 40 ore annue;
- b) la partecipazione alle attività collegiali dei Consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal Collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue;
- c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione (comma 3).

Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il Consiglio di istituto sulla base delle proposte del Collegio dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie (comma 4). Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi (comma 5).

3.5 Attività aggiuntive e ore eccedenti (cfr. art. 30, CCNL)

Le attività aggiuntive consistono in attività aggiuntive di insegnamento e attività aggiuntive funzionali all'insegnamento, entrambe deliberate dal Collegio dei docenti nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili in

coerenza con il POF. Tra le attività aggiuntive d'insegnamento vanno considerate distintamente le «ore eccedenti d'insegnamento».

Le attività aggiuntive funzionali all'insegnamento consistono nello svolgimento di compiti quali la progettazione, verifica e valutazione dei progetti di istituto, che possono comprendere altre istituzioni scolastiche e non; gli interventi didattici volti all'arricchimento e alla personalizzazione dell'offerta formativa; le ore aggiuntive prestate per l'attuazione dei corsi di recupero per gli alunni con debito formativo; il supporto organizzativo al dirigente scolastico; il coordinamento di eventuali articolazioni del collegio dei docenti (es. dipartimenti, gruppi di ricerca, commissioni...); inoltre in quelle eccedenti le 40 ore previste per la partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini e sull'andamento delle attività educative nelle istituzioni educative.

Il compenso orario per le attività aggiuntive d'insegnamento, da retribuire a carico del fondo d'istituto, è corrisposto nella misura stabilita nella tab. 5 allegata al CCNL 2007, ai sensi dell'art. 88 dello stesso, solo per le ore effettivamente prestate fino a un massimo di 6 settimanali nonché per quelle eventualmente eccedenti le 40 ore annue per partecipare alle riunioni del Collegio dei docenti (compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali).

3.6 Ampliamento dell'offerta formativa (art. 32, CCNL)

I docenti, in coerenza con gli obiettivi di ampliamento dell'offerta formativa delle singole istituzioni scolastiche, possono svolgere attività didattiche rivolte al pubblico anche di adulti, in relazione alle esigenze formative provenienti dal territorio, con esclusione degli alunni delle proprie classi, per quanto riguarda le materie di insegnamento comprese nel curriculum scolastico. Le relative deliberazioni dei competenti organi collegiali dovranno puntualmente regolamentare lo svolgimento di tali attività, precisando anche il regime delle responsabilità.

3.7 Funzioni strumentali al POF (art. 33, CCNL)

Il contratto ha previsto la presenza delle cosiddette «figure strumentali» (una volta definite «funzioni obiettivo»). Si tratta di una modalità di

valorizzazione della patrimonio professionale dei docenti, la cui funzione è la realizzazione e la gestione del Piano dell'offerta formativa dell'istituto e la realizzazione di progetti formativi d'intesa con enti ed istituzioni esterni alla scuola.

Alle scuole sono assegnate le risorse finanziarie utilizzabili per tali funzioni strumentali che sono identificate con delibera del Collegio dei docenti in coerenza con il POF, unitamente alla definizione dei criteri di attribuzione, del numero e dei destinatari. Nel caso in cui le funzioni strumentali non siano attivate nell'anno di assegnazione delle risorse, queste possono essere utilizzate, per le stesse finalità, nell'anno scolastico successivo.

Le funzioni strumentali non possono comportare esoneri totali dall'insegnamento e possono essere retribuite in misura differenziata stabilita in sede di contrattazione di istituto.

3.8 Docenti di sostegno

Gli insegnanti di sostegno svolgono una funzione docente e didattica in senso proprio. In particolare, all'insegnante di sostegno «spetta una contitolarità nell'insegnamento: egli è un insegnante di tutta la classe, assegnato a tutta la classe (e non al singolo portatore di handicap) come risorsa in più che, congiuntamente a tutti gli altri insegnanti, cura la programmazione dell'attività di insegnamento, sia per l'alunno certificato con disabilità che per gli altri alunni ed elabora insieme agli altri insegnanti il progetto educativo individualizzato (Piano educativo personalizzato)» (Consiglio di Stato, 28 febbraio 2002, n. 1204).

Tale orientamento giurisprudenziale è confermato anche dalla recente normativa ministeriale (D.D. n. 7 del 16 aprile 2012), laddove si è ribadito che:

Il docente specializzato per il sostegno è assegnato alla classe in cui è iscritto un alunno con disabilità; egli assume la contitolarità della sezione e della classe in cui opera, partecipa alla programmazione educativa e didattica e all'elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti ai sensi dell'articolo 13, comma 6 della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

Il docente specializzato si occupa delle attività educativo-didattiche attraverso le attività di sostegno alla classe al fine di favorire e promuovere il processo di

integrazione degli alunni con disabilità. Offre la sua professionalità e competenza per apportare all'interno della classe un significativo contributo a supporto della collegiale azione educativo-didattica, secondo principi di corresponsabilità e di collegialità.

Il docente specializzato per il sostegno deve perciò possedere, tra le altre, competenze teoriche e pratiche nel campo della pedagogia speciale, della didattica speciale e possedere conoscenze psico-pedagogiche sulle tipologie delle disabilità e in ambito giuridico-normativo sull'integrazione scolastica. Con la sentenza n. 5551 del TAR Lazio del 5 aprile 2012 si è inoltre stabilita l'illegittimità della limitata erogazione del sostegno anche allo studente con disabilità non grave.

Infine vi è da ricordare la sentenza della Corte Costituzionale (n. 80 del 26 febbraio 2010) che ha dichiarato illegittima l'esclusione della possibilità di assumere insegnanti di sostegno in deroga. Il diritto del disabile all'istruzione si configura, infatti, come un diritto fondamentale.

Le disposizioni censurate prevedevano, da un lato, un limite massimo nella determinazione del numero degli insegnanti di sostegno e, dall'altro, l'eliminazione della possibilità di assumerli in deroga. Tali previsioni, ha stabilito la Corte, si pongono in contrasto con il quadro normativo internazionale, costituzionale e ordinario, nonché con la consolidata giurisprudenza della Corte.

Per un ulteriore approfondimento della tematica si rimanda ai cap. 3.3, 3.4, 3.5 della sezione dedicata agli "Alunni".

3.9 Docenti di strumento musicale

I docenti di strumento musicale sono tenuti all'osservanza degli obblighi di servizio previsti dalle disposizioni vigenti. Le relative ore di insegnamento si collocano, in coerenza con il nuovo quadro ordinamentale e con il Piano dell'offerta formativa, nell'ambito delle consistenze dell'organico di diritto e del monte ore riservato agli insegnamenti e alle attività facoltative e opzionali. In ogni caso i docenti sono tenuti al completamento dell'orario di cattedra ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

I docenti di strumento partecipano a tutte le fasi di programmazione/valutazione degli organi collegiali e dell'attività educativa.

Gli stessi docenti esprimono un articolato giudizio, sia in sede di valutazione periodica e finale che in sede di esami.

3.10 Docenti per attività di collaborazione (art. 34, CCNL)

Il dirigente scolastico può avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative, della collaborazione di due docenti da lui autonomamente individuati e ai quali può delegare specifici compiti. Tali collaborazioni sono retribuibili, in sede di contrattazione d'istituto, con i finanziamenti a carico del fondo per le attività aggiuntive previste per le collaborazioni col dirigente scolastico: l'importo delle due retribuzioni può essere differenziato. Uno dei docenti individuati dal dirigente scolastico per attività di collaborazione può essere esonerato o semiesonerato dall'insegnamento, ai sensi dell'art. 459 della L. 24 dicembre 2003, n. 350, secondo il quale possono ottenere l'esonero quando si tratti di istituti e scuole con almeno cinquantacinque classi, o il semiesonero quando si tratti di istituti e scuole con almeno quaranta classi; l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento possono essere anche disposti sulla base di un numero di classi inferiore di un quinto rispetto a quello sopra indicato, quando si tratti di scuole o istituti funzionanti con plessi di qualunque ordine di scuola, sezioni staccate o sedi coordinate; infine, negli istituti e scuole che funzionino con sezioni staccate o sedi coordinate, fermi restando i criteri sopra indicati, l'esonero o il semiesonero possono essere disposti nei confronti dei docenti addetti alla vigilanza delle predette sezioni staccate o sedi coordinate, anche se essi non siano tra i docenti individuati dal dirigente scolastico per attività di collaborazione nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative.

3.11 Docenti che rientrano in servizio dopo il 30 aprile (art. 37, CCNL)

Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell'anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell'attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima.

Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali.

3.12 Docenti che fanno parte del Consiglio di istituto

Nelle sedute del Consiglio di istituto di cui i docenti fanno parte a titolo elettivo al pari dei rappresentanti delle altre componenti, l'attività degli insegnanti non si configura come prestazione di servizio (tanto che non è ravvisabile un rapporto di gerarchia tra preside e docente eletto membro del Consiglio) ma come esercizio di una funzione rappresentativa. Diversa valutazione è invece da farsi per l'attività degli organi di cui il docente fa parte di diritto, cioè per obbligo di legge.

3.13 Osservanza dell'orario di lavoro

Il rispetto dell'orario di lavoro costituisce per tutto il personale scolastico un obbligo inderogabile la cui inosservanza, oltre a compromettere la funzionalità dell'amministrazione, determina anche disagio per gli utenti del servizio scolastico, riduzione della produttività e un danno all'erario per le somme erogate a titolo di retribuzione per lavoro non effettuato. Il dipendente che non osserva l'orario di lavoro viene meno ad un suo preciso dovere e, di conseguenza, il suo comportamento è valutabile anche sotto il profilo disciplinare, specialmente quando diventi abitudinario.

- Prove documentali.

Per il servizio d'insegnamento svolto gli insegnanti appongono la firma di presenza sui registri di classe.

Per le attività intrinsecamente collegate con l'insegnamento (valutazioni periodiche e finali, rapporti con le famiglie, scrutini ed esami) nonché per le attività connesse con il funzionamento della scuola, è invece opportuno tener presente quanto segue:

a) la partecipazione alle riunioni dei vari organi collegiali è accertata con l'indicazione nei relativi verbali dei nomi degli intervenuti (per i componenti che non intervengono nei verbali vanno precisati i motivi dell'assenza) e dell'ora di inizio e fine delle riunioni;

b) per il servizio prestato per curare i rapporti con le famiglie e gli studenti è opportuno predisporre un apposito registro di presenza nel quale gli interessati segnano l'ora di inizio e fine dell'attività (in luogo del registro possono essere adottati fogli giornalieri di presenza che vanno vistati per conferma dal capo d'istituto);

c) la partecipazione alle iniziative di aggiornamento culturale e professionale, promosse dal Collegio dei docenti, è normalmente provata con appositi fogli giornalieri di presenza, vistati dal capo d'istituto o dal direttore dell'attività di aggiornamento, che vanno conservati presso la scuola che gestisce l'attività medesima.

- Riduzione delle ore di lezione

Quando le ore di lezione vengono ridotte per corrispondere ad accertate esigenze sociali degli studenti, i docenti interessati non sono obbligati a recuperare le frazioni delle ore ridotte.

Sono, invece, obbligati a recuperarle se la riduzione delle ore di lezione è conseguente all'organizzazione didattica o modulare, alla flessibilità oraria o del gruppo classe, ecc., determinate dall'esercizio dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche (cfr. anche art. 28, commi 7 ed 8, del CCNL 2007).

- Permessi, ritardi e recuperi

I capi d'istituto sono responsabili del puntuale rispetto della vigente normativa contrattuale in materia di permessi brevi fruiti dai docenti per esigenze personali; nel disporre il recupero dei permessi brevi nonché dei ritardi giustificati, devono:

- tener conto dell'organizzazione e delle esigenze del servizio;
- individuare le modalità per l'effettuazione dei recuperi;
- indicare chiaramente le prestazioni da rendere.

Per le assenze dal lavoro non giustificate, oltre ad operare le relative trattenute sulla retribuzione, i capi d'istituto sono tenuti ad attivare le procedure disciplinari previste dalle norme vigenti (Circolare del Ministro per la Funzione Pubblica, 24 febbraio 1995, n. 36).

3.14 Orario di servizio durante i mesi estivi

Fatto salvo il diritto alle ferie, durante i mesi estivi in cui è sospesa la normale attività scolastica, i docenti devono rimanere a disposizione della scuola per le attività e le iniziative programmate dal Collegio dei docenti o dal Consiglio di istituto. Agli stessi non possono essere imposti «obblighi di semplice presenza nella scuola che non siano dipendenti da iniziative programmate e attivate e rispondenti a reali esigenze delle singole scuole» (nota ministeriale 28 luglio 1981, prot. n. 980).

3.15 Riposo sabbatico

I dipendenti che hanno diritto di fruire, su loro richiesta, del riposo sabbatico (che va da mezz'ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un'ora dopo il tramonto del sabato) come riposo settimanale sono tenuti a recuperare le ore lavorative non prestate la domenica o in altri giorni lavorativi, senza diritto ad alcun compenso straordinario. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico.

3.16 Vigilanza prove scritte concorsi

Per la vigilanza durante le prove scritte dei concorsi per il reclutamento del personale scolastico, possono essere utilizzati anche i docenti della scuola ove si svolgono le prove. Più precisamente, possono essere utilizzati i docenti in servizio nei giorni stabiliti per le prove, compresi quelli in soprannumero a disposizione. Gli insegnanti con orario di cattedra inferiore alle diciotto ore settimanali e quelli che devono eventualmente reintegrare ore di insegnamento non prestate per brevi permessi assolvono l'impegno orario necessario al completamento dell'orario d'obbligo d'insegnamento nel servizio di vigilanza, nella settimana in cui si svolgono le prove di concorso. In caso di necessità i docenti possono esser impegnati oltre il limite giornaliero di servizio e per le ore strettamente indispensabili (compensate come attività straordinarie, O.M. 9 novembre 1994, n. 312).

3.17 Obblighi inerenti allo “status” di docente

Gli insegnanti sono tenuti all'osservanza degli obblighi generali inerenti al comportamento dei pubblici dipendenti e a quelli previsti da norme specifiche per il personale docente (ad esempio, dovere di vigilanza sugli

alunni, dovere di trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni o di preavvisare in tempo utile il capo d'istituto in caso di legittimo impedimento, dovere di compilare il registro di classe, rispetto del divieto di impartire lezioni private ai propri alunni, ecc.).

Il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (all. 2 al CCNL 2007) delinea principi e contenuti che costituiscono «specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa» e che i pubblici dipendenti sono impegnati ad osservare all'atto dell'assunzione in servizio. Il «codice di comportamento» (proprio perché tale) non ha una sua autonoma efficacia: va, quindi, recepito nei contratti collettivi i quali contengono un'apposita sezione dedicata alla regolamentazione dell'intera materia disciplinare (obblighi, sanzioni in caso di violazione delle regole, relative procedure).

Per il personale docente, poiché l'art. 91 del CCNL 2007 rinvia espressamente la definizione in sede negoziale della materia disciplinare all'entrata in vigore della legge di riordino degli organi collegiali, continuano ad applicarsi le norme del T.U. n. 297/1994 (Parte III, Titolo I, Capo IV), le quali comunque fanno rinvio, per quanto da esse non previsto, alle norme stabilite per gli impiegati dello stato, se compatibili. Occorre aggiungere che il sistema di regole sulla salvaguardia del vincolo di «esclusività» che lega il servizio dei dipendenti alla pubblica amministrazione è rimasto affidato alla disciplina pubblicistica (art. 53, T.U. n. 165/2001 e, per il personale della scuola, art. 508 del T.U. n. 297/1994).

Quanto alle «incompatibilità» possiamo ricordare il divieto di impartire lezioni private ad alunni della propria scuola e il dovere di informare il dirigente scolastico delle lezioni private eventualmente impartite (l'informazione deve essere preventiva, cioè anteriore all'inizio delle lezioni o quanto meno durante il loro corso e non quando le lezioni siano già state ultimate, poiché, in tal caso, si impedirebbe al capo d'istituto di intervenire per vietare o interdire la continuazione delle lezioni private; cfr. Consiglio di Stato., Sez. VI, 18 ottobre 1993, n. 393). I docenti di scuole statali non possono, inoltre, insegnare anche in scuole civiche o private perché, cumulando due rapporti di lavoro dipendente, si trovano in una situazione di incompatibilità che si

verifica pure per una prestazione di poche ore d'insegnamento nelle predette scuole (Consiglio di Stato., 24 giugno 2003, n. 6829).

Al contrario, «i docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole che, per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente della istituzione scolastica. Tale collaborazione non comporta esoneri anche parziali dall'insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico della scuola di appartenenza» (art. 35, CCNL 2007).

È da tenere presente, tuttavia, che il personale docente a tempo determinato, cui viene conferita una supplenza con orario ridotto, ha diritto al completamento d'orario anche con più rapporti di lavoro.

«Il completamento d'orario può realizzarsi, anche in scuole non statali, con oneri a carico delle scuole medesime» (art. 4, D.M. 25 maggio 2000, n. 201 - *Regol. supplenze*).

Oltre al generale divieto di cumulo di impieghi sussiste tutta una casistica di altre attività incompatibili con la funzione docente. È consentito, tuttavia, previa autorizzazione del dirigente scolastico, l'esercizio di libere professioni che non siano pregiudizievoli all'ordinato e completo assolvimento di tutte le attività connesse alla funzione docente e che risultino, comunque, coerenti con l'insegnamento impartito.

Va anche aggiunto che il divieto di esercitare attività commerciale, industriale o professionale e di accettare o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fini di lucro (tranne che si tratti di cariche in società o enti per i quali la nomina è riservata allo stato), non si applica nel caso di personale nei cui confronti sia stata disposta la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, con una prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno. Tale personale è tenuto a comunicare lo svolgimento dell'attività aggiuntiva, a pena di decadenza dall'impiego (v. nota MIUR, prot. n. 1584 del 29 luglio 2005).

Alla responsabilità disciplinare si affiancano gli altri tipi di responsabilità - civile, penale, amministrativa - che incombono sui docenti come su tutti i pubblici dipendenti.

3.18 Obbligo di vigilanza sugli alunni

L'obbligo di sorveglianza della scolaresca, ricadente sul personale docente, durante l'orario di lezione, ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio, in quanto articolazione del generale dovere di vigilanza sui minori; pertanto nel caso di concorrenza di più obblighi, derivanti dal rapporto di servizio dell'insegnante, e di una situazione di incompatibilità per l'adempimento degli stessi, non consentendo circostanze obiettive di tempo e di luogo la loro contemporanea osservanza, la scelta del docente deve ricadere sull'adempimento dell'obbligo di vigilanza; né vale ad esonerare il docente da responsabilità l'eventuale incarico di supplenza, al riguardo assegnato ad un bidello, essendo tale strumento sostitutivo palesemente inadeguato (Corte dei Conti, sez. I, 24 settembre 1984, n. 172).

Questo obbligo di «rilievo primario» ha radici normative antiche derivanti dal *code Napoléon*: il *precettore*, quando il minore era sottoposto alla sua vigilanza, rispondeva del comportamento del giovane nella sua funzione di continuatore dell'opera educativa paterna. Ora, il nostro codice civile contiene una disposizione, l'art. 2048, che stabilisce: «i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza». Si tratta di una norma di particolare rigore in materia di responsabilità civile dei docenti poiché prefigura, come avviene anche per i genitori e i tutori, una responsabilità diretta per gli illeciti commessi dai minori. Essa presume infatti la sussistenza della responsabilità di coloro cui gli allievi sono affidati («culpa in vigilando»), responsabilità che può essere superata soltanto se gli interessati «provano di non aver potuto impedire il fatto». E la cosiddetta «prova liberatoria» consiste nel dimostrare che l'evento dannoso era imprevedibile e non prevenibile: il «precettore» deve farsi carico, infatti, sia di prevedere l'imprudenza dell'allievo sia di predisporre «misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare una situazione di pericolo, nonché la prova dell'imprevedibilità e repentinità, in concreto, dell'azione dannosa» (Cassazione, 18 aprile 2001, n. 5668).

Il rigore di questa disciplina appare più netto se si considera che è principio generale che sia il danneggiato a dimostrare l'altrui responsabilità, mentre, con una inversione dell'onere della prova, nel caso dell'art. 2048 è (o, meglio, era, come di seguito precisato) il docente a dover dimostrare di aver

posto in essere tutte le condizioni, soggettive e oggettive, perché il fatto dannoso non si verificasse.

La L. n. 312/1980, per ricondurre entro limiti più equi il carico di responsabilità e i rischi dei docenti, ha introdotto due fondamentali correttivi: ha limitato la responsabilità esclusivamente ai casi di dolo o colpa grave (quest'ultima si concretizza con comportamenti caratterizzati da particolare negligenza, imperizia, imprudenza, inosservanza degli obblighi di servizio) ed ha stabilito la "surroga" dell'amministrazione nelle azioni giudiziarie promosse dai terzi per il risarcimento dei danni (v. anche nota MIUR 15 maggio 2003, n. 1665).

Oggi, dunque, il docente non risponde più in proprio al danneggiato, ma nei giudizi per risarcimento dei danni interviene direttamente l'amministrazione che è tenuta a fornire la «prova liberatoria» tramite l'insegnante e può essere condannata al risarcimento dei danni anche nel caso di colpa lieve del docente. La particolare disciplina dell'art. 2048 non è stata quindi intaccata, ma è stata modificata la figura del responsabile, che è l'amministrazione che si surroga in giudizio e che ha poi diritto a rivalersi sul docente solo nelle ipotesi di comportamenti, anche omissivi, caratterizzati da dolo o colpa grave.

Nel merito dell'obbligo di vigilanza, va precisato che i contenuti e i limiti del dovere non possono essere astrattamente indicati, ma vanno valutati in relazione alle concrete situazioni.

Intanto, l'obbligo va rapportato all'età ed al grado di maturazione degli alunni, atteggiandosi diversamente nei confronti degli studenti delle scuole medie da quelli delle superiori «per i primi dei quali, rispetto ai secondi, maggiore è la necessità di controllo assiduo» (Corte Conti, sez. I, 16 settembre 1986, n. 624), «infatti occorre correlarne il contenuto e l'esercizio in modo inversamente proporzionale all'età ed al normale grado di maturazione degli alunni, di modo che, con l'avvicinamento degli studenti all'età del pieno discernimento, l'espletamento di tale dovere non richiede la continua presenza degli insegnanti, purché non manchino le più elementari misure organizzative dirette a mantenere la disciplina tra gli allievi» (Corte di Cassazione, sez. III, 23 giugno 1993, n. 6937). L'obbligo non implica, quindi, la sorveglianza pedissequa di ogni alunno, ma richiede indubbiamente obblighi positivi di educazione, di attenzione, di rispetto delle

regole e di preventiva adozione di ogni misura idonea ad impedire il verificarsi di eventi dannosi.

Per quanto riguarda i limiti di tempo, «l'obbligo di vigilanza sussiste per tutto il tempo in cui gli alunni vengono a trovarsi legittimamente nella scuola» (Corte di Cassazione, sez. III, 19 febbraio 1994, n. 1623), «è ancora più necessario durante la pausa di ricreazione nel corso della quale l'attenzione del docente deve essere più vigile» (Corte Conti, Sez. giurisd. Piemonte, 11 ottobre 1999, n. 1590), va esercitato «dal momento iniziale dell'affidamento sino a quando ad essa si sostituisca quella effettiva o potenziale dei genitori, senza che possano costituire cause esimenti la responsabilità dell'istituto, le eventuali disposizioni date dai genitori (come ad esempio, quella di lasciare il minore senza sorveglianza in un determinato luogo) potenzialmente pregiudizievoli per il minore, derivandone, ove attuate, una situazione di possibile pericolo per l'incolumità dello stesso» (parere Avvocatura distrettuale dello stato di Bologna, nota 4 dicembre 2000; v. anche Cassazione, 5 settembre 1986, n. 5424).

La sorveglianza degli alunni partecipanti a visite guidate e viaggi di istruzione rientra tra i compiti degli insegnanti che li accompagnano. Se assente al momento del fatto dannoso, il docente deve provare che l'assenza era giustificata, che era sostituito da persona qualificata e che l'attività svolta dagli alunni in concomitanza con l'evento imprevedibile non presentava rischi (Corte di Cassazione, 27 giugno 2002, n. 9346). Comunque, «il servizio di sorveglianza non può essere interrotto per la semplice assenza dell'insegnante», sussistendo, in questo caso, una condotta omissiva da parte dell'amministrazione scolastica (Corte di Cassazione, 30 marzo 1999, n. 111), poiché «qualora il personale scolastico venga meno all'obbligo di vigilare [...] durante l'orario di scuola (comprensivo degli intervalli di ricreazione) l'ente scolastico è responsabile per il fatto illecito occorso all'allievo» (Corte di Cassazione, 10 febbraio 99, n. 1135).

Va anche aggiunto che nel termine «precettore» la giurisprudenza ha incluso tutti coloro che concretamente esercitano la funzione di vigilanza, senza aver riguardo al «titolo» o alla durata in base al quale essa è svolta (sono stati ritenuti «precettori», per il tempo di affidamento degli allievi, non solo – ovviamente – i supplenti, ma anche i bidelli, gli insegnanti del dopo scuola, i conducenti e gli accompagnatori degli scuolabus...).

Il Consiglio di istituto nel definire il Regolamento interno della scuola stabilisce i criteri e le modalità per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima.

Si ritiene infine utile precisare che, e non solo in particolari casi di indisciplina, sussiste anche un vincolo di solidarietà tra la responsabilità dei docenti e quella dei genitori quando sia accertata una inadeguata educazione del minore alla vita di relazione. La responsabilità educativa dei genitori («culpa in educando») non è infatti automaticamente esclusa quando il fatto dannoso causato dal figlio sia avvenuto nelle ore di scuola poiché «nell'opera di educazione è insita un'attività di vigilanza sulla rispondenza del comportamento del minore e sui risultati concreti dell'attività educativa» e l'educazione dei minori deve tendere non solo ad impedire comportamenti violenti ma anche atteggiamenti e comportamenti improntati da leggerezza o imprudenza (Corte di Cassazione, sez. III, 21 settembre 2000, n. 12501).

4. TRATTAMENTO ECONOMICO

Si accenna ai principali aspetti economico-retributivi generali e si fa rinvio alla disciplina stabilita nel Capo VIII del CCNL 2007.

4.1 Docenti a tempo indeterminato

La retribuzione del personale docente è così strutturata:

- a) trattamento fondamentale: stipendio tabellare per posizioni stipendiali (comprensivo dell'indennità integrativa speciale) ed eventuali assegni «ad personam»;
- b) trattamento accessorio: retribuzione professionale docenti, compenso per le funzioni strumentali, compenso per le ore eccedenti e le attività aggiuntive, indennità e compensi retribuiti con il fondo di istituto, indennità previste da specifiche disposizioni.

I docenti utilizzati (a domanda o d'ufficio) in altro tipo di cattedra o posto hanno diritto all'eventuale trattamento economico superiore, rispetto a quello di titolarità, previsto per tale tipo di cattedra o posto: in caso di utilizzazione parziale, la retribuzione è corrisposta in rapporto proporzionale con l'orario settimanale d'obbligo (art. 10 del CCNL 2007). L'assegno per il nucleo familiare è corrisposto al personale che ne abbia titolo secondo la normativa vigente. Le predette competenze hanno carattere fisso e continuativo e sono corrisposte congiuntamente in unica soluzione mensile.

Ai docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato spetta una tredicesima mensilità corrisposta nel mese di dicembre di ogni anno.

4.2 Progressione professionale

Al personale scolastico è attribuito un trattamento economico differenziato in sette posizioni stipendiali. Le posizioni stipendiali successive alla prima (assegnata all'atto dell'assunzione) sono acquisite rispettivamente con la maturazione di 3, 9, 15, 21, 28 e 35 anni di anzianità utile a tale fine e sulla base dell'accertato assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione.

Il servizio s'intende reso utilmente qualora il dipendente, nel periodo di maturazione della posizione stipendiale, non sia incorso in sanzioni disciplinari definitive implicanti la sospensione dal servizio.

Il passaggio alla posizione stipendiale superiore è ritardato:

- di due anni: in caso di sospensione dal servizio per una durata superiore ad un mese;
- di un anno: in caso di sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a un mese.

4.3 Retribuzione professionale docenti (art. 83, CCNL)

È un compenso accessorio (articolato in tre fasce retributive e corrisposto per dodici mensilità) previsto per la valorizzazione professionale della funzione docente nella realizzazione dei processi innovatori e per avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico.

4.4 Indennità e compensi (art. 87 e 88, CCNL)

Per quanto concerne la retribuzione per le ore eccedenti le 18 settimanali per le attività complementari di educazione fisica, si rimanda all'art. 87 del CCNL.

Per le indennità e i compensi a carico del fondo d'istituto (per flessibilità organizzativa e didattica, per le attività aggiuntive di insegnamento e funzionali all'insegnamento, per i due collaboratori del dirigente scolastico, per attività deliberata dal Consiglio d'istituto nell'ambito del POF...), si rimanda invece all'art. 88 del CCNL 2007.

4.5 Alcune precisazioni in materia di trattamento economico

a) Gli insegnanti di religione cattolica hanno diritto alla progressione di carriera se hanno maturato quattro anni di insegnamento ed ottengono, nel successivo quinto anno, un incarico che comporti il trattamento di cattedra (cfr. C.M. 3 gennaio 2001, n. 2).

b) Per effetto dell'art. 1-ter della L. 3 febbraio 2006, n. 27 di conversione del D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, gli insegnanti di religione cattolica inquadrati nei ruoli previsti dalla L. n. 186/2003 conservano, a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti economici e di carriera, l'eventuale differenza tra il trattamento economico in godimento e quello spettante in applicazione dell'inquadramento.

- c) I dipendenti che hanno ottenuto il riconoscimento di menomazioni per causa di servizio possono - anche nel mutato quadro normativo che ha abolito gli aumenti biennali - ottenere i benefici economici contemplati da previgenti disposizioni (C.M. 25 settembre 1998, n. 397).
- d) I criteri da applicare per la ricostruzione di carriera nei casi di passaggio di ruolo o di qualifica sono contenuti nella C.M. 24 marzo 1999, n. 78.
- e) Non sono valutabili per la progressione economica i periodi trascorsi in posizione di stato che abbia comportato la sospensione della retribuzione (assenze per infermità, aspettativa per motivi di famiglia..., cfr. C.M. 8 gennaio 1997, n. 7).
- f) I periodi trascorsi nello svolgimento di compiti diversi da quelli di istituto, normativamente valutati come servizio effettivo (esoneri sindacali, incarichi temporanei, comandi, utilizzazioni in compiti connessi con la scuola...), sono di per sé utili per la progressione professionale.
- g) Nel valutare i periodi di assenza del docente, ai fini della ricostruzione di carriera del docente, l'amministrazione ha l'obbligo di accertare d'ufficio la natura dell'assenza, acquisendo anche - ove necessario - precisazioni relative all'interpretazione di istanze poco chiare e generiche, prodotte dall'interessato per giustificare le sue assenze dal servizio (Consiglio di Stato., sez. VI, 8 maggio 2002, n. 2531).
- h) Ai sensi dell'art. 1, comma 559, della L. n. 311/2004 (legge finanziaria 2005), l'assegno per il nucleo familiare viene erogato al coniuge dell'avente diritto che formuli apposita domanda. Legittimato alla richiesta è il coniuge non titolare di un autonomo diritto alla corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare, ossia il coniuge che non ha un rapporto di lavoro dipendente, che non è titolare di pensione o di prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente (v. decreto del Ministro del Lavoro in data 4 aprile 2005 e circolare INPS, n. 77 del 6 giugno 2005).

4.6 Riconoscimento dei servizi ai fini della carriera

Il personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato durante l'anno di formazione viene retribuito con lo stipendio iniziale (o, nel caso di nomina con decorrenza giuridica retrodatata ed economica dall'assunzione del servizio, con il trattamento corrispondente all'anzianità di servizio derivante dalla decorrenza giuridica). Superato il periodo di prova in seguito

all'anno di formazione, può chiedere il riconoscimento dei servizi pre-ruolo valutabili ai fini della carriera. Il riconoscimento dei servizi ai fini della carriera è disciplinato dagli artt. 485-490 del T.U. n. 297/1994.

I criteri da applicare per il riconoscimento dei servizi al personale docente a tempo indeterminato dal 1° settembre 1995, ai fini della ricostruzione di carriera e dell'inquadramento nelle nuove posizioni stipendiali dal 1° settembre 1996, sono contenuti nella C.M. 1 dicembre 1998, n. 466. In particolare, il riconoscimento deve essere effettuato per intero sia ai fini giuridici che economici fino ad un massimo di quattro anni, mentre l'eventuale parte eccedente è riconoscibile per due terzi ai fini giuridici ed economici e per un terzo ai soli fini economici.

Si ritiene utile precisare quanto segue.

a) La C.M. 9 febbraio 1996, n. 65, fornisce chiarimenti sul riconoscimento dei servizi pre-ruolo (cfr. anche CC.MM. 8 gennaio 1997, n. 7, e 20 gennaio 1998, n. 19).

b) Non è riconosciuto il servizio prestato come contrattista universitario (Consiglio di Stato., Sez. VI, 7 febbraio 1995, n. 146 e 29 marzo 1995, n. 308) e come lettore presso università straniere (Consiglio di Stato., Sez. VI, 24 gennaio 1996, n. 128); è invece riconosciuto il servizio pre-ruolo prestato in qualità di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle università.

c) Il servizio militare di leva o per richiamo, il servizio civile sostitutivo di quello militare di leva e l'opera di assistenza tecnica nei paesi in via di sviluppo (L. 8 novembre 1966, n. 1033), resi con il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera di appartenenza, sono valutati come servizio non di ruolo se prestati in costanza di servizio di insegnamento non di ruolo. Il servizio militare valutabile, anche non in costanza di rapporto di lavoro, è soltanto quello in corso o successivo alla data di entrata in vigore della L. 24 dicembre 1986, n. 958 (cfr. anche C.M. 3 gennaio 1996, n. 29).

d) Il servizio pre-ruolo prestato nella scuola materna statale non è valutabile, ai fini della carriera, ai docenti della scuola secondaria (Corte Cost., ordinanza 21-30 marzo 2001, n. 89).

e) È valutabile il servizio prestato per lo svolgimento dello studio sussidiario e delle libere attività complementari nonché per l'insegnamento nell'area linguistico-espressiva (giornalismo scolastico, linguaggio foto-telecinemato-

grafico, drammatizzazione) anche se il docente è stato di fatto utilizzato nell'interscuola e nella pre-scuola; non è invece valutabile il servizio prestato per lo svolgimento delle libere attività complementari nella pre-scuola e nell'interscuola (TAR Toscana, I sez., 7 febbraio 1997, n. 16).

f) È valutabile l'insegnamento di giornalismo svolto da laureato in giurisprudenza con incarico del provveditore agli studi (Consiglio di Stato., sez. VI, 3 febbraio 1997, n. 223).

g) Il servizio d'insegnamento pre-ruolo è valutabile anche se svolto per meno di sei ore settimanali (Consiglio di Stato., Adunanza plenaria, 26 settembre 1996, n. 21).

h) L'attribuzione dei benefici per gli ex combattenti è disciplinata dalla C.M. 14 luglio 1997, n. 432; i benefici economici riconosciuti dagli artt. 43 e 44 del R.D. 30 settembre 1922, n. 1290, ai mutilati ed invalidi di guerra sono applicabili anche ai dipendenti mutilati ed invalidi per servizio ai quali non sono invece estensibili i benefici combattentistici previsti dagli artt. 1 e 2 della L. 24 maggio 1970, n. 336 (C.M. 12 agosto 1996, n. 500).

i) È valutabile il servizio di insegnamento su posti di sostegno, prestato come docente non di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo determinato, se reso con il possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione agli esami di concorso a cattedra per l'insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo ordine e grado di scuola e del titolo di specializzazione (Consiglio di Stato., Sez. VI, 27/5/2005, n. 2727).

l) Per il riconoscimento ai fini della carriera del servizio d'insegnamento di religione anteriore al 13 giugno 1990, sono sufficienti i requisiti di idoneità attestati dalla autorità diocesana; per i servizi resi dal 1° settembre 1990 è invece richiesto il possesso dello specifico titolo di studio o di abilitazione (C.M. 19 febbraio 1992, n. 43; Consiglio di Stato, 14 gennaio 1998, parere 2799/97). La ricostruzione di carriera e il trattamento economico dei docenti di religione sono disciplinati dalla C.M. 3 gennaio 2001, n. 2.

m) Il servizio pre-ruolo prestato senza il possesso del titolo di studio prescritto o comunque valido per effetto di apposito provvedimento legislativo non è valutabile ai fini della progressione di carriera (Consiglio di Stato., Sez. VI, 26 luglio 2000, n. 4099; Consiglio di Stato, Sez. VI, 26 luglio 2005, n. 3989).

n) Per quanto concerne il riassorbimento dei benefici previsti dall'art. 1 della L. 24 maggio 1970, n. 336, per gli ex combattenti, se lo stipendio attribuito con l'inquadramento del 1° gennaio 1996 risulta inferiore a quello in godimento (per effetto della decurtazione dell'anzianità complessiva al 31 dicembre 1995), dev'essere corrisposta la differenza con assegno ad personam riassorbibile nella successiva progressione di carriera (C.M. 2 novembre 2000, n. 247).

4.7 Trattamento economico dei docenti assunti a tempo determinato

Al personale docente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione in servizio e fino al termine del servizio medesimo (31 agosto per le supplenze annuali; giorno annualmente indicato dal relativo calendario quale termine delle attività didattiche per le supplenze temporanee su cattedre e posti non vacanti ma disponibili fino al termine dell'anno scolastico, l'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio che hanno dato luogo alla supplenza negli altri casi).

Le assenze parzialmente retribuite, il congedo per matrimonio e il periodo di astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio non interrompono la continuità del servizio.

I docenti supplenti che hanno diritto alla retribuzione fino alla data del termine delle attività didattiche, in caso di nomina nelle Commissioni degli esami di maturità, di licenza linguistica e di abilitazione, hanno diritto al prolungamento di tale termine fino al giorno conclusivo della rispettiva sessione di esame (C.M. 21 agosto 1997, n. 525).

Ai docenti con un numero di ore settimanali di insegnamento inferiore all'orario obbligatorio di servizio, il trattamento economico è dovuto in proporzione.

La retribuzione per le supplenze temporanee a qualsiasi titolo conferite e quale sia la loro durata spetta limitatamente al servizio effettivamente prestato; per le supplenze di durata inferiore ad un mese, il trattamento economico è corrisposto in trentesimi, in relazione ai giorni di servizio prestato (a tal fine i mesi si considerano di trenta giorni).

Per quanto concerne il trattamento economico spettante ai docenti supplenti temporanei impegnati nelle Commissioni d'esame, cfr. nota MIUR 17 luglio 2002, n. 13471.

Ai docenti con contratto a tempo determinato stipulato entro il 31 agosto, con decorrenza giuridica ed economica dal successivo 1° settembre, coincidente con una giornata festiva, compete comunque l'intera retribuzione per il mese di settembre, non avendo i medesimi assunto servizio con l'inizio dell'anno scolastico per una causa di forza maggiore (C.M. 26 agosto 2002, n. 95).

4.8 Benefici per infermità contratta in servizio

Le indennità previste dal R.D. 30 settembre 1922, n. 1290 sono attribuite al personale scolastico affetto da infermità contratta in servizio e per causa di servizio, purché ascrivibile ad una delle prime sei o delle ultime categorie indicate nella Tabella A annessa al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834: il beneficio consiste nel miglioramento economico del 2,50% dello stipendio per le infermità ascrivibili alle prime sei categorie e dell'1,25% per le altre categorie.

Il beneficio è corrisposto anche al personale in quiescenza che abbia ottenuto - mentre era in servizio - il riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio (informativa INPDAP 18 maggio 2002, n. 31).

Il D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, disciplina la semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio nonché la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo (cfr. C.M. 6 maggio 2003, n. 45, e informativa INPDAP 2 aprile 2003, n. 19).

4.9 Indennità di disoccupazione

Al docente che resta disoccupato al termine del servizio prestato con contratto a tempo determinato è corrisposta l'indennità di disoccupazione se possiede i seguenti requisiti.

a) Requisiti normali: almeno due anni di anzianità assicurativa obbligatoria contro la disoccupazione, antecedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro; nel biennio precedente la cessazione dal servizio, una contribuzione di almeno 52 settimane o 12 mensili o un pari periodo lavorativo soggetto all'assicurazione contro la disoccupazione.

b) Requisiti ridotti: almeno una settimana contributiva versata prima degli ultimi due anni; almeno 78 giornate lavorative, anche in settori diversi, nel

periodo 1 gennaio - 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della richiesta dell'indennità.

In entrambi i casi, per ottenere l'indennità occorre che il rapporto di lavoro non sia cessato per dimissioni.

L'indennità di disoccupazione con requisiti normali compete ogni qual volta la cessazione del rapporto di lavoro avvenga per giusta causa e cioè quando si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro; in particolare, la precisazione interessa anche i docenti con contratto a tempo determinato che si dimettano volontariamente dal servizio prima della scadenza prevista dal contratto medesimo per causa che non consente la prosecuzione del rapporto di lavoro instaurato (circolare INPS, 4 giugno 2003, n. 97, e 20 ottobre 2003, n. 163).

Per la giurisprudenza si considerano «per giusta causa» le dimissioni determinate da: mancato pagamento della retribuzione; molestie sessuali nei luoghi di lavoro; modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative; crollo dell'equilibrio psico-fisico del lavoratore per comportamenti vessatori di superiori o di colleghi; variazioni delle condizioni di lavoro; immotivato spostamento del lavoratore da una sede ad altra; comportamento ingiurioso del superiore gerarchico.

5. FERIE E FESTIVITÀ

La legge in passato ha disciplinato, con normativa diversificata, le modalità di fruizione delle ferie nel rapporto di pubblico impiego; ora la materia è affidata alla contrattualizzazione del rapporto di lavoro (per la scuola, da ultimo, il CCNL 2007). Anche la disciplina dei permessi (retribuiti e non) riconosciuti ai dipendenti in particolari situazioni meritevoli di tutela rientra nella disciplina contrattuale, salvi quelli riconosciuti da specifiche disposizioni di legge.

Per quanto riguarda i permessi retribuiti, va considerato quanto disposto dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 art. 71, comma 4:

La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di settore, fermi restando i limiti massimi delle assenze per permesso retribuito previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini e le modalità di fruizione delle stesse, con l'obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni. Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.

5.1 Ferie dei docenti con contratto a tempo indeterminato (art. 13, CCNL)

Le ferie (in passato denominate «congedi ordinari») sono assenze tipiche, retribuite e finalizzate a consentire al lavoratore di reintegrare le energie psicofisiche consumate per effetto dello svolgimento dell'attività lavorativa, a dare la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni sociali e familiari e all'opportunità di svolgere attività ricreative¹⁵. Questo istituto giuridico affonda le sue radici nell'art. 36 della Costituzione e nell'art. 2109 del codice civile e trova attuazione nell'art. 13 del contratto collettivo di lavoro. Esse costituiscono un diritto irrinunciabile del lavoratore e vanno fruite nei periodi di sospensione dell'attività didattica.

¹⁵ Cfr. Sentenza Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, n. 11462/2012; Corte di Giustizia Europea, sentenza del 22 novembre 2011, procedimento C-214/2010.

L'art. 13, CCNL, stabilisce che i docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato abbiano diritto, per ogni anno, ad un periodo di ferie retribuito. La Corte Costituzionale, con la sentenza 10 maggio 1963 n. 66, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2109 commi, comma 2, limitatamente all'inciso «dopo un anno di ininterrotto servizio», in riferimento all'art. 36, comma 3, Cost., ciò in quanto la *ratio* dell'istituto delle ferie è quella di consentire al lavoratore di fruire di un periodo di riposo *entro* l'anno e non *al termine* di esso.

La durata delle ferie è di trentadue giorni lavorativi, che scendono a 30 giorni per i docenti neoassunti.

5.2 Ferie dei docenti con contratto a tempo determinato (art. 19, CCNL)

Al personale assunto a tempo determinato si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con alcune limitazioni contenute nell'art. 19 del CCNL.

In particolare, per quanto riguarda le ferie del personale assunto a tempo determinato esse sono proporzionali al servizio prestato.

I docenti a tempo determinato, nominati fino al 30 giugno o fino al completamento degli esami di maturità, non hanno la possibilità di fruire delle ferie nel periodo luglio/agosto, e - come i docenti a tempo indeterminato - non hanno l'obbligo di chiederne la fruizione nei periodi di sospensione delle lezioni (cfr. nota MIUR 2 agosto 2002, n. 452, e circolare Ministero dell'economia e delle finanze 25 marzo 2003, n. 17).

Inoltre, il supplente temporaneo «non ha diritto al trattamento economico nelle vacanze estive, anche se abbia prestato servizio per tutto il periodo delle lezioni» (TAR Lazio, sez. Latina, 17 aprile 2000, n. 187).

5.3 Riposo settimanale e festivo (art. 40, comma 3, CCNL)

Tutto il personale ha diritto al riposo settimanale e festivo, compresi i docenti nominati a tempo determinato, come chiaramente stabilito dall'art. 40, comma 3, del CCNL che precisa: «Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero dall'attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell'anzianità di

servizio». Inoltre, la ricorrenza del Santo Patrono, se ricadente in giornata lavorativa, è considerata aggiuntiva al congedo per ferie.

5.4 Compenso per le ferie non fruito

Una questione controversa è quella della «monetizzazione» delle ferie non godute, data la tassatività dell'enunciazione contenuta nel comma 8, peraltro fondata sul principio costituzionale dell'irrinunciabilità delle ferie.

La disposizione citata prevede, infatti, un'unica deroga, prevista al comma 15, che così recita: «all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruito, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato».

La giurisprudenza amministrativa ha in molti casi interpretato la disposizione comprendendo nella deroga anche alcune circostanze di mancata fruizione determinate da forza maggiore, non legate quindi alla volontà del dipendente e tali da impedire la fruizione del diritto (quando, ad esempio, per malattia il personale non abbia potuto godere delle ferie nel periodo di sospensione dell'attività didattica dell'anno scolastico successivo). In sostanza, è stato ritenuto che la tassatività dell'ipotesi di deroga va intesa nel senso che «solo se il mancato godimento del congedo ordinario sia dipeso da documentate esigenze di servizio, ne è previsto il pagamento; ciò al fine di non consentire la monetizzazione delle ferie (pur irrinunciabili), se il dipendente abbia concorso in una qualche misura al mancato godimento del congedo ordinario» (Cons. di stato, sez. VI, 8 aprile 2002, n. 1900). Più chiaramente, «il pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute è dovuto ove sia comprovata dal ricorrente la mancata fruizione delle ferie e l'amministrazione non fornisca la prova che il mancato godimento sia dipeso unicamente dalla volontà del lavoratore e non da esigenze di servizio» (Cons. di stato, sez. IV, 3 ottobre 2000, n. 548).

All'interno di questo precedente contesto si colloca l'entrata in vigore dell'art. 5, comma 8, della L. 7 agosto 2012, n. 135 (c.d. *Spending review*), con la relativa previsione normativa secondo la quale

le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della

pubblica amministrazione, (...) sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.

5.5 Festività (art. 14, CCNL)

A tutti i dipendenti sono altresì attribuite quattro giornate di riposo ai sensi della L. n. 937/1977 (compensative delle precedenti festività soppresse) alle quali si aggiunge un giorno per la festa del Santo Patrono, se ricadente in giornata festiva.

Per fruire delle anzidette quattro giornate di riposo, gli interessati devono farne esplicita richiesta con ragionevole anticipo rispetto alla data in cui intendono beneficiarne. La mancata presentazione della domanda comporta la perdita del diritto a fruire dei quattro giorni di riposo.

6. PERMESSI E CONGEDI

6.1 I permessi per motivi personali o familiari del personale assunto a tempo indeterminato (art. 15, CCNL)

Il dipendente della scuola con contratto a tempo indeterminato ha diritto, sulla base di idonea documentazione, anche autocertificata, a permessi retribuiti nei seguenti casi:

- partecipazione a concorsi o esami: otto giorni complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio;
- lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado¹⁶: tre giorni per evento anche non continuativi (art. 15, comma 1, CCNL)¹⁷.

Il docente ha inoltre diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal docente medesimo ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso (art. 15, comma 3, CCNL)¹⁸.

È previsto anche il diritto alla fruizione di 3 giorni di permesso «per motivi personali o familiari» *stricto sensu* ai quali vanno aggiunti ulteriori 6 giorni, la cui fruizione riduce proporzionalmente i giorni di ferie annualmente spettanti (art. 15, comma 2, CCNL).

Durante il periodo di fruizione delle assenze il docente con contratto a tempo indeterminato conserva il diritto alla retribuzione

Da ricordare anche la clausola generale contenuta nel comma 7 dell'art. 15 dove si prevede che «il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge». Tra questi si ricordano:

- a) *Permessi per donazioni di sangue*: ai sensi dell'art. 1 della L. 584/1967 i docenti donatori di sangue e di emocomponenti hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l'intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione per l'intera giornata lavorativa¹⁹.

¹⁶ I parenti individuabili entro il secondo grado sono i genitori, i figli, i nonni, i fratelli, i nipoti; gli affini di primo grado i suoceri, i generi e le nuore (cfr. artt. 74, 77 e 78 del Codice Civile).

¹⁷ Cfr. Sentenza n. 309/2012 del Tribunale di Lagonegro.

¹⁸ Cfr. sentenza n. 9150/2012 Corte di Cassazione.

¹⁹ Cfr. Cassazione Civile sentenza n. 11355 del 25 ottobre 1991; C.M. n. 115 del 18 aprile 1977.

b) *Permessi per votare*: in occasione delle tornate elettorali il docente ha diritto, se del caso, a fruire dei permessi per motivi personali di cui all'art. 15 del CCNL.

c) *Permessi per componenti di seggio, rappresentanti di lista ed equiparati*: ai sensi dell'art. 119 del D.P.R. 361/1957 in occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

d) *Assenze per misure profilattiche*: ai sensi degli artt. 42 e ss. del D.P.R. 22 dicembre 1967 n. 1518 il docente che sia stato a contatto con persone affette da malattie infettive può essere allontanato dall'istituzione scolastica per un periodo individuato dall'Ufficiale sanitario fino alla cessazione del rischio di diffusione della malattia. In particolare tale provvedimento si applica ai dipendenti che il medico scolastico ritiene sospetti o riconosce affetti da malattia infettiva e a quei dipendenti che risultino conviventi o che siano a contatto con infermi di malattia contagiosa. Il medico scolastico comunica il provvedimento di allontanamento alla competente autorità scolastica che lo esegue (notificandolo al dipendente interessato), tenendo presente che dalla data di allontanamento dalla scuola e sino alla data di guarigione clinica, il dipendente direttamente colpito dall'infermità fruisce dei periodi di assenza per infermità previsti dalle vigenti disposizioni; che dalla data di guarigione clinica e sino alla data di cessazione del pericolo di contagio, il dipendente, già colpito direttamente dall'infermità, è considerato in servizio a tutti gli effetti giuridici ed economici.

e) *Assenze per i componenti le Commissioni tributarie*: il docente membro di Commissione tributaria ha diritto ad assentarsi dal servizio per il tempo necessario ad adempiere il proprio mandato e durante l'assenza è considerato in servizio a tutti gli effetti²⁰.

f) *Assenze per nomina a giudice popolare*: l'espletamento dell'incarico di giudice popolare è obbligatorio²¹.

²⁰ Cfr. C.M. n. 208 del 20 luglio 1988.

²¹ Cfr. L. 287/1951 e L. 74/1978.

g) *Assenze per testimoniare in giudizio*: ai sensi degli artt. 198 del C.P.P. e 250 e 255 del C.P.C. l'intimazione a testimoniare comporta l'obbligo di adempiervi.

h) *Permessi, aspettative e distacchi sindacali*. Lo sviluppo della normativa in questione (art. 15, CCNL) segna l'intenzione di estendere sempre più la fruizione del beneficio, limitando fortemente la discrezionalità in capo al datore di lavoro (in questo caso il dirigente scolastico) la possibilità di frapporre comportamenti ostativi o impeditivi della fruizione del relativo diritto. Tale *ratio* è anche presente nell'ultima modifica della stipula del CCNL del 29 novembre 2007: viene infatti introdotto l'espressione «il dipendente, inoltre, ha diritto» a sostituire la precedente formulazione che prevedeva solamente un «sono attribuiti».

Tale indirizzo coincide con quelli della giurisprudenza, che più volte ha qualificato tali assenze alla stregua di diritti potestativi²², così come anche specificato dall'Aran²³.

Emerge quindi la natura di diritto potestativo dei permessi ex art. 15, comma 2, e art. 19, comma 7, CCNL, fermi restando i limiti della buona fede e della correttezza (cfr. artt. 1175 e 1375, Codice Civile).

6.2 Permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato (art. 19, CCNL)

Al personale assunto a tempo determinato si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con alcune limitazioni contenute nell'art. 19 del CCNL.

In particolare è utile ricordare che anche i docenti con contratto a tempo determinato hanno diritto ai 6 giorni di permesso per motivi *strictu sensu* personali o familiari previsti dall'art. 15, comma 2, ma in questo caso senza aver diritto alla retribuzione (art. 19, comma 7, CCNL).

6.3 Permessi brevi (art. 16, CCNL)

²² Cfr. Tribunale di Rimini, 14 novembre 2001; Cassazione n. 16207/2008; Tribunale di Monza, sentenza n. 288 del 12 maggio 2011, Tribunale di Sciacca sentenza n. 271/2013.

²³ Cfr. nota prot. Aran 0002698/2011 del 2 febbraio 2011.

«Compatibilmente con le esigenze di servizio ai docenti sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, fino ad un massimo di due ore». Complessivamente, nel corso dell'anno scolastico, i permessi fruiti non possono superare le 36 ore per il personale ATA mentre per il personale docente il limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento (art. 16, comma 2, CCNL).

A differenza del permesso per motivi personali di cui all'art. 15, CCNL, il permesso breve è soggetto a condizione. Tale condizione si avvera nel caso in cui il periodo di fruizione sia compatibile con le esigenze di servizio e, soprattutto, se in tale periodo vi sia la possibilità di sostituire il docente con personale in servizio (si instaura quindi un meccanismo di compensazione). Inoltre il docente è tenuto, entro i due mesi successivi a quello della fruizione del permesso, a recuperare le ore non lavorate (art. 16, comma 3, CCNL) sempre in relazione alle esigenze di servizio.

6.4 Assenze per malattia (art. 17, CCNL)

L'art. 17, CCNL, prevede l'astensione dal lavoro del docente in caso di eventi morbosi o impeditivi della prestazione, fissandone anche la durata di *comporto ordinario* in 18 mesi in un triennio. Oltre questo limite è consentito assentarsi per altri 18 mesi, in casi di particolare gravità, ma non si ha diritto alla retribuzione (c.d. *periodo di comportamento straordinario*). La fruizione dell'ulteriore periodo non costituisce un diritto potestativo, essendo sottoposto alla condizione della possibilità di recuperare la piena idoneità all'insegnamento al termine del periodo di assenza.

Da segnalare, tra le ultime novità legislative in materia, l'art. 71, comma 1, del D.L. 112/2008 convertito nella L. n. 133 del 2008 che così dispone: «nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto un trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio».

Con il D.M. 18 dicembre 2009, n. 208 il Dicastero della Funzione Pubblica ha regolato le fasce di reperibilità per le visite mediche, ampliando nuovamente la durata delle stesse che, allo stato attuale, risultano dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00.

Tramite lo stesso D.M. sono stati esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza è eziologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze: a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita; infortuni sul lavoro; c) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio; d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

In ultimo occorre citare la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2014 che ha richiamato alcune recenti modifiche sul regime delle assenze per visite mediche, introdotte dal Decreto Legge n. 101/2013, convertito in Legge n. 125/2013 *“Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”*: tale normativa ha, infatti, introdotto disposizioni in materia di assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici dei pubblici dipendenti al fine di contrastare il fenomeno dell'assenteismo nelle pubbliche amministrazioni, mentre resta invariato il regime della giustificazione dell'assenza.

La normativa è intervenuta novellando l'art. 55 *septies*, comma 5 *ter*, del D.Lgs. n. 165 del 2001 che, così modificato, ora prevede: *«Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmette da questi ultimi mediante posta elettronica»*.

A seguito dell'entrata in vigore di tale novella il dipendente pubblico, quindi, per l'effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici deve fruire dei permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina del CCNL, o di istituti contrattuali similari o alternativi (come i permessi brevi).

La giustificazione dell'assenza avviene mediante attestazione redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura pubblica o privata che ha erogato la prestazione (attestazione di presenza).

Al riguardo, va chiarito che l'attestazione di presenza non è una certificazione di malattia e, pertanto, essa non deve recare l'indicazione della diagnosi. Inoltre, al fine di evitare la comunicazione impropria di dati

personali, l'attestazione non deve indicare il tipo di prestazione somministrata.

Per il caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie o esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa, trovano applicazione le ordinarie regole sulla giustificazione dell'assenza per malattia: in questa ipotesi il medico redige la relativa attestazione di malattia che viene comunicata all'amministrazione secondo le consuete modalità.

6.5 Permessi sindacali (art. 8, CCNL)

Si tratta di una categoria particolare di permessi, che si può distinguere in due tipologie. La prima consiste nel diritto a partecipare durante l'orario di lavoro, e in locali situati sul luogo di lavoro, ad assemblee sindacali (si veda quanto detto a proposito della partecipazione ad Assemblee sindacali).

La seconda tipologia è costituita dai permessi sindacali riconosciuti dalla legge o dai contratti al personale che fa parte delle rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro (v. DPCM 27 ottobre 1994, n. 770; CCNQ 7 agosto 1998; da ultimo, il CCNQ 3 agosto 2004).

6.6 Permessi per la fruizione del diritto alla formazione (art. 64, CCNL)

L'art. 64 del CCNL attribuisce agli insegnanti il diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l'esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici. Tale diritto è funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle professionalità dei docenti.

6.7 Permessi per il diritto allo studio

I docenti che intendono conseguire ulteriori titoli di studio o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento hanno diritto alla fruizione di permessi retribuiti ad hoc, che vengono attribuiti secondo un particolare iter amministrativo. Si tratta delle cosiddette 150 ore che sono assegnate a seguito di una procedura di accertamento, che viene istruita dall'Ufficio scolastico, previa presentazione di una domanda da parte degli interessati, da inoltrare entro il 15 novembre di ogni anno. Il diritto a questa particolare tipologia di

permessi è sancito dall'art. 3 del DPR n. 395 del 1988, applicabile per effetto del rinvio operato dal comma 1, lett. G) n. 1 dell'art. 146 del CCNL.

6.8 Infortunio sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio (art. 20, CCNL)

Nei casi di infortuni sul lavoro e di malattie dovute a causa di servizio «non si computa ai fini del limite massimo del diritto alla conservazione del posto il periodo di malattia necessario affinché il dipendente giunga a completa guarigione clinica. In tale periodo al dipendente spetta l'intera retribuzione» (comma 1).

Tali disposizioni sono dirette «alla generalità del personale della scuola e pertanto si applicano anche ai dipendenti con contratto a tempo determinato, nei limiti di durata della nomina, e anche a valere su eventuale ulteriore nomina conferita in costanza delle patologie di cui sopra» (comma 3).

6.9 Congedo per gravi motivi familiari

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L. 53/2000 i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore ai due anni.

Per gravi motivi si intendono:

- a) le necessità familiari derivanti dal decesso di parenti o affini entro il terzo grado;
- b) le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nell'assistenza di parenti o affini entro il terzo grado;
- c) le situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo.

Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.

Inoltre il congedo non è computato nell'anzianità di servizio e vale ai fini previdenziali solo se riscattato. Il congedo può essere utilizzato per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni nell'arco della vita lavorativa.

Al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato il congedo può essere negato per incompatibilità con la durata del rapporto di lavoro in relazione al periodo di congedo richiesto, ovvero quando i congedi già concessi hanno superato i tre giorni nel corso del rapporto; il congedo può essere inoltre negato quando il rapporto di lavoro è stato instaurato per sostituire altro personale in congedo per gravi motivi familiari. I lavoratori che non abbiano la possibilità di utilizzare permessi retribuiti nello stesso anno possono richiedere il congedo per il decesso del coniuge (anche legalmente separato), di un parente entro il secondo grado o di un componente della loro famiglia anagrafica: in tal caso, se la richiesta di congedo non supera i tre giorni, l'autorità competente deve esprimersi entro 24 ore, motivando l'eventuale diniego o assicurando la fruizione del congedo entro i successivi sette giorni.

Gli interessati possono rientrare in servizio anche prima del termine del congedo, dandone preventiva comunicazione al capo d'istituto che, in ogni caso, può sempre consentire il rientro anticipato.

Il congedo straordinario può essere fruito anche frazionato. Perché non vengano computati nel periodo di congedo i giorni festivi, i sabati e le domeniche, è necessaria l'effettiva ripresa del lavoro tra un periodo e l'altro di fruizione del congedo. Ciò significa che due frazioni di congedo straordinario intervallate da un periodo feriale o altro tipo di congedo devono comprendere nel calcolo dei giorni riconoscibili come congedo straordinario anche i giorni festivi e i sabati (settimana corta).

Per l'art. 80, comma 2, della L. n. 388/2000 il congedo straordinario in questione può essere fruito anche per assistere soggetti con disabilità di accertata gravità. In questo caso è retribuito.

6.10 Congedi per la formazione

L'art. 5 della L. n. 53/2000 stabilisce che il personale con almeno cinque anni di anzianità di servizio nella stessa amministrazione può richiedere congedi non retribuiti per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa.

Per «congedo per la formazione» s'intende quello finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla

partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dall'amministrazione.

Il congedo per la formazione non è computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Una grave e documentata infermità intervenuta durante tale periodo interrompe il congedo medesimo.

7. PERMESSI PER LAVORATORI DISABILI E PER LA LORO ASSISTENZA

7.1 Permessi e agevolazioni per il personale con disabilità e per i loro assistenti

La protezione offerta dall'ordinamento a tutela dei disabili assume rilievo sia sul soggetto portatore che sul soggetto che lo assiste. A tal fine l'ordinamento prevede un ampio catalogo di assenze tipiche e un regime particolare di garanzia che consiste nella preclusione del trasferimento d'autorità (c.d. *trasferimento d'ufficio*) in capo all'amministrazione e nel diritto a scegliere la sede di lavoro con precedenza in capo al portatore di handicap e al soggetto che assista in via esclusiva il portatore di handicap grave.

La L. 5 febbraio 1992, n. 104 (*Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*) prevede all'art. 33 la concessione di permessi per i lavoratori disabili, per l'assistenza di figli maggiorenni e di familiari in situazione di disabilità, nonché i congedi parentali (D.Lgs. n. 51/2001).

L'art. 4 della L. 8 marzo 2000, n. 53 (*Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città*) consente ai dipendenti pubblici di fruire di permessi retribuiti per eventi e cause particolari, di congedi per gravi e documentati motivi familiari e di congedi per la formazione.

7.2 Permessi per lavoratori disabili (cfr. art. 33, comma 6, L. n. 104/1992)

Il personale con disabilità in situazione di gravità può fruire alternativamente (e non cumulativamente, si veda anche C.M. 23 marzo 1995, n. 99) di due ore di permesso giornaliero retribuito o di tre giorni di permesso mensile retribuito (è consentito modificare il permesso da un mese all'altro).

I riposi orari giornalieri vanno rapportati all'orario giornaliero di lavoro, nel senso che il permesso è pari a due ore per un orario corrispondente o superiore alle sei ore, mentre è pari ad un'ora in caso contrario. Per esigenze improvvise e imprevedibili, è possibile variare nell'ambito di ciascun mese la scelta in precedenza programmata, convertendo in giorni lavorativi le ore di

permesso fruito e riducendo proporzionalmente il numero dei giorni di permesso mensile spettante (informativa INPDAP 9 dicembre 2002, n. 33). I permessi del lavoratore disabile e i permessi del soggetto che gli presta assistenza devono essere fruiti nelle stesse giornate (circolare INPS, 11 luglio 2003, n. 128).

7.3 Permessi mensili per assistenza di figli maggiorenni e familiari in situazione di disabilità

I lavoratori, genitori di figli maggiorenni con disabilità (per i minori, si veda più avanti il paragrafo *Maternità, paternità e congedi parentali*) o familiari di persone con disabilità, possono fruito di tre giorni mensili, anche continuativi, di permesso «coperti da contribuzione figurativa» per assistere i parenti disabili se gravi e non ricoverati a tempo pieno. I permessi non sono frazionabili in ore, non sono cumulabili con quelli dei mesi successivi e non sono assoggettabili alla disciplina del recupero. Le assenze derivanti dalla fruizione dei benefici sono computate nell'anzianità di servizio, non incidono negativamente sulle ferie e sulla tredicesima mensilità. Se il disabile convive con il lavoratore, la concessione dei permessi è subordinata all'inesistenza nel nucleo familiare di soggetti non lavoratori in grado di assisterlo: i motivi di impossibilità di assistenza sono specificati nella circolare INPS, 17 luglio 2000, n. 133.

Se, invece, genitori e familiari non convivono con il familiare disabile, il permesso mensile è concesso purché l'assistenza sia continua ed esclusiva.

In caso di assistenza al disabile per periodi inferiori a un mese, vanno proporzionalmente ridimensionati i tre giorni di permesso spettanti al richiedente: pertanto, l'assistenza inferiore a 10 giorni continuativi non dà diritto a nessuna giornata di permesso o frazione di essa (circolare INPS, 11 luglio 2003, n. 128).

Su specifica richiesta dell'interessato possono essere riconosciuti «più benefici, consistenti ciascuno in un permesso mensile di tre giorni, per assistere più persone con disabilità in stato di gravità esistenti nello stesso nucleo familiare [...] detto cumulo non potrà essere comunque riconosciuto allorché altre persone possano prestare assistenza o quando lo stesso lavoratore possa, per la natura della disabilità, sopperire alle necessità

assistenziali dei familiari disabili durante il periodo di soli tre giorni mensili».

È ammesso anche il «cumulo dei benefici spettanti allo stesso lavoratore nella sua duplice qualità di familiare convivente di persona gravemente disabile (art. 33, comma 3) e di soggetto portatore di handicap in condizione di gravità (art. 33, comma 6)»; anche in questo caso la cumulabilità è «subordinata all'effettiva necessità della prestazione assistenziale da parte del familiare» (Circolare del Ministro per la funzione pubblica 30 ottobre 1995, n. 20).

Si aggiunge, infine, che per la fruizione dei benefici di cui all'art. 33, comma 5, della L. n. 104 (diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e di non essere trasferito, senza consenso, ad altra sede) non sono sufficienti il rapporto di parentela o affinità, la convivenza e la prestazione di assistenza continuativa ad un soggetto disabile, ma è necessario che quest'ultima non dipenda da una scelta soggettiva dei potenziali fruitori di detti benefici, bensì da uno stato di necessità oggettiva, attestato da organi tecnicamente competenti (TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 14 luglio 1994, n. 367).

7.4 Congedo straordinario per assistenza a soggetti in situazione di grave disabilità

Per assistere soggetti in situazione di disabilità con situazione accertata di gravità ma non ricoverati a tempo pieno presso istituti specializzati, può essere concesso il congedo straordinario per gravi motivi familiari, previsto dall'art. 4, comma 4 bis, della L. n. 53/2000 aggiunto dall'art. 80 della L. 23 dicembre 2000, n. 388 (cfr. ora art. 42 del D.Lgs. n. 151/2001). Il congedo può essere fruito per un periodo - continuativo o frazionato - non superiore a due anni dai seguenti lavoratori dipendenti che abbiano titolo per i permessi previsti dall'art. 33 della L. n. 104/1992 a favore dei parenti di soggetti in situazione di disabilità:

a) *Genitori*, naturali, adottivi e affidatari di soggetti in situazione di disabilità. Il congedo può essere fruito alternativamente (esclusa ogni contemporaneità) dai genitori, sempre nel limite complessivo di due anni, ed esclude la contemporanea utilizzazione dei permessi previsti dall'art. 33

della L. n. 104/1992. Non è richiesta la convivenza dei genitori con i figli in situazione di disabilità.

b) *Fratelli o sorelle* (anche adottivi) di soggetti in situazione di handicap in caso di decesso di entrambi i loro genitori e - per effetto della sentenza della Corte Cost. n. 233 del 16 giugno 2005, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 42 citato nella parte in cui non prevede il diritto di uno dei fratelli a fruire del congedo nell'ipotesi in cui i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio gravemente disabile - nel caso di totale inabilità di entrambi i genitori.

Fratelli e sorelle devono, comunque, essere conviventi con il soggetto in situazione di handicap minorenni o maggiorenni. In definitiva, genitori, fratelli e sorelle del disabile possono ciascuno fruire nell'arco della vita lavorativa di due anni di congedo straordinario per gravi motivi familiari.

7.5 Modifiche in materia di permessi e congedi per soggetti disabili e loro familiari

Il D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119 (*Attuazione dell'art. 23 della L. 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi*) ha apportato modifiche all'art. 33 e all'art. 42 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

Le modifiche all'art. 33, prevedono (art. 3) che

Per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della L. 5 febbraio 1992, n. 104, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento dell'ottavo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di cui all'art. 32, non superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.

Con le modifiche all'art. 42 (art. 4), si interviene sui permessi di cui all'art. 33, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, riconoscendo il diritto a fruirne ad entrambi i genitori, anche adottivi, del bambino con disabilità in situazione di gravità, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell'ambito del mese.

Inoltre

il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata (...), ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'art. 4 della L. 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi. [... Tale congedo] non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui art. 33, comma 3, della L. n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruire alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore non può fruire dei benefici di cui all'art. 33, comma 2 e comma 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 1, del presente decreto. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33. I soggetti che usufruiscono dei congedi di cui al comma 5 per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa. Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Per quanto non espressamente

previsto dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, della L. 8 marzo 2000, n. 53.

8. ASPETTATIVE

8.1 Aspettativa per motivi di famiglia, di lavoro, personali e di studio (art. 18, CCNL)

L'art. 18, CCNL, prevede che, in aggiunta o in alternativa ai permessi e ai congedi, il docente possa fruire, in seguito a domanda motivata, anche dell'aspettativa per motivi di famiglia, di lavoro, personali e di studio (cfr. artt. 69 e 70 del D.P.R. 3/1957 e art. 453 del D.Lgs. 297/1994).

L'amministrazione ha l'obbligo di pronunciarsi entro un mese accogliendola, respingendola, ritardandone l'accoglimento o riducendone la durata. L'aspettativa concessa è comunque revocabile in qualunque momento per ragioni di servizio.

La nozione *motivi di famiglia* va intesa nel senso più ampio del termine e la durata complessiva dell'aspettativa per motivi di famiglia non può superare in ogni caso due anni e mezzo in un quinquennio (cfr. Cass. Civ., Sez. lavoro, sentenza n. 5358 del 13 aprile 2002).

Il docente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca ha diritto a un congedo straordinario per motivi di studio per la durata dei corsi. In tale periodo il docente ha diritto a percepire la retribuzione dell'amministrazione scolastica se non è prevista alcuna borsa oppure, qualora sia prevista, l'interessato vi abbia rinunciato. Al termine del periodo il docente è tenuto a rientrare in servizio a pena della ripetizione delle retribuzioni percepite, salvo che non venga immediatamente assunto in altra amministrazione dello Stato (cfr. art. 2 della L. 476/1984 più volte novellato da ultimo dalle lett. a) e b) del comma 1, dell'art. 5 del D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119. Si veda anche l'art. 19, comma 3, della L. n. 240 del 30 dicembre 2010 (c.d. riforma Gelmini). Infine, a fronte del declassamento del diritto al congedo da diritto potestativo a diritto condizionato, il Legislatore con la novella all'art. 5 del D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119, ha reso meno rigida l'applicazione dell'obbligo di ripetizione delle somme percepite durante il congedo in caso di mancata ripresa di servizio presso l'amministrazione di appartenenza.

L'art. 18 del CCNL dispone l'applicabilità delle disposizioni sul congedo per dottorato anche ai docenti assunti con contratto a tempo determinato, sebbene nei limiti della durata del rapporto. Recentemente il giudice del lavoro di Ancona (sentenza n. 2490 del 16 ottobre 2013) si è pronunciato sul

diritto alla retribuzione da parte di un insegnante precario della scuola in congedo straordinario per dottorato senza borsa di studio, accogliendo le tesi dell'insegnante e salvaguardando così i suoi diritti ad un equo e non discriminatorio trattamento. In precedenza, infatti, due circolari del Ministero dell'Istruzione (la n. 120 del 4 novembre 2002 e la n. 15 del 22 febbraio 2011) avevano sostenuto una disparità di trattamento tra docenti precari a docenti assunti a tempo indeterminato, almeno limitatamente alla parte economica. Nella nota del 2011 si leggeva, infatti, che le disposizioni sul congedo per dottorato di ricerca esplicano la propria validità anche per il personale con nomina a tempo determinato *«esclusivamente sotto il profilo giuridico (riconoscimento del servizio ai fini previsti delle vigenti disposizioni) non ritenendosi che le stesse possano esplicare la validità sotto il profilo economico (conservazione della retribuzione per il periodo di frequenza del dottorato)»*.

8.2 Aspettativa non retribuita (L. n. 448/1998)

Una tipologia aggiuntiva di aspettativa è quella prevista dall'art. 26 della legge finanziaria n. 448/1998, in base al quale «i docenti e i dirigenti scolastici che hanno superato il periodo di prova possono usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita della durata massima di un anno scolastico ogni dieci anni. Per i detti periodi i docenti e i dirigenti possono provvedere a loro spese alla copertura degli anni previdenziali». Circa la corretta applicazione della norma in questione è stato chiarito (C.M. n. 165 del 19 giugno 2000 di trasmissione del parere del Ministero del tesoro del 26 aprile 2000, prot. n. 119397) che:

- a) l'aspettativa è da ricondursi nella disciplina generale degli artt. 69 e 70 del D.P.R. n. 3/1957, per cui la sua durata non va computata ai fini di carriera né del trattamento di quiescenza, salvo che il personale non vi provveda;
- b) la richiesta dell'interessato non va motivata in quanto il periodo di aspettativa spetta di diritto, compatibilmente con le esigenze di servizio;
- c) l'aspettativa non può essere frazionata, al fine di garantire la continuità didattica, per cui è opportuno fruirne per intero in un'unica soluzione, in quanto l'avvenuta fruizione di un periodo inferiore a dodici mesi esaurisce il diritto dell'interessato a chiedere ulteriori periodi per un decennio. Essa è

comunque cumulabile con altre tipologie di aspettativa previste dalla normativa contrattuale.

8.3 Aspettativa dei dipendenti con coniuge all'estero

Per la L. 11 febbraio 1980, n. 26, il dipendente statale, il cui coniuge - dipendente civile o militare della pubblica amministrazione - presti servizio all'estero, può chiedere di essere collocato in aspettativa qualora l'amministrazione non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge o qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella località anzidetta. Per effetto della L. 25 giugno 1985, n. 333, il collocamento in aspettativa può essere richiesto anche dal dipendente statale il cui coniuge, anche se privo della cittadinanza italiana (C.M. 27 marzo 1987, n. 92), presti servizio all'estero per conto di soggetti non statali. La formula «per conto di soggetti non statali» va interpretata in senso restrittivo, includendo solo quei datori di lavoro che abbiano nel territorio nazionale la sede amministrativa dei loro affari ed instaurino con il dipendente un rapporto di lavoro destinato a svolgersi ordinariamente secondo le norme che disciplinano il rapporto d'impiego privato. Di conseguenza, non può fruirsi dell'aspettativa quando il coniuge presta servizio all'estero alle dipendenze di una società straniera (TAR Lazio, sez. I, 3 giugno 1979, n. 727).

L'aspettativa può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l'ha originata e può essere revocata in qualunque momento per ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza all'estero del dipendente in aspettativa. Il dipendente, durante tale aspettativa, non ha diritto ad alcun assegno. Il tempo trascorso in aspettativa non è computato ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e previdenza.

8.4 Aspettative e permessi per mandato amministrativo (artt. 79-81, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il personale che sia chiamato a coprire cariche pubbliche elettive nelle amministrazioni locali può avvalersi delle aspettative e dei permessi disciplinati dalla L. 3 agosto 1999, n. 265 e dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Per amministratori, ai sensi dell'art. 77, comma 2, del D.Lgs. n.

267/2000, si intendono i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i componenti delle giunte comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché i componenti degli organi di decentramento. Gli amministratori, se lavoratori dipendenti, possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato: il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, ma non è utile ai fini del periodo di prova, per il quale costituisce legittimo impedimento, né dell'anzianità richiesta per la partecipazione ai concorsi per la dirigenza scolastica.

L'aspettativa non retribuita può essere frazionata in più periodi inferiori alla durata del mandato (cfr. Corte dei conti n. 2045 del 15 dicembre 1988). Hanno diritto inoltre ad assentarsi dal servizio con permessi retribuiti della seguente durata:

- a) per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli (e, nel caso in cui si protraggano oltre la mezzanotte anche per l'intera giornata successiva), i componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
- b) per l'effettiva durata delle riunioni, compreso il tempo per raggiungere e rientrare dal luogo della riunione cui devono partecipare, coloro che fanno parte delle giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane, nonché degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, ovvero delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite nonché delle commissioni comunali previste per legge, o sono membri delle conferenze dei capigruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari;
- c) fino a 24 ore lavorative al mese (elevate a 48 ore per sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti), i componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità

montane e dei consorzi fra enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti. Questi ultimi permessi sono aggiuntivi rispetto agli altri.

Oltre ai suddetti permessi retribuiti, i cui oneri sono a carico dell'ente presso il quale i dipendenti esercitano le funzioni pubbliche, gli amministratori locali hanno diritto a ulteriori permessi non retribuiti sino a un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.

I permessi vanno concessi previa richiesta e tempestiva esibizione della necessaria documentazione di partecipazione alle riunioni.

In generale deve comunque sussistere una stretta connessione tra richiesta dei permessi ed espletamento del mandato; inoltre la valutazione del tempo necessario per l'espletamento delle funzioni elettive non può essere generalizzata ovvero aprioristicamente definita in termini astratti (non prestandosi ad una anticipata programmazione), ma deve essere operata in concreto, in rapporto alle effettive necessità della specifica carica ricoperta dal dipendente (C.M. 29 aprile 1981, n. 142); anche i tempi di percorrenza delle distanze esistenti tra le località in cui i dipendenti debbono recarsi per svolgere funzioni elettive e le località ove hanno sede le scuole di appartenenza concorrono a determinare la durata massima dei permessi consentiti; in ultimo, l'art. 38 del CCNL 2007, al fine di una puntuale programmazione delle assenze, stabilisce che il personale che si avvalga del regime delle assenze e dei permessi in questione è tenuto a presentare alla scuola in cui presta servizio, ogni trimestre a partire dall'inizio dell'anno scolastico, apposita dichiarazione circa gli impegni connessi alla carica ricoperta da assolvere nel trimestre successivo e a comunicare mensilmente la conferma o le eventuali variazioni degli impegni già dichiarati.

8.5 Aspettativa per mandato parlamentare, regionale, sindacale

I pubblici dipendenti eletti al parlamento nazionale, al parlamento europeo e nei consigli regionali sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato mantenendo tuttavia la possibilità di optare per la conservazione del trattamento economico goduto presso l'amministrazione di provenienza (evidentemente, se più favorevole), in luogo dell'indennità parlamentare e

dell'analogia indennità corrisposta ai consiglieri regionali (art. 68, D.Lgs. n. 165/2001). Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio. Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della proclamazione degli eletti; di questa le camere e i consigli regionali danno comunicazione alle amministrazioni di appartenenza degli eletti. La disciplina (che ha le sue radici nel principio sancito dall'art. 51 della Costituzione) si applica, ovviamente, anche al personale docente assunto a tempo determinato, tant'è che l'art. 531 del T.U. n. 297/1994 stabilisce che i supplenti annuali, in caso di elezione al parlamento nazionale o europeo, mantengono per tutta la durata del mandato i diritti derivanti dall'inserimento nella graduatoria cui si appartiene per il conferimento delle supplenze.

I dipendenti che rivestono funzioni di rappresentante sindacale possono fruire di periodi di aspettativa ai sensi della L. n. 300/1970 e nei limiti stabiliti con il CCNQ del 7 agosto 1998 e con il CCNQ del 3 agosto 2004. Quest'ultimo contratto collettivo quadro fissa per il comparto scuola in 999 il numero dei distacchi fruibili dalle organizzazioni sindacali rappresentative, cioè le organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa nazionale, e in 100 quelli fruibili dalle confederazioni. Possono essere distaccati solo i dipendenti che ricoprono cariche negli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali rappresentative e delle confederazioni o cariche in organizzazioni sindacali nazionali regionali, provinciali o in organizzazioni sindacali di categoria.

8.6 Funzioni pubbliche elettive

L'art. 51 della Costituzione stabilisce che: «Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto a disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro». Tale previsione costituzionale conferisce direttamente al lavoratore il diritto di assentarsi dal lavoro per il tempo necessario all'espletamento del mandato elettivo e gli garantisce, inoltre, la conservazione del posto di lavoro.

Non gli garantisce, invece, il mantenimento della retribuzione per cui quest'ultima, mancando la prestazione del lavoro da essa remunerato, non può essere conservata se non in quanto soccorra in tal senso una norma di legge ordinaria. Pertanto, se manca una espressa disposizione, anche le assenze dal servizio delle quali sia comprovata l'imputabilità al mandato

elettivo, sebbene giustificate per effetto dell'art. 51 della Costituzione, comportano la perdita della retribuzione.

Di conseguenza, i dipendenti chiamati ad assolvere funzioni pubbliche elettive, non rientranti tra quelle che consentono il collocamento in aspettativa (retribuita o non retribuita) ovvero di fruire dei permessi (retribuiti o non retribuiti) previsti dagli artt. 22 e 24 della L. 3 agosto 1999, n. 265, possono essere autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario all'espletamento del mandato, con conseguente perdita della retribuzione durante i giorni di assenza.

In particolare, possono chiedere di assentarsi, con espresso riferimento all'art. 51 della Costituzione e per il tempo necessario all'espletamento del mandato elettivo, i dipendenti eletti membri effettivi dei Comitati regionali di controllo ovvero difensori civici.

L'autorità scolastica competente deve rigorosamente valutare il tempo occorrente per l'espletamento delle funzioni elettive, in rapporto alle effettive necessità della specifica carica ricoperta dal dipendente; inoltre deve in ogni caso esistere una stretta connessione tra assenza ed espletamento del mandato; infine i periodi di assenza non retribuiti, ma autorizzati, sono considerati a tutti i fini come servizio effettivo.

9. MATERNITÀ, PATERNITÀ E CONGEDI PARENTALI

Il sistema normativo indirizzato alla tutela della lavoratrice madre trova il suo fondamento nell'art. 37 della Costituzione, che stabilisce i due fondamentali principi della piena parità di diritti della donna lavoratrice e della particolare protezione che deve essere assicurata alla madre e al bambino perché la lavoratrice possa adempiere alla sua «essenziale funzione familiare». La legislazione vigente vieta, quindi, ogni discriminazione nei confronti della donna fondata sullo stato matrimoniale o di gravidanza, sia per quanto riguarda l'accesso al lavoro sia per quanto riguarda la retribuzione, la progressione in carriera, la formazione e individua tutte le forme di tutela a favore dei genitori, anche adottivi.

Il complesso delle disposizioni in materia di tutela e di sostegno alla maternità e alla paternità, al cui ruolo viene riconosciuta sempre più rilevanza ai fini della tutela del bambino, ha trovato il suo definitivo assetto nel T.U. 26 marzo 2001, n. 151, modificato e integrato dal D.Lgs. n. 1151/2003, nel quale sono state raccolte anche con modificazioni e abrogazioni tutte le norme precedenti (in particolare: L. 30 dicembre 1971, n. 1204; L. 9 dicembre 1977, n. 903; L. 8 marzo 2000, n. 53).

La normativa contenuta nel T.U. del 2001 sui congedi parentali (cfr. Cass., Sez. lavoro, sentenza n. 16207 del 16 giugno 2008) si applica ai docenti per effetto del rinvio operato dal comma 1 dell'art. 12 del CCNL. Essi si concretano in alcune tipologie di assenze tipiche finalizzate a consentire ai genitori di prendersi cura dei propri figli (anche adottati o affidati) fino al compimento dell'ottavo anno di età, nonché dei parenti o affini più prossimi in stato di disabilità grave. Il grado di tutela previsto dalla legge ai fini della fruizione dei congedi è modulato anzitutto sulla protezione della maternità, segnatamente per quanto riguarda il divieto di adibire le docenti al lavoro 2 mesi prima e 3 mesi dopo il parto (c.d. *astensione obbligatoria*).

In caso di gravi complicanze della gestazione è prevista la possibilità per la lavoratrice interessata di ottenere l'interdizione dal lavoro fino al termine iniziale dell'astensione obbligatoria (c.d. *interdizione per gravidanza difficile*).

Nel primo anno di vita del bambino, inoltre, la docente ha diritto a una riduzione dell'orario giornaliero di lavoro (c.d. *allattamento*). Successivamente al periodo di astensione obbligatoria, il T.U. prevede la

facoltà, in capo ad entrambi i genitori, di assentarsi dal lavoro (di norma fino a 10 mesi) per prendersi cura del bambino, sempre fino ad 8 anni (c.d. *astensione facoltativa*) con un regime di tutele rafforzate se il bambino si trova nei primi 3 anni di vita, avuto riguardo anche al dovere di assistenza in caso di malattia (c.d. *congedo per malattia del bambino*). Ulteriori tutele sono previste qualora il figlio si trovi in stato di disabilità grave, nel qual caso il T.U. prevede la facoltà del prolungamento del periodo di fruizione dei congedi, fermi i permessi previsti dalla L. 104/1992.

Il T.U. del 2001, composto da 88 articoli, prevede dopo le disposizioni generali (artt. 1-5), norme a tutela della salute della lavoratrice (artt. 6-15), sul congedo di maternità (artt. 16-27), su quello di paternità (artt. 28-31), su quello parentale (artt. 32-38), su riposi e permessi (artt. 39-46), sui congedi per la malattia del figlio (artt. 47-52), sul lavoro notturno (art. 53), sul divieto di licenziamento, dimissioni e diritto al rientro (artt. 54-56) su particolari situazioni lavorative “speciali” (artt. 57-65), sulle lavoratrici autonome (artt. 66-69), sulle libere professioniste (artt. 70-73), sul sostegno alla maternità e alla paternità (artt. 74-75). Chiudono il testo normativo alcune norme in materia di oneri contributivi (artt. 78-84) e disposizioni finali (artt. 85-88).

In ultimo, occorre menzionare la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 1835 del 28 gennaio 2014 con la quale si è stabilita la parità di trattamento tra personale assunto con contratto a tempo indeterminato e precari in materia di congedi parentali nel comparto scuola.

La Suprema Corte è stata infatti chiamata a pronunciarsi sulla retribuzione spettante ai docenti precari nel periodo di astensione obbligatoria e facoltativa e ha affermato che:

le disposizioni in tema di congedi parentali (...) del personale del Comparto Scuola (...) vanno interpretate nel senso che sono dirette a tutto il personale dipendente, senza distinzione alcuna tra personale a tempo indeterminato e personale a tempo determinato.

9.1 Permessi per controlli prenatali (art. 14, D.Lgs. 151/2001)

«Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l’effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l’orario di lavoro» (art. 14, comma 1).

Per la fruizione dei permessi le lavoratrici sono tenute a presentare al datore di lavoro apposita istanza e, in seguito, la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami.

9.2 Complicanze della gestazione (art. 17, D.Lgs. 151/2001)

Gli ispettorati delle Direzioni provinciali del lavoro possono, sulla base di accertamenti medici, obbligare le gestanti ad astenersi dal lavoro anche prima dell'inizio dei due mesi precedenti la data presunta del parto e sino alla data di inizio dei due mesi medesimi. L'interdizione anticipata può essere concessa con un unico provvedimento, valido cioè per un periodo ininterrotto fino al periodo di astensione obbligatoria «normale», oppure autorizzata con vari provvedimenti e con soluzione di continuità, per i seguenti motivi:

- a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
- b) quando le condizioni ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna o del bambino;
- c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni.

Le assenze per complicanze della gestazione sono retribuite come quelle per astensione obbligatoria.

Si fa presente, infine, che il Consiglio di stato (sez. II, parere n. 460/2003; cfr. anche Ministero del lavoro e delle politiche sociali, lettera circolare del 1 dicembre 2004, n. 70) ha ritenuto che nel caso previsto dalla lett. a) del citato art. 17 (*Complicanze della gestazione*), il prolungamento dell'interdizione anticipata e della conseguente indennità economica può essere concesso anche in comprovata carenza di un sottostante rapporto di lavoro (cioè successivamente alla scadenza del contratto, entro i successivi sessanta giorni).

9.3 Interruzione della gravidanza

L'interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza si considera aborto, salvo che si verifichi dopo il 180° giorno dall'inizio della gestazione, nel qual caso è considerata come parto a tutti gli effetti: nel primo caso, la dipendente è considerata assente per malattia (cfr. art. 19, D.Lgs. 151/2001); nel secondo, invece, la dipendente fruisce dell'astensione obbligatoria per maternità post partum per un periodo di tre mesi.

Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione, ovvero in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, le lavoratrici hanno facoltà di riprendere in qualunque momento l'attività lavorativa, con un preavviso di dieci giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla loro salute (art. 2, D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119, *Attuazione dell'art. 23 della L. 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi*).

9.4 Astensione obbligatoria (art. 16, 20 e 21, D.Lgs. 151/2001)

Le lavoratrici devono astenersi dal lavoro:

- a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto (periodo che può essere anticipato di un ulteriore mese quando la lavoratrice sia impegnata in lavori che siano da ritenere gravosi o pregiudizievoli);
- b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
- c) durante i tre mesi dopo il parto (se non è stata utilizzata la flessibilità dell'astensione obbligatoria).

Questo periodo complessivo può essere fruito con modalità più flessibili (astensione dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto), a condizione che il medico specialista del servizio sanitario nazionale (o con esso convenzionato) e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

La facoltà di astenersi «a partire» dal mese precedente la data presunta del parto va intesa nel senso che «il periodo di flessibilità dell'astensione obbligatoria può andare da un minimo di un giorno ad un massimo di un mese» (circolare INPS, 4 settembre 2000, n. 152).

Il periodo di flessibilità già accordato può essere successivamente modificato su istanza della lavoratrice o per fatti sopravvenuti (come insorgenza di malattia comportante un rischio per la salute della lavoratrice o del nascituro): in queste ipotesi il periodo ridotto di astensione ante partum inizialmente richiesto è ampliato mentre sono differite al periodo successivo

al parto le giornate di astensione obbligatoria «ordinaria» (rientranti nell'astensione obbligatoria per gestazione) non godute prima della data presunta del parto.

La domanda di flessibilità è accoglibile anche se presentata oltre il settimo mese di gravidanza. Per i giorni in cui la lavoratrice si è avvalsa della flessibilità senza esserne formalmente autorizzata dai sanitari competenti, non è erogabile l'indennità di maternità ma i giorni sono comunque computati nella durata complessiva del congedo obbligatorio (circolare INPS, 17 gennaio 2003, n. 8).

Per il parto plurimo non sono consentiti ulteriori periodi di congedo di maternità (nota INPS, 27 giugno 2001, n. 569).

Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al periodo di astensione per puerperio che decorre dal giorno successivo all'evento (resta quindi fermo il limite complessivo di cinque mesi di astensione obbligatoria per maternità). Per poter fruire di tale prolungamento occorre presentare entro trenta giorni la certificazione o la dichiarazione sostitutiva attestante la data del parto.

Nel caso in cui il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio postparto ed il restante periodo ante-parto non fruito, possano decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo rientro a casa del figlio; la richiesta viene accolta qualora sia avallata da idonea certificazione medica dalla quale risulti che le condizioni di salute della lavoratrice consentono il rientro al lavoro.

Entro trenta giorni (termine ordinatorio) dal parto, la lavoratrice deve presentare il certificato di nascita del figlio o dichiarazione sostitutiva.

Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria per maternità spetta l'intera retribuzione fissa mensile.

Le docenti (assunte a tempo indeterminato o determinato) che non possono assumere servizio perché in astensione obbligatoria hanno diritto a percepire il trattamento economico spettante (cfr. Corte Cost. 7 novembre 2003, n. 337, e artt. 12 e 19 del CCNL 2007). L'infermità insorta durante l'astensione obbligatoria non è indennizzabile.

9.5 Astensione del padre lavoratore (c.d. *Congedo di paternità*, art. 28, D.Lgs. 151/2001)

Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro nei primi tre mesi dalla nascita del figlio, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre; le condizioni che legittimano l'astensione devono essere certificate (in caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000).

Se l'abbandono è avvenuto durante i tre mesi successivi al parto, alla madre non spetta più, dal momento dell'abbandono, alcuna indennità, che perciò potrà essere corrisposta al padre per il restante periodo di astensione obbligatoria (circolare INPS, 16 giugno 2000, n. 109).

Il padre lavoratore ha diritto autonomamente al congedo di paternità correlato, quanto alla sola durata, alla eventuale fruizione del congedo di maternità da parte della madre lavoratrice: in tal caso, la durata del congedo di paternità è pari al periodo di astensione obbligatoria non fruito dalla madre, compresi i periodi di astensione obbligatoria postpartum di maggiore durata conseguenti alla flessibilità e/o al parto prematuro (circolare INPS, 17 gennaio 2003, n. 8). All'interessato compete - durante l'astensione - l'intera retribuzione in godimento.

9.6 Astensione per figli adottivi

Le lavoratrici e i lavoratori che abbiano adottato bambini (adozione ordinaria o speciale) o che li abbiano ottenuti in affidamento preadottivo o temporaneo possono alternativamente astenersi dal lavoro durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria, sempreché il bambino non abbia superato al momento dell'adozione o dell'affidamento i sei anni di età.

Nell'ipotesi di un'adozione internazionale i genitori adottivi hanno diritto all'astensione anche se il minore adottato ha superato i sei anni di età al momento dell'adozione (circolare INPDAP 27 novembre 2000, n. 49).

Il diritto all'astensione è esercitabile dal padre adottivo o affidatario nel caso in cui la madre abbia rinunciato a fruirne o sia deceduta oppure il bambino sia affidato in via esclusiva allo stesso (C.M. 25 ottobre 2000).

Qualora all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia un'età compresa fra sei e dodici anni, il diritto di astenersi dal lavoro per tre mesi può essere esercitato nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. Ne consegue, come caso limite, che se all'atto dell'adozione o dell'affidamento il bambino ha 12 anni e la data del provvedimento di adozione o affidamento coincide con quella del suo ingresso in famiglia, il diritto all'astensione facoltativa può essere esercitato o dalla madre o dal padre o da entrambi fino all'età di 15 anni, data corrispondente all'ultimo giorno di astensione facoltativa comunque riconoscibile.

Durante l'astensione, il personale conserva l'intera retribuzione fissa in godimento.

Nel caso in cui l'astensione (sia quella obbligatoria che quella facoltativa) sia stata usufruita per intero in seguito ad un provvedimento di affidamento preadottivo, non potrà essere riconosciuta una nuova indennità per astensione (rispettivamente obbligatoria e facoltativa) in conseguenza del provvedimento di adozione che faccia seguito a quello di affidamento (circolare INPS 6 giugno 2000, n. 109).

9.7 Astensione facoltativa dei genitori nei primi otto anni di vita del bambino (c.d. *Congedo parentale*, artt. 32-38, D.Lgs. 151/2001)

Nei primi otto anni di vita del bambino, i genitori (compresi i genitori adottivi o affidatari) possono complessivamente astenersi dal lavoro per dieci mesi elevati a undici qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astensione per un periodo non inferiore a tre mesi (art. 3 della L. n. 53/2000). Nell'ambito del predetto limite di dieci (o undici) mesi, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

- a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di astensione obbligatoria, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
- b) al padre lavoratore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi (ovvero a sette mesi se si astiene per un periodo non inferiore a tre mesi);
- c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.

Se il padre si è astenuto dal lavoro per un periodo non inferiore a tre mesi, anche frazionati, e intenda fruire di ulteriori periodi di astensione, fino a sette

mesi, i mesi complessivi di astensione tra i genitori possono arrivare a undici: l'elevazione a sette mesi è possibile ovviamente solo se la madre non supera i quattro mesi di astensione facoltativa.

I periodi di astensione, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi all'interno degli stessi: analoga modalità di computo va applicata anche nel caso di fruizione frazionata, qualora i diversi periodi di astensione non siano intervallati dal rientro in servizio della lavoratrice o del lavoratore (art. 12, comma 6, del CCNL).

La madre e il padre possono utilizzare l'astensione facoltativa anche contemporaneamente e il padre la può utilizzare anche durante i tre mesi di astensione obbligatoria post-partum della madre e durante i periodi nei quali la madre beneficia dei riposi orari per allattamento.

Si ritiene utile precisare che l'astensione facoltativa dal lavoro:

- è consentita prima del compimento degli otto anni di vita del bambino (e non può quindi prolungarsi oltre la scadenza di otto anni dalla nascita del bambino);
- è riconosciuta, con il relativo trattamento economico, anche se l'altro genitore non ne ha diritto;
- può essere fruita dai genitori adottivi o affidatari, qualora, all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia un'età compresa fra sei e dodici anni;
- può essere fruita da ciascun genitore per ogni nato, nel caso di parto gemellare, nei limiti dei mesi di congedo parentale consentiti (ossia, per ciascun figlio, fino a 6 mesi per la madre, fino a 7 mesi per il padre, nel limite complessivo di 10 o 11 mesi fra entrambi i genitori; cfr. nota INPS 27 giugno 2001, n. 569);
- può essere fruita dalla lavoratrice anche se al termine della astensione obbligatoria abbia ripreso servizio (può cioè non essere consecutiva all'astensione obbligatoria);
- dev'essere richiesta (salvo casi di oggettiva impossibilità) con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni e secondo le modalità e i criteri definiti dai Contratti collettivi, dalla lavoratrice e dal lavoratore che sono anche tenuti a presentare una dichiarazione (rilasciata ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000) attestante che l'altro genitore non sia in astensione dal lavoro negli stessi giorni e per il medesimo motivo: in presenza di

particolari e comprovate situazioni personali, la richiesta può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro (art. 12 del CCNL);

- non fa venir meno il diritto a fruire delle altre assenze consentite dalla legislazione vigente (e non concorre a determinarne la durata massima);
- può, su richiesta degli interessati, essere sospesa nei periodi di malattia e ripresa al loro termine senza il prescritto preavviso di 15 giorni (circolare INPS 17 gennaio 2003, n. 8);
- può essere esercitata per un periodo continuativo o frazionato purché il genitore non si renda disponibile in giorni e periodi in cui la disponibilità rimane «teorica» senza assumere connotazioni di effettiva operosità essendo l'attività scolastica istituzionalmente sospesa (vacanze natalizie, pasquali...); in tali casi l'accoglimento di istanze di astensione non è «conforme a legge, riveste profili di responsabilità comportanti aggravio per l'erario ed è di ostacolo al corretto esplicarsi dell'attività didattica» (nota ministeriale 11 ottobre 1990, n. 4530). La frazionabilità dell'astensione va pertanto intesa nel senso che tra un periodo (anche di un solo giorno per volta) e l'altro di astensione facoltativa deve essere effettuata una ripresa effettiva del lavoro (circolare INPS 6 giugno 2000, n. 109);
- è computata nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alla tredicesima mensilità.

Inoltre, in caso di morte dell'altro genitore, di abbandono del figlio da parte di un genitore, di affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore nonché nel caso di non riconoscimento del figlio da parte di un genitore si verifica la situazione di «genitore solo»; si verifica, invece, per la «ragazza madre» e il «genitore single» solo se risulta il non riconoscimento dell'altro genitore.

Per il genitore separato deve risultare nella sentenza di separazione che il figlio è affidato ad uno solo dei genitori (circolare INPS 17 gennaio 2003, n. 8).

Per la elevazione del periodo di astensione fino a dieci mesi, è considerata anche la situazione di «genitore solo» che si sia verificata successivamente alla fruizione dei periodi massimi di astensione (sei mesi per la madre e sette mesi per il padre), ma nel calcolo dei dieci mesi vanno computati tutti i

periodi in precedenza fruiti da entrambi i genitori (circolare INPS 16 giugno 2000, n. 109).

Trattamento economico

Nell'ambito del limite di dieci (o undici) mesi di astensione facoltativa per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori (e fruibili anche in modo frazionato), sono retribuiti per intero (cfr. art. 12 del CCNL); successivamente è dovuta:

- fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30% della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi;
- oltre il terzo anno e fino al compimento dell'ottavo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30% della retribuzione solo se il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

I periodi di astensione facoltativa sono coperti da contribuzione figurativa (cfr. art. 3 della L. n. 53/2000).

Quanto all'indennità nel caso di adozione, la circolare INPS 17 febbraio 2004, n. 33, a parziale modifica di precedenti indicazioni, precisa che nei casi di adozione e affidamento:

- per i bambini fino a 6 anni di età: l'indennità, pari al 30% della retribuzione, è riconoscibile, indipendentemente dalle condizioni di reddito del richiedente, per un periodo complessivo di sei mesi fra i due genitori, fino al compimento dei 6 anni di età del bambino adottato o affidato; per i periodi eccedenti i sei mesi, l'indennità è riconoscibile subordinatamente alle condizioni reddituali (se il reddito è superiore ai limiti fissati, si ha diritto al congedo ma non all'indennità);
- per i bambini tra i 6 e gli 8 anni di età: il congedo è indennizzabile per complessivi 6 mesi indipendentemente dalle condizioni reddituali, se richiesto entro i tre anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, ovvero subordinatamente alle condizioni reddituali per qualsiasi periodo richiesto dopo tre anni dall'ingresso predetto;
- per i bambini fra i 6 e i 12 anni all'atto dell'adozione o dell'affidamento: il congedo e l'indennità spettano solo se il congedo sia richiesto entro i tre

anni dall'ingresso nella famiglia del minore (indipendentemente dalle condizioni reddituali per complessivi 6 mesi, ovvero subordinatamente alle condizioni reddituali per i periodi eccedenti i sei mesi).

9.8 Astensione facoltativa e riposi giornalieri per genitori di minore in situazione di grave disabilità (art. 42, D.Lgs. 151/2001)

La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi o affidatari, di minore con handicap in situazione di gravità hanno diritto di astenersi dal lavoro fino a tre anni per il bambino di età inferiore ai tre anni e non ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati (art. 33 della L. n. 104/1992) oppure di usufruire, in alternativa ai tre anni di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

Tali astensioni facoltative competono al genitore lavoratore anche se l'altro genitore non ne abbia diritto e competono ad entrambi i genitori in maniera alternativa ma non con fruizione contemporanea. Va precisato che entrambi i genitori lavoratori possono alternativamente beneficiare tanto della «normale astensione facoltativa per i primi otto anni di vita del bambino» quanto del «prolungamento dell'astensione facoltativa fino a tre anni di età del bambino handicappato». Tale «prolungamento» da parte di un genitore (alternativamente, madre o padre) è consentito anche quando non sia stato in precedenza esaurito il periodo della «normale astensione facoltativa», ma «può iniziare solo dopo il periodo della «normale astensione facoltativa» teoricamente fruibile dalla madre (6mesi) (circolare INPS 17 luglio 2000, n. 133).

La possibilità di fruire di riposi orari fino a tre anni di età del bambino disabile, in alternativa al prolungamento fino a tre anni dell'astensione facoltativa, va interpretata alla luce dei seguenti chiarimenti:

- a) fino ad un anno di età del bambino, i riposi non sono quelli alternativi al prolungamento dell'astensione facoltativa, ma quelli per allattamento;
- b) ciò significa che, durante l'utilizzo di tali riposi orari da parte della madre, il padre può fruire dell'«astensione facoltativa normale» mentre l'utilizzo dell'«astensione facoltativa normale» da parte della madre preclude la fruizione dei riposi orari da parte del padre;

c) tra il secondo e il terzo anno di età del bambino, i riposi orari sostituiscono, invece, il prolungamento dell'astensione facoltativa per cui l'utilizzo dei riposi orari da parte di un genitore non esclude che l'altro possa fruire della «normale astensione facoltativa» di cui abbia ancora diritto. Successivamente al compimento del terzo anno di età e fino al compimento del diciottesimo anno di età del bambino in situazione di disabilità, i genitori lavoratori, anche adottivi o affidatari, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile (fruibili in maniera continuativa o frazionata) se il minore in situazione di handicap grave non sia ricoverato a tempo pieno: i giorni di permesso non sono frazionabili in ore, non sono cumulabili con quelli dei mesi successivi e non sono assoggettabili alla disciplina del recupero.

I permessi possono essere usufruiti dai genitori alternativamente, ma il numero massimo mensile (3 giorni) può essere ripartito tra i genitori stessi anche con assenze contestuali dal rispettivo lavoro (ad esempio, madre 2 giorni e padre 1 giorno anche coincidente con i giorni fruiti dalla madre): l'alternatività, in sostanza, si intende riferita solo al numero complessivo dei giorni di riposo fruibili nel mese (ossia 3 giorni).

I giorni di permesso possono essere utilizzati da un genitore anche quando l'altro fruisce della «normale astensione facoltativa».

Si ritiene utile precisare che:

- a) le sopraindicate astensioni dal lavoro possono essere fruiti da entrambi i genitori anche se l'altro genitore non ne abbia diritto e sono computate nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alla tredicesima mensilità;
- b) se il rapporto di lavoro del genitore è a tempo parziale o, comunque, con orario di lavoro inferiore alle sei ore giornaliera, il permesso di due ore è limitato ad una sola ora giornaliera;
- c) quando entrambi i genitori siano lavoratori, quello che chiede di astenersi dal lavoro deve presentare una dichiarazione da cui risulti la rinuncia dell'altro genitore ad avvalersi del diritto di fruire dei medesimi benefici;
- d) le due ore di permesso giornaliero ed i tre giorni di permesso mensile sono cumulabili con i permessi previsti all'art. 7 della L. n. 1204/1971 (astensione facoltativa nei primi otto anni di vita del bambino e per infermità del bambino di età inferiore ai tre anni); per cumulo deve «intendersi la possibilità di attribuire contemporaneamente i benefici dell'art. 33 (commi 2

e 3) della L. n. 104 e dell'art. 7 della L. n. 1204 ai due coniugi alternativamente, in modo cioè che a ciascuno competa uno dei benefici (ciò presuppone ovviamente la presenza nel nucleo familiare di un secondo figlio)» (circolare Ministero della funzione pubblica 26 giugno 1992, n. 90543).

Quanto al trattamento economico, l'astensione facoltativa per il minore in situazione di disabilità grave di età inferiore a tre anni è retribuita per intero per i primi trenta giorni e al 30% per il rimanente periodo; tale retribuzione è corrisposta anche ai docenti a tempo determinato.

Le ore di permesso per i disabili con età inferiore a tre anni e i giorni di permesso per i minori disabili con età superiore a tre anni sono retribuiti per intero.

9.9 Adozione di minori stranieri (art. 36, D.Lgs. 151/2001)

I dipendenti che abbiano un minore straniero in affidamento hanno diritto a fruire di un congedo non retribuito di durata corrispondente al periodo di permanenza nello stato estero richiesto per l'adozione. La durata del periodo di permanenza all'estero è certificata dall'ente incaricato di curare la procedura di adozione.

Il congedo è cumulabile con altre forme di congedo disciplinate dalla normativa vigente e può essere fruito da entrambi i genitori, quando sia richiesta ai fini dell'adozione la contemporanea permanenza degli stessi nello stato straniero (C.M. 28 gennaio 2000, n. 25).

In caso di adozione o di affidamento preadottivo internazionale si applica la disposizione prevista dall'art. 36 del T.U. n. 251/2001, che prevede, tra l'altro, la fruizione del congedo parentale nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo parentale, qualora il minore abbia un'età compresa fra i sei e i dodici anni.

9.10 Riposo giornaliero (artt. 39-42, D.Lgs. 151/2001)

Durante il primo anno di vita del bambino alle lavoratrici madri devono essere consentiti due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata: il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore (art. 39, D.Lgs. 151/2001). I periodi di riposo hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della

retribuzione del lavoro e comportano il diritto della lavoratrice ad allontanarsi dalla sede di servizio.

Ai genitori adottivi e affidatari i riposi giornalieri spettano entro il primo anno dall'ingresso del bambino in famiglia e non solo entro il suo primo anno di vita (Corte Cost. 1 aprile 2003, n. 104): tali riposi competono fino al raggiungimento della maggiore età del minore in adozione o in affidamento (preadottivo o provvisorio), ovviamente non oltre un anno dall'ingresso in famiglia. Qualora i genitori abbiano fruito dei riposi giornalieri durante l'affidamento preadottivo, non possono fruire di ulteriori riposi a seguito dell'adozione (circolare INPS 26 maggio 2003, n. 91).

In caso di parto plurimo o di più bambini (con età inferiore ad un anno) adottati o in affidamento, il numero dei periodi di riposo è rapportato al numero dei bambini: le ore di riposo aggiunte a quelle previste per un solo bambino possono essere utilizzate anche dal padre (compreso quello adottivo o affidatario).

Va tuttavia precisato che poiché l'art. 39 citato stabilisce che i periodi di riposo sono ridotti a mezz'ora ciascuno se la lavoratrice usufruisce delle strutture, camera di allattamento o asilo nido, istituiti presso i locali di lavoro, si evince che le due ore, previste come ipotesi principale per le lavoratrici con orario giornaliero di lavoro superiore a sei ore, siano scomponibili in un'ora di assistenza al bambino ed un'ora di spostamento casa-ufficio (che viene meno quando la lavoratrice espleti la propria assistenza presso il posto di lavoro). «Ne consegue che, in caso di nascita di due o più gemelli, i tempi di riposo debbano essere commisurati all'esigenza di assistere ciascun bambino, per cui ognuno di loro deve avere diritto ad un'ora di protezione ed assistenza in più, oltre all'unica ora fissa, relativa allo spostamento casa ufficio» (TAR Valle d'Aosta, 19 febbraio 1997, n. 24). Per le docenti delle scuole secondarie, con orario giornaliero di lavoro inferiore a sei ore, compete - anche se sussistono esigenze di servizio oggettivamente accertate - la riduzione di un'ora al giorno di attività lavorativa se richiesta con apposita domanda; per motivi di opportunità funzionale e di efficienza didattica, le interessate possono essere esonerate dall'insegnamento in un'intera classe.

La riduzione d'orario non può competere alle docenti incaricate per un numero di ore d'insegnamento talmente esiguo, da far sì che l'applicazione

dell'art. 39 citato si risolverebbe, di fatto, in un esonero totale dall'insegnamento.

Ovviamente, nei giorni in cui è tenuta, tra ore di insegnamento e ore di attività funzionali all'insegnamento, a prestare effettivo servizio per sei o più ore, la docente madre può chiedere di fruire di due ore di riposo.

I riposi giornalieri non consentono di sottrarsi a precisi obblighi di servizio per cui le beneficiarie del più volte citato art. 39 non possono ritenersi esonerate dalla partecipazione all'attività degli organi collegiali (nell'ipotesi in cui le sedute dovessero comportare un'attività di servizio complessivamente superiore alle sei ore, le interessate avrebbero diritto ad usufruire di due periodi di riposo e quindi eventualmente ad assentarsi dalle sedute in questione).

Ai sensi dell'art. 40 del T.U. n. 151/2001, i periodi di riposo e i relativi trattamenti economici sono riconosciuti anche al padre lavoratore (anche se adottivo o affidatario), durante il primo anno di vita del bambino:

- a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
- b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga (o che appartenga a categoria che non ne abbia diritto, come la lavoratrice domestica);
- c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente (ovvero sia lavoratrice autonoma);
- d) nel caso di morte o di grave infermità della madre.

Se la madre non è lavoratrice, il padre lavoratore non ha diritto ai riposi giornalieri, essendo il diritto del padre «derivato» da quello della madre; un diritto «autonomo» del padre ai riposi è previsto solo nelle ipotesi sopra indicate sub a), c) e d), come precisato nella circolare INPS 17 gennaio 2003, n. 8.

9.11 Congedi per la malattia del figlio (art. 47, D.Lgs. 151/2001)

Entrambi i genitori, compresi quelli adottivi o affidatari, hanno diritto alternativamente di astenersi dal lavoro:

- durante le malattie del bambino di età inferiore a tre anni, per il periodo necessario;
- durante le malattie del bambino di età compresa fra tre e otto anni, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno per ciascun genitore (il limite dei

cinque giorni non può essere superato neppure nel caso in cui uno dei genitori rinunci ai propri giorni).

Nei predetti periodi di astensione (continuativa o frazionata) vanno computati anche gli eventuali giorni festivi intermedi (art. 12 del CCNL 2007). Ai congedi per infermità del figlio «non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore» (art. 47 del T.U. 26 marzo 2001, n. 151).

La giurisprudenza ritiene che queste assenze siano consentite solo per fatti morbosi acuti e non anche per le infermità di carattere permanente e cronico, tali da richiedere una ininterrotta assistenza (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 25 febbraio 1991, n. 184 e TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 6 febbraio 1993, n. 163); l'amministrazione può comunque disporre accertamenti medico-legali sullo stato di salute del bambino (nota ministeriale 25 luglio 1986, prot. 27646).

Il genitore che si assenta non è tenuto ad essere reperibile nelle fasce orarie che riguardano esclusivamente il controllo della malattia del lavoratore (C.P.C.M. 16 novembre 2000, n. 14).

Per i genitori adottivi o affidatari l'astensione può essere fruita nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, qualora, all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia un'età compresa fra sei e dodici anni. Le sopra indicate astensioni sono consentite anche se l'altro genitore non ne ha diritto, non fanno venir meno il diritto a fruire delle altre assenze consentite dalla legislazione vigente (e non concorrono a determinarne la durata massima) e sono computate nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alla tredicesima mensilità.

Le richieste di astensione devono essere corredate da certificato sull'infermità del bambino rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale (o con esso convenzionato) e da una dichiarazione, rilasciata ai sensi dell'art. 4 della L. n. 15/1968, attestante che l'altro genitore non sia in astensione dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo (tale adempimento è ovviamente necessario solo nella circostanza in cui ambedue i genitori siano lavoratori dipendenti).

La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe il decorso del periodo di ferie in godimento da parte del genitore.

Quanto al trattamento economico, per i periodi di astensione per malattia del bambino non è corrisposta alcuna retribuzione. Sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, è corrisposta l'intera retribuzione fissa mensile per trenta giorni per ciascun anno di età del bambino: i trenta giorni sono computati complessivamente per entrambi i genitori (art. 12, CCNL).

I periodi di astensione non retribuita fino al terzo anno sono coperti integralmente sotto il profilo contributivo; quelli successivi al terzo anno e fino al compimento dell'ottavo anno sono coperti parzialmente sotto il profilo contributivo, salva la facoltà di integrazione da parte degli interessati.

10. CESSAZIONE DAL SERVIZIO

La cessazione dal servizio risolve il rapporto d'impiego dando origine al trattamento di quiescenza, qualora l'interessato ne abbia titolo. Le cause della cessazione, al di là di quella naturale per la morte del dipendente in attività di servizio, sono quanto mai varie ed alcune di esse comportano lo svolgimento di delicate procedure, regolate da norme garantistiche la cui inosservanza inficia il provvedimento finale. Le cosiddette cause normali sono costituite dalle cessazioni dal servizio per raggiunti limiti di età, per compimento dell'anzianità massima di servizio utile per la pensione, per dimissioni. Le altre cause di risoluzione del rapporto, cosiddette atipiche, possono ricondursi agli istituti della dispensa dal servizio (che, a sua volta, può essere originata da motivi diversi), della decadenza (che comprende una molteplice serie di «cause» differenti), della destituzione in seguito a procedimento disciplinare o a sentenza penale.

Tutti i provvedimenti di cessazione dal servizio del personale docente rientrano nella competenza dei dirigenti scolastici: l'art. 14 del D.P.R. n. 275/1999, come modificato dal D.P.R. n. 352/2001, assegna infatti alle istituzioni scolastiche, tra gli altri compiti, anche quello di provvedere «allo stato giuridico ed economico del personale» (cfr. C.M. n. 32, 15 marzo 2004).

Il D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito con L. n. 214 del 27 dicembre 2011 ha modificato i requisiti di accesso al trattamento pensionistico, facendo salvo però il diritto all'applicazione della normativa precedente per coloro che ne abbiano maturato i previsti requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2011.

Ricordiamo quindi che in base alla normativa di cui sopra per il personale della scuola statale i requisiti per la pensione di anzianità sono di:

- 36 anni di contributi congiunti ad almeno 60 anni di età anagrafica;
- 35 di contributi congiunti ad almeno 61 anni di età anagrafica. Per raggiungere la “quota 96” si possono sommare ulteriori frazioni di età e contribuzione (es. 60 anni e 4 mesi di età, 35 anni e 8 mesi di contribuzione).

Restano anche confermati, per la medesima normativa, sia il diritto alla pensione di anzianità al raggiungimento dei 40 anni di contributi che il diritto

alla pensione di vecchiaia al raggiungimento dei 65 anni di età per gli uomini e 61 anni per le donne. Per tutte le donne resta in vigore fino al 31 dicembre 2015 la norma prevista dall'art. 1, comma 9, della L. 243/2004, la quale consente l'accesso alla pensione con 57 anni di età anagrafica e 35 di anzianità contributiva, requisiti posseduti entro il 31 dicembre 2012, optando per il calcolo contributivo.

Dal 1 gennaio 2013 i requisiti, da possedersi al 31 dicembre 2013, sono così modificati:

- pensione di vecchiaia: 66 anni e 3 mesi di età per uomini e donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 2013;
- pensione anticipata: 41 anni e 5 mesi di anzianità contributiva per le donne, 42 anni e 5 mesi di anzianità contributiva per gli uomini, senza operare alcun arrotondamento.

La cessazione anticipata prevede una penalizzazione sull'assegno pensionistico per chi lascia il servizio prima del compimento di 62 anni di età, pari all'1% per i primi due anni di anticipo rispetto alla suddetta età; tale percentuale è elevata al 2% per ogni anno ulteriore rispetto ai primi 2. Nel caso in cui l'età del pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero dei mesi.

È fatto salvo che non troverà applicazione la riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici per chi raggiungerà il precedente requisito di servizio entro il 2017, qualora l'anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro (includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria).

Per le donne resta in vigore fino al 31 dicembre 2015 la norma prevista dall'art. 1, c. 9, della L. 243/2004, la quale consente, optando per il calcolo contributivo, l'accesso alla pensione con 57 anni di età anagrafica e 35 di anzianità contributiva, requisiti, che se posseduti entro il 31 dicembre 2013, daranno l'accesso alla pensione dal 1° settembre 2014, per effetto della finestra.

Tutte le cessazioni dal servizio per limiti d'età e per compiuto quarantennio del personale della scuola decorrono dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla data in cui si è raggiunto il limite d'età o gli anni di servizio (art. 509, comma 1, del T.U. n. 297/1994). Le cessazioni dal servizio per

limiti d'età sono disposte d'ufficio e non richiedono l'adozione di un provvedimento formale ma una semplice presa d'atto, per dare certezza ad ogni effetto di legge.

Inoltre, con il D.M. n. 97 del 2012 e la C.M. n. 98 del 2012 relativi alle procedure per la cessazione dal servizio per il personale della scuola, dal 1 settembre 2013, il MIUR ha fissato la scadenza per la presentazione delle domande di cessazione e di mantenimento in servizio al 25 gennaio 2013.

10.1 Mantenimento in servizio oltre i limiti di età

Nella C.M. n. 98 del 2012 viene precisato che, con la manovra economica 2011 (L. 122/10), il mantenimento in servizio viene assimilato a nuove assunzioni e pertanto riduce le stesse.

Il MIUR fornisce indicazioni affinché i criteri di valutazione delle istanze di permanenza in servizio siano applicati in maniera puntuale e motivata per evitare conseguenze sulle future assunzioni in ruolo. Per coloro che hanno raggiunto i 65 anni di età entro il 31 dicembre 2011 e che intendano permanere in servizio, viene confermata la D.M. n. 94 del 2009.

Il mantenimento in servizio per 2 anni è possibile solo per coloro che non appartengano a classi di concorso/tipo di posto/profilo in esubero e non abbiano ancora raggiunto i 40 anni di contribuzione (per coloro che hanno maturato il diritto entro il 31 dicembre 2011).

Restano comunque vigenti le norme speciali (D.Lgs 297/94, art. 509, commi 2 e 3 e 5) per il personale della scuola che prevedono la possibilità di restare in servizio fino a 70 anni qualora si debbano raggiungere i 20 anni di contribuzione minima. In particolare è possibile chiedere il mantenimento in servizio nei seguenti casi:

- per il raggiungimento del numero di anni di servizio richiesto per il massimo della pensione (o, almeno, per incrementare l'anzianità pensionistica), alla condizione che il docente richiedente sia stato in servizio alla data del 1 ottobre 1974 in posizione di ruolo, anche diverso da quello ricoperto alla data di presentazione della domanda, o di incarico a tempo indeterminato, e alla condizione che il trattenimento in servizio non si protragga oltre il settantesimo anno di età (art. 509, comma 2, T.U. n. 297/1994, cfr. anche sentenza Corte Cost. n. 207 del 9 luglio 1986);

- per il raggiungimento del numero di anni di servizio richiesto per ottenere il minimo della pensione: il trattenimento opera per gli anni necessari al conseguimento dell'anzianità minima e, comunque, fino al settantesimo anno di età; va concesso alla condizione che entro tale limite di età l'interessato raggiunga effettivamente il minimo (art. 509, comma 3, T.U. n. 297/1994, cfr. sentenza Corte Cost. n. 444 del 12 ottobre 1990);
- per un periodo massimo di due anni, a prescindere dall'anzianità di servizio maturata: la permanenza in servizio opera, quindi, nei confronti di tutti coloro che l'abbiano chiesta nei termini fissati (art. 509, comma 5, T.U. n. 297/1994);

10.2 Dimissioni volontarie dal servizio

Le domande di dimissioni, decorrenti dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla data di presentazione delle domande stesse, debbono essere presentate alla scuola di titolarità (tramite la scuola di servizio se diversa da quella di titolarità), entro la data annualmente stabilita con decreto ministeriale ed entro la medesima data possono essere eventualmente revocate.

Non è più consentita nel corso dell'anno l'accettazione delle dimissioni, che pertanto devono inderogabilmente decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo (D.P.R. n. 351/1998). Di conseguenza, al docente che per gravi esigenze intenda comunque lasciare il servizio nel corso dell'anno scolastico, non resta altra possibilità che chiedere di essere dichiarato decaduto dal servizio.

La domanda di dimissioni s'intende accolta alla medesima data di scadenza del termine per la sua presentazione senza l'emanazione di un provvedimento formale, salvo che nei trenta giorni successivi non sia rifiutata o ritardata dall'amministrazione, essendo in corso un procedimento disciplinare a carico del dimissionario.

Se l'interessato non ha maturato il diritto alla pensione, è avvertito tempestivamente dall'amministrazione e può eventualmente revocare le dimissioni: ad esempio, la circolare n. 88 del 18 novembre 2005 stabilisce il termine del 1° marzo 2006 entro il quale i dirigenti scolastici sono tenuti a comunicare il mancato diritto al conseguimento della pensione ai docenti

interessati, i quali entro 5 giorni dalla comunicazione hanno facoltà di ritirare la domanda di dimissioni volontarie.

10.3 Dispensa dal servizio e utilizzazione in altri compiti docenti inidonei

La dispensa dal servizio del personale docente può essere disposta per inidoneità fisica permanente, per incapacità o persistente insufficiente rendimento. È dispensato dal servizio anche il personale a tempo indeterminato in caso di esito sfavorevole del periodo di prova.

La dispensa dal servizio per infermità scaturisce dall'inidoneità fisica permanente a qualsiasi proficuo lavoro ovvero dall'inidoneità fisica permanente alle funzioni istituzionali, con possibile idoneità all'assolvimento di altri compiti. Tale dispesa può essere temporanea nel caso, ovviamente, in cui l'inidoneità fisica sia temporanea (e in tal caso non comporta la perdita della sede di titolarità) o permanente (con conseguente collocamento fuori ruolo).

Data la delicatezza del provvedimento, la procedura per giungere alla eventuale dispensa prevede una serie di garanzie ed un iter particolare che si può così sintetizzare:

- visita medica collegiale presso la Commissione medica di verifica (C.M.V.), esistente presso gli uffici provinciali del Ministero dell'economia e delle finanze;
- verbale di visita medica collegiale dal quale risulti dichiarato che l'interessato è permanentemente inidoneo a qualsiasi proficuo lavoro o, se permanentemente inidoneo al lavoro di docente ma idoneo all'assolvimento di altri compiti, che rinuncia espressamente alla diversa utilizzazione;
- accettazione da parte dell'interessato dell'esito della visita medica e conferma della richiesta di risoluzione del lavoro per inidoneità fisica o comunicazione delle proprie osservazioni contrarie nel termine che comunque l'amministrazione è tenuta ad assegnare.

In effetti, il personale inidoneo al servizio per motivi di salute, prima di essere dispensato, «deve essere posto nelle condizioni di continuare a prestare servizio nell'assolvimento di compiti e funzioni compatibili con le sue condizioni di idoneità fisica. Solo nel caso in cui non sia possibile tale utilizzazione, o per ragioni di carattere oggettivo o per scelta dell'interessato, ne è disposto il collocamento a riposo d'autorità» (Corte Cost., Ordinanza n.

56/2006). Il provvedimento è adottato dal dirigente scolastico e ha decorrenza dalla data della sua emanazione, salva la possibilità di deroghe (ad esempio, quando il provvedimento produce effetti vantaggiosi per l'interessato, o è lui stesso a chiederlo (cfr. Consiglio di Stato, parere Sez. II, n. 252 del 19 giugno 1989).

Se il personale docente è riconosciuto inidoneo all'insegnamento in modo permanente e assoluto, non può più chiedere la dispensa dal servizio per motivi di salute, come era possibile in precedenza, ai sensi dell'art. 512 D. Lgs. n. 297/1994. Con il D.L. n. 98/2011, art. 19 commi 12-15, convertito dalla Legge n. 111/2011 e con il DPR n. 171 del 27 luglio 2011 si era rinnovata la disciplina di tale procedura, configurando gli effetti e il trattamento giuridico ed economico relativo all'accertamento dell'inidoneità psicofisica delle amministrazioni dello Stato: in caso d'inidoneità permanente *assoluta* si ha la risoluzione del rapporto di lavoro (art. 7) mentre in caso d'inidoneità permanente *relativa* si prevede che il lavoratore venga assegnato ad altri compiti (art. 8).

Il Decreto Legge n. 104/2013 c.d. "*L'istruzione riparte*" (convertito in Legge 8 novembre 2013 n. 128) all'art. 15 commi 4-8 ha previsto l'abrogazione - dal 1° gennaio 2014 - della previgente disciplina in materia di docenti inidonei all'insegnamento per motivi di salute recata dall'art. 14, co. 13, del D.L. 95/2012 (Legge n. 135 del 2012) e la ridefinizione della materia con la previsione di una disciplina *a regime* per i docenti dichiarati permanentemente inidonei successivamente al 1° gennaio 2014 e una disciplina *transitoria* per i docenti già dichiarati permanentemente inidonei alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

I docenti dichiarati permanentemente inidonei alla propria funzione per motivi di salute, ma idonei ad altri compiti, possono essere assunti, su loro istanza, nella qualifica di assistente amministrativo o tecnico (ATA) ovvero, in assenza di istanza o in ipotesi di istanza non accolta per carenza di posti disponibili, presso le amministrazioni pubbliche che presentino vacanze di organico.

«Il personale docente dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute può a domanda essere collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale» (CCNL art. 17 co. 5)

Con la nota esplicativa n. 1300 del 3 dicembre 2013 il MIUR ha ulteriormente precisato che nei confronti del personale docente della scuola dichiarato, successivamente al 1 gennaio 2014, permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, trova applicazione, anche in corso d'anno scolastico, la procedura di cui all'articolo 19, commi da 12 a 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con conseguente assunzione, su istanza di parte, della qualifica di assistente amministrativo o di assistente tecnico. In assenza di istanza o, in ipotesi di istanza non accolta per carenza di posti disponibili, troverà applicazione obbligatoria la procedura della mobilità intercompartimentale in ambito provinciale verso le Amministrazioni che presentino vacanze di organico, anche in deroga alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, e con mantenimento del maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Tuttavia, nelle more dell'applicazione della mobilità intercompartimentale e comunque fino alla conclusione dell'anno scolastico 2015-2016, tale personale potrà essere utilizzato per le iniziative di cui all'art. 7 della Legge n. 128/2013 o per ulteriori iniziative per la prevenzione della dispersione scolastica ovvero per attività culturali e di supporto alla didattica, anche in reti di istituzioni scolastiche. Entro il 20 dicembre 2013 il personale docente della scuola, che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 12 settembre 2013 n. 104, è già stato dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, è sottoposto a nuova visita da parte delle commissioni mediche competenti, per una nuova valutazione dell'inidoneità. In esito a tale visita, ove la dichiarazione di inidoneità non sia confermata, il personale interessato torna a svolgere la funzione docente. Ove, viceversa, sia confermata l'inidoneità, il suddetto personale può, su istanza di parte, transitare nei suddetti profili professionali del ruolo A.T.A. ovvero, in assenza di istanza o, nell'ipotesi in cui l'istanza non possa essere accolta per indisponibilità di posti, presentare domanda di mobilità intercompartimentale in ambito provinciale. Le procedure relative all'istanza di parte saranno contenute in un decreto interdipartimentale in corso di perfezionamento.

Nelle more della definizione delle modalità di attuazione della mobilità intercompartimentale, i docenti inidonei per motivi di salute, ma idonei ad altri compiti, potranno essere utilizzati fino alla conclusione dell'anno scolastico 2015-2016 per iniziative per la prevenzione della dispersione scolastica, per attività culturali e di supporto alla didattica. (cfr. nota MIUR n. 13220 del 6 dicembre 2013).

In ultimo è da segnalare anche la nota MIUR n. 248 del 10 gennaio 2014 dove si chiarisce l'impossibilità di conferire incarichi al personale dichiarato inidoneo nell'ambito dei PON-FSE (Fondi Strutturali Europei programmazione 2007-2013).

10.4 Decadenza

L'art. 511 del T.U. n. 297/1994 fa espresso rinvio, in materia di cessazione dal servizio per decadenza, alle disposizioni del D.P.R. n. 3/1957 e successive modificazioni. Ora, l'art. 127 del T.U. degli impiegati civili dello stato prevede che, oltre che nel caso di decadenza per incompatibilità (qualora il dipendente non ottemperi entro 15 giorni dalla diffida a cessare dalla situazione di incompatibilità),

l'impiegato incorre nella decadenza dall'impiego:

- a) quando perde la cittadinanza italiana;
- b) quando accetti una missione o altro incarico da una autorità straniera senza autorizzazione del ministro competente;
- c) quando, senza giustificato motivo, non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissogli, ovvero rimanga assente dall'ufficio per un periodo non inferiore a quindici giorni ove gli ordinamenti particolari delle singole amministrazioni non stabiliscano un termine più breve;
- d) quando sia accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

L'ipotesi di decadenza che qui interessa è quella collegata all'assenza ingiustificata.

La norma prevede in proposito due fattispecie, ambedue fondate sul concorso dell'oggettivo abbandono del servizio da parte dell'interessato (che non assume o non riassume il servizio o che rimane assente ingiustificatamente) e della sua volontà, espressa o manifestata con un comportamento omissivo, di non prestare servizio.

Per quanto riguarda la mancata assunzione del servizio alla data stabilita per l'inizio del rapporto di lavoro (così come per la mancata presentazione della documentazione di rito nel termine indicato), lo stesso contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato, nello specificare le cause che ne costituiscono condizione risolutiva, specifica altresì che la mancata assunzione del servizio e la mancata presentazione della documentazione comportano l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro.

La decadenza per mancata riassunzione del servizio entro il termine assegnato (che può essere molto breve) e quella, automatica, per assenza ingiustificata per almeno 15 giorni, presuppongono, in concreto, quasi sempre ambedue una diffida: nel primo caso, perché è richiesta dalla legge; nel secondo (qualora manchi una esplicita dichiarazione dell'interessato), perché in presenza di un provvedimento risolutivo è principio di garanzia l'accertamento che l'interessato intenda inequivocabilmente abbandonare il servizio. La diffida deve indicare con chiarezza che dalla mancata ripresa del servizio (o che dall'assenza ingiustificata di quindici giorni) discende la decadenza.

Il dipendente che riassuma servizio, oltre alla relativa sanzione disciplinare, incorre, per i giorni di assenza ingiustificata, nella perdita della retribuzione, delle anzianità pensionistiche, previdenziali e di carriera e dei relativi giorni di ferie. La decadenza decorre dal giorno successivo a quello del termine perentorio fissato con la diffida per riassumere servizio o, nel caso di decadenza automatica, dal sedicesimo giorno di abbandono del servizio e non comporta la perdita del diritto al trattamento di quiescenza, se l'interessato ne abbia titolo.

Competente a dichiarare la decadenza dal servizio dei docenti è il dirigente scolastico, previo parere obbligatorio ma non vincolante di un organo collegiale territoriale (gli artt. 22 e 23 del D.P.R. n. 417/1974 indicano il Consiglio scolastico provinciale per i docenti di scuola secondaria di I grado e il Consiglio nazionale P.I. per i docenti di scuola secondaria superiore: tali organi collegiali dovrebbero, ovviamente, essere sostituiti secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 233/1999).

La decadenza, come accennato, è dichiarata anche per *incompatibilità* derivante da cumulo di impieghi o dall'espletamento di attività lavorative

incompatibili con la funzione (art. 63 D.P.R. n. 3/1957 come modificato dalla L. n. 59/1992; art. 508, T.U. n. 297/1994; art. 58, D.Lgs. n. 29/1993).

Si ricorda innanzitutto che il pubblico dipendente, all'atto della stipulazione del contratto di lavoro individuale, deve dichiarare entro 30 giorni e sotto la sua responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità (in caso contrario deve dichiarare la propria opzione per il nuovo lavoro). La mancata osservanza di tale obbligo comporta la mancata stipulazione del contratto o la sua immediata risoluzione, nel caso di rapporti già instaurati. Va solo aggiunto, per quanto riguarda il cd. *cumulo di impieghi pubblici*, che il precedente rapporto di impiego ricoperto al momento dell'assunzione del nuovo è dichiarato estinto senza richiedere un formale atto di diffida e che l'eventuale mancato superamento del periodo di prova nel nuovo rapporto di lavoro non fa rivivere quello precedente (Consiglio di Stato., Sez. V, n. 672 del 14 giugno 1994).

Per le situazioni che nascono nel corso del rapporto di lavoro, il provvedimento di decadenza va preceduto dall'atto di diffida ad esercitare entro il termine assegnato l'opzione per l'immediata cessazione dell'attività incompatibile o per la risoluzione, con la decadenza, del rapporto di lavoro in atto.

Particolare attenzione merita l'individuazione delle attività non consentite, soprattutto in presenza delle numerose disposizioni succedutesi, applicabili anche al personale della scuola (ad esempio, la L. n. 289/2002 consente di prestare attività in società sportive e dilettantistiche a titolo gratuito, ricevendo solo indennità e rimborsi di cui all'art. 81, comma 1, lett. m), del T.U. delle imposte sui redditi), e tenuto conto dei margini di autonomia decisionale che ogni amministrazione ha nella gestione dei casi singoli. Allo stato, manca un regolamento ministeriale che uniformi gli indirizzi applicativi sulla materia. Si ricorda, comunque, la nota ministeriale n. 1584 del 29 luglio 2005.

Il provvedimento di decadenza ha natura dichiarativa, nel senso che produce i suoi effetti a decorrere dalla scadenza del termine entro il quale il dipendente avrebbe dovuto rimuovere la causa dell'incompatibilità.

11. SANZIONI DISCIPLINARI

Con il D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 è entrato in vigore il nuovo Codice di comportamento dei dipendenti pubblici: *«i principi e i contenuti del presente codice costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità, che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa»* (art. 1).

Tra gli aspetti più rilevanti si trova l'impegno per il dipendente pubblico di non svolgere *«alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio e si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione»* (art. 2 comma 2).

«Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, neanche in occasione di festività, regali o altre utilità salvo quelli d'uso di modico valore, da soggetti che abbiano tratto o comunque possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio» (art. 3).

Il dipendente è inoltre tenuto ad informare *«per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuiti che egli abbia avuto nell'ultimo quinquennio»* (art. 5).

«Il dipendente non accetta da soggetti diversi dall'amministrazione retribuzioni o altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio» (art. 7).

Il Codice interviene anche nei comportamenti sociali del dipendente pubblico, laddove prevede che *«Il dipendente non sfrutta la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino. Nei rapporti privati, in particolare con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, non menziona né fa altrimenti intendere, di propria iniziativa, tale posizione, qualora ciò possa nuocere all'immagine dell'amministrazione (art. 9)»*.

Importante anche quanto previsto in riferimento ai rapporti con il pubblico: *«Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei cittadini, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine dell'amministrazione. Il dipendente tiene informato il dirigente dell'ufficio dei propri rapporti con gli organi di stampa»* (art. 11).

Sul punto è intervenuta recentemente anche la Corte di Cassazione che in una sua recente pronuncia ha stabilito che è legittimo il licenziamento dell'insegnante che abbia criticato l'istituto scolastico di appartenenza. Il giudizio è maturato poiché i comportamenti tenuti dal docente sono stati considerati dalla Suprema Corte *«gravemente lesivi del decoro e della reputazione di un Istituto scolastico»* e sono stati qualificati *«integranti una violazione dei doveri fondamentali (ed elementari) di fedeltà e correttezza che gravano su un lavoratore in quanto in alcun modo possono essere ricondotti a una legittima critica anche dell'operato del datore di lavoro per la loro offensività e per i termini utilizzati, tanto da culminare nel suggerimento ad alcuni genitori di iscriverne altrove i loro figli, con potenziale gravissimo pregiudizio per l'Istituto scolastico. Si tratta di inadempienze così plateali, gravi e radicalmente lesive di obblighi - alla base del rapporto di lavoro e della correlata fiducia tra le parti - da non necessitare di alcuna pubblicità disciplinare essendo intuitivo il dovere di evitare simili comportamenti, derivante direttamente dalla legge»* (Corte di Cassazione, Sez. Lav., 6 novembre 2013, n. 24989).

Con la C.M. n. 88 dell'8 novembre 2010 *«Indicazioni e istruzioni per l'applicazione al personale della scuola delle nuove norme in materia disciplinare introdotte dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150»*, il MIUR ha fornito un documento di sintesi sulle novità e modifiche in materia disciplinare e di responsabilità dei dipendenti del comparto scuola (il sistema previgente era regolato dalla Circolare Ministeriale n. 72 del 19 dicembre 2006 *Procedimenti e sanzioni disciplinari nel comparto scuola*).

In particolare, per quanto riguarda la disciplina sostanziale relativa ad infrazioni e sanzioni, la normativa applicabile rimane quella prevista dagli articoli da 492 a 501 (docenti a tempo indeterminato e determinato) del D.Lgs. 297/94, fino al prossimo rinnovo contrattuale. Tale disciplina è ancora applicabile alle infrazioni di cui l'amministrazione abbia avuto notizia prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150/2009.

Avvertimento scritto: costituisce il primo grado di sanzione disciplinare. Consiste nel richiamo all'osservanza dei doveri propri della funzione. Può essere applicato nelle ipotesi di scarsa diligenza nel rispetto dei doveri professionali o per lievissime violazioni da valutare caso per caso (ad es.,

ritardi, comportamento irrispettoso con i colleghi, assenze dal servizio, di lieve entità). È inflitta dal dirigente scolastico.

Censura: consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata, relativa a mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri d'ufficio. È inflitta dal dirigente dell'USP della provincia in cui personale presta servizio.

Sospensione dall'insegnamento: consiste nel divieto di esercitare la funzione docente, con la perdita del trattamento economico ordinario. Viene inflitta fino a un mese (per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio; per violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità; per omissione di atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza) o per un periodo tra uno e sei mesi (nei casi descritti in precedenza, qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità, per uso dell'impiego ai fini di interesse personale; per atti in violazione dei propri doveri che pregiudicano il regolare funzionamento della scuola e per concorso negli stessi atti, per abuso di autorità). È inflitta dal Direttore regionale dell'USR, sentito il parere del consiglio di disciplina del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e utilizzazione in compiti diversi: è inflitta per il compimento di uno o più atti di particolare gravità che riguardano reati puniti con pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni, che siano non conformi ai doveri specifici inerenti alla funzione e denotino l'incompatibilità del soggetto a svolgere i compiti del proprio ufficio nell'esplicazione del rapporto educativo. Questa sanzione opera a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di condanna in primo grado confermata in appello e in ogni altro caso in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o della sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori. La C.M. n. 72/06 stabilisce, nell'ottica della semplificazione e snellimento delle procedure, che le competenze sull'adozione di provvedimenti di sospensione dal servizio per sei mesi, utilizzo in altri compiti e destituzione, passano dal ministro al direttore generale dell'USR.

Destituzione: consiste nella risoluzione del rapporto di lavoro. Può avvenire per motivi disciplinari e in seguito a condanne penali. Essa viene comminata per le infrazioni più gravi dei doveri inerenti al rapporto di lavoro del pubblico dipendente ovvero consegue a procedimento disciplinare attivato in caso di condanna definitiva per particolari reati. Si risolve nella cessazione del rapporto di lavoro. Viene inflitta per atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione; per attività dolosa che abbia portato grave pregiudizio alla scuola, alla pubblica amministrazione, agli alunni, alle famiglie; per illecito uso o distrazione dei beni della scuola o di somme amministrative o tenute in deposito, o per concorso negli stessi fatti o per tolleranza di tali atti commessi da altri operatori della medesima scuola o ufficio, sui quali, in relazione alla funzione, si abbiano compiti di vigilanza; per gravi atti di inottemperanza a disposizioni legittime commessi pubblicamente nell'esercizio delle funzioni, o per concorso negli stessi; per inchieste o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati per ragioni di servizio; per gravi abusi di autorità.

Per quanto riguarda la destituzione in seguito a sentenza definitiva di condanna penale per particolari reati (c.d. *Destituzione di diritto*), è solo da accennare che l'istituto della destituzione automatica, senza che l'amministrazione potesse valutare il caso concreto anche sotto il profilo disciplinare e in contraddittorio con il dipendente, ha subito alterne vicende. Al vuoto normativo intervenuto in seguito alla declaratoria di incostituzionalità della disposizione del T.U. n. 3/1957 che prevedeva la destituzione di diritto (Corte Cost., sentenza n. 971 del 14 ottobre 1988), ha provveduto la L. n. 19/1990 che stabiliva che la destituzione poteva avvenire solo in conseguenza di rituale procedimento disciplinare e che la sospensione cautelare dal servizio non poteva avere durata superiore a cinque anni. Successivamente, sono state emanate leggi, che - sia pure per delitti particolarmente gravi (L. n. 16/1992 relativa ai funzionari resisi responsabili di delitti come l'associazione mafiosa) o per disciplinare in maniera unitaria e definitiva la materia della sospensione cautelare (L. n. 97/2001) - hanno reintrodotta l'istituto della destituzione di diritto e quello della sospensione cautelare di durata illimitata. Tali leggi, tuttavia, si sono alternate a declaratorie di illegittimità costituzionale. La Corte Costituzionale ha sempre

affermato, infatti, il principio che l'accertamento della responsabilità penale in sede giurisdizionale non potesse essere accolto acriticamente in altre sedi, come quella disciplinare, senza una espressa valutazione e un diritto alla difesa e che la durata della sospensione cautelare non può eccedere i cinque anni fissati dalla L. n. 19/1990 (sentenza n. 145 del 3 maggio 2002).

C'è comunque da aggiungere, anche se è cosa diversa dalla destituzione, che alle condanne per alcuni tipi di reato segue la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici.

La L. 25 ottobre 2007, n. 176 di conversione con modificazioni, del D.L. 7 settembre 2007, n. 147, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari, ha modificato alcuni articoli del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297. Proseguendo sulla linea del rigore ed in considerazione anche di alcuni clamorosi episodi di cronaca, la legge ha voluto razionalizzare e semplificare il procedimento disciplinare e rafforzare le competenze dei dirigenti scolastici. Il provvedimento stabilisce che «la sospensione cautelare», nei casi in cui sussistano «ragioni di particolare urgenza», può essere disposta dal capo di istituto, che non è più tenuto a sentire il collegio dei docenti. La legge riforma anche il trasferimento per «incompatibilità ambientale» stabilendo due importanti novità. In primo luogo, quando alla base dei motivi di incompatibilità vi sono delle «ragioni d'urgenza», il trasferimento può essere disposto «anche durante l'anno scolastico». In secondo luogo, se si tratta di ragioni di «particolare urgenza», il capo di istituto può disporre la «sospensione dal servizio». Tale provvedimento può essere adottato senza sentire il Collegio dei docenti quando alla base del provvedimento vi sono «gravi e comprovati fattori di turbamento dell'ambiente scolastico e di pregiudizio del rapporto tra istituzione scolastica e le famiglie degli alunni, conseguenti a specifici comportamenti di uno o più docenti lesivi della dignità delle persone che operano nell'ambito scolastico, degli studenti e dell'istituzione scolastica, tali da risultare incompatibili con la funzione educativa». Per quanto riguarda il procedimento disciplinare, non è più previsto il parere vincolante dell'organo collegiale; l'organo competente (l'amministrazione periferica) dispone le sanzioni, dopo aver sentito il parere dell'organo collegiale, che non è più vincolante. Salvo per quanto disposto dalla L. 97/01, art. 5, riguardo ai reati

per cui si è iniziata un'azione penale, i consigli di disciplina debbono esprimere i propri pareri entro i 60 giorni successivi al ricevimento della richiesta, termine che può essere prorogato per un massimo di 30 giorni. Qualora il parere non venga espresso entro i termini stabiliti, l'organo competente «può procedere all'adozione del provvedimento». Il procedimento deve concludersi entro 90 giorni dal suo inizio (data della notifica della contestazione), prorogabili di 30 giorni per eventuali supplementi di istruttoria. Avverso i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni disciplinari da parte del dirigente scolastico è ammesso ricorso amministrativo al ministro della P.I., che decide su parere conforme del competente consiglio per il contenzioso del Consiglio nazionale della pubblica istruzione. È prevista inoltre la possibilità di affidare la questione ad un arbitro scelto di comune accordo tra le parti. Il personale sospeso dal servizio o collocato anticipatamente in quiescenza a seguito di procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva di proscioglimento, può chiedere il prolungamento o il ripristino del rapporto di lavoro, oltre i limiti di età previsti dalla legge, per un periodo pari a quello della durata complessiva della sospensione ingiustamente subita (art. 3 della L. 24 dicembre 2003, n. 350).

In ultimo è da segnalare che con il D.Lgs. n. 150 del 2009 sono state introdotte alcune innovazioni, in realtà già previste nel D.Lgs. n. 165/2001, che coinvolgono tutti i pubblici impiegati. Tra queste si segnalano:

- *Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione*, fino a un massimo di 15 giorni (cfr. art. 55-bis, comma 7, D.Lgs. n. 165/2001), in seguito al rifiuto a collaborare al procedimento disciplinare senza giustificato motivo.
- *Licenziamento disciplinare* (cfr. art. 55-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001): da sottolineare che in caso di falsa attestazione della prestazione in servizio con modalità fraudolente; giustificazione dell'assenza dal servizio mediante certificazione medica falsa; falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'istaurazione del rapporto di lavoro; reiterazioni di gravi condotte aggressive o moleste e condanna penale definitiva con annessa interdizione perpetua dai pubblici uffici, il licenziamento è senza preavviso.

12. COMPUTO DEI GIORNI DI ASSENZA

I periodi di assenza vanno calcolati dal giorno in cui il dipendente resta assente fino a quello precedente la ripresa del servizio, compresi gli eventuali giorni festivi intermedi. Ad esempio: il dipendente, che si assenta dal venerdì di una settimana al martedì della settimana successiva e riprende servizio il mercoledì, è considerato assente per cinque giorni. Se il periodo di assenza è immediatamente preceduto o seguito da un giorno festivo, quest'ultimo non è computabile nel periodo di assenza, a meno che il dipendente non abbia espressamente compreso, nel periodo di assenza richiesto, anche i predetti giorni festivi. Ad esempio: se il dipendente presta servizio il sabato, ma chiede di assentarsi dal lunedì della settimana successiva, il periodo di assenza è computato dal lunedì; se invece il medesimo dipendente chiede di assentarsi a partire dalla domenica immediatamente successiva (e non può quindi considerarsi a disposizione dell'amministrazione a decorrere dalla domenica), il periodo di assenza è computato a decorrere dalla domenica. Non sono invece computati i giorni festivi intercorrenti tra un periodo di ferie ed uno di assenza di cui il dipendente fruisce a diverso titolo. In particolare, per quanto riguarda i docenti, non sono computati i giorni che precedono o seguono immediatamente l'assenza e nei quali i docenti medesimi siano liberi da impegni scolastici, perché non debbono svolgere lezione o perché coincidenti con giorni di vacanza. Infatti, anche quando non esplicano «di fatto» nessuna attività scolastica, i docenti debbono considerarsi sempre a disposizione della scuola per quelle eventuali prestazioni che, in ogni momento, possono essere chiamati ad assolvere dal capo d'istituto. È opportuno che il docente (se non riprende immediatamente servizio perché libero da impegni scolastici) comunichi tempestivamente al capo d'istituto di essere a disposizione della scuola sin dal giorno successivo a quello in cui scade il periodo di assenza di cui ha fruito. I giorni di ricovero in day hospital non devono essere conteggiati ai fini del raggiungimento del periodo massimo di malattia previsto dal CCNL; per giustificare le assenze dal servizio, dovute a questo tipo di degenza ospedaliera, è sufficiente produrre il certificato del medico curante (Tribunale di Potenza, 3 marzo 2003, n. 377).

I giorni, i mesi e gli anni di assenza sono computati secondo i principi stabiliti dal codice civile.

In particolare, il giorno si computa per intero (incomincia a decorrere dalla mezzanotte e termina alla mezzanotte successiva); anche i mesi e gli anni si computano a giorni interi e, quando la durata delle assenze consentite è rapportata dalle norme espressamente ai mesi o agli anni, vanno considerati indipendentemente dal numero dei giorni che li compongono. In altri termini, i mesi e gli anni di assenza sono calcolati prescindendo dalla diversa durata di ciascun mese o di ciascun anno. Il giorno di scadenza di un periodo di assenza sarà ovviamente quello che precede il corrispondente giorno del mese o dell'anno in cui l'assenza ha avuto inizio: ad esempio, l'assenza di un mese iniziata il 9 febbraio scade l'8 marzo; quella iniziata il 30 o il 31 gennaio scade l'ultimo giorno del mese di febbraio; l'assenza di un anno iniziata il 12 aprile termina l'11 aprile dell'anno successivo. Il mese è invece considerato sempre di 30 giorni qualora debbano essere cumulati più periodi di assenza che complessivamente non superino i 30 giorni.

3 - GLI ALUNNI

1. L'OBBLIGO DI ISTRUZIONE

Il D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76 *Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. c) della L. 28 marzo 2003, n. 53* ha dato attuazione normativa ai principi e ai criteri direttivi stabiliti dalla L. n. 53/2003 in materia di «diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni».

La Repubblica promuove l'apprendimento in tutto l'arco della vita e assicura a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea (art. 1, comma 1).

L'obbligo scolastico di cui all'articolo 34 della Costituzione, nonché l'obbligo formativo, introdotto dalla L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 68 e successive modificazioni, sono ridefiniti ed ampliati, secondo quanto previsto dal presente articolo, come diritto all'istruzione e formazione e correlativo dovere (art. 1, comma 2).

In questo modo si intendeva andare oltre quanto previsto dal dettato costituzionale.

La L. 27 dicembre 2006, n. 296 *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (Legge finanziaria 2007)* ha reintrodotta il principio dell'obbligo elevando a 10 anni l'obbligo di istruzione: è bene precisare che si tratta di "obbligo di istruzione" e non di "obbligo scolastico" il che consente di includere anche la formazione professionale di competenza delle regioni.

L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuità ai sensi degli artt. 28, comma 1, e 30, comma 2,

secondo periodo, del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226. L'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di un apposito regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della L. 23 agosto 1988, n. 400.

Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici previsti dai predetti curricula, possono essere concordati tra il Ministero della pubblica istruzione e le singole regioni percorsi e progetti che, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, siano in grado di prevenire e contrastare la dispersione e di favorire il successo nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione. Le strutture formative che concorrono alla realizzazione dei predetti percorsi e progetti devono essere inserite in un apposito elenco predisposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione (art. 1, comma 622).

Il nuovo obbligo di istruzione si colloca nel quadro delle norme vigenti sul diritto/dovere all'istruzione e alla formazione, in base alle quali nessun giovane può interrompere il proprio percorso formativo senza aver conseguito un titolo di studio o almeno una qualifica professionale entro il 18° anno di età.

2. VALUTAZIONE, SCRUTINI ED ESAMI

La materia riguardante la valutazione degli alunni e lo svolgimento di scrutini ed esami ha come punto di riferimento principale gli artt. dal 192 al 199 del D.Lgs. 297/94 (T.U.).

2.1 La valutazione

Il D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009 *Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia*, emanato ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.L. 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2008, n. 169, costituisce il riferimento sull'intera materia della valutazione degli alunni.

Si riportano gli articoli riguardanti la scuola secondaria superiore.

Art. 1 - Oggetto del regolamento - finalità e caratteri della valutazione

1. Il presente regolamento provvede al coordinamento delle disposizioni concernenti la valutazione degli alunni, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni, ed enuclea le modalità applicative della disciplina regolante la materia secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, del D.L. 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2008, n. 169, di seguito indicato: «D.L.».

2. La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, terzo periodo, del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.

3. La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, anche in coerenza con l'obiettivo dell'apprendimento permanente di cui alla *Strategia di Lisbona nel settore dell'istruzione e della formazione* adottata dal Consiglio europeo con raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000.

4. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal Piano dell'offerta formativa, definito dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 3 e 8 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275.

5. Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del Piano dell'offerta formativa.
6. Al termine dell'anno conclusivo della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado, dell'adempimento dell'obbligo di istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché al termine del secondo ciclo dell'istruzione, la scuola certifica i livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno, al fine di sostenere i processi di apprendimento, di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi, di consentire gli eventuali passaggi tra i diversi percorsi e sistemi formativi e l'inserimento nel mondo del lavoro.
7. Le istituzioni scolastiche assicurano alle famiglie una informazione tempestiva circa il processo di apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico avvalendosi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza, anche degli strumenti offerti dalle moderne tecnologie.
9. I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione ai sensi dell'articolo 45 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.

Art. 4 - Valutazione degli alunni nella scuola secondaria di secondo grado

1. La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata dal consiglio di classe, formato ai sensi dell'articolo 5 del T.U. di cui al D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza. I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell'articolo 314, comma 2, del T.U. di cui al D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto. Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.
2. La valutazione periodica e finale del comportamento degli alunni è espressa in decimi ai sensi dell'articolo 2 del D.L. Il voto numerico è riportato anche in lettere nel documento di valutazione. La valutazione del comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio.
3. La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall'articolo 309 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, ed è comunque espressa senza

attribuzione di voto numerico, fatte salve eventuali modifiche all'intesa di cui al punto 5 del Protocollo addizionale alla L. 25 marzo 1985, n. 121.

4. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno parte integrante dei percorsi formativi personalizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77. La valutazione, la certificazione e il riconoscimento dei crediti relativamente ai percorsi di alternanza scuola-lavoro, ai sensi del predetto decreto legislativo, avvengono secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo.

5. Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo, del T.U. di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno è riferita a ciascun anno scolastico.

6. Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione dello scrutinio, l'esito relativo a tutte le discipline è comunicato alle famiglie. A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico.

Art. 5 - Assolvimento dell'obbligo di istruzione

1. L'obbligo di istruzione è assolto secondo quanto previsto dal regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, nel quadro del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui al D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76, e al D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226.

Art. 6 - Ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione

1. Gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi sono ammessi all'esame di stato.

2. Sono ammessi, a domanda, direttamente agli esami di stato conclusivi del ciclo gli alunni che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria

di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica.

3. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe, cui partecipano tutti i docenti della classe, compresi gli insegnanti di educazione fisica, gli insegnanti tecnico-pratici nelle modalità previste dall'art. 5, commi 1-bis e 4, del T.U. di cui al D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti di sostegno, nonché gli insegnanti di religione cattolica limitatamente agli alunni che si avvalgono di quest'ultimo insegnamento, attribuisce il punteggio per il credito scolastico di cui all'articolo 11 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, e successive modificazioni.

4. Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola, ai sensi dell'art. 96, comma 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 7 - Valutazione del comportamento

1. La valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, di cui all'articolo 2 del D.L., si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. Dette regole si ispirano ai principi di cui al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.

2. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa dal consiglio di classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la responsabilità nei contesti di cui al comma 1 dell'art. 2 del D.L., dei comportamenti:

- a. previsti dai commi 9 e 9-bis dell'art. 4 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni;
- b. che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 3 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.

3. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata con riferimento ai casi individuati nel comma 2 e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale.

4. Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche in sede di elaborazione del Piano dell'offerta formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi, alla prevenzione di atteggiamenti negativi, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli alunni, tenendo conto di quanto previsto dal Regolamento di istituto, dal patto educativo di corresponsabilità di cui all'art. 5-

bis del D.P.R. 24 giugno 1998, numero 249, e successive modificazioni, e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio. In nessun modo le sanzioni sulla condotta possono essere applicate agli alunni che manifestino la propria opinione come previsto dall'art. 21 della Costituzione della Repubblica italiana.

Art. 8 - *Certificazione delle competenze*

(omissis)

2. Per quanto riguarda il secondo ciclo di istruzione vengono utilizzate come parametro di riferimento, ai fini del rilascio della certificazione di cui all'art. 4 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, le conoscenze, le abilità e le competenze di cui all'allegato del medesimo decreto.

3. La certificazione finale ed intermedia, già individuata dall'accordo del 28 ottobre 2004 sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'art. b8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, per il riconoscimento dei crediti formativi e delle competenze in esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale, è definita dall'art. 20 del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226.

4. La certificazione relativa agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado è disciplinata dall'art. 6 della L. 10 dicembre 1997, n. 425, e successive modificazioni.

5. Le certificazioni delle competenze concernenti i diversi gradi e ordini dell'istruzione sono determinate anche sulla base delle indicazioni espresse dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione (INVALSI) e delle principali rilevazioni internazionali.

6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e ricerca, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, sono adottati i modelli per le certificazioni relative alle competenze acquisite dagli alunni dei diversi gradi e ordini dell'istruzione e si provvede ad armonizzare i modelli stessi alle disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 del D.L. ed a quelle del presente regolamento.

Art. 9 - *Valutazione degli alunni con disabilità*

1. La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del Piano educativo individualizzato previsto dall'art. 314, comma 4, del T.U. di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994, ed è espressa con voto in decimi secondo le modalità e condizioni indicate nei precedenti articoli.

5. Gli alunni con disabilità sostengono le prove dell'esame di stato conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione secondo le modalità previste dall'art. 318 del T.U. di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994.

6. All'alunno con disabilità che ha svolto un percorso didattico differenziato e non ha conseguito il diploma attestante il superamento dell'esame di stato conclusivo del secondo ciclo, è rilasciato un attestato recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle materie di insegnamento comprese

nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna, alle competenze, conoscenze e capacità anche professionali, acquisite e dei crediti formativi documentati in sede di esame.

Art. 10 - Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA)

1. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.

2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

Art. 11 - Valutazione degli alunni in ospedale

1. Per gli alunni che frequentano per periodi temporalmente rilevanti corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni, ai fini della valutazione periodica e finale.

2. Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma 1 abbia una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe; analogamente si procede quando l'alunno, ricoverato nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi, deve sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse.

Art. 12 - Province di Trento e Bolzano

1. Sono fatte salve le competenze attribuite in materia alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Art. 13 - Scuole italiane all'estero

1. Per gli alunni delle scuole italiane all'estero le norme del presente regolamento, ivi comprese quelle relative alla prova scritta nazionale per l'esame di stato del primo ciclo, sono applicate a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010.

Art. 14 - Norme transitorie, finali e abrogazioni

2. Per l'anno scolastico 2008/2009 lo scrutinio finale per l'ammissione all'esame di stato conclusivo del secondo ciclo è effettuato secondo le modalità indicate nell'O.M. n. 40 dell'8 aprile 2009.
3. Per gli alunni di cui all'art. 6, comma 2, le disposizioni relative al concorso della valutazione del comportamento alla valutazione complessiva si applicano, a regime, dall'anno scolastico 2010/2011. Per l'anno scolastico 2008/2009 il voto di comportamento viene valutato con riferimento esclusivo al penultimo anno di corso; per l'anno scolastico 2009/2010 tale voto viene considerato anche con riferimento alla classe precedente il penultimo anno di corso.
4. I riferimenti alla valutazione del comportamento contenuti nel decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 maggio 2007, n. 42, sono abrogati.
5. È abrogato l'art. 304 del T.U. di cui al D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, relativo alla valutazione dell'educazione fisica. Il voto di educazione fisica concorre, al pari delle altre discipline, alla valutazione complessiva dell'alunno.
6. È abrogato il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 gennaio 2009, n. 5.
7. A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.
8. Modifiche e integrazioni al presente regolamento possono essere adottate in relazione alla ridefinizione degli assetti ordinamentali, organizzativi e didattici del sistema di istruzione derivanti dalla completa attuazione dell'art. 64 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

2.2 La “sospensione del giudizio” e le attività di recupero

Il D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009, *Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia*, ha riproposto, all'art. 6, la possibilità che

Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione dello scrutinio, l'esito

relativo a tutte le discipline è comunicato alle famiglie. A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico.

L'O. M. n. 92 del 5 novembre 2007 stabilisce che (art. 6, comma 4) il consiglio di classe, nel caso di rinvio della formulazione del giudizio finale, «provvede, sulla base degli specifici bisogni formativi, a predisporre le attività di recupero».

Le modalità di svolgimento delle attività di recupero, anche in corso dell'anno, sono indicate all'art. 2:

1. Le attività di recupero costituiscono parte ordinaria e permanente del Piano dell'offerta formativa che ogni istituzione scolastica predispone annualmente.
2. Esse sono programmate ed attuate dai consigli di classe sulla base di criteri didattico-metodologici definiti dal collegio docenti e delle indicazioni organizzative approvate dal consiglio di istituto.
3. Nelle attività di recupero rientrano gli interventi di sostegno che hanno lo scopo fondamentale di prevenire l'insuccesso scolastico e si realizzano, pertanto, in ogni periodo dell'anno scolastico, a cominciare dalle fasi iniziali. Esse sono tendenzialmente finalizzate alla progressiva riduzione di quelle di recupero dei debiti e si concentrano sulle discipline o sulle aree disciplinari per le quali si registri nella scuola un più elevato numero di valutazioni insufficienti.
4. Le scuole promuovono e favoriscono la partecipazione attiva degli studenti alle iniziative di sostegno programmate, dandone altresì periodicamente notizia alle famiglie.
5. Le attività di recupero, realizzate per gli studenti che riportano voti di insufficienza negli scrutini intermedi e per coloro per i quali i consigli di classe deliberino di sospendere il giudizio di ammissione alla classe successiva negli scrutini finali, sono finalizzate al tempestivo recupero delle carenze rilevate per tali studenti negli scrutini suddetti.
6. Le istituzioni scolastiche hanno l'obbligo di attivare gli interventi di recupero e, nell'ambito della propria autonomia, individuano le discipline e/o le aree disciplinari che necessitano degli interventi. Esse determinano altresì le modalità di organizzazione e realizzazione precisandone tempi, durata, modelli didatticometodologici, forme di verifica dei risultati conseguiti dagli studenti, criteri di valutazione, nonché modalità di comunicazione alle famiglie. In particolare, nella

determinazione del numero degli interventi e della consistenza oraria da assegnare a ciascuno di essi, si avrà cura di commisurarne la definizione in modo coerente rispetto al numero degli studenti ed alla diversa natura dei relativi fabbisogni, nonché all'articolazione dei moduli prescelti ed alla disponibilità delle risorse.

7. Gli studenti di cui al comma 5 sono tenuti alla frequenza degli interventi suddetti, salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 4 e dal comma 3 dell'art. 7. Al termine di tali attività sono effettuate verifiche volte ad accertare l'avvenuto recupero, del cui risultato si dà puntuale notizia alle famiglie.

8. Nella organizzazione delle attività di sostegno e di recupero può essere adottata una articolazione diversa da quella per classe, che tenga conto degli obiettivi formativi che devono essere raggiunti dagli studenti. Possono essere determinati calendari delle lezioni che prevedano soluzioni flessibili e differenziate nella composizione delle classi per far fronte sia alle necessità di sostegno e recupero che a quelle di valorizzazione ed incremento delle eccellenze. Le attività così organizzate rientrano nella normale attività didattica e sono, conseguentemente, computabili ai fini del raggiungimento del monte ore annuale di lezioni previsto dal vigente ordinamento. Possono essere previsti interventi per gruppi di studenti, omogenei per le carenze dimostrate nelle stesse discipline, provenienti da classi parallele. Il docente incaricato di svolgere attività di recupero nei confronti di alunni provenienti da classi diverse e con carenze non omogenee si raccorda con i docenti della disciplina degli alunni del gruppo affidatogli al fine di orientare contenuti e metodi dell'attività di recupero agli specifici bisogni formativi di ciascun alunno.

9. Sulla base delle modalità organizzative sopra indicate, le azioni in cui è articolata l'attività di recupero scolastico dovranno avere, di norma, una durata non inferiore a 15 ore, non comprensive di quelle utilizzate per gli interventi didattici di cui al comma successivo.

10. Nel caso in cui gli interventi didattici siano realizzati nell'ambito della utilizzazione della quota del 20% prevista dal D.M. n. 47 del 13 giugno 2006, le istituzioni scolastiche sono tenute ad organizzare azioni specifiche commisurate anche ai fabbisogni formativi degli studenti che non hanno necessità di interventi finalizzati al recupero e di quelli che, sempre nell'ambito della medesima attività ordinaria, attraverso approfondimenti specifici possono raggiungere traguardi di eccellenza.

11. Ulteriori modalità di supporto potranno essere realizzate assegnando ad uno o più docenti, individuati dal consiglio di classe, compiti di consulenza e assistenza agli alunni nella promozione dello studio individuale (c.d. *sportello*). I docenti incaricati effettueranno la prestazione, preferibilmente in orario pomeridiano, secondo le modalità individuate dal consiglio stesso, che verranno comunicate alle famiglie, e saranno retribuiti con un compenso forfettario.

12. Le istituzioni scolastiche, nel rispetto delle specifiche competenze degli organi collegiali, possono individuare anche modalità diverse ed innovative di attività di recupero attraverso la utilizzazione dei docenti della scuola, ai sensi della vigente

disciplina contrattuale, e/o la collaborazione con soggetti esterni, con l'esclusione di Enti "profit", in relazione agli specifici bisogni formativi di ciascuno studente.

L'art. 7 definisce invece gli interventi delle istituzioni scolastiche successivi allo scrutinio finale:

1. In caso di sospensione del giudizio finale, all'albo dell'istituto viene riportata solo la indicazione della "sospensione del giudizio".
2. La scuola, subito dopo le operazioni di scrutinio finale, comunica alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal consiglio di classe, indicando le specifiche carenze rilevate per ciascuno studente dai docenti delle singole discipline e i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali lo studente non abbia raggiunto la sufficienza. Contestualmente vengono comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi, le modalità e i tempi delle relative verifiche che la scuola è tenuta a portare a termine entro la fine dell'anno scolastico.
3. Analogamente a quanto previsto dai commi 3 e 4 del precedente art. 4, ove i genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà non ritengano di avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalla scuola, debbono comunicarlo alla scuola stessa, fermo restando l'obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche di cui al comma precedente.
4. In materia di organizzazione degli interventi didattici di recupero, valgono per quanto compatibili, le disposizioni impartite all'art. 2.

L'art. 8 detta le modalità di svolgimento delle verifiche finali e le procedure per l'integrazione dello scrutinio finale:

1. Salvo casi eccezionali, dipendenti da specifiche esigenze organizzative debitamente documentate, le iniziative di recupero, le relative verifiche e le valutazioni integrative finali hanno luogo entro la fine dell'anno scolastico di riferimento. In ogni caso, le suddette operazioni devono concludersi, improrogabilmente, entro la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.
2. Le operazioni di verifica sono organizzate dal consiglio di classe secondo il calendario stabilito dal collegio dei docenti e condotte dai docenti delle discipline interessate, con l'assistenza di altri docenti del medesimo consiglio di classe. Esse si svolgono con le medesime modalità di cui al precedente art. 5, comma 1.
3. Le verifiche finali vanno inserite nel nuovo contesto dell'attività di recupero che si connota per il carattere personalizzato degli interventi, la novità dell'approccio didattico e i tempi di effettuazione degli interventi medesimi che coprono l'intero arco dell'anno scolastico. Esse devono pertanto tener conto dei risultati conseguiti dallo studente non soltanto in sede di accertamento finale, ma anche nelle varie fasi dell'intero percorso dell'attività di recupero.
4. Il consiglio di classe, alla luce delle verifiche effettuate secondo i criteri di cui ai precedenti commi, delibera la integrazione dello scrutinio finale, espresso sulla base di una valutazione complessiva dello studente, che, in caso di esito positivo, comporta

l'ammissione dello stesso alla frequenza della classe successiva. In tale caso, risolvendo la sospensione di giudizio di cui al comma 1 del precedente articolo, vengono pubblicati all'albo dell'istituto i voti riportati in tutte le discipline con la indicazione "ammesso". In caso di esito negativo del giudizio finale, sulla base di una valutazione complessiva dello studente, il relativo risultato viene pubblicato all'albo dell'istituto con la sola indicazione "non ammesso".

5. Nei confronti degli studenti per i quali sia stata espressa una valutazione positiva in sede di integrazione dello scrutinio finale al termine del terz'ultimo e penultimo anno di corso, il consiglio di classe procede altresì all'attribuzione del punteggio di credito scolastico nella misura prevista dalla Tabella A allegata al D.M. 42 del 22 maggio 2007.

6. La competenza alla verifica degli esiti nonché alla integrazione dello scrutinio finale appartiene al consiglio di classe nella medesima composizione di quello che ha proceduto alle operazioni di scrutinio finale. Nel caso in cui le operazioni di verifica e di integrazione dello scrutinio finale abbiano luogo, in via eccezionale, dopo la fine dell'anno scolastico di riferimento, ai componenti il consiglio di classe eventualmente trasferiti in altra sede scolastica o collocati in altra posizione o posti in quiescenza, è assicurato il rimborso delle spese. Al personale docente nominato fino al termine delle lezioni o dell'anno scolastico è conferito apposito incarico per il tempo richiesto dalle operazioni succitate. In ogni caso l'eventuale assenza di un componente del consiglio di classe dà luogo alla nomina di altro docente della stessa disciplina secondo la normativa vigente.

Poiché l'O. M. n. 92 del 5 novembre 2007 ha definito, in modo talvolta piuttosto rigido e per certi aspetti prescrittivo, le modalità organizzative delle attività di sostegno e recupero dei debiti scolastici, in particolare laddove si prevede che «le azioni in cui è articolata l'attività di recupero scolastico dovranno avere, di norma, una durata non inferiore a 15 ore» la C.M. n. 12 del 2 febbraio 2009 ha ribadito, come aveva già fatto la Nota del 4 giugno 2008, la necessità di superare «alcune rigidità procedurali e metodologiche ancora presenti della O.M. 92/08». Per questo alle scuole, nella loro autonomia, vengono garantiti «più ampi margini di discrezionalità per i tempi e le modalità di realizzazione delle iniziative di recupero».

2.3 Il credito scolastico

Il credito scolastico consiste in un patrimonio di punti che ogni studente costruisce durante gli ultimi tre anni di corso: contribuisce per un quinto (25 punti su 100) a determinare il punteggio finale dell'esame di stato e consente

una più efficace valutazione dell'andamento complessivo della carriera scolastica.

Attraverso il credito scolastico, che costituisce una novità assoluta nel sistema formativo italiano e, in particolare, nel contesto degli esami, si è voluto stabilire una forte connessione tra il vissuto scolastico del candidato e l'impegno degli esami, tra la serie degli interventi formativi e delle verifiche in itinere e la valutazione conclusiva, tra l'accertamento del grado di preparazione complessiva raggiunta nel corso degli studi e il voto finale, dando così un rilievo forte e significativo al ruolo della scuola durante il percorso scolastico dell'allievo e, in particolare, alla funzione dei Collegi dei docenti e dei Consigli di classe; funzione vista come processo unitario, articolato in più fasi (programmazione e organizzazione delle attività scolastiche, individuazione dei criteri che presiedono alla formulazione dei giudizi e all'assegnazione dei voti, valutazione dei relativi esiti) (dalla C.M. 27 marzo 1999, n. 77).

In sede di scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni dei corsi di studio, il Consiglio di classe attribuisce il credito scolastico ad ogni alunno, secondo un punteggio definito nelle Tabella A, B e C allegate al D.M. n. 99 del 16 dicembre 2009 *Criteri per l'attribuzione della lode nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e tabelle di attribuzione del credito scolastico* (che, a partire dall'a.s. 2009-10 hanno modificato quelle precedenti del D.P.R. n. 323 del 23 luglio 1998, art. 11 e del D.M. 22 maggio 2007, n. 42).

Il credito è attribuito in sede di scrutinio integrativo anche agli alunni che abbiano recuperato i debiti scolastici.

Alle deliberazioni partecipano a pieno titolo i docenti di religione cattolica e i docenti delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica solo per gli alunni che abbiano seguito rispettivamente l'insegnamento della religione o le attività alternative.

Il voto di comportamento concorre, insieme alla valutazione degli apprendimenti, alla definizione dei crediti scolastici (secondo modalità indicate dalla C.M. n. 50 del 20 maggio 2009 e dall'O.M. n. 41/2012).

Il punteggio attribuito quale credito scolastico a ciascun alunno è pubblicato all'albo della scuola ed è trascritto sulla pagella scolastica.

2.4 Il credito formativo

Consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso frequentato dall'alunno.

Le esperienze sono acquisite, al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, allo sport.

La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative non dà luogo all'acquisizione dei crediti formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite all'interno della scuola di appartenenza, che concorrono alla definizione del credito scolastico.

Per i candidati esterni si tiene conto anche del possesso di altri titoli conseguiti al termine di corsi di studio di livello pari o superiore.

«I Consigli di classe procedono alla valutazione dei crediti formativi, sulla base di indicazioni e parametri preventivamente individuati dal Collegio dei docenti» (D.M. 24 febbraio 2000, n. 49, *Individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi*).

I Consigli di classe per i candidati interni e le Commissioni d'esame per i candidati esterni, nella loro autonomia, fissano i criteri di valutazione delle sopra citate esperienze, sulla base della rilevanza qualitativa delle stesse, anche con riguardo alla formazione personale, civile e sociale dei candidati medesimi (D.M. 12 novembre 1998, n. 452).

La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire all'istituto sede di esame entro il termine stabilito, per consentirne l'esame e la valutazione.

È ammessa l'autocertificazione, ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000, nei casi di attività svolte presso pubbliche amministrazioni.

Chiarimenti sulla certificazione delle esperienze compiute all'estero sono contenuti nelle CC.MM. 14 aprile 2000, n. 117, e 10 settembre 2002, n. 96.

2.5 Gli scrutini

La materia degli scrutini, intermedi e finali, ma anche degli esami di idoneità ed esami integrativi è definita in particolare dall'art. 193 del T.U. (D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, T.U. delle disposizioni legislative in materia di

istruzione, modificato dal D.L. 28 giugno 1995 n. 253, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1995 n. 352):

1. I voti di profitto e di condotta degli alunni, ai fini della promozione alle classi successive alla prima, sono deliberati dal Consiglio di classe al termine delle lezioni, con la sola presenza dei docenti. Gli studenti che al termine delle lezioni, a giudizio del Consiglio di classe non possano essere valutati, per malattia o trasferimento della famiglia, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, prove suppletive che si concludono con un giudizio di ammissione o non ammissione alla classe successiva (modifica apportata dall'art. 17 del DPR 8 marzo 1999, n. 275).

2. L'ammissione agli esami di idoneità, di cui all'art. 192, è subordinata all'avvenuto conseguimento, da parte dei candidati privatisti, della licenza della scuola media tanti anni prima quanti ne occorrono per il corso normale degli studi. Ai fini della partecipazione agli esami di idoneità sono equiparati ai suddetti candidati privatisti, coloro che, prima del 15 marzo, cessino dal frequentare l'istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta. Supera gli esami di idoneità chi abbia conseguito in ciascuna delle prove scritte ed in quella orale voto non inferiore ai sei decimi.

3. Sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo dal conseguimento della licenza di scuola media i candidati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell'inizio delle prove scritte degli esami di idoneità; coloro che, nell'anno in corso, abbiano compiuto o compiano il ventitreesimo anno di età sono altresì dispensati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore. Tale età è abbassata a ventun anni per gli esami di idoneità nelle scuole magistrali.

5. Gli esami integrativi, di cui all'art. 192, comma 2, si svolgono in un'unica sessione speciale, che deve aver termine prima dell'inizio delle lezioni.

L'O.M. 21 maggio 2001, n. 90 *Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore - Anno scolastico 2000-2001* ha dettagliato in maniera specifica l'intera materia, in particolare dagli artt. 13 al 39 per quanto riguarda la scuola secondaria superiore. Ne evidenziamo la struttura e gli articoli più importanti.

Art.13 - *Scrutini finali*

1. Le istituzioni scolastiche, a norma dell'art.4 del Regolamento dell'autonomia, individuano le modalità e i criteri di valutazione degli alunni, nel rispetto della normativa nazionale e i criteri di riconoscimento dei crediti e di recupero dei debiti scolastici, riferiti ai percorsi dei singoli alunni.

2. Gli scrutini finali e le valutazioni periodiche e finali negli istituti di istruzione secondaria superiore hanno luogo e sono pubblicati entro i termini stabiliti dai dirigenti scolastici, sentito il collegio dei docenti, come previsto dall'ordinanza ministeriale n.134 del 2 maggio 2000, relativa al calendario scolastico.

3. Il collegio dei docenti determina i criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni di competenza dei singoli consigli di classe.

4. Per la formulazione dei giudizi e l'assegnazione dei voti di profitto e di condotta, si richiamano i criteri di cui alle norme dell'art.78 e dell'art.79 del R.D. 4 maggio 1925, n. 653, sostituito dall'art.2 del R.D. 21 novembre 1929, n. 2049, nonché, per la parte relativa all'incidenza del voto di condotta, le norme di cui al D.P.R. n.249/1998, citato nel preambolo.

(omissis)

Art.16 - Pubblicazione degli scrutini

1. A norma dell'art. 2 dell'O.M. n.134/2000 relativa al calendario scolastico, gli scrutini sono pubblicati entro i termini stabiliti dal dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti.

2. In caso di esito negativo degli scrutini e degli esami, all'albo dell'Istituto l'indicazione dei voti è sostituita con il riferimento al risultato negativo riportato ("non ammesso alla classe successiva", "non qualificato", "non licenziato").

3. Per gli alunni che seguono un Piano educativo individualizzato differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l'indicazione che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali.

4. Le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia di valutazione, definiscono idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie dell'esito negativo degli scrutini e degli esami, esclusi quelli conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

Agli esami di idoneità sono dedicati gli artt. dal 18 al 23; agli esami integrativi l'art. 24; agli esami di qualifica professionale gli artt. dal 25 al 29; agli esami di licenza di maestro d'arte l'art.30; agli scrutini ed esami nelle classi sperimentali gli artt. dal 31 al 37, l'art. 38 di Diplomi e certificati. L'art. 39 di accesso ai documenti scolastici.

2.6 L'esame di stato

Gli esami conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria superiore sono disciplinati, oltre che dal T.U. del 1994, dalla L. 10 febbraio 1997, n. 425 *Disposizioni per la riforma degli esami di stato conclusivi dei corsi di*

studio di istruzione secondaria superiore, dal D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 *Regolamento recante disciplina degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della L. 10 dicembre 1997, n. 425* e dalla L. dell'11 gennaio 2007, n. 1 *Disposizioni in materia di esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università*. Un'apposita Ordinanza Ministeriale annuale detta istruzioni e modalità operative per il loro svolgimento. (Quella dell'ultimo a.s. è stata l'O.M. n. 37 del 19 maggio 2014 contenente *Istruzioni e modalità organizzative e operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali*).

Gli esami di stato hanno come fine *«la verifica della preparazione di ciascun candidato in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo di studi»* (L. 425/97, art. 1, comma 1); *«il rilascio e il contenuto delle certificazioni sono ridisciplinati in armonia con le nuove disposizioni, al fine di dare trasparenza alle competenze, conoscenze e capacità acquisite secondo il piano di studi seguito, tenendo conto delle esigenze di circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione Europea»* (L. 425/97, art. 6). Come precisato dalla circolare n. 368/1998, la *ratio* alla quale si ispira l'esame di stato tiene conto di alcune priorità:

- la centralità dell'alunno inteso come destinatario e protagonista del progetto formativo e dell'azione educativa e didattica dei Consigli di classe e dei docenti;
- l'importanza sostanziale dell'investimento formativo, visto come effettiva acquisizione dei «nuclei fondanti» delle diverse discipline, come possesso di saperi essenziali, flessibili, trasversali e come superamento di tendenze meramente «cognitive», «nozionistiche» e «enciclopediche»;
- l'individuazione e l'utilizzo di strumenti valutativi in grado di far emergere e certificare le competenze, le conoscenze e le capacità acquisite dall'alunno.

La L. 1/07 non ha modificato né le finalità né l'impostazione nel suo complesso dell'esame. Essa è frutto della volontà del legislatore *«di restituire serietà e dignità all'esame di stato»* per una scuola impegnata a garantire ai giovani una preparazione adeguata per affrontare le sfide culturali e

tecnologiche del nostro tempo e, come recita la C.M. n.5 del 17 gennaio 2007, «il giusto riconoscimento dei risultati scolastici dello studente, oltre ad assicurare all'esame di stato un indubbio carattere di competitività, anche a livello europeo, ne riafferma l'importanza e il valore nei confronti dell'Università e del mondo del lavoro e della produzione».

La L. n. 1/07 ribadisce all'art. 3 che «L'esame di stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore è finalizzato all'accertamento delle conoscenze e delle competenze acquisite nell'ultimo anno del corso di studi in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo e delle basi culturali generali, nonché delle capacità critiche del candidato». Il riferimento alle competenze può leggersi, tra l'altro, come un richiamo all'art. 3 della L. 53/03 in cui si dice che «l'esame di stato conclusivo dei cicli di istruzione considera e valuta le competenze acquisite dagli studenti nel corso e al termine del ciclo».

I provvedimenti della L. 1/07 intervengono su alcuni nodi problematici.

- Criteri di ammissione agli esami

La L. 1/07 è intervenuta, modificandoli, sui criteri e sui limiti per l'ammissione degli studenti all'esame di stato.

Occorre ricordare che la L. 425/97 aveva stabilito che l'unico criterio per essere ammessi a sostenere l'esame conclusivo, sia per gli alunni delle scuole statali che per quelli delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute, fosse di avere «frequentato l'ultimo anno di corso»; anche il successivo regolamento attuativo (D.P.R. 323/98) aveva confermato tale indirizzo aggiungendo semplicemente la formula «e siano stati valutati in sede di scrutinio finale». In questo modo, dunque, era stato introdotto un automatismo tra frequenza dell'ultimo anno e ammissione all'esame. La L. 1/07, in linea con l'obiettivo del rigore e della serietà, ha voluto segnare un'inversione di tendenza fissando criteri più rigorosi per l'ammissione all'esame.

Sono tre i requisiti inderogabili richiesti per essere ammessi agli esami:

- la frequenza dell'ultimo anno di corso;
- la valutazione positiva in sede di scrutinio finale da parte del Consiglio di classe;

- avere «comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici, secondo modalità definite con decreto del Ministro della pubblica istruzione».

Le nuove norme sulla colmatatura dei debiti pregressi e l'obbligo di avere almeno la sufficienza in tutte le materie allo scrutinio finale per essere ammessi all'esame sono scattate dall'a.s. 2008/09. Limitatamente a questo anno potranno ancora essere ammessi allievi che presentano qualche insufficienza.

L'O.M. n. 40/09 (*Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di stato*) all'art. 2 ha precisato che in sede di scrutinio finale «il Consiglio di classe procede ad una valutazione complessiva dello studente». In particolare la valutazione dovrà tenere conto «delle conoscenze e delle competenze da lui acquisite nell'ultimo anno del corso di studi, delle sue capacità critiche ed espressive e degli sforzi compiuti per colmare eventuali lacune e raggiungere una preparazione complessiva tale da consentirgli di affrontare l'esame, anche in presenza di valutazioni non sufficienti nelle singole discipline. Dovrà essere, pertanto, formulato dal Consiglio di classe un giudizio di ammissione». Recentemente alcune decisioni giurisprudenziali di diversi Tribunali Amministrativi Regionali (si vedano, per esempio, le sentenze del Tar del Lazio n. 3838/2014 e del Tar della Liguria n. 514/2013) hanno rafforzato – forse in maniera un po' ardita per dei giudici amministrativi – tale indirizzo.

Precisa poi che «la valutazione del Consiglio di classe può concludersi con un giudizio di ammissione ovvero con un giudizio di non ammissione» e che debbono essere «puntualmente motivate sia la non ammissione all'esame sia l'ammissione all'esame dei candidati che presentano valutazioni non sufficienti nelle singole discipline». Il Consiglio di classe torna quindi ad avere la responsabilità di motivare “specificatamente” l'ammissione o la non ammissione: più che stabilire il numero massimo di insufficienze per consentire l'ammissione, dovrà valutare se la preparazione complessiva raggiunta consente allo studente di affrontare l'esame.

Infine la L. 1/07 stabilisce che stesse condizioni e stessi requisiti valgono anche per «gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute nelle quali continuano a funzionare corsi di studio, fino al loro completamento, ai

sensi dell'art. 1- bis, comma 6, del D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 febbraio 2006, n. 27».

L. 30 ottobre 2008, n. 169 ha reintrodotto la valutazione del comportamento. L'O.M. 40/09 (art. 2, comma 1) ha precisato che «a partire dall'a.s. 2008/09, la valutazione del comportamento concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva degli studenti». La C.M. n. 46 del 7 maggio 2009 ha ulteriormente puntualizzato che «il voto di comportamento [...] concorre alla determinazione della media dei voti ai fini sia dell'ammissione all'esame stesso sia della definizione del credito scolastico. Rimane, ovviamente, l'esclusione dall'esame finale di stato degli studenti con un voto di comportamento inferiore a sei decimi».

- Ammissione anticipata

La L. 1/07 ha introdotto (come peraltro già aveva fatto il D.Lgs. 226/05) regole più rigide per l'ammissione agli esami di stato per merito degli studenti del penultimo anno del corso di studi (c.d. *ottisti*). La legge prevede infatti (art. 1, commi 2 e 8) che gli alunni che vogliono avvalersi di questa possibilità, tanto nelle scuole statali o parificate, tanto nelle scuole pareggiate o legalmente riconosciute, debbano avere i seguenti requisiti:

- la votazione di «non meno di 8/10 in ciascuna disciplina di studio» nello scrutinio finale della penultima classe;
- «una votazione non inferiore a 7/10 in ciascuna disciplina negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo» (non basterà quindi la «media» del sette);
- non aver subito la ripetenza in questi due anni;
- aver seguito «un regolare corso di studi di istruzione secondaria superiore».

La possibilità di «abbreviazione di un anno per merito» per sostenere il corrispondente esame di qualifica o di licenza di maestro d'arte riguarda anche «rispettivamente gli alunni degli istituti professionali e degli istituti d'arte»; anche loro debbono attenersi alle medesime procedure.

- Ammissione dei candidati esterni

La L. 1/07 pone particolare attenzione alla questione dei candidati esterni, i c.d. *privatisti*, cioè quegli studenti che chiedono di essere ammessi a

sostenere l'esame di stato non essendo in possesso della promozione all'ultimo anno.

Rispetto alla normativa precedente molti aspetti sono rimasti invariati:

- la necessità che i candidati sostengano l'esame di idoneità davanti al «consiglio della classe dell'istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato»;
- la possibilità di riconoscimento di «crediti formativi eventualmente acquisiti».
- la necessità di aver conseguito, per essere ammessi all'esame di stato, «un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto».

L'esame è «inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché (e questa è una precisazione rispetto al passato) su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno». «Il superamento dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di stato, vale come idoneità all'ultima classe» (art. 1, comma 3).

Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito sempre dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare «sulla base della documentazione del curriculum scolastico, dei crediti formativi e dei risultati delle prove preliminari. Le esperienze professionali documentabili possono essere valutate quali crediti» .

Le novità riguardano soprattutto la sede di svolgimento degli esami. In questo senso vengono introdotti dei limiti molto precisi:

I candidati esterni devono presentare domanda di ammissione all'esame di stato e sostenere lo stesso e, ove prescritti, gli esami preliminari, presso istituzioni scolastiche statali o paritarie aventi sede nel comune di residenza ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza del medesimo indirizzo nella provincia, nella regione. Eventuale deroga deve essere autorizzata dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. [...] La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma preclude l'ammissione all'esame di stato, fatte salve le responsabilità penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate (art. 1, comma 4).

Una posizione diversa riguarda i candidati esterni provvisti di idoneità o di promozione all'ultima classe, ovvero di ammissione alla frequenza di detta classe ottenuta in precedenti esami di maturità o di abilitazione, o di quelli che hanno cessato la frequenza prima del 15 marzo, i quali non devono sostenere l'esame preliminare.

Infine, la stessa normativa dei candidati esterni si applica ai candidati non appartenenti a Paesi dell'Unione europea, che non abbiano frequentato l'ultimo anno di corso di istruzione secondaria superiore in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all'estero.

- Documento del Consiglio di classe

I Consigli di classe elaborano per la Commissione d'esame un apposito documento relativo all'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno di corso. Il documento indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento significativo ai fini dello svolgimento degli esami. Il documento è affisso all'albo dell'istituto e consegnato in copia a ciascun candidato.

Prima della elaborazione del testo definitivo del documento, i Consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori.

- Commissioni esaminatrici

Con la finanziaria per il 2002, la L. 448/01, erano state introdotte in tutte le scuole del servizio nazionale di istruzione, quindi sia quelle statali che quelle paritarie, soprattutto per ragioni di risparmio, commissioni composte solo da insegnanti interni.

La L. 1/07 riporta la situazione a quanto stabilito, invece, dalla L. 425/97: ogni Commissione «è composta da non più di sei commissari, dei quali il cinquanta per cento interni e il restante cinquanta per cento esterni all'istituto, più il presidente, esterno». «Le materie di esame affidate ai commissari esterni sono scelte annualmente con le modalità e nei termini stabiliti con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro della pubblica istruzione». Sappiamo che proprio questa è stata indicata come una delle scelte più significative nella prospettiva di ridare «serietà e dignità all'esame

di stato, che costituisce la vicenda culminante del percorso scolastico dello studente e al tempo stesso si configura come la carta d'identità di una scuola seria» (C.M. 5/01).

Per ogni singola classe si costituisce una Commissione; un presidente unico e commissari esterni, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna classe, sono nominati ogni due Commissioni.

«In ogni caso, è assicurata la presenza dei commissari delle materie oggetto di prima e seconda prova scritta». Il D.M. n. 6/07 precisa: «Quando la prima prova è affidata ad un commissario esterno, la materia oggetto della seconda prova viene affidata ad un commissario interno e viceversa».

«Ad ogni classe sono assegnati non più di trentacinque candidati. Ciascuna commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato è abbinata a una commissione di istituto statale o paritario».

Resta che le «commissioni d'esame possono provvedere alla correzione delle prove scritte operando per aree disciplinari; le decisioni finali sono assunte dall'intera commissione a maggioranza assoluta».

Per alcuni indirizzi di studio, indicati nella tabella allegata al D.M. 6/07, la Commissione d'esame è composta da quattro commissari (due interni e due esterni), più il presidente. La C.M. n. 15/07, infine, ha chiarito alcuni dubbi circa i criteri per la formazione delle commissioni nei corsi di studio ad indirizzo linguistico.

Come in precedenza i candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari: il loro numero non può superare il 50% dei candidati interni, fermo restando il limite di 35 candidati. Qualora non vi fosse la possibilità di assegnare i candidati esterni alle predette commissioni, possono essere autorizzate dall'Ufficio scolastico regionale commissioni con un numero maggiore di candidati esterni o commissioni apposite con soli candidati esterni ma, è bene sottolinearlo, «costituite solo presso istituzioni scolastiche statali».

I presidenti e i commissari esterni sono nominati dai Direttori regionali degli USR, seguendo criteri e ordini di priorità indicati dall'apposito D.M. n. 6/07. Il decreto, in applicazione di quanto previsto dalla L. 1/07, prevede questo ordine di riferimento per quanto attiene all'ambito territoriale:

nell'ambito del comune di servizio o residenza, nell'ordine di preferenza espressa; d'ufficio nel comune di servizio o residenza, ove non sia stata possibile la nomina sulle preferenze espresse; nell'ambito della provincia di servizio o residenza, secondo l'ordine delle preferenze espresse, ove non sia stato possibile effettuare la nomina nel comune di servizio o residenza; d'ufficio, nella provincia di servizio o residenza, ove non sia stato possibile effettuare la nomina in base alle fasi precedenti; eccezionalmente in ambito regionale, nel rispetto dell'ordine di priorità..., prioritariamente nell'ordine delle preferenze espresse per i comuni della regione in cui l'aspirante presta servizio; successivamente, d'ufficio. [... Per quanto riguarda la composizione dei membri interni,] l'affidamento delle altre materie ai commissari interni avviene in modo da assicurare una equilibrata presenza delle materie stesse e tenendo presente l'esigenza di favorire, per quanto possibile, l'accertamento della conoscenza delle lingue straniere (art. 2, D.M. 6/07).

In ogni caso è fondamentale tener presente quanto contenuto nella C.M. 20 del 16 febbraio 2007, che richiama in maniera molto puntuale le procedure per la formazione delle Commissioni per l'a.s. 2006/07 e gli adempimenti e i tempi che dirigenti scolastici, insegnanti eUSR sono tenuti a rispettare.

- Prove

Non ci sono sostanziali novità per quanto riguarda le prove, che restano tre (la terza ancora predisposta dalla Commissione, ma su modelli elaborati dall'INVALSI) e il colloquio su tutte le materie dell'ultimo anno.

In particolare, la prima prova scritta «è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato»: rispetto alla normativa del '97 è scomparso un piccolo inciso, «consentendo la libera espressione della personale creatività».

La seconda prova, come nella normativa precedente, «ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di studio», ma si precisa, «può essere anche grafica o crittografica». Per quanto riguarda gli istituti tecnici, quelli professionali, gli istituti d'arte e i licei artistici, «le modalità di svolgimento tengono conto della dimensione tecnico-pratica e laboratoriale delle discipline coinvolte e possono articolarsi anche in più di un giorno di lavoro».

Infine, si conferma il carattere della terza prova, «espressione dell'autonomia didattico-metodologica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche» e

«strettamente correlata al Piano dell'offerta formativa utilizzato da ciascuna di esse». «Essa è a carattere pluridisciplinare, verte sulle materie dell'ultimo anno di corso e consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti; tale ultima prova è strutturata in modo da consentire, di norma, anche l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera».

- Valutazione alunni

Come negli anni trascorsi, sono 100 i punti complessivi da attribuire ad ogni studente: 45 punti per le tre prove scritte (15 punti ciascuna) e 30 punti per il colloquio orale; 25 i punti attribuiti per il credito scolastico maturato nel triennio. La Commissione ha la facoltà di attribuire fino ad un massimo di 5 punti di bonus agli studenti che ottengono almeno 70 punti nelle prove e sono in possesso di un credito di almeno 15 punti.

La L. 1/07 ha previsto inoltre che la Commissione, per valorizzare le eccellenze, possa attribuire la *lode*. Il D.M. n. 99 del 16 dicembre 2009 *Criteri per l'attribuzione della lode nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e tabelle di attribuzione del credito scolastico* ha posto condizioni più restrittive per l'attribuzione della lode (art. 3):

1. La commissione, all'unanimità, può attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all'art. 3, comma 6, della L. 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modificazioni.
2. La lode può essere attribuita ai candidati di cui al comma 1 a condizione che:
 - abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all'art. 11, comma 4, del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323;
 - abbiano riportato negli scrutini finali relativi alle classi terzultima, penultima e ultima solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento.
3. Ai fini dell'attribuzione della lode, il credito scolastico annuale relativo al terzultimo, al penultimo e all'ultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d'esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all'unanimità.
4. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, art. 6, comma 2, è attribuito, per l'anno non

frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso dalla tabella A, in relazione alla media dei voti conseguita nel penultimo anno.

5. La commissione può attribuire la lode ai candidati di cui al D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, art. 6, comma 2 che conseguano il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all'art. 3, comma 6, della L. 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modificazioni.

6. La lode può essere attribuita ai candidati di cui al comma 5 a condizione che:

- abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all'art. 11, comma 4, del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323;
- abbiano riportato negli scrutini finali relativi ai due anni antecedenti il penultimo solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento.

7. Ai fini dell'attribuzione della lode ai candidati di cui al comma 5, il credito scolastico annuale relativo al terzultimo e al penultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d'esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all'unanimità.

L'O.M. n. 37/2014 all'art. 21 comma 5 ha precisato che

Anche al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte della commissione, si rammenta che, ai sensi del decreto ministeriale 16 dicembre 2009, n.99, articolo 3, comma 2, i candidati destinatari del punteggio massimo di credito scolastico (8 punti per la classe terza, 8 punti per la classe quarta e 9 punti per la classe quinta) devono avere comunque riportato, negli scrutini finali relativi alla classe terza, alla classe quarta e alla classe quinta, la media dei voti superiore a nove, con nessun voto inferiore a otto (ivi compresa la valutazione del comportamento).

Il D.Lgs. n. 21 del 14 gennaio 2008 relativo alla definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria, e in particolare l'art. 4 *Valorizzazione della qualità dei risultati scolastici ai fini dell'accesso ai corsi di laurea universitari a numero chiuso*, ha stabilito che nel punteggio massimo di 105 punti, 80 vanno assegnati tenendo conto del risultato del test d'ingresso e 25 agli studenti che avranno conseguito risultati di eccellenza negli esami di stato.

– Svolgimento delle operazioni d'esame

I principali adempimenti da assicurare per un regolare svolgimento delle operazioni dell'esame di stato sono contenuti nel D.P.R. n. 323/98, nel D.M. n. 41/2003, relativo alle modalità di svolgimento della prima e della seconda prova scritta, nel D.M. n. 429/2000, concernente le caratteristiche formali generali della terza prova scritta, nonché nelle istruzioni e modalità organizzative ed operative stabilite con l'Ordinanza annuale.

Si ritiene utile segnalare la nota ministeriale n. 428 del 30 maggio 2003 per quanto riguarda, in particolare, l'adempimento irrinunciabile dei dirigenti scolastici di avvertire tempestivamente e in termini perentori i candidati sul divieto assoluto di portare nella sede di esame - nei giorni delle prove scritte - telefoni cellulari di qualsiasi tipo (comprese le apparecchiature in grado di inviare fotografie ed immagini), apparecchiature elettroniche del tipo «palmari» o personal computer portatili di qualsiasi tipo, in grado di collegarsi all'esterno degli edifici scolastici (cfr. anche comunicato MIUR 3 giugno 2003).

– Esami dei candidati con disabilità

Particolare cura merita lo svolgimento degli esami dei candidati con disabilità, per il quale la normativa prevede una massima flessibilità e, insieme, la certezza di una adeguata verifica del possesso da parte del candidato del patrimonio di conoscenze che rappresenta l'essenza culturale e professionale dell'indirizzo di scuola. La commissione d'esame, così come precisato dall'art. 6 del Regolamento, sulla base della documentazione fornita dal Consiglio di classe relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle stabilite per gli altri candidati. Tali prove possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti, ma devono comunque consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del certificato attestante il superamento dell'esame. Per la predisposizione delle prove d'esame, la commissione può avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento si avvale, se necessario, degli stessi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico.

I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche e del colloquio (art. 16, comma 3, L. n. 104/1992) non possono di norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. I candidati che hanno seguito nel corso dell'anno scolastico un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate (i testi delle prove scritte sono elaborati dalle commissioni), coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestato di cui all'art. 13 del Regolamento.

– Esami dei candidati con DSA o con BES

Ai sensi della normativa in materia richiamata all'art. 18 dall'O. M. n. 37/2014, la Commissione d'esame dopo aver considerato «gli elementi forniti dal Consiglio di classe, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)» con particolare riferimento alle modalità didattiche e alle forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. Sulla base di questi elementi e tenuto conto innanzitutto del Piano Didattico Personalizzato, «le Commissioni predispongono adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali».

Inoltre, «nello svolgimento delle prove scritte, i candidati possono utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato».

Per altre situazioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), formalmente individuati dal Consiglio di classe, devono essere fornite dal medesimo Organo utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l'esame di Stato.

Per completezza si riporta l'intero art. 18 dell'O. M. n. 37/2014.

1. La Commissione d'esame – sulla base di quanto previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.122 e dal relativo decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011 di attuazione della legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico – nonché dalle Linee Guida allegate al citato decreto ministeriale n. 5669 del 2011, - considerati gli elementi forniti dal Consiglio di classe, terrà in debita

considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA), in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine il Consiglio di classe inserisce nel documento del 15 maggio di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.323 del 1998 il Piano Didattico Personalizzato o altra documentazione predisposta ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011. Sulla base di tale documentazione e di tutti gli elementi forniti dal Consiglio di classe, le Commissioni predispongono adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati possono utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato o da altra documentazione redatta ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale 12 luglio 2011.

Sarà possibile prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo svolgimento dell'esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio. I candidati possono usufruire di dispositivi per l'ascolto dei testi della prova registrati in formati "mp3". Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la Commissione può prevedere, in conformità con quanto indicato dal capitolo 4.3.1 delle Linee guida citate, di individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritte.

Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico. In particolare, si segnala l'opportunità di prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento delle prove scritte, di curare con particolare attenzione la predisposizione della terza prova scritta, con particolare riferimento all'accertamento delle competenze nella lingua straniera, di adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma. Al candidato potrà essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove.

2. I candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e, e che sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1998. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.

3. Per quanto riguarda i candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico

ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e, la Commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, dovrà sottoporre i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. La Commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, stabilisce modalità e contenuti della prova orale, che avrà luogo nel giorno destinato allo svolgimento della seconda prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio complessivo delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nell'articolo 15, comma 8. Il punteggio, in quindicesimi, viene attribuito dall'intera commissione a maggioranza, compreso il presidente, secondo i criteri di conduzione e valutazione previamente stabiliti in apposita o apposite riunioni e con l'osservanza della procedura di cui all'articolo 15, comma 7. Qualora la lingua o le lingue straniere siano coinvolte nella terza prova scritta, gli accertamenti relativi a tali discipline sono effettuati dalla commissione per mezzo di prova orale sostitutiva nel giorno destinato allo svolgimento della terza prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio complessivo delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nell'articolo 15, comma 8. I risultati della prova orale relativa alla lingua o alle lingue straniere coinvolte nella terza prova scritta sono utilizzati per la definizione del punteggio da attribuire alla terza prova scritta.

4. Per altre situazioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), formalmente individuati dal Consiglio di classe, devono essere fornite dal medesimo Organo utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l'esame di Stato. La Commissione d'esame – sulla base di quanto previsto dalla Direttiva del 27 dicembre 2012 recante Strumenti di intervento per alunni con Bisogni educativi speciali ed organizzazione scolastica per l'inclusione, dalla Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 e dalle successive note, di pari oggetto, del 27 giugno 2013 e del 22 novembre 2013 - esaminati gli elementi forniti dal Consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con Bisogni Educativi Speciali (BES), per i quali sia stato redatto apposito Piano Didattico Personalizzato, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine il Consiglio di classe trasmette alla Commissione d'esame il Piano Didattico Personalizzato. In ogni caso, per siffatte tipologie, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per alunni e studenti con DSA.

– Sessione suppletiva per i candidati assenti

I candidati che si trovano nella assoluta impossibilità di partecipare alle prove scritte per malattia, da accertare con visita fiscale, o per grave motivo

di famiglia, ritenuto tale dalla commissione, possono sostenerle nella sessione suppletiva secondo il diario stabilito. In casi eccezionali, qualora non sia assolutamente possibile sostenere le prove scritte nella sessione suppletiva, i candidati possono chiedere di sostenere l'esame di stato in una apposita sessione straordinaria, i cui tempi e modalità sono indicati dal Ministero sulla base dei dati forniti dalle Direzioni scolastiche regionali.

La commissione, in caso di assenza dei candidati nel giorno di convocazione per il colloquio per gli stessi motivi suindicati, può disporre che il colloquio si svolga in giorni diversi, purché non oltre il termine di chiusura dei lavori fissato nel calendario.

3. INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ

3.1 Assistenza agli alunni disabili

L'assistenza di base agli alunni disabili (che trova il suo fondamento normativo nella Costituzione agli artt. 3, 34 e 38) è parte fondamentale del processo di integrazione scolastica e la sua concreta attuazione contribuisce a realizzare il diritto allo studio costituzionalmente garantito.

Ai sensi della L. n. 104 del 1992 è «persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione» (art. 3, comma 1).

La persona handicappata «ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative» (art. 3, comma 2). «Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'art. 1 della L. 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali» (art. 4).

L'assistenza di base, di competenza della scuola, va intesa come il primo segmento della più articolata assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale prevista dall'art. 13, comma 3, della L. n. 104/92.

«Nel sistema vigente l'assistenza di base gestita dalle scuole è attività interconnessa con quella educativa e didattica: queste tre tipologie di azioni devono concorrere tutte insieme all'integrazione della persona disabile secondo un progetto unitario che vede coinvolti tutti gli operatori (dirigenti scolastici, docenti, collaboratori scolastici, genitori, tecnici della riabilitazione, ecc.) in un unico disegno formativo che la norma definisce come Piano educativo individualizzato. Il PEI, a sua volta, si colloca all'interno della più generale progettualità delle scuole autonome che, ai sensi del D.P.R. n. 275/99, sono tenute a redigere il Piano dell'offerta formativa (POF), nel quale sono indicati i criteri e le modalità organizzative dell'intero servizio formativo che ciascuna istituzione intende attuare, anche in relazione alle varie e diversificate esigenze degli alunni e delle famiglie (nota MIUR 30 novembre 2001, prot. 3390; cfr. anche *Integrazione alunni in situazione di handicap*).

Importanti riferimenti sono contenuti anche nel D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione (artt. dal 312 al 326): in particolare si richiamano gli artt. 314 (*Diritto all'educazione ed all'istruzione*), 315 (*Integrazione scolastica*), 316 (*Modalità di attuazione dell'integrazione scolastica*), 317 (*Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica*), e 318 (*Valutazione del rendimento e prove d'esame*).

Oltre alla L. n. 104 del 1992 (che stabilisce i documenti base per il percorso scolastico degli alunni con handicap come la Diagnosi funzionale, il Profilo dinamico funzionale e il Piano educativo individualizzato), da segnalare anche le *Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità*, (nota MIUR prot. 4274 del 4 agosto 2009), che costituiscono una specie di *testo unico* per l'integrazione scolastica in Italia: tale documento individua specificatamente nel dirigente scolastico il garante dell'integrazione scolastica dei disabili.

Notevole interesse ricopre anche la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

Infine, si segnala l'utilissimo indice normativo in tema di disabilità predisposto dal MIUR e reperibile sul sito del ministero (www.istruzione.it), alla pag. web *Disabilità*.

3.2 Valutazione degli alunni con disabilità

Per quanto riguarda la valutazione degli alunni con disabilità si richiamano un serie di norme essenziali:

- Il D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009 *Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia* (vedi sopra), in particolare l'art. 9, *Valutazione degli alunni con disabilità*
- L'Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2001, n. 90 *Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore - Anno scolastico 2000-2001*, in particolare l'art. 15, *Valutazione degli alunni in situazione di handicap*:

1. Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche e sensoriali non si procede, di norma, ad alcuna valutazione differenziata; è consentito, tuttavia, l'uso di particolari

strumenti didattici appositamente individuati dai docenti, al fine di accertare il livello di apprendimento non evidenziabile attraverso un colloquio o prove scritte tradizionali.

2. Per gli alunni in situazione di handicap psichico la valutazione, per il suo carattere formativo ed educativo e per l'azione di stimolo che esercita nei confronti dell'allievo, deve comunque aver luogo. Il Consiglio di classe, in sede di valutazione periodica e finale, sulla scorta del Piano educativo individualizzato a suo tempo predisposto con la partecipazione dei genitori nei modi e nei tempi previsti dalla C. M. 258/83, esamina gli elementi di giudizio forniti da ciascun insegnante sui livelli di apprendimento raggiunti, anche attraverso l'attività di integrazione e di sostegno, verifica i risultati complessivi rispetto agli obiettivi prefissati dal Piano educativo individualizzato.

3. Ove il Consiglio di classe riscontri che l'allievo abbia raggiunto un livello di preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o, comunque, ad essi globalmente corrispondenti, decide in conformità dei precedenti artt.12 e 13.

4. Qualora, al fine di assicurare il diritto allo studio ad alunni in situazione di handicap psichico e, eccezionalmente, fisico e sensoriale, il Piano educativo individualizzato sia diversificato in funzione di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, il Consiglio di classe, fermo restando l'obbligo della relazione di cui al paragrafo 8 della C.M. n. 262 del 22 settembre 1988, valuta i risultati dell'apprendimento, con l'attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento del citato Piano educativo individualizzato e non ai programmi ministeriali. Tali voti hanno, pertanto, valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi del Piano educativo individualizzato. I predetti alunni possono, di conseguenza, essere ammessi alla frequenza dell'anno successivo o dichiarati ripetenti anche per tre volte in forza del disposto di cui all'art. 316 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297. In calce alla pagella degli alunni medesimi, deve essere apposta l'annotazione secondo la quale la votazione è riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali ed è adottata ai sensi dell'art.14 della presente Ordinanza. Gli alunni valutati in modo differenziato come sopra possono partecipare agli esami di qualifica professionale e di licenza di maestro d'arte, svolgendo prove differenziate, omogenee al percorso svolto, finalizzate all'attestazione delle competenze e delle abilità acquisite. Tale attestazione può costituire, in particolare quando il Piano educativo personalizzato preveda esperienze di orientamento, di tirocinio, di stage, di inserimento lavorativo, un credito formativo spendibile nella frequenza di corsi di formazione professionale nell'ambito delle intese con le regioni e gli enti locali. In caso di ripetenza, il Consiglio di classe riduce ulteriormente gli obiettivi didattici del Piano educativo individualizzato. Non può, comunque, essere preclusa ad un alunno in situazione di handicap fisico, psichico o sensoriale, anche se abbia sostenuto gli esami di qualifica o di licenza di maestro d'arte, conseguendo l'attestato di cui sopra, l'iscrizione e la frequenza anche per la terza volta alla stessa

classe. Qualora durante il successivo anno scolastico vengano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio di classe delibera in conformità dei precedenti artt. 12 e 13, senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell'anno o degli anni precedenti, tenuto conto che il Consiglio medesimo possiede già tutti gli elementi di valutazione. Gli alunni in situazione di handicap che svolgono piani educativi individualizzati differenziati, in possesso dell'attestato di credito formativo, possono iscriversi e frequentare, nel quadro dei principi generali stabiliti dall'art. 312 e seguenti del D.Lgs. n. 297/1994, le classi successive, sulla base di un progetto - che può prevedere anche percorsi integrati di istruzione e formazione professionale -, con la conseguente acquisizione del relativo credito formativo in attuazione del diritto allo studio costituzionalmente garantito. Per gli alunni medesimi, che al termine della frequenza dell'ultimo anno di corso, essendo in possesso di crediti formativi, possono sostenere l'esame di stato sulla base di prove differenziate coerenti con il percorso svolto e finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del Regolamento, si fa rinvio a quanto previsto dall'art.17, comma 4, dell'O.M. n. 29/2001.

5. Qualora un Consiglio di classe intenda adottare la valutazione differenziata di cui sopra, deve darne immediata notizia alla famiglia fissandole un termine per manifestare un formale assenso, in mancanza del quale la modalità valutativa proposta si intende accettata. In caso di diniego espresso, l'alunno non può essere considerato in situazione di handicap ai soli fini della valutazione, che viene effettuata ai sensi dei precedenti artt. 12 e 13.

6. Per gli alunni che seguono un Piano educativo individualizzato differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l'indicazione che la votazione è riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali.

7. Trovano applicazione, in quanto connessi con il momento della valutazione, le disposizioni contenute nelle circolari n. 163 del 16 giugno 1983 e n. 262 del 22 settembre 1988, paragrafi n. 6 (*svolgimento dei programmi*), n. 7 (*prove scritte, grafiche, scrittografiche, orali e pratiche*) e n. 8 (*valutazione*).

8. Al fine di facilitare lo svolgimento delle prove equipollenti previste dall'art. 318 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, i Consigli di classe presentano alle Commissioni d'esame un'apposita relazione, nella quale, oltre a indicare i criteri e le attività previste al comma precedente, danno indicazioni concrete sia per l'assistenza alla persona e alle prove d'esame sia sulle modalità di svolgimento di prove equipollenti, sulla base dell'esperienza condotta a scuola durante il percorso formativo. Per l'esame di stato conclusivo dei corsi, tale relazione fa parte integrante del documento del Consiglio di classe del 15 maggio, come precisato dall'art. 17, comma 1, dell'O.M. n. 29/2001.

9. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche, previsti dal terzo comma dell'art. 318 del D.Lgs. n. 297/1994, riguardano le ore destinate normalmente

alle prove ma non possono comportare di norma un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami.

10. I docenti di sostegno, a norma dell'art. 315, comma 5, del D.Lgs. n. 297/1994, fanno parte del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe.

11. Le scuole, per la valutazione degli alunni in situazione di handicap, possono avvalersi della consulenza dei gruppi di lavoro provinciali per l'integrazione scolastica, ai sensi dell'art. 317, comma 3 del D.Lgs. 297/94.

- La C.M. 20 luglio 2001, n. 125 avente per oggetto *Certificazioni per gli alunni in situazione di handicap* che presenta dei modelli di certificazione utilizzabili dalle scuole autonome.

Le disposizioni vigenti in materia di scrutini nelle scuole secondarie superiori prevedono il rilascio di certificazioni di crediti formativi agli alunni in situazione di handicap che non conseguono il titolo di studio avente valore legale.

Per altro [...] i modelli in questione sono stati approvati dall'Osservatorio nazionale sull'handicap e sono allegati alla presente circolare unitamente ad una nota esplicativa.

In ordine a tutti i suddetti modelli di certificazione, si ritiene utile porre in evidenza, da una parte, che essi fanno riferimento alle direttive europee sulla trasparenza delle certificazioni, e, dall'altra, che essi rispondono alla esigenza di certificare come crediti formativi i percorsi differenziati degli alunni disabili, in funzione della necessità di agevolare la frequenza dei sistemi di formazione regionale o il rientro nel sistema formativo pubblico.

Nell'ottica suddetta, si sottolinea che la modulistica allegata è in grado di:

descrivere le competenze e le capacità acquisite dall'alunno disabile, indicando anche in quale contesto tali competenze e tali capacità possono realizzarsi;

permettere al Servizio informativo per il lavoro (SIL), all'ufficio di collocamento o ai nuovi uffici per l'impiego di leggere le competenze e le capacità conseguite dall'alunno disabile e di avere quindi la possibilità di offrire un lavoro il più rispondente possibile alle reali capacità dell'alunno;

fornire al datore di lavoro informazioni chiare e univoche sulle capacità possedute dall'alunno disabile e su come tali capacità possono esplicarsi;

essere compilata anche per gli alunni disabili definiti "gravi" perché possono fornire informazioni anche per la scelta e l'inserimento in una situazione protetta.

- Infine è da segnalare l'importante art. 16 della L. 104/1992 che ha come rubrica *Valutazione del rendimento e prove d'esame*:

1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti è indicato, sulla base del Piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.
2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.
3. Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.
4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico o allo svolgimento di esami anche universitari con l'uso degli ausili loro necessari. siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.

4. GLI ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA)

Con la L. n. 170 dell'8 ottobre 2010 si sono riconosciute la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali Disturbi specifici di apprendimento (DSA). Il diritto allo studio degli alunni con DSA è garantito mediante molteplici iniziative promosse dal MIUR e attraverso la realizzazione di percorsi individualizzati nell'ambito scolastico.

La L. 170/2010 «riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana» (art. 1, comma 1).

Per *dislessia* si intende «un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura» (art. 1, comma 2).

Per *disgrafia* «un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nella realizzazione grafica» (art. 1, comma 3).

Per *disortografia* «un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica» (art. 1, comma 4).

Per *discalculia* «un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri» (art. 1, comma 5). Inoltre si precisa che tali disturbi possono sussistere separatamente o insieme.

La L. n. 170 ha le seguenti finalità (art. 2):

- a) garantire il diritto all'istruzione;
- b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità;
- c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali;
- d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti;
- e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA;

- f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi;
- g) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione;
- h) assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale.

La diagnosi dei DSA «è effettuata mediante specifica diagnosi rilasciata dalle strutture specialistiche del Servizio sanitario nazionale. Le regioni, nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell'ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale, possono prevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o da strutture accreditate» (art. 3, comma 10, L. 170 del 2010).

Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari. Inoltre, agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, garantiscono:

- a) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;
- b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere;
- c) per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero (art. 4, L. 170/2010).

Sono a loro garantite, inoltre, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di stato e di ammissione all'università nonché gli esami universitari.

I familiari fino al primo grado di studenti del primo ciclo dell'istruzione con DSA impegnati nell'assistenza alle attività scolastiche a casa hanno diritto ad usufruire di orari di lavoro flessibili (art. 6).

Il riferimento normativo principale scaturito da questa legislazione brevemente richiamata sono le Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento, allegate al D.M. del 12 luglio 2011 che ha individuato, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della L. 170/2010, le modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici, le misure educative e didattiche di supporto utili a sostenere il corretto processo di insegnamento/apprendimento fin dalla scuola dell'infanzia, nonché le forme di verifica e di valutazione per garantire il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con diagnosi di DSA, delle scuole di ogni ordine e grado del sistema nazionale di istruzione e nelle università.

Tra le novità normative più recenti si segnala il D.I. del 17 aprile 2013, firmato congiuntamente dai ministri della salute e dell'istruzione, per le attività di individuazione precoce dei DSA a scuola.

La prossima tappa prevede la firma, da parte di regioni e Uffici scolastici regionali, di protocolli d'intesa per regolamentare modalità e tempi delle rilevazioni.

Tali attività avranno il fine di individuare casi sospetti o a rischio di DSA sin dai primi anni del percorso scolastico. Infatti, secondo i protocolli scientifici, la dislessia si può certificare soltanto a partire dalla fine della seconda classe elementare, mentre la discalculia può essere diagnostica alla fine della terza classe. Vi è così un periodo critico nel quale potrebbe non esservi consapevolezza della presenza del disturbo di apprendimento. Risulta invece estremamente importante per l'azione educativa e didattica conoscere per tempo l'esistenza del disturbo, così da poter attivare in via preventiva tutte le misure previste dalla normativa sui DSA. Con questo provvedimento si completa l'iter attuativo della L. 170 del 2010.

Infine, per quanto riguarda la valutazione degli alunni con DSA, salvo quanto detto sopra, si fa principalmente riferimento a due fonti normative:

- il D.P.R. n. 122 del 2009 (art. 10, comma 1) che prevede l'obbligo, anche per gli esami conclusivi dei cicli, di «tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni», adottando, nel caso, anche «strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei»;
- il D.M. n. 5669 del 12 luglio 2011 (art. 6), riguardante *Forme di verifica e di valutazione*.

Proprio riguardo al tema della valutazione degli alunni con DSA sono recentemente intervenute alcune decisioni giurisprudenziali che meritano di essere prese, seppur sinteticamente, in considerazione.

Con l'ordinanza n. 371 del 12 marzo 2014 il TAR della Lombardia ha, infatti, annullato alcune votazioni insufficienti conseguite da un ragazzo affetto da Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA): i giudici amministrativi sono giunti a questa decisione perché l'istituto scolastico non aveva approvato il Piano Didattico Personalizzato, come previsto dalla legge n. 170/2010.

Per questo, «ritenuto che allo stato la valutazione negativa del primo quadrimestre non è lesiva in quanto lo studente può recuperare le lacune accumulate a condizione che la scuola provveda ad approvare il suddetto piano ed attuarlo anche per il passato», il TAR ha ordinato all'istituto scolastico di approvare il Piano Didattico Personalizzato entro 15 giorni dal ricevimento dell'ordinanza e di dare attuazione alle sue previsioni anche in via retroattiva.

La decisione è particolarmente significativa perché per la prima volta un istituto scolastico è stato condannato, durante il corso dell'anno scolastico, ad annullare le verifiche sostenute con esito negativo da un alunno con DSA, in quanto effettuate senza rispettare la normativa vigente in materia.

Similmente anche il TAR del Molise (sentenza n. 612/2013) ha annullato il provvedimento di non ammissione alla classe successiva adottato dal Consiglio di classe nei confronti di un alunno dislessico, perché non era stato redatto il Piano Didattico Personalizzato (PDP).

5. GLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES)

L'area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di *deficit*. In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse.

In tema è stata appositamente emanata la direttiva MIUR del 27 dicembre 2012 recante gli *Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica*: l'obiettivo di tale provvedimento è stato innanzitutto quello di delineare e precisare la strategia inclusiva della scuola italiana al fine di realizzare appieno il diritto all'apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà. A questa direttiva ha fatto seguito la C.M. n. 8 del 6 marzo 2013 contenente alcune indicazioni operative al riguardo.

Grazie a questa normativa si è specificato che

alcune tipologie di disturbi, non esplicitati nella L. 170/2010 [e quindi compresi sotto i DSA] danno diritto ad usufruire delle stesse misure ivi previste in quanto presentano problematiche specifiche in presenza di competenze intellettive nella norma. Si tratta, in particolare, dei disturbi con specifiche problematiche nell'area del linguaggio (disturbi specifici del linguaggio o - più in generale - presenza di bassa intelligenza verbale associata ad alta intelligenza non verbale) o, al contrario, nelle aree non verbali (come nel caso del disturbo della coordinazione motoria, della disprassia, del disturbo non-verbale o - più in generale - di bassa intelligenza non verbale associata ad alta intelligenza verbale, qualora però queste condizioni compromettano sostanzialmente la realizzazione delle potenzialità dell'alunno) o di altre problematiche severe che possono compromettere il percorso scolastico (come per es. un disturbo dello spettro autistico lieve, qualora non rientri nelle casistiche previste dalla L. 104) (1.2 direttiva MIUR 27 dicembre 2012).

Con la nota n. 2563 del 22 novembre 2013, il MIUR ha fornito ulteriori inerenti agli strumenti di intervento per alunni con BES. Si è innanzitutto richiamato il rischio di definire qualunque difficoltà presente a scuola una situazione di BES: la nota opportunamente ricorda la necessità di distinguere tra difficoltà, gravi difficoltà e disturbo, contro il rischio dell'instaurarsi di un

automatismo che associ all'attestazione di una difficoltà la stesura di un Piano Didattico Personalizzato. Proprio riguardo al Piano Didattico Personalizzato, la nota precisa che

«nel caso di difficoltà non meglio specificate, soltanto qualora nell'ambito del Consiglio di classe (...) si concordi di valutare l'efficacia di strumenti specifici questo potrà comportare l'adozione e quindi la compilazione di un Piano Didattico Personalizzato, con eventuali strumenti compensativi e/o misure dispensative. Non è compito della scuola certificare gli alunni con bisogni educativi speciali, ma individuare quelli per i quali è opportuna e necessaria l'adozione di particolari strategie didattiche.

Si ribadisce che, anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che però non hanno dato diritto alla certificazione di disabilità o di DSA, il Consiglio di classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione.

È quindi peculiare facoltà dei Consigli di classe o dei team docenti individuare – eventualmente anche sulla base di criteri generali stabiliti dal Collegio dei docenti – casi specifici per i quali sia utile attivare percorsi di studio individualizzati e personalizzati, formalizzati nel Piano Didattico Personalizzato, la cui validità rimane comunque circoscritta all'anno scolastico di riferimento».

Infine, appare utile richiamare la recente nota congiunta MIUR-INVALSI “sullo svolgimento delle prove INVALSI 2014 per gli allievi con *Bisogni Educativi Speciali*” che, come di consueto, vengono effettuate a maggio per gli studenti delle classi II e V della scuola primaria, I della secondaria di I grado e II della secondaria di secondo grado.

Oltre a ricordare che tali prove «non sono finalizzate alla valutazione individuale degli alunni, ma al monitoraggio dei livelli di apprendimento conseguiti dal sistema scolastico», la nota fornisce una tabella che identifica le particolari situazioni degli alunni con BES e le modalità di partecipazione alle prove stesse. A seconda della tipologia del Bisogno Educativo Speciale di un alunno, così come individuato dalla normativa vigente (legge n. 104/1992, Legge n. 170/2010, direttiva del 27 dicembre 2012 emanata con la nota MIUR n. 65/2013, circolare MIUR n. 8/2013, nota MIUR 22 novembre 2013) sono indicate le modalità operative in merito allo svolgimento della prova INVALSI, all'inclusione dei risultati nei dati di classe e di scuola, agli strumenti o ad altre misure compensative.

6. ISTRUZIONE DEI MINORI STRANIERI

Con la Circolare Ministeriale n. 4233 del 19 febbraio 2014 sono state emanate le nuove “*Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri*” che intervengono aggiornando le indicazioni riguardanti gli alunni con cittadinanza non italiana contenute nelle precedenti Linee Guida emanate ormai otto anni fa (con la C.M. n. 24 dell'11 marzo 2006). L'aggiornamento, frutto del lavoro dell'ufficio “Immigrazione, orientamento e lotta all'abbandono scolastico” del MIUR, si è reso necessario per il profondo mutamento dello scenario sociale del nostro Paese: infatti, il numero di alunni con cittadinanza non italiana nelle nostre scuole è passato dai 430.000 del 2006 (anno di emanazione delle ultime Linee Guida) agli oltre 830.000 di oggi.

Non solo il loro numero è raddoppiato, ma è cambiata anche la loro distribuzione che si è progressivamente spostata dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo e secondo grado. In particolare dei 200.000 studenti con cittadinanza non italiana iscritti al secondo grado, l'80% frequenta istituti tecnici e professionali.

Negli ultimi dieci anni la presenza di alunni stranieri ha registrato un tasso annuo di incremento di circa 60.000/70.000 unità. Negli ultimi anni si segnala il forte aumento degli alunni con cittadinanza non italiana nati in Italia, mentre si riduce il numero dei neo-arrivati.

Le Linee guida, dopo aver brevemente richiamato alcuni dati del mutato contesto sociale, contengono alcune indicazioni operative, riguardanti la distribuzione nelle scuole degli alunni stranieri (1); l'accoglienza e la iscrizione (2); il coinvolgimento e la partecipazione delle famiglie (3); la valutazione (4); l'orientamento (5); l'insegnamento dell'italiano come seconda lingua (6); le scuole a forte presenza di alunni stranieri (7); la formazione del personale scolastico (8) e l'istruzione degli adulti (9).

La tutela del diritto di accesso a scuola del minore straniero trova la sua fonte normativa nella legge sull'immigrazione n. 40 del 6 marzo 1998 e nel D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” che riunisce e coordina gli interventi in favore dell'accoglienza e integrazione degli immigrati, ponendo particolare attenzione all'integrazione scolastica.

In particolare, tali norme prevedono che:

i minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica;

l'effettività del diritto allo studio è garantita dallo stato, dalle regioni e dagli enti locali anche mediante l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per l'apprendimento della lingua italiana;

la comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni;

costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica.

Il D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999, che reca disposizioni attuative del T.U. n. 286/1998, stabilisce norme relative all'iscrizione scolastica di minori stranieri presenti sul territorio nazionale, i quali hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.

Essendo soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia (ed essendo, ora, titolari del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione ai sensi dell'art.1, comma 6, del D.Lgs. n. 76/2005), l'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani; può, inoltre, essere richiesta in qualunque momento dell'anno scolastico.

Tra le altre previsioni, inoltre, si vieta la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri: la ratio di tale disposizione normativa è anche quella di tendere all'integrazione e non alla separazione. (Cfr. anche la C.M. n. 2 dell'8 gennaio 2010 Indicazioni e raccomandazioni

per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana, nella quale viene data l'indicazione di massima di non superare il 30% di stranieri per classe).

I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva e vengono inseriti nella classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il Collegio dei docenti stabilisca l'iscrizione in una classe diversa, in base all'ordinamento di studi del Paese di provenienza e all'accertamento di competenze e abilità.

L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado.

La legge n. 189 del 30 luglio 2002 ha confermato le procedure di accoglienza degli alunni stranieri a scuola.

7. INTERVENTI A FAVORE DI ALUNNI ECONOMICAMENTE SVANTAGGIATI E PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE

- Esenzione dalle tasse scolastiche

Gli alunni appartenenti a famiglie disagiate sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche secondo scaglioni di reddito calcolati in base al nucleo familiare.

Ogni anno tali scaglioni sono aggiornati in relazione al tasso di inflazione programmato.

I limiti di reddito per l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per l'anno scolastico 2014/2015 sono rivalutati, in base al tasso di inflazione programmato per il 2015, ai sensi della nota MIUR n. 936 del 5 febbraio 2014.

- Fornitura gratuita libri di testo

Possono accedere al beneficio della fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo o del comodato d'uso gli alunni delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori appartenenti a nuclei familiari il cui reddito annuo sia equivalente o inferiore a 15.493,71 euro (cfr. D.P.C.M. 5 agosto 1999, n. 320, integrato dal D.P.C.M. 4 luglio 2000, n. 226 e nota ISTAT in data 15 marzo 2005).

- Borse di studio

L'art. 1, comma 9, della L. 10 marzo 2000, n. 62 prevede l'assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa sostenuta e documentata per l'istruzione degli alunni delle scuole statali e paritarie, nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria. Per il regolamento attuativo della L. n. 62 (DPCM 14 febbraio 2001, n.106), possono accedere al beneficio dell'assegnazione i genitori o gli altri soggetti che rappresentano il minore, ovvero lo stesso studente se maggiorenne, appartenenti a famiglie la cui situazione economica annua non sia superiore a 15.495,71 euro, elevabili dalle regioni. L'assegnazione delle borse è comunque disposta prioritariamente a favore delle famiglie in condizioni di maggiore svantaggio economico.

- Valorizzazione delle eccellenze

La L. n. 1/2007 ha introdotto, com'è noto, la previsione della lode per gli studenti neo-diplomati che, oltre a conseguire la votazione massima di 100, risultino meritevoli di riconoscimento di eccellenza da parte della Commissione.

Inoltre, come previsto dalla C.M. n. 25 del 9 ottobre 2013, attuativa del D.M. del 30 luglio 2013 concernente la definizione del programma nazionale di promozione delle eccellenze per gli studenti delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, statali e paritarie, ha previsto una serie di incentivi per «gli studenti che ottengono la votazione di 100 e lode agli esami di Stato e gli studenti vincitori delle competizioni, nazionali e internazionali, riconosciute nel programma annuale di promozione delle eccellenze».

Tali studenti sono premiati con uno dei seguenti incentivi:

- a) *benefit* e accreditamenti per l'accesso a biblioteche, musei, istituti e luoghi della cultura;
- b) ammissione a tirocini formativi;
- c) partecipazione ad iniziative formative organizzate da centri scientifici nazionali con designazione rivolta alla qualità della formazione scolastica;
- d) viaggi di istruzione e visite presso centri specialistici;
- e) benefici di tipo economico;
- f) altre forme di incentivo secondo intese e accordi stabiliti con soggetti pubblici e privati.

Gli studenti meritevoli sono inseriti nell'*Albo Nazionale delle Eccellenze*, pubblicato sul sito dell'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE).

Con la C.M. n. 27 del 15 ottobre 2013 il MIUR ha stabilito in 500 euro pro-capite l'importo per gli studenti che hanno conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore con la votazione di 100 e lode nello scorso anno scolastico.

8. STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

A dieci anni dalla sua emanazione lo *Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria* (D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249) ha trovato una prima parziale revisione attraverso il D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235, *Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*, che ne ha riscritto due articoli, quelli relativi a disciplina ed impugnazioni, e ha introdotto il tema del «Patto educativo di corresponsabilità» tra scuola, famiglie e studenti.

Con tale provvedimento si è cercato di fare fronte al ripetersi di episodi che sempre più destano allarme e preoccupazione (bullismo, vandalismo...). Inoltre agli istituti è attribuita la responsabilità di elaborare i contenuti del Patto e disciplinare le relative procedure di sottoscrizione. Nel rispetto dell'autonomia nessuna ulteriore indicazione è fornita dal decreto, ma il suggerimento è quello di spingere le famiglie, attraverso la sottoscrizione del Patto, ad assumersi formalmente l'impegno a rispondere direttamente dell'operato dei propri figli quando questi dovessero violare i doveri sanciti dal Regolamento di istituto, rispondendone anche in termini di pieno risarcimento del danno arrecato.

Art. 1 - Vita della comunità scolastica

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo delle personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue

il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2 - *Diritti*

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso una adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico.

Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione; analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.

6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

- a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
- b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
- c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
- d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
- e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
- f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte di studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 3 - Doveri

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art. 1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

L'art. 4 (*Disciplina*) è sostituito dal seguente (D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235, art. 1)

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'art. 3, al

corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8. 9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano

esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

L'art. 5 (*Impugnazioni*) è sostituito dal seguente (D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235, art. 2)

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni.

Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.

2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'amministrazione.
5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'Ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'art. 16, comma 4, della L. 7 agosto 1990, n. 241.
6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.
7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.

Dopo l'articolo 5 del DPR 24 giugno 1998, n. 249, è inserito il seguente (D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235, art. 3):

Art. 5-bis - Patto educativo di corresponsabilità

1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
 2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.
 3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del Piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.
- Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

9. ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

In Italia, l'alternanza scuola-lavoro è stata introdotta come modalità di realizzazione dei percorsi del secondo ciclo e non come sistema a sé stante (art. 4, L. delega n. 53/03). Successivamente, con il D.Lgs. n. 77 del 15 aprile del 2005, è stata disciplinata quale metodologia didattica del Sistema dell'istruzione per consentire agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età di realizzare gli studi del secondo ciclo anche alternando periodi di studio e di lavoro. La finalità prevista è quella di motivarli e orientarli e far acquisire loro competenze spendibili nel mondo del lavoro.

L'alternanza scuola lavoro si fonda sull'intreccio tra le scelte educative della scuola, i fabbisogni professionali delle imprese del territorio, le personali esigenze formative degli studenti.

È utile fin da subito chiarire che l'alternanza non è, innanzitutto, un istituto contrattuale. È invece una *modalità* di insegnamento e di apprendimento. Un concetto quindi che non ha a che fare innanzitutto con un modello contrattuale (al contrario dell'apprendistato che è, ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 167 del 2011 «un contratto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani»), ma che prevede per la sua concreta attuazione un ampio utilizzo di forme e di strumenti giuridici (basti dare una scorsa al lungo allegato al documento dell'Indire intitolato *Strumenti ed esempi di materiali per la realizzazione di percorsi in alternanza scuola-lavoro*).

Nonostante la relativamente recente menzione dell'alternanza nella legislazione del nostro Paese, le difficoltà definitorie non sono da assegnare alla novità del tema, poichè esso è presente almeno fin dall'epoca medievale, dove il legame tra formazione e lavoro si realizzava attraverso lo studio e la permanenza presso la bottega di un maestro. È questo forse il riferimento storico ed ideale più calzante, che mette al centro la persona del giovane che apprende lavorando e lavora apprendendo.

Concetti, questi ultimi, che possono sembrare lontani e dissonanti: in effetti lo stesso concetto di alternanza sembra suggerire una certa dicotomia tra i due termini (formazione e lavoro): o c'è l'uno o c'è l'altro. La sfida rappresentata dall'alternanza è invece proprio l'opposto, ossia quella di

coniugare i due aspetti, fondendoli in un percorso unitario, seppur composto da diverse fasi e da molteplici elementi.

Nella bozza di documento dell'Indire *Costruire insieme l'alternanza scuola-lavoro*, di cui si tratterà a breve, si considera l'alternanza «come un percorso unico e articolato da realizzare in contesti diversi con una forte integrazione ed equivalenza formativa tra esperienza scolastica ed esperienza lavorativa» (p. 16). Da sottolineare, quindi, l'esplicita dichiarazione di equivalenza formativa tra l'esperienza scolastica e quella lavorativa, alle quali si assegna una pari dignità e importanza. Il documento, inoltre, auspica che l'alternanza possa costituire «un *modus operandi* che si integri nel curricolo verticale ed orizzontale, diventando così una componente essenziale della vita scolastica degli studenti» (p. 13).

Il numero delle scuole impegnate a progettare e organizzare percorsi in alternanza scuola-lavoro è cresciuto nel tempo, come testimoniano i dati raccolti dall'Indire: nell'a.s. 2011/12 l'incremento è stato più significativo rispetto a quello registrato nell'anno precedente. Le variazioni percentuali dei dati acquisiti sono, infatti, tutte di segno positivo, con un balzo in avanti rispetto ai più importanti indicatori di riferimento (numero delle scuole che hanno realizzato attività di alternanza: +56%; percorsi attuati: +145%; strutture ospitanti coinvolte: +158%), con il numero complessivo degli studenti coinvolti più che raddoppiato (+158%). Nell'anno scolastico 2011/12, il 44,2% degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado (2.365 su 5.351) ha realizzato percorsi in alternanza scuola lavoro: di questi 2.365 istituti il 49,8% sono professionali, il 31,4% tecnici, il 17% licei, 1,8% altri istituti. Gli studenti in alternanza sono stati ospitati in 65.447 strutture, di cui il 57,8% (37.810) sono state imprese. Il tema, di assoluto rilievo come emerge dai dati appena accennati, è tornato al centro dell'attenzione anche grazie ai nuovi ordinamenti degli istituti tecnici, professionali e dei licei (D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89) che la prevedono e la incoraggiano in maniera esplicita: «I nuovi ordinamenti del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, in corso di attuazione dall'anno scolastico 2011/2012, considerano l'alternanza come uno strumento molto utile per raggiungere questi obiettivi, rafforzato anche dalla possibilità di costituire Poli tecnico professionali attraverso accordi di rete tra istituti tecnici, istituti professionali, centri di formazione professionali accreditati e

imprese» (Bozza del documento *Costruire insieme l'alternanza scuola-lavoro*, p. 4, cfr. C.M. n. 735 del 22 marzo 2013).

Una rinnovata attenzione attorno alla metodologia dell'alternanza da parte del Ministero dell'istruzione emerge anche dalla riattivazione, nel corso del 2012, del Comitato nazionale per il monitoraggio e la valutazione dell'alternanza (D.Lgs. n. 77/2005, art. 3, comma 2), «che ha consentito, con la collaborazione dell'INDIRE, di raccogliere i materiali prodotti dalle scuole nella Banca dati nazionale sull'alternanza» (p. 5).

I percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.

Nel Marzo 2013, tramite la bozza del documento *Costruire insieme l'alternanza scuola lavoro*, è stata avviata da parte dell'INDIRE una consultazione nazionale con le scuole e con i soggetti sociali ed economici del territorio: lo scopo di tale iniziativa è quello di individuare le modalità migliori affinché «il tema del lavoro e del suo valore culturale e pedagogico diventi parte integrante del sistema scolastico e formativo nel più ampio quadro dell'apprendimento permanente» (p. 4).

L'obiettivo del documento consiste, infatti, «nell'avviare una discussione con i soggetti deputati ad offrire un contributo alla realizzazione dei percorsi in alternanza scuola lavoro, al fine di incentivare l'utilizzo di tale metodologia e di migliorare la qualità dei percorsi stessi» (p. 5).

I risultati della discussione potranno essere raccolti anche per definire indicazioni nazionali, che possano rendere organici e sistematici i percorsi in alternanza, dando a tutti i giovani l'occasione di fare almeno un'esperienza in contesti di lavoro prima di diplomarsi.

Il documento è composto da una premessa, nove sezioni principali, un glossario e una sezione *allegati*, ovvero *Strumenti ed esempi di materiali – Guida alla lettura*; le nove sezioni principali rappresentano i temi di riferimento per la realizzazione dei percorsi di alternanza.

9.1 Finalità dell'alternanza

Nell'ambito del sistema dei licei e del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, la modalità di apprendimento in alternanza scuola-lavoro persegue le seguenti finalità:

- attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica;
- arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;
- favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali;
- realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società civile;
- correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.

9.2 Realizzazione e organizzazione dei percorsi

Ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di programmazione territoriale dell'offerta formativa, le istituzioni scolastiche o formative, singolarmente o in rete, possono stipulare, nei limiti degli importi che sono assegnati annualmente, apposite convenzioni, a titolo gratuito, con i soggetti sopra menzionati.

Le convenzioni, i cui criteri e requisiti saranno definiti con D.I., dovranno regolare i rapporti e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nei percorsi in alternanza, ivi compresi gli aspetti relativi alla tutela della salute e della sicurezza dei partecipanti.

I percorsi in alternanza hanno una struttura flessibile e si articolano in periodi di formazione in aula e in periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, che le istituzioni scolastiche e formative progettano e attuano sulla base delle convenzioni stipulate. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno parte integrante dei percorsi formativi personalizzati, volti alla realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi e degli obiettivi generali e specifici di apprendimento stabiliti a livello nazionale e regionale; essi sono articolati secondo criteri di gradualità e progressività che rispettino lo sviluppo

personale, culturale e professionale degli studenti in relazione alla loro età, e sono dimensionati tenendo conto degli obiettivi formativi dei diversi percorsi del sistema dei licei e del sistema dell'istruzione e della formazione professionale. Nell'ambito dell'orario complessivo annuale dei piani di studio, i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, previsti nel progetto educativo personalizzato relativo al percorso scolastico o formativo, possono essere svolti anche in periodi diversi da quelli fissati dal calendario delle lezioni.

I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono dimensionati, per i soggetti disabili, in modo da promuoverne l'autonomia anche ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro. I percorsi in alternanza sono definiti e programmati all'interno del Piano dell'offerta formativa e sono proposti alle famiglie e agli studenti in tempi e con modalità idonei a garantirne la piena fruizione.

9.3 La funzione tutorale

Nei percorsi in alternanza la funzione tutorale è preordinata alla promozione delle competenze degli studenti e al raccordo tra l'istituzione scolastica o formativa, il mondo del lavoro e il territorio. La funzione tutorale personalizzata per gli studenti in alternanza è svolta da un docente tutor interno e da un tutor esterno.

Il docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica o formativa tra coloro che, avendone fatto richiesta, possiedono titoli documentabili e certificabili, svolge il ruolo di assistenza e guida degli studenti che seguono percorsi in alternanza e verifica, con la collaborazione del tutor esterno, il corretto svolgimento del percorso in alternanza. Il tutor formativo esterno, designato da aziende ecc. disponibili ad accogliere gli studenti, favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo assiste nel percorso di formazione sul lavoro e fornisce all'istituzione scolastica o formativa ogni elemento atto a verificare e valutare le attività dello studente e l'efficacia dei processi formativi. Ai fini di un costruttivo raccordo tra l'attività di formazione svolta nella scuola e quella realizzata in azienda, sono previsti interventi di formazione in servizio, anche congiunta, destinati prioritariamente al docente tutor interno e al tutor esterno.

9.4 Valutazione, certificazione e riconoscimento dei crediti

I percorsi in alternanza sono oggetto di verifica e valutazione da parte dell'istituzione scolastica o formativa. L'istituzione scolastica o formativa, tenuto conto delle indicazioni fornite dal tutor formativo esterno, valuta gli apprendimenti degli studenti in alternanza e certifica le competenze da essi acquisite, che costituiscono crediti, sia ai fini della prosecuzione del percorso scolastico o formativo per il conseguimento del diploma o della qualifica, sia per gli eventuali passaggi tra i sistemi, ivi compresa l'eventuale transizione nei percorsi di apprendistato. La valutazione e la certificazione delle competenze acquisite dai disabili che frequentano i percorsi in alternanza sono effettuate a norma della L. n. 104/1992, con l'obiettivo prioritario di riconoscerne e valorizzarne il potenziale, anche ai fini dell'occupabilità.

Le istituzioni scolastiche o formative rilasciano, a conclusione dei percorsi in alternanza, una certificazione relativa alle competenze acquisite nei periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro in aggiunta alla certificazione delle competenze affidata ai docenti delle istituzioni scolastiche.

Le istituzioni scolastiche, a domanda degli interessati e d'intesa con le regioni, nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, possono collegarsi con il sistema dell'istruzione e della formazione professionale per la frequenza, negli istituti d'istruzione e formazione professionale, di corsi integrati, attuativi di piani di studio, progettati d'intesa tra i due sistemi e realizzati con il concorso degli operatori di ambedue i sistemi.

9.5 Apprendistato in azienda per gli studenti del IV e V anno delle superiori

Con la firma del decreto interministeriale (MIUR, MLPS, MEF) del 6 giugno 2014 si è dato avvio al programma sperimentale per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda (imprese pubbliche o private), per il triennio 2014-2016, rivolto agli studenti del IV e V anno delle scuole secondarie di secondo grado, che contempla la stipulazione di contratti di apprendistato, con oneri a carico delle imprese interessate e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le imprese (o rete di imprese) dovranno garantire:

- la capacità di accogliere come apprendisti gli studenti, singolarmente o come gruppo classe;
- esperienza nella formazione di apprendisti in relazione ai profili professionali corrispondenti al livello dei diplomi di istruzione secondaria superiore;
- capacità formativa interna anche a favore dei tutor e dei docenti delle scuole convenzionate;
- capacità occupazionale in relazione al numero degli studenti, nel rispetto delle vigenti norme in materia di apprendistato;
- requisiti di osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e ambientale.

Il MIUR e il MLPS, anche nelle loro articolazioni periferiche, e le Regioni interessate dalla attivazione dei percorsi, stipulano un protocollo d'intesa con l'impresa interessata alla sperimentazione dei percorsi in apprendistato, in cui è definita:

- l'ambito di applicazione ovvero gli indirizzi di studio ordinamentali a cui è rivolta la formazione;
 - le aree territoriali interessate;
 - le istituzioni scolastiche sede della sperimentazione o i criteri con cui individuarle;
 - il numero degli studenti;
 - i criteri generali e le modalità per l'individuazione degli studenti;
 - il numero minimo di ore da svolgere sul posto di lavoro durante il periodo scolastico nel biennio sperimentale;
 - le responsabilità dell'istituzione scolastica e dell'impresa nel periodo di apprendistato;
 - le modalità per il monitoraggio e i criteri di verifica della sperimentazione.
- Quindi le istituzioni scolastiche stipulano con l'impresa un'apposita convenzione che regola i rapporti e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti e in particolare:
- i contenuti generali del progetto formativo;
 - l'articolazione della didattica in aula e sul posto di lavoro in relazione al calendario scolastico e all'orario di lavoro;
 - il numero di ore da effettuarsi in azienda durante il periodo delle lezioni;

- le responsabilità del tutor scolastico e aziendale, così come quelle dell'istituzione scolastica e dell'azienda;
- le iniziative di formazione per i docenti da svolgersi all'interno dell'impresa;
- i soggetti e le modalità di accertamento degli apprendimenti degli studenti apprendisti e le procedure di certificazione delle competenze professionali.

Il testo del decreto prosegue poi segnalando i diritti e i doveri degli studenti, ai quali deve essere garantita la presenza di un tutor aziendale e di un tutor scolastico.

Tra le iniziative poste in essere dall'istituzione scolastica rientrano le attività informative presso le famiglie e gli studenti delle classi terze.

Per quanto riguarda l'organizzazione didattica, i percorsi, progettati congiuntamente dall'istituzione scolastica e dall'impresa, hanno una struttura flessibile e si articolano in periodi di formazione in aula e in periodi di apprendimento sul posto di lavoro.

Le istituzioni scolastiche utilizzano spazi di flessibilità fino a un massimo del 35% dell'orario annuale delle lezioni.

Il tutor scolastico, designato di norma tra i docenti del Consiglio di classe degli studenti che aderiscono al programma sperimentale, garantisce l'integrazione tra i momenti di apprendimento in aula e quelli sul posto di lavoro.

Il tutor aziendale, invece, è designato dall'impresa, favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e assiste nel percorso di formazione sul lavoro.

I percorsi sperimentali sono oggetto di verifica e valutazione da parte dell'istituzione scolastica e di monitoraggio e valutazione da parte dei ministeri competenti.

Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di valutazione intermedia e finale, l'istituzione scolastica valuta gli apprendimenti degli studenti apprendisti tenuto conto anche delle valutazioni espresse dal tutor aziendale, secondo i criteri e le modalità previste dalla convenzione. Ai fini dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore sperimentali, la terza prova scritta è predisposta dalle Commissioni tenendo conto dello specifico percorso

sperimentale seguito dagli allievi e può avvalersi del tutor aziendale quale esperto.

10. CITTADINANZA E COSTITUZIONE

La L. 30 ottobre 2008, n. 169 *Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università* (art. 1) ha introdotto dall'a.s. 2009-2010 la nuova disciplina, Cittadinanza e Costituzione, ancora in via sperimentale, la cui collocazione è stata definita dai nuovi Regolamenti sul riordino della scuola superiore.

A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009, oltre ad una sperimentazione nazionale, ai sensi dell'art. 11 *del regolamento* di cui al D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a "Cittadinanza e Costituzione", nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse. Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell'infanzia.

Al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, definito dalla Carta costituzionale, sono altresì attivate iniziative per lo studio degli statuti regionali delle regioni ad autonomia ordinaria e speciale.

Il *Documento d'indirizzo per la sperimentazione dell'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione"* reso noto il 4 marzo 2009 ha successivamente precisato le finalità di questo insegnamento «per una messa a punto del fondamentale rapporto che lega la scuola alla Costituzione, sia dal punto di vista della sua legittimazione, sia dal punto di vista del compito educativo ad essa affidato. Le scuole sono chiamate in proposito a concorrere, anzitutto con la riflessione, con l'approfondimento dei problemi e con la sperimentazione, a questa messa a punto, in vista di un più maturo assetto ordinamentale della materia».

Il Documento, dopo avere richiamato i vari tentativi di istituire nei percorsi scolastici del nostro Paese un insegnamento di *educazione civica* segnato da «successi, intuizioni nobili e soluzioni ingegnose, ma anche vari insuccessi», sottolinea come

su richiesta di prestigiosi organismi internazionali e in risposta ad emergenze educative di vario tipo, si sono auspiccate, proposte e anche introdotte per via amministrativa o addirittura per via legislativa, come è successo con l'*educazione alla*

salute e con l'*educazione stradale*, un notevole numero di altre "educazioni" (ai diritti umani, alla pace, allo sviluppo, all'ambiente, all'intercultura, ai media...) che però non si sono mai conquistate uno spazio curricolare definito, restando affidate alla buona volontà dei docenti e alla sensibilità dei responsabili pro tempore della Pubblica Istruzione.

Il Documento ricostruisce, per sommi capi, la vicenda storico-istituzionale dell'educazione civica, soffermandosi poi sulle competenze sociali e civiche raccomandate dall'Unione Europea. Nel Documento viene infine sottolineata

l'importanza delle dimensioni trasversali e multidisciplinari, e l'esperienza di partecipazione alla vita della scuola, sul piano dell'esercizio della democrazia diretta o delegata, anche in riferimento ai processi decisionali, per mettere in pratica l'esercizio dei diritti e dei doveri dentro la scuola. Attenzione si rivolge poi, oltre al curricolo esplicito, anche al *curricolo nascosto o implicito*, che è assai importante didatticamente, perché tiene conto dei *vissuti reali*, sia degli studenti, sia dei *docenti*, per i quali è indispensabile un *adeguato sostegno formativo*.

Si ritiene opportuno riportare in questa sede il punto 5 del Documento (*Conoscenze e competenze relative all'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione"*), anche perché esso vuole marcare gli aspetti innovativi dell'insegna-mento di Cittadinanza e Costituzione.

Per collocare nella opportuna luce culturale, educativa e didattica le proposte che sono riportate di seguito e anche per accogliere gli ammaestramenti della lunga storia che si è brevemente riassunta nelle pagine precedenti vanno evidenziati i seguenti punti.

a) La L. n. 169/2008 non denomina «educazione civica» o «educazione alla Costituzione e alla cittadinanza» la nuova disciplina perché l'educazione e il carattere educativo qualificano ogni insegnamento e ogni relazione interpersonale che si svolgano nel sistema educativo di istruzione e di formazione (art. 1 della L. delega n. 53/03). Va quindi evitato il rischio di delegare a questo solo insegnamento preoccupazioni e compiti di natura educativa che, invece, devono coinvolgere per forza di cose tutti i docenti (con il loro esempio) e tutte le discipline (con particolari curvature del loro insegnamento).

b) Discorso analogo va condotto sulle ragioni che hanno persuaso il legislatore a non qualificare l'insegnamento di Costituzione e Cittadinanza come «cultura». *Anche la cultura, infatti, appartiene all'intero dell'esperienza scolastica e ne costituisce, al pari dell'educazione, un elemento qualificante e imprescindibile.* Non esistono, perciò, insegnamenti che non siano e non debbano essere culturali e che, attraverso la

cultura che esprimono, non debbano concorrere a far maturare le potenzialità educative di ogni studente.

c) Resta confermato il principio che vuole *la cultura mezzo e strumento consustanziale all'educazione*.

Da questo punto di vista, l'interiorizzazione dei principi che reggono l'impianto della nostra Costituzione e la conoscenza via via più approfondita delle norme che definiscono la cittadinanza, in diversi ambiti, nazionali e internazionali (si parla anche di "cittadinanze") appaiono come condizioni che giustificano e facilitano nei ragazzi l'adozione di comportamenti personali e sociali corretti sul piano dell'etica e della legalità. La Costituzione diventa in tal modo non solo il documento fondativo della democrazia nel nostro Paese, ma anche una *mappa valoriale* utile alla costruzione della propria identità personale, locale, nazionale e umana: e fornisce chiarezza di idee e di motivazioni utili ad esercitare la *cittadinanza attiva*, anche in termini di impegno personale nel *volontariato*.

d) La conoscenza delle norme, intese come valori utili al bene comune, l'esperienza del rispetto di tali norme, la riflessione condivisa sulle implicazioni emotive e cognitive che vengono dalla loro adozione e dalla loro trasgressione sono condizioni fondamentali per la riemersione nelle coscienze e per la diffusione dei valori democratici, nel succedersi delle generazioni. La necessità di *esercitare* la cittadinanza studentesca nel senso più ampio dell'esercizio dei diritti e dei doveri di cittadino afferente al micro (la scuola) e al macro (la società), si basa sulla consapevolezza che è indispensabile insegnare ed apprendere in modo esperienziale le competenze civiche e sociali, coerentemente con quanto affermato dal dibattito scientifico internazionale sulla formazione della personalità e sull'educazione. In tal senso, i percorsi educativi finalizzati alla trasmissione e all'acquisizione di contenuti e competenze attinenti al concetto di *cittadinanza attiva* si legano necessariamente:

- all'utilizzo di metodologie didattiche attive funzionali a tematizzare esplicitamente il *sapere* connesso all'area in questione;
- alla possibilità di *riflettere*, individualmente e collettivamente, sui contenuti proposti *accedendo a casi concreti e sperimentando in prima persona le implicazioni concettuali connesse a ciascun argomento trattato (saper essere)*;
- all'offerta di un continuo e costante ponte di collegamento tra quanto discusso in classe e quanto vissuto quotidianamente nella propria esperienza di vita (*saper fare*).

Tale modello formativo consente di acquisire competenze cognitive, di gestione del proprio comportamento e del proprio apprendimento, che permettano da un lato di perseguire efficacemente i propri scopi e dall'altro di contribuire allo sviluppo sostenibile della società in cui si vive.

Le competenze insite nell'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione sono quelle di una cittadinanza agita, allo scopo di promuovere nelle giovani generazioni l'impegno in prima persona per il benessere proprio e altrui attraverso ad esempio attività di volontariato, la tutela dell'ambiente quale bene comune, la promozione del fair play e dei valori positivi insiti nello sport e nelle competizioni di qualsivoglia genere,

l'educazione alla salute come assunzione del rispetto di se stessi e degli altri e l'educazione stradale come educazione alla responsabilità nelle proprie scelte e nelle proprie azioni. A tali scopi il Ministero promuoverà collaborazioni con enti, istituzioni, forze dell'ordine, magistratura, sportivi e associazioni del terzo settore al fine di creare opportunità per gli studenti di incontrare persone che abbiano un ruolo attivo e quotidiano nella difesa dei valori costituzionali in grado di rappresentare, con il loro percorso e la loro testimonianza, esempi di impegno civile. A tal fine le Istituzioni scolastiche potranno avvalersi delle collaborazioni in essere e delle collaborazioni future che l'amministrazione pubblicherà attraverso i propri canali istituzionali e on line.

e) L'autonomia delle scuole e, soprattutto, l'autonomia professionale e scientifica che deve essere riconosciuta ai docenti consiglia di non irrigidire le scelte ministeriali con un impianto metodologico-didattico che potrebbe caratterizzare l'insegnamento di Costituzione e Cittadinanza dalla scuola dell'infanzia alla fine del secondo ciclo. In particolare, in un momento ancora sperimentale come quello che si intende promuovere. Proprio per questo, dunque, da un lato, è compito delle scuole e dei docenti distribuire nell'arco dei diversi anni di corso i contenuti elencati di seguito e attraverso i quali gli studenti sono chiamati a maturare le competenze da certificare alla conclusione di ogni grado di scuola. Dall'altro lato, anche nella prospettiva di approntare la versione definitiva delle Indicazioni nazionali per i piani di studio, si richiede all'autonomia delle scuole e dei docenti una valutazione sulla fruibilità didattica delle indicazioni che seguono.

Il Documento individua in conclusione i Nuclei tematici e gli obiettivi di apprendimento relativi a Cittadinanza e Costituzione per ogni ordine di scuola, compresa quindi la scuola secondaria di secondo grado.

Il 16 ottobre 2006 il Ministero ha emanato la Direttiva *Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità* nella quale, dopo aver auspicato che «la scuola diventi una comunità in cui si cresce sul piano umano e culturale, si fa esperienza di convivenza civile e solidarietà, di inclusione nel rispetto delle singole individualità e delle tante storie personali», richiama le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado a promuovere «tutte le condizioni per far sì che la legalità e la democrazia siano una pratica diffusa nella comunità scolastica e nei processi di apprendimento con l'obiettivo di formare cittadini e cittadine solidali e responsabili, aperti alle altre culture e liberi di esprimere sentimenti, emozioni e attese, capaci di gestire conflittualità e incertezza e di operare scelte ed assumere decisioni autonome agendo responsabilmente per l'affermazione dei valori di libertà e giustizia».

In questo contesto si collocano anche le iniziative intraprese per fronteggiare il fenomeno del bullismo, che alcuni gravi episodi di cronaca hanno portato prepotentemente all'attenzione dell'opinione pubblica. *Smonta il bullo* è lo slogan dato a questa campagna nazionale. A questo proposito è stata emanata la D.M. n. 16 del 05/02/07: *Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo*. Ancora una volta il Ministero richiama il «valore educativo» dell'esperienza scolastica «che comprende e supera la sola acquisizione di conoscenze e competenze»: «per prevenire e contrastare efficacemente i fenomeni del bullismo, di violenza fisica o psicologica... si deve sostenere e valorizzare il ruolo degli insegnanti, dei dirigenti scolastici e di tutto il personale tecnico ed ausiliario».

«Spetta alla singola scuola ricercare la strategia educativa più idonea ed efficace nell'azione promozionale di educazione alla cittadinanza e, contestualmente, di prevenzione e di contrasto ai fenomeni di bullismo e di violenza che possono verificarsi nella scuola stessa o nell'ambiente in cui essa opera». Si prevede la collaborazione tra MIUR e il Ministero dell'interno, «al fine di affrontare il fenomeno del bullismo sia da un punto di vista preventivo che investigativo, e con il Servizio di polizia postale e delle comunicazioni che è istituzionalmente impegnato nel costante monitoraggio della rete internet per raccogliere elementi utili alla prevenzione e repressione dei reati in genere, ivi comprese le varie forme di bullismo e violenza giovanile. Verranno inoltre studiati e messi in opera dei sistemi di sicurezza per proteggere le reti delle scuole dall'utilizzo illegittimo dei terminali (compresi reati di violazione del diritto alla privacy e lesivi della dignità personale)».

Nel Documento è prevista una serie di azioni a livello nazionale.

10.1 L'Inno di Mameli entra nelle scuole

L'8 novembre 2012 l'aula del Senato della Repubblica ha approvato la legge riguardante *Norme su acquisizione di conoscenze e competenze in materia di "Cittadinanza e Costituzione" e insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole*.

Il dispositivo normativo, composto da un unico articolo, prevede al primo comma che

A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013, nelle scuole di ogni ordine e grado e nell'ambito delle attività finalizzate all'acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative a "Cittadinanza e Costituzione", sono organizzati percorsi didattici, iniziative e incontri celebrativi finalizzati ad informare e a suscitare la riflessione sugli eventi e sul significato del Risorgimento nonché sulle vicende che hanno condotto all'Unità nazionale, alla scelta dell'Inno di Mameli, della bandiera nazionale e all'approvazione della Costituzione, anche alla luce dell'evoluzione della storia europea.

Al secondo comma si specifica che nell'ambito di queste iniziative è previsto «l'insegnamento dell'inno di Mameli e dei suoi fondamenti storici e ideali». Infine, al terzo comma si afferma che «la Repubblica riconosce il giorno 17 marzo, data della proclamazione in Torino, nell'anno 1861, dell'Unità d'Italia, quale "Giornata dell'Unità nazionale, della Costituzione, dell'inno e della bandiera", allo scopo di ricordare e promuovere, nell'ambito di una didattica diffusa, i valori di cittadinanza, fondamento di una positiva convivenza civile, nonché di riaffermare e di consolidare l'identità nazionale attraverso il ricordo e la memoria civica».

11. ASSENZE ED ESONERI

11.1 Assenze degli alunni

Gli alunni che si assentano dalle lezioni sono ammessi in classe previa dichiarazione (scritta o orale) da parte di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, circa i motivi dell'assenza.

Il capo d'istituto può, nonostante tale dichiarazione, non ritenere giustificate le assenze, i cui motivi gli sembrano irrilevanti o inattendibili: in tal caso deve informare i genitori dell'alunno perché questi possano fornire ulteriori elementi di giudizio.

È opportuno richiedere ai genitori che affidano i propri figli alle cure di terzi una dichiarazione nella quale è riportata, sotto la loro responsabilità, la firma della persona che dovrà giustificare le assenze dell'alunno durante l'anno.

Le assenze degli alunni sono registrate dai professori, giorno per giorno, sul giornale di classe.

– Assenze per infermità

L'alunno che sia rimasto assente per malattia dalla scuola per più di cinque giorni può esservi riammesso soltanto previa visita di controllo del medico scolastico ovvero, in assenza di questi, dietro presentazione al capo d'istituto di una dichiarazione (in carta libera) del medico curante circa la natura della malattia e l'idoneità alla frequenza.

Ai sensi dell'art.179 del T.U. n. 297/1994, «gli alunni che per assenze determinate da malattia, da trasferimento della famiglia o da altri gravi impedimenti di natura oggettiva non abbiano potuto essere valutati al termine delle lezioni in una o più discipline, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, prove suppletive che si concludono con il giudizio complessivo di ammissione o di non ammissione alla classe successiva».

– Assenze per motivi di culto

Sono considerate giustificate le assenze fatte nei giorni di sabato, per motivi di culto, dagli alunni appartenenti alla religione israelita ed alla chiesa cristiana avventista del settimo giorno.

– Riammissione in classe

Prima di consentire la riammissione in classe, anche quando l'alunno sia stato assente perché sospeso dalle lezioni in conseguenza di una punizione disciplinare, il dirigente può invitare uno dei genitori (o chi ne fa le veci) dell'alunno a presentarsi personalmente per dare informazioni o chiarimenti sulle assenze o sulla condotta dell'alunno.

11.2 La valutazione delle assenze

Il D.Lgs. n. 59 del 2004 ha introdotto, ai fini della validazione giuridica dell'anno scolastico, il criterio della frequenza «di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato»: questo significa che l'alunno che ha superato il numero massimo di assenze consentite non può accedere neppure alla valutazione delle discipline e del comportamento. Questo rigoroso criterio quantitativo è mitigato dalla possibilità per il collegio dei docenti di prevedere « motivate deroghe in casi eccezionali ». Si veda al riguardo anche l'art. 2, comma 10 del D.P.R. n. 122/2009, laddove si precisa che «l'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva e all'esame finale del ciclo» (cfr. anche C.M. 4 marzo 2011, n. 20 e la nota, prot. n. 1000, del 22 febbraio 2012).

11.3 Abbandono della frequenza

Gli alunni di scuole statali e paritarie che abbandonino la frequenza prima del 15 marzo non sono più considerati alunni di scuola pubblica.

Per il ritiro dalla scuola non è prescritta una dichiarazione in tal senso.

È opportuno che i dirigenti scolastici interpellino i genitori degli alunni che risultino ininterrottamente assenti dal 15 marzo per accertare se gli stessi abbiano definitivamente rinunciato alla frequenza; ciò, soprattutto per stabilire se debbano o meno essere scrutinati.

11.4 Dispensa dalle lezioni di lingua straniera

In ordine alla dispensa dalla frequenza delle lezioni di lingua straniera, si precisa che:

- l'esonero può essere concesso, in seguito a domanda, dal Consiglio di classe soltanto all'alunno che, al principio o durante il corso dell'anno scolastico, si trasferisca presso una scuola nella quale si insegna una lingua

diversa da quella studiata nella scuola di provenienza: l'esonero, pertanto, non può essere concesso agli alunni che si iscrivono alla prima classe (salvo il trasferimento di alunni da altra scuola ad anno scolastico inoltrato);

- l'alunno dispensato deve sostenere, alla fine dell'anno scolastico e prima dello scrutinio finale, le prove per la lingua straniera della quale abbia seguito privatamente lo studio; per l'esame l'alunno può essere aggregato ai candidati privatisti;
- gli alunni che non intendano chiedere la dispensa, possono seguire l'insegnamento della lingua straniera impartita nella scuola, anche se diversa da quella risultante dai titoli di promozione o di idoneità di cui sono in possesso.

11.5 Esonero dalle esercitazioni pratiche di scienze motorie e sportive

Competente a concedere gli esoneri dalle esercitazioni pratiche di scienze motorie e sportive è il dirigente scolastico su richiesta delle famiglie degli alunni e previ gli opportuni controlli medici sullo stato fisico degli alunni stessi. Si può prescindere dai controlli medici quando si tratta di alunni che presentino gravi menomazioni o difetti fisici, congeniti od acquisiti, di immediata evidenza.

Gli accertamenti sanitari in ordine alla richiesta di esonero dalle esercitazioni pratiche di scienze motorie e sportive sono affidati al medico scolastico (o, in mancanza, ad un medico di fiducia scelto dal dirigente scolastico).

Se dagli accertamenti eseguiti, risulti comprovato l'impedimento, il capo d'istituto, sentito il parere dell'insegnante di scienze motorie e sportive specialmente per quanto concerne la dispensa da determinate esercitazioni, dispone la concessione dell'esonero. L'esonero è concesso per malattie, menomazioni funzionali o malformazioni per le quali l'esecuzione di esercizi compresi nei programmi sia ritenuta nociva. Per le malformazioni di lieve entità o vizi di atteggiamenti riducibili, non deve essere concesso l'esonero quando l'alunno possa frequentare il corso di scienze motorie e sportive differenziate istituito presso la scuola cui appartiene. Per gli alunni delle scuole nelle quali sia stato organizzato il servizio medico scolastico, l'esonero è disposto d'ufficio, qualora dalle visite predisposte risultino infermità o anomalie che comportino la dispensa.

L'esonero concesso può essere totale o parziale.

L'esonero *totale* esclude l'alunno dalle esercitazioni pratiche e può essere permanente o temporaneo.

È permanente quando l'esclusione è concessa per l'intero corso di studi della scuola frequentata; è temporaneo quando l'esclusione è limitata al solo anno scolastico in corso, o a parte di esso.

L'esonero *parziale*, sia temporaneo che permanente, dispensa l'alunno soltanto da determinati esercizi, fermo restando l'obbligo di frequentare le lezioni.

L'esonero può essere richiesto anche nel corso dell'anno scolastico per cause d'impedimento sopraggiunto.

L'istanza va presentata al dirigente scolastico e sottoscritta dal genitore dell'alunno o da chi ne fa le veci.

All'istanza, nella quale deve essere indicato il motivo che determina la richiesta, non occorre allegare alcun documento dimostrativo dell'infermità o imperfezione che costituisce impedimento alla frequenza delle lezioni.

Le attestazioni diagnostiche e i referti radiologici, radioscopici ed elettrocardiografici, relativi alle infermità denunciate ed eventualmente allegati, hanno soltanto valore indicativo e non esimono il capo d'istituto, al quale spetta esclusivamente concedere l'esonero, dal disporre, salvo nei casi di impedimento manifesto, accertamenti sanitari.

La C.M. n. 216/87 *Esonero dalle lezioni di educazione fisica ex art. 3, L. 7 febbraio 1958, n. 88* precisa, al fine di indicare i limiti di applicabilità degli esoneri, «che i programmi per le scuole e istituti di istruzione secondaria di II grado (D.P.R. 1 ottobre 1982, n. 908) comprendono attività di organizzazione e di regolamentazione eseguibili da tutti, nonché contenuti teorici e culturali quali le informazioni fondamentali sulla tutela della salute e sulle prevenzioni degli infortuni». Inoltre, le modalità di esonero previste dalla L. n. 88/58 «devono essere intese alla stregua delle considerazioni richiamate nel senso che, ferma restando l'obbligatorietà dell'insegnamento dell'educazione fisica, secondo quanto prescritto dall'art. 1 della L. 7 febbraio 1958, n. 88, tale obbligatorietà può assumere connotazioni diverse in relazione a determinate situazioni soggettive, ma non può in alcun caso essere disattesa». L'istanza di esonero, se accolta, quindi «non esimerà

l'alunno dal partecipare alle lezioni di educazione fisica, limitatamente a quegli aspetti non incompatibili con le sue particolari condizioni soggettive». Sarà cura del docente di educazione fisica coinvolgere gli alunni esonerati dalle esercitazioni pratiche, sia nei momenti interdisciplinari del suo insegnamento, sia sollecitandone il diretto intervento e l'attiva partecipazione in compiti di giuria o arbitraggio e più in generale nell'organizzazione delle attività.

Negli istituti di istruzione secondaria di II grado non esiste uno specifico programma teorico di educazione fisica ma il programma di educazione fisica prevede una parte teorica ed interdisciplinare nonché modalità di partecipazione alla lezione che possono anche prescindere dalle esercitazioni pratiche ed essere conseguentemente di profitto allo studente sul piano dell'acquisizione di conoscenze e sotto il profilo della socializzazione.

Per tali motivi l'alunno esonerato dalle esercitazioni pratiche di educazione fisica deve comunque partecipare alle lezioni ed essere valutato per quegli aspetti non incompatibili con le sue particolari condizioni soggettive (nota ministeriale, *Ispettorato Educazione fisica e sportiva*, 6 febbraio 1988, n. 283/A).

4 - GLI ORGANI COLLEGIALI D'ISTITUTO

La ridefinizione della governance della scuola è tema decisivo per una vera autonomia della scuola nella prospettiva di un sistema di vera sussidiarietà.

La creazione degli organi collegiali negli anni '70 (cfr. L. n. 477 del 1973) rappresentò un tentativo di favorire la partecipazione alla vita della scuola, in una prospettiva di maggiore democrazia. Sappiamo che di fatto tali organismi si sono rivelati privi di poteri reali: ciò ha generato una progressiva disaffezione da parte delle famiglie e degli stessi studenti.

La nuova prospettiva aperta dalla riforma del Titolo V della Costituzione è quella di valorizzare le risorse interne e di avvicinare alla scuola l'intera comunità di riferimento: una vera autonomia considera la scuola una realtà aperta ed integrata nel territorio che, svolgendo la propria funzione educativa, si propone come agente di sviluppo economico e sociale e come promotrice di vera cittadinanza.

L'esigenza di stabilire forme e modalità nuove di partecipazione alla vita della scuola e di ridefinire ruoli, compiti e responsabilità di ciascuna componente è avvertita da tutti coloro che operano all'interno delle istituzioni scolastiche.

Tutti i tentativi di riforma in questi anni si sono però arenati: anche l'ultima proposta di legge, il c.d. *DDL Aprea 953 recante Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti*, dopo aver faticosamente iniziato il suo iter parlamentare quasi allo scadere della XVI Legislatura, è stato nuovamente abbandonato in seguito alle proteste autunnali di sindacati e studenti.

1. CONSIGLIO DI CLASSE

1.1 Composizione

Il Consiglio di classe nelle scuole secondarie di II grado è costituito dal capo d'istituto, dai docenti di ogni singola classe, da due rappresentanti eletti dagli studenti della classe e da due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti. Nei corsi serali per lavoratori studenti fanno parte del Consiglio di classe tre rappresentanti degli studenti eletti dagli studenti: in tali classi, ovviamente, non è rappresentata la componente genitori. I docenti di sostegno, essendo contitolari della classe in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica nonché alla elaborazione e verifica delle attività di competenza del Consiglio (art. 315 del T.U. n. 297/1994) e partecipano alle operazioni di valutazione per tutti gli alunni della classe (e non soltanto nei riguardi dei soli alunni portatori di handicap).

Al Consiglio di classe partecipano a pieno titolo anche i docenti delle attività alternative destinate agli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica.

Alle riunioni del Consiglio può, inoltre, partecipare (qualora non ne faccia già parte) un rappresentante dei genitori degli alunni figli di lavoratori stranieri residenti in Italia che abbiano la cittadinanza di uno dei Paesi membri della Comunità Europea (art. 5 del T.U. n. 297/1994). Il Consiglio di classe dura in carica un anno.

– Presidente, segretario e coordinatore

Il Consiglio di classe è presieduto dal capo d'istituto oppure da un docente, membro del Consiglio, suo delegato; le funzioni di segretario del Consiglio sono attribuite dal capo d'istituto a un docente membro del Consiglio stesso. Il coordinamento tra le attività dei docenti può essere affidato dal capo d'istituto a un docente membro del Consiglio.

Al riguardo si precisa che:

- a) le funzioni di presidente e di segretario sono autonome e non possono pertanto essere esercitate congiuntamente da un solo componente del Consiglio di classe;
- b) il coordinamento tra le attività dei docenti può essere effettuato dallo stesso presidente del Consiglio di classe ovvero affidato a un docente

(coordinatore) o al segretario (che in questo caso assolve alle funzioni di segretario e di coordinamento).

1.2 Competenze

I consigli di classe costituiscono la sede di più diretta collaborazione delle componenti scolastiche per la migliore realizzazione degli obiettivi educativi (C.M. 19 settembre 1984, n. 274).

Spettano al Consiglio di classe con la sola presenza dei docenti, ai sensi dell'art. 5 del T.U. n. 297/1994, le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari nonché alla valutazione periodica e finale degli alunni. Inoltre, il Consiglio di classe:

- formula al Collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica, ad iniziative di sperimentazione ed alle iniziative di integrazione e di sostegno;
- esprime un parere in ordine alle iniziative di sperimentazione che interessano la classe;
- agevola ed estende i rapporti reciproci fra docenti, genitori ed alunni;
- elabora, per la Commissione d'esame, un documento relativo all'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno di corso;
- procede, in sede di scrutinio finale, all'attribuzione del credito scolastico;
- fissa i criteri di valutazione delle esperienze che danno luogo ai crediti formativi;
- promuove iniziative di informazione sulle prospettive occupazionali e coinvolge i genitori nel processo di orientamento degli alunni (D.I. 9 agosto 1999, n. 323).

Altri compiti del Consiglio di classe sono:

- 1) valutazione ed accettazione delle domande di trasferimento di alunni da una scuola ad altra nel corso dell'anno scolastico (tale decisione è «inappellabile» nel merito);
- 2) concessione delle iscrizioni alle varie classi di alunni provenienti da scuole italiane all'estero, o da scuole estere aventi il riconoscimento legale degli studi (il Consiglio per loro determina anche gli eventuali esami o sperimentazioni);

- 3) valutazione e approvazione di iniziative riservate agli alunni, proposte da enti ed associazioni pubbliche o private ed attinenti alla sua competenza (C.M. 27 aprile 1994, n. 143);
- 4) concessione delle iscrizioni per «classifica» ai candidati privatisti respinti agli esami di idoneità, anche se gli stessi hanno sostenuto l'esame in scuola diversa (il Consiglio di classe determina anche gli esperimenti cui sottoporre eventualmente l'alunno che abbia chiesto l'iscrizione per «classifica»);
- 5) concessione dell'iscrizione per la terza volta alla medesima classe agli alunni non scrutinati per assenze giustificate nello scrutinio finale;
- 6) concessione (su domanda dell'interessato) della dispensa dalla frequenza delle lezioni di lingua straniera agli alunni provenienti da altra scuola ove abbiano studiato una diversa lingua straniera;
- 7) determinazione delle prove cui sottoporre gli alunni con imperfezioni fisiche;
- 8) formulazione di un parere al Collegio dei docenti in ordine alla scelta tecnica dei sussidi didattici, compresi quelli audiovisivi, delle attrezzature tecnico-scientifiche e delle dotazioni librarie nonché in merito alle proposte di adozione dei libri di testo.

- Programmazione didattica

La programmazione didattica elaborata ed approvata dal Consiglio di classe:

- delinea il percorso formativo della classe e del singolo alunno, adeguando ad essi gli interventi operativi;
- utilizza il contributo delle varie aree disciplinari per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità educative indicati dal Consiglio di classe o dal Collegio dei docenti;
- è sottoposta sistematicamente a momenti di verifica e di valutazione dei risultati, al fine di adeguare l'azione didattica alle esigenze formative che emergono *in itinere*.

- Il giornale di classe

È lo strumento usato da tutti i docenti di classe per la registrazione quotidiana delle lezioni svolte, delle assenze (con loro motivazioni se ricorrenti e loro giustificazioni), dei compiti assegnati e di tutte le

annotazioni di rilievo riguardanti l'attività della scolaresca, il comportamento degli alunni e gli eventuali provvedimenti disciplinari.

1.3 Riunioni

Per assicurare con la partecipazione attiva di tutti gli insegnanti la necessaria unità di insegnamento, il Consiglio di classe si riunisce almeno *una volta al mese*, in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni. Le riunioni devono essere programmate e coordinate con quelle degli altri organi collegiali.

Il Consiglio di classe è convocato dal capo d'istituto di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri, escluso dal computo il presidente.

Alle riunioni possono essere chiamati a partecipare, a titolo consultivo:

- a) i rappresentanti legali degli istituti ai quali sono affidati minori per i problemi inerenti alla formazione degli alunni loro affidati;
- b) gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico-psico-pedagogici.

I membri elettivi, come già precisato, non partecipano alle riunioni relative al coordinamento didattico, ai rapporti interdisciplinari e alla valutazione periodica e finale degli alunni.

Per la validità delle riunioni in generale, in mancanza di disposizioni specifiche, è sufficiente la presenza della metà più uno dei componenti il Consiglio di classe: ovviamente nel calcolo non si tiene conto dei membri elettivi quando si tratti di riunioni alle quali tali membri non possono partecipare.

Invece, per la validità delle riunioni relative agli scrutini è richiesta la presenza del presidente e di tutti i docenti componenti il Consiglio.

Il principio della collegialità del Consiglio di classe in sede di valutazione degli alunni non può ritenersi rispettato con la semplice lettura dei giudizi analitici formulati dai docenti assenti alla riunione dell'organo collegiale, essendo necessaria la concreta partecipazione di tutti gli insegnanti alla discussione conclusiva relativa alla valutazione degli alunni (Consiglio di Stato, sez. VI, 1 aprile 2003, n. 104).

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente: in caso di

parità, prevale il voto del presidente (ad eccezione dell'ammissione agli esami di stato).

1.4 Registro dei verbali

Per ogni classe funzionante deve essere predisposto un registro (che può valere per l'intero corso) nel quale vanno trascritti i verbali di tutte le riunioni tenute dal consiglio di classe in adempimento delle vigenti disposizioni (riunione per scrutini, per trasferimento alunni...). I verbali vanno redatti dal docente che svolge le funzioni di segretario e vanno firmati da quest'ultimo e dal capo d'istituto.

Il registro dei verbali del Consiglio di classe costituisce quindi la documentazione fondante del progetto educativo, a condizione che riporti anche le modalità dell'osservazione e della verifica dei risultati, i criteri per la loro valutazione, gli interventi individualizzati e qualsiasi informazione utile all'adeguamento del progetto stesso.

Appare chiaro così il valore strumentale oltreché programmatico di questo documento, poiché esso raccoglie l'intenzionalità consapevole e responsabile di una comunità scolastica che attraverso scelte precise rende trasparente il proprio operato e sempre più significativo il rapporto d'interdipendenza valutazione-programmazione (dalla C.M. 27 maggio 1993, n. 167).

2. COLLEGIO DEI DOCENTI

2.1 Composizione

Il Collegio dei docenti è composto dal capo d'istituto (che lo presiede) e dal personale insegnante in servizio nella scuola; le funzioni di segretario sono attribuite dal capo d'istituto a uno dei docenti eletto dallo stesso Collegio.

Fanno parte del Collegio anche i docenti a tempo determinato (limitatamente alla durata della nomina), i docenti nominati per lo svolgimento dell'attività didattica alternativa scelta dagli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica (cfr. C.M. 28 ottobre 1987, n. 316), nonché i docenti che svolgono l'attività di coordinatore dei servizi di biblioteca e di orientamento scolastico e i docenti di sostegno (C.M. 28 ottobre 1987, n. 316).

I docenti in servizio in più scuole appartengono al Collegio dei docenti di tutte le scuole in cui prestano servizio.

- Istituti comprensivi

Nei casi di aggregazione di istituti scolastici d'istruzione secondaria superiore, anche di diverso ordine e tipo, e di sezioni staccate e/o sedi coordinate, viene costituito un unico Collegio dei docenti articolato in tante sezioni quante sono le scuole presenti nella nuova istituzione (O.M. 17 giugno 1998, n. 277).

Per pareri e deliberazioni relative a questioni e problematiche specifiche (ad esempio, adozione dei libri di testo, iniziative di sperimentazione...) riferite alla singola scuola, il capo di istituto convoca solo la corrispondente sezione; in tali casi le pronunce hanno valenza circoscritta ai singoli ordini di scuola.

L'attività di ciascuna sezione deve essere coerente con il Piano annuale delle attività formative dell'istituto e con la programmazione didattico-educativa generale, la cui elaborazione compete al Collegio plenario dei docenti (art. 7 del D.P.R. 2 marzo 1998, n. 157).

2.2 Competenze

Il Collegio dei docenti:

- elabora il Piano dell'offerta formativa sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di

amministrazione definite dal Consiglio di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e degli studenti;

- regola lo svolgimento delle attività inerenti all'ampliamento dell'offerta formativa, precisando anche il regime delle responsabilità (art. 29 del CCNL);
- identifica le funzioni strumentali al Piano dell'offerta formativa, definendone i criteri di attribuzione nonché il numero e i destinatari delle funzioni (art. 30 del CCNL);
- approva gli accordi con altre scuole relativi ad attività didattiche o di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento.

Il Collegio inoltre:

- a) ha potere deliberante (nel senso che ha in materia competenza esclusiva, quindi non solo propositiva, cfr. TAR Marche, 29 agosto 2003, n. 981) in materia di funzionamento didattico della scuola;
- b) formula proposte al capo d'istituto per la formazione e la composizione delle classi, per la formulazione dell'orario delle lezioni (le relative proposte possono riguardare tanto l'orario definitivo quanto l'orario provvisorio delle lezioni) e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di istituto;
- c) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;
- d) provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di classe;
- e) provvede, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal Consiglio di istituto e sentiti i Consigli di classe, alla scelta tecnica dei sussidi didattici, compresi quelli audiovisivi, delle attrezzature tecnico-scientifiche e delle dotazioni librarie;
- f) approva o respinge, con deliberazione motivata e dopo aver sentito il Consiglio di istituto, i programmi di sperimentazione metodologico-didattica che, pur non esorbitando dagli ordinamenti vigenti, coinvolgano più insegnamenti o richiedano la utilizzazione straordinaria di risorse dell'amministrazione scolastica;

- g) propone al MIUR programmi di sperimentazione intesa come ricerca e realizzazione di innovazione degli ordinamenti e delle strutture;
- h) delibera il Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione destinate ai docenti, coerentemente con gli obiettivi e i tempi della programmazione dell'attività didattica e considerando anche esigenze e opzioni individuali;
- i) delibera le attività aggiuntive d'insegnamento e quelle funzionali all'insegnamento, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili ed in coerenza con il Piano dell'offerta formativa (cfr. art. 28 del CCNL 2003);
- l) elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio di istituto (6 rappresentanti nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni e 8 nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni);
- m) elegge nel suo seno i docenti che fanno parte del Comitato per la valutazione del servizio del personale insegnante secondo modalità discrezionalmente deliberate dallo stesso Collegio;
- n) esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, socio-psico-pedagogici e di orientamento.

Nell'adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei Consigli di classe.

Oltre alle sopra elencate attribuzioni, il Collegio dei docenti:

- delibera per tutte le classi la suddivisione dell'anno scolastico in periodi, ai fini della valutazione degli alunni, tenendo conto del parere del Consiglio di istituto qualora abbia ritenuto opportuno richiederlo;
- individua, nel rispetto della normativa nazionale, le modalità e i criteri di valutazione degli alunni;
- determina i criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini per assicurare omogeneità nelle decisioni dei Consigli di classe;
- designa i docenti nelle Commissioni che valutano i criteri formativi dei giovani che s'inseriscono nel sistema scolastico provenienti dalla formazione professionale o dall'apprendistato;

- esamina, prima delle deliberazioni del Consiglio d'istituto, le iniziative complementari ed integrative volte a realizzare la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile;
- programma periodi di esonero totale o parziale dall'insegnamento per consentire la partecipazione individuale ad iniziative anche straordinarie di aggiornamento disciplinare e metodologico-didattico;
- formula obiettivi, criteri e modalità organizzative per la partecipazione e la realizzazione delle iniziative di formazione in servizio nonché per la verifica collegiale delle iniziative stesse;
- definisce gli obiettivi e le modalità organizzative per la realizzazione e la verifica delle attività di aggiornamento da esso deliberate nonché i criteri per la partecipazione dei docenti alle attività medesime;
- propone le modalità di utilizzazione dei docenti tenuti al completamento d'orario, individuando la collocazione degli impegni entro il quadro orario settimanale secondo criteri di certezza e di professionalità;
- concede con delibera motivata e solo agli alunni degli istituti tecnici, l'iscrizione per la terza volta nella medesima classe, per particolari gravi circostanze, anche se si è già proceduto allo scrutinio finale;
- approfondisce l'andamento del fenomeno delle ripetenze e degli abbandoni degli alunni della scuola (C.M. 22 gennaio 1985, n. 33);
- valuta i risultati conseguiti nelle sperimentazioni attuate;
- esprime un parere al capo d'istituto in ordine all'organizzazione delle lezioni e, in tale ambito, alla collocazione dell'insegnamento della religione cattolica ed alla contestuale offerta di attività e servizi alternativi al predetto insegnamento;
- formula precisi programmi per lo svolgimento delle attività didattiche e formative previste per gli alunni non avvalentisi dell'insegnamento della religione cattolica;
- formula proposte al capo d'istituto in ordine agli aspetti didattici e formativi ed alla individuazione dei docenti da utilizzare per l'assistenza agli studenti che, non avvalentisi dell'insegnamento della religione cattolica, abbiano scelto di svolgere lo studio o le attività individuali;
- esprime al Consiglio di istituto un parere in ordine all'intitolazione della scuola o di aule scolastiche;

- esprime un parere al capo d'istituto in ordine alla sospensione dal servizio e alla sospensione cautelare del personale docente quando ricorrano ragioni di particolare urgenza, ai sensi degli artt. 468 e 506 del D.Lgs 297/94;
- valuta autonomamente, in sede di programmazione educativa annuale, modi e termini di una possibile collaborazione scuola-extrascuola in materia di attività sportiva, tenendo conto delle iniziative proposte dagli enti (federazioni, enti di promozione sportiva, enti locali) interessati a rapporti di collaborazione con la scuola;
- formula proposte al capo d'istituto in ordine all'assegnazione dei docenti alle classi sulla base dei criteri generali fissati dal Consiglio d'istituto. Va precisato che il Collegio deve formulare concrete proposte operative ed, in particolare, per quanto concerne la salvaguardia della continuità didattica, deve tener presente che questa va intesa nella sola direzione di garantire, per quanto possibile, agli alunni l'insegnamento dello stesso docente e non nella direzione di salvaguardare presunte esigenze dell'insegnante (cfr. TAR Molise, 23 gennaio 1985);
- adotta le iniziative previste dagli artt. 115 e 116 del T.U. n. 297/1994, per i figli di lavoratori stranieri residenti in Italia e di lavoratori italiani emigrati;
- programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap;
- prevede, nell'ambito delle sue competenze istituzionali e al fine di favorire gli alunni portatori di handicap, ogni utile forma di coordinamento tra le istituzioni scolastiche del sistema formativo di base (C.M. 4 gennaio 1988, n. 1);
- valuta e approva le iniziative riservate agli alunni (concorsi a premi, borse di studio, distribuzione di opuscoli, proiezione di film, rappresentazioni teatrali...), proposte da enti ed associazioni pubbliche o private ed attinenti alla sua competenza, dopo un accurato accertamento sulla serietà e specifica competenza degli enti promotori (C.M. 27 aprile 1994, n. 143);
- sceglie, adotta o costruisce strumenti interni che abbiano carattere funzionale rispetto all'attività di valutazione e, più in generale, alla qualità dell'azione educativa (C.M. 7 agosto 1996, n. 491);
- stabilisce, d'intesa con il dirigente scolastico, le modalità più opportune di assegnazione delle cattedre e posti d'insegnamento compatibili con la riduzione di orario ai docenti in part-time;

- delibera le indennità e i compensi a carico dell'istituto (art. 86 del CCNL 2003);
- elabora e approva, nell'ambito della programmazione dell'azione educativa, i progetti concernenti l'attivazione delle figure professionali del coordinatore dei servizi di biblioteca e del coordinatore dei servizi di orientamento, determinando anche i contenuti e le modalità di espletamento delle attività di loro competenza (O.M.10 agosto 1989, n. 282);
- esprime un parere, sotto il profilo didattico, al Consiglio di istituto in ordine alle iniziative concernenti il diritto alla salute e la prevenzione delle tossicodipendenze, proposte da gruppi di studenti (L. 26 giugno 1990, n. 162).
- Nel periodo dal 1° settembre all'inizio delle lezioni il Collegio dei docenti si riunisce per l'elaborazione del Piano annuale di attività scolastica e per la programmazione di iniziative di aggiornamento da effettuarsi nello stesso periodo e nel corso dell'anno.

2.3 Riunioni

Il Collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il capo d'istituto ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; si riunisce, comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre (art. 7 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297).

Le riunioni hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.

Nelle riunioni vanno trattati solo gli argomenti all'ordine del giorno.

Alle riunioni possono essere chiamati a partecipare, a titolo consultivo:

- a) i rappresentanti legali degli istituti ai quali sono affidati minori per i problemi inerenti alla formazione degli alunni loro affidati;
- b) gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico-psicopedagogici e di orientamento.

La verbalizzazione delle decisioni assunte in sede collegiale da tutti gli insegnanti della scuola costituisce fondamento e quindi punto di riferimento costante per l'impostazione dei progetti educativi riguardanti le singole classi.

- Articolazione in gruppi di lavoro

Il Collegio dei docenti, nell'esercizio dei poteri di autorganizzazione che gli sono propri, può articolarsi in commissioni o gruppi di lavoro ai quali sono affidati, in linea permanente o temporanea, compiti istruttori e di analisi preliminare degli aspetti e delle incidenze dei problemi più complessi che è tenuto a esaminare (programmazione didattica ed educativa, sperimentazione, orientamento, formazione in servizio...).

Tali commissioni o gruppi di lavoro hanno soltanto una funzione preparatoria delle deliberazioni conclusive di esclusiva competenza dell'intero Collegio dei docenti.

3. CONSIGLIO DI ISTITUTO

3.1 Composizione

Il Consiglio di istituto (cfr. art.8 del T.U. n. 297/1994), istituito per realizzare la partecipazione nella gestione della scuola, nelle scuole secondarie di secondo grado è formato dalle rappresentanze elette del personale insegnante, del personale non insegnante, dei genitori degli alunni, degli studenti e dal capo d'istituto.

In particolare, il Consiglio di istituto è costituito:

- nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni da 14 componenti (sei rappresentanti del personale insegnante, uno del personale non insegnante, tre dei genitori degli alunni, tre degli alunni e il capo d'istituto);
- nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni da 19 componenti (otto rappresentanti del personale insegnante, due del personale non insegnante, quattro dei genitori degli alunni, quattro degli alunni e il capo d'istituto).

Negli istituti comprensivi viene costituito un unico Consiglio d'istituto nel quale viene riservato almeno un seggio ad ognuna delle componenti docenti, genitori e alunni di ciascuna delle scuole comprese nell'aggregazione.

Il Consiglio di istituto è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

Il Consiglio di istituto dura in carica per *tre anni scolastici*; i membri che nel corso del triennio perdono i requisiti di eleggibilità vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.

3.2 Presidente: elezione e funzioni

Nella prima seduta il Consiglio di istituto è presieduto dal capo d'istituto ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio presidente: l'elezione ha luogo a scrutinio segreto.

Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio ed è considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio; qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza

relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un vice presidente, da votarsi tra i genitori componenti il Consiglio stesso secondo le stesse modalità previste per l'elezione del presidente.

In caso di impedimento o di assenza del presidente ne fa le veci il vice presidente o, in mancanza di quest'ultimo, il consigliere più anziano.

Il presidente convoca e presiede il Consiglio e ne dirige le discussioni; affida le funzioni di segretario del Consiglio a un membro del Consiglio stesso; autentica, con la propria firma, i verbali delle adunanze redatti dal segretario del Consiglio in un registro a pagine precedentemente numerate.

Il presidente non dispone di competenze deliberative, essendo queste rimesse al Consiglio di istituto nella sua collegialità.

Normalmente il Consiglio d'istituto deve essere convocato dal suo presidente dopo che la Giunta esecutiva, in relazione alle questioni che devono essere affrontate per il funzionamento della scuola, ha preparato e fatto pervenire al presidente del Consiglio stesso uno schema di ordine del giorno. Nella eventualità che la Giunta esecutiva resti inoperante per un certo periodo, il presidente del Consiglio di istituto, dopo gli opportuni solleciti rivolti al presidente della Giunta, può procedere alla convocazione del Consiglio anche a prescindere dalla fase preparatoria dei lavori che la legge assegna alla Giunta medesima.

3.3 Giunta esecutiva

Il Consiglio di istituto elegge nel suo seno una Giunta esecutiva composta di un docente, di un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario, di un genitore e di uno studente. Della Giunta fanno parte di diritto il capo d'istituto che la presiede e il capo dei servizi di segreteria che svolge anche funzioni di segretario della Giunta stessa.

La Giunta entro il 31 ottobre propone al Consiglio di istituto, con apposita relazione e con il parere di regolarità contabile del Collegio dei revisori, il programma annuale predisposto dal dirigente scolastico; prepara i lavori del Consiglio e cura l'esecuzione delle deliberazioni dello stesso.

La Giunta esecutiva, come il Consiglio di istituto, dura in carica per *tre anni scolastici*.

3.4 Competenze

Il Consiglio di istituto:

- elabora e adotta gli indirizzi generali e definisce le scelte generali di gestione e amministrazione della scuola;
- adotta il Piano dell'offerta formativa elaborato dal Collegio dei docenti.

In particolare, il Consiglio di istituto, su proposta della Giunta, ha potere deliberante (fatte salve, ovviamente, le competenze del Collegio dei docenti e dei Consigli di classe) per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:

- a) adozione del *regolamento interno* dell'istituto nelle more dell'adozione del regolamento o nel caso in cui il Consiglio non ritenga di adottarlo, si applica il regolamento tipo allegato alla C.M. 16 aprile 1975, n. 105;
- b) adattamento del *calendario scolastico* alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa, nel rispetto del calendario scolastico regionale;
- c) criteri generali per la *programmazione educativa* e criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno (i cui contenuti e tutte le modalità di realizzazione e di svolgimento per quanto riguarda gli aspetti didattici sono di competenza del Collegio dei docenti), alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;
- d) promozione di contatti con le altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
- e) partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo. Per quanto concerne l'attività sportiva scolastica, il Consiglio può costituire un Comitato tecnico sportivo nel quale sia assicurata la presenza dei professori di educazione fisica, con compiti di consulenza allo stesso Consiglio nella fase di programmazione delle iniziative e di esecuzione pratica delle iniziative deliberate;
- f) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dalla scuola.

Il Consiglio di istituto inoltre:

- esprime, su richiesta del Collegio dei docenti, un parere in ordine alla suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi, ai fini della valutazione degli alunni;
- indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei Consigli di classe;
- indica i criteri generali per l'assegnazione dei docenti alle classi;
- esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo dell'istituto;
- designa i membri della Commissione elettorale della scuola;
- delibera, acquisendo la delibera del Collegio dei docenti, le indennità ed i compensi a carico del fondo d'istituto (art. 6 del CCNL 2003);
- delibera, su proposta del capo d'istituto, sull'attrezzatura di spazi, ove possibile, e sull'organizzazione di servizi, per far fronte alle esigenze connesse con lo svolgimento dello studio o delle attività individuali per gli alunni che, non avvalendosi dell'insegnamento della religione cattolica, ne facciano richiesta (C.M. 28 ottobre 1987, n. 316);
- definisce, sulla base delle proposte del Collegio dei docenti, le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio (compatibilmente con le esigenze di funzionamento della scuola) e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra scuola e famiglie;
- delibera il progetto proposto dai genitori per favorire la loro partecipazione alle scelte culturali, formative ed organizzative operate dagli organi collegiali della scuola, in relazione alle attività di educazione alla salute e di prevenzione dei comportamenti a rischio (C. M. 16 ottobre 1996, n. 653); il progetto è proposto dai genitori che fanno parte del Consiglio di istituto o dei Consigli di classe (anche su iniziativa di gruppi informali di genitori) nonché dalle Associazioni dei genitori riconosciute;
- delibera in ordine alle iniziative complementari ed integrative volte a realizzare la funzione della scuola come centro di formazione culturale, sociale e civile;
- esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli artt. 276 e seguenti del T.U. n. 297/1994;

- delibera, sentito il Collegio dei docenti, l'intitolazione della scuola e delle aule scolastiche;
- consente l'uso delle attrezzature della scuola da parte di altre scuole che ne facciano richiesta, per lo svolgimento di attività didattiche durante l'orario scolastico, sempreché non si pregiudichino le normali attività della scuola (art. 94 del T.U. n. 297/1994);
- valuta ed approva le iniziative riservate agli alunni (concorsi a premi, borse di studio, distribuzione opuscoli, proiezione di film, rappresentazioni teatrali...), proposte da enti e associazioni pubbliche o private ed attinenti alla sua competenza, dopo un accurato accertamento sulla serietà e specifica competenza degli enti promotori (C.M. 27 aprile 1994, n. 143);
- esprime il suo assenso per l'utilizzazione degli edifici e delle attrezzature scolastiche fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civica (art. 96 del T.U. n. 297/1994);
- delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, sulle proposte di gruppi di almeno venti studenti in ordine alle iniziative concernenti l'educazione alla salute e la prevenzione delle tossicodipendenze (L. 26 giugno 1990, n. 162).

3.5 Attribuzioni amministrativo-contabili

Il Regolamento concernente le *Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche* (D.M. n. 44/01) ha riconsiderato le competenze degli organi scolastici (Consiglio di istituto, Giunta esecutiva e capo d'istituto), disciplinate dal T.U. n. 297/1994. In particolare, sono state distinte funzioni di indirizzo, proprie del Consiglio di istituto, e i compiti di gestione, attribuiti al dirigente scolastico con le connesse responsabilità dal D.Lgs. n. 59/1998.

Il Consiglio di istituto:

- delibera entro il 15 dicembre dell'anno precedente quello di riferimento il *programma annuale* dell'istituzione scolastica predisposto dal dirigente scolastico e proposto dalla Giunta con apposita relazione e con il parere di regolarità contabile del Collegio dei revisori dei conti. La delibera è adottata anche nel caso in cui il Collegio non abbia espresso il prescritto parere entro i cinque giorni antecedenti la data fissata per la deliberazione

stessa. L'approvazione del programma comporta autorizzazione all'accertamento delle entrate e all'assunzione degli impegni delle spese previste. Qualora il programma non sia stato approvato entro 45 giorni dall'inizio dell'esercizio, il dirigente ne dà immediata comunicazione all'Ufficio scolastico regionale, che ha il compito di nominare, entro i successivi 15 giorni, un commissario *ad acta* che provvede all'adempimento nel termine prestabilito nell'atto di nomina;

- verifica, entro il 30 giugno, le disponibilità finanziarie dell'istituto nonché lo stato di attuazione del programma, al fine delle modifiche che si rendano necessarie, sulla base di apposito documento predisposto dal dirigente scolastico;
- con deliberazione motivata, su proposta della Giunta esecutiva o del dirigente, può apportare modifiche parziali al programma in relazione anche all'andamento del funzionamento amministrativo e didattico generale e a quello attuativo dei singoli progetti; durante l'ultimo mese dell'esercizio finanziario non possono essere apportate variazioni al programma, salvo casi eccezionali da motivare;
- ratifica, per la conseguente modifica del programma, da adottare entro i successivi 30 giorni, i prelievi dal fondo di riserva disposti con provvedimento del dirigente;
- delibera sul conto consuntivo che entro il 30 aprile è sottoposto all'approvazione, corredato dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti. Il conto è predisposto dal direttore dei servizi generali e amministrativi entro il 15 marzo e sottoposto dal dirigente scolastico all'esame del Collegio dei revisori unitamente a una dettagliata relazione che illustra l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati.

Il conto consuntivo approvato dal Consiglio d'istituto in difformità dal parere dei revisori è trasmesso con tutti i prescritti allegati e con una dettagliata e motivata relazione all'Ufficio scolastico regionale per l'adozione dei provvedimenti di competenza. Nel caso di mancata delibera sul consuntivo entro 45 giorni dalla sua presentazione, il dirigente ne dà comunicazione al Collegio dei revisori e all'Ufficio scolastico regionale che nomina un commissario *ad acta* per il relativo adempimento.

Le deliberazioni del Consiglio di istituto su criteri e limiti hanno valore regolamentare.

3.6 Convocazione

Il regolamento tipo, allegato alla C.M. 16 aprile 1975, stabilisce che il Consiglio di istituto è convocato dal presidente il quale è tenuto a disporre la convocazione su richiesta del presidente della Giunta esecutiva ovvero della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso. Si ricorda che la prima convocazione del Consiglio di istituto è disposta dal capo d'istituto.

Nel caso di dimissioni del presidente e del vicepresidente, non essendo configurabile l'istituto della *prorogatio*, la convocazione del Consiglio d'istituto spetta al membro più anziano di età, a qualsiasi componente appartenga (TAR Pescara, 26 giugno 1990, n. 517).

3.7 Riunioni

Le riunioni del Consiglio di istituto hanno luogo in ore *non coincidenti con l'orario delle lezioni*; alle riunioni possono essere chiamati a partecipare, a titolo consultivo:

- a) gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento;
- b) i rappresentanti legali degli istituti cui sono affidati i minori per i problemi inerenti alla formazione degli alunni loro affidati.

Durante la trattazione di argomenti riguardanti l'impiego di mezzi finanziari concernenti il funzionamento amministrativo e didattico ovvero l'utilizzazione di materiale didattico e scientifico per i corsi per adulti, partecipano alle riunioni - a titolo consultivo - due rappresentanti dei docenti e due rappresentanti dei frequentanti dei corsi medesimi, eletti, rispettivamente, dai docenti e dai frequentanti i corsi.

Alle sedute del Consiglio di istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio medesimo e i membri dei Consigli di circoscrizione, di cui alla L. 8 aprile 1976, n. 278 (tale legge, pubblicata sulla G.U. 20 maggio 1976, n. 133, contiene norme sul decentramento e sulla partecipazione dei cittadini nell'amministrazione del Comune).

Il Consiglio di istituto stabilisce nel suo regolamento le modalità di ammissione in relazione all'accertamento del titolo di elettore e alla capienza

ed idoneità dei locali disponibili, nonché le altre norme atte ad assicurare la tempestiva informazione e l'ordinato svolgimento delle riunioni. Alle sedute non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti persone.

Per il mantenimento dell'ordine il presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge al sindaco quando presiede le riunioni del Consiglio comunale.

Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, il presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica.

Il Consiglio di istituto stabilisce nel proprio regolamento le modalità con cui invitare a partecipare alle proprie riunioni rappresentanti della regione, della Provincia o dei Comuni interessati, dei loro organi di decentramento democratico, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti o autonomi operanti nel territorio, al fine di approfondire l'esame di problemi, riguardanti la vita e il funzionamento della scuola, che interessino anche le comunità locali o componenti sociali e sindacali operanti nelle comunità stesse.

4. COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DEGLI INSEGNANTI

4.1 Composizione

È formato dal capo d'istituto, che ne è il presidente, da due o quattro docenti quali membri effettivi e da uno o due docenti quali membri supplenti a seconda che la scuola abbia sino a 50 oppure più di 50 docenti.

I membri del Comitato sono eletti dal Collegio dei docenti nel suo seno secondo modalità discrezionalmente deliberate. Le funzioni di segretario del comitato sono attribuite dal presidente a uno dei docenti membri del Comitato stesso.

Negli istituti comprensivi il Collegio dei docenti elegge nel suo seno un unico Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti, nella cui composizione devono comunque essere presenti docenti appartenenti a ciascuno degli ordini di scuola compresi nell'istituzione. Il Comitato dura in carica un anno scolastico.

4.2 Competenze

Provvede alla valutazione del servizio dei docenti che ne facciano richiesta ed esprime un parere obbligatorio sul periodo di prova dei docenti a tempo indeterminato (si veda quando si è parlato del c.d. *periodo di prova*).

Esprime, inoltre, un giudizio sulla condotta del docente che chieda la riabilitazione, trascorsi due anni dalla data dell'atto con cui gli fu inflitta una sanzione disciplinare (art. 501 del T.U. n. 297/1994).

- Valutazione del servizio

Il Comitato provvede alla valutazione del servizio dei docenti che ne facciano richiesta (la valutazione può essere richiesta per un periodo di servizio non superiore all'ultimo triennio, art. 448 del T.U. n. 297/1994) sulla base di apposita relazione del capo d'istituto che, nel caso in cui il docente abbia prestato servizio anche in altra scuola, acquisisce gli opportuni elementi di informazione.

Alla eventuale valutazione del servizio di un membro del Comitato provvede il Comitato stesso, ai cui lavori, in tal caso, non partecipa l'interessato.

La valutazione è motivata tenendo conto delle qualità intellettuali, della preparazione culturale e professionale, anche con riferimento a eventuali pubblicazioni, della diligenza, del comportamento nella scuola, dell'efficacia dell'azione educativa e didattica, delle eventuali sanzioni disciplinari, dell'attività di aggiornamento, della partecipazione ad attività di sperimentazione, della collaborazione con altri docenti e con gli organi della scuola, dei rapporti con le famiglie degli alunni, nonché di attività speciali nell'ambito scolastico e di ogni altro elemento che valga a delineare le caratteristiche e le attitudini personali in relazione alla funzione docente; la valutazione non si conclude con giudizio complessivo, né analitico, né sintetico e non è traducibile in punteggio.

- Parere sul periodo di prova

Il Comitato esprime un parere obbligatorio sul periodo di prova del personale docente con contratto a tempo indeterminato; a tal fine deve programmare una o più riunioni per formulare le proprie valutazioni in merito al personale docente che abbia compiuto almeno 180 giorni di effettivo servizio nell'anno scolastico. In proposito va precisato che:

- a) al termine dell'anno di formazione i docenti in prova devono discutere con il Comitato una relazione fondata sulle proprie esperienze di formazione e didattiche riferite all'intero arco temporale dell'anno scolastico. Sulla base della relazione presentata e degli altri elementi di valutazione forniti dal capo d'istituto, il Comitato per la valutazione del servizio esprime il proprio parere sull'esito della prova;
- b) il Comitato, qualora ritenga che il docente abbia superato favorevolmente il periodo di prova, deve concludere le proprie valutazioni con un esplicito giudizio sull'esito della prova;
- c) qualora, per esito sfavorevole del periodo di prova, sia necessario acquisire nuovi elementi di valutazione, il capo d'istituto deve sentire il Comitato, il cui parere deve essere testualmente riportato nella relazione del dirigente; anche il Comitato, qualora ritenga autonomamente di dover acquisire nuovi elementi di giudizio, deve concludere esplicitamente in tal senso le proprie valutazioni.

L'esito sfavorevole della prova dev'essere dichiarato esplicitamente dal dirigente: sempreché non sia stato ritenuto necessario acquisire nuovi

elementi di valutazione (circostanza, questa, che determina la proroga di un anno della prova), produce la dispensa dal servizio; se il docente proviene da altro ruolo docente, comporta la restituzione al ruolo di provenienza.

4.3 Convocazione del Comitato

Il Comitato è convocato dal capo d'istituto:

- a) in periodi programmati per la valutazione del servizio richiesta dai singoli docenti interessati;
- b) alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- c) ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

Il Comitato deve comunque programmare una o più riunioni nel periodo finale dell'anno scolastico.

5. ASSEMBLEE E COMITATO DEI GENITORI

I genitori degli alunni della scuola hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali scolastici, secondo le modalità previste dagli artt. 42 e 45 del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 416, poi confluito nel D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297.

Per il proprio funzionamento l'assemblea deve darsi un regolamento che viene inviato in visione al Consiglio di istituto.

Le assemblee possono essere *di classe* o *di istituto*: ad esse possono partecipare con diritto di parola il capo d'istituto e gli insegnanti rispettivamente della classe o della scuola.

In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele.

Qualora le assemblee si svolgano nei locali della scuola, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse devono essere concordati di volta in volta con il dirigente scolastico.

I rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe possono esprimere un Comitato dei genitori che può richiedere la convocazione dell'assemblea di istituto.

I capi d'istituto devono favorire per quanto possibile l'attività del Comitato, il quale, peraltro, non può interferire nelle competenze dei Consigli di classe e del Consiglio d'istituto, avendo una funzione promozionale della partecipazione dei genitori, con l'eventuale elaborazione di indicazioni e proposte che vanno valutate e adottate dagli altri organi d'istituto.

6. ASSEMBLEE STUDENTESCHE

Gli studenti della scuola secondaria superiore hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dagli artt. 42, 43, 44 del D.P.R. 416/74 nonché da quanto precisato dalla C.M. 19 settembre 1984, n. 274 avente per oggetto *Funzionamento degli organi collegiali della scuola*. Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti. Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto.

È consentito lo svolgimento di un'assemblea di istituto e una di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due ore. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali.

6.1 Assemblee di istituto

Le assemblee studentesche non possono essere considerate come attività didattiche curriculari obbligatorie: pertanto, qualora la programmazione scolastica non abbia tenuto conto delle giornate da dedicare alle assemblee studentesche e queste ultime incidano sui 200 giorni effettivi di lezione, occorre recuperare i giorni di lezione necessari per il raggiungimento del limite posto dall'art. 74 del T.U. n. 297/1994 (cfr. nota Miur 24 aprile 2003, prot. 1911).

Non può essere tenuta alcuna assemblea nel mese conclusivo delle lezioni, cioè nei 30 giorni precedenti a quello previsto per la conclusione delle lezioni individuato dalla annuale circolare sul calendario scolastico.

Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni possono partecipare, su richiesta, esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, sempre per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.

I nominativi degli esperti devono essere indicati unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno, di conseguenza sono considerati legittimati

a invitare gli esperti i promotori dell'assemblea, cioè, il comitato studentesco o almeno il 10% degli studenti.

La partecipazione degli esperti deve essere autorizzata dal consiglio di istituto: sarà cura del preside richiedere tempestivamente la convocazione del consiglio. Il consiglio di istituto potrà negare l'autorizzazione soltanto con deliberazione motivata, essendo ovvio che i promotori dell'assemblea debbono conoscere le motivazioni del diniego. Non possono essere tenute, con la partecipazione di esperti, più di 4 assemblee all'anno.

L'assemblea di istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento.

Il regolamento deve essere inviato in visione al Consiglio di istituto: tale formalità - che costituisce adempimento obbligatorio - non implica però che l'efficacia del regolamento sia subordinata ad approvazione o convalida del regolamento stesso da parte del Consiglio di istituto. Il Consiglio, tuttavia, ha ovviamente facoltà di esprimere le proprie eventuali richieste di modificazione o di integrazione.

L'ordinato svolgimento dell'assemblea deve essere assicurato dal comitato studentesco (se costituito) o dal presidente eletto dall'assemblea stessa.

All'assemblea di istituto possono assistere il preside, o un suo delegato, e gli insegnanti che lo desiderino.

Si ritiene opportuno precisare che né il regolamento interno dell'istituto né alcuna deliberazione del Consiglio di istituto possono limitare il diritto del preside e degli insegnanti di assistere all'assemblea: né tale divieto può essere posto dal regolamento dell'assemblea studentesca.

In relazione al numero degli alunni e alla disponibilità dei locali, l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele.

La richiesta di articolare l'assemblea di istituto in assemblea di classi parallele deve essere presentata contestualmente alla presentazione, al preside, dell'ordine del giorno e della data dell'assemblea: l'articolazione dell'assemblea in classi parallele, infatti, non è un tipo diverso di assemblea che si aggiunge a quella di istituto, ma è una diversa forma di svolgimento di quest'ultima con la conseguente applicabilità delle stesse norme di legge che si riferiscono all'assemblea di istituto e che vengono chiarite con la presente circolare.

6.2 Assemblee studentesche di classe

L'assemblea di classe, prevista dall'art. 43 del D.P.R. 416, può avere luogo:

- una sola volta al mese, se l'assemblea si svolge durante le ore di lezione, nel limite di due ore di lezione di una giornata;
- per una seconda volta al mese, quando si svolge al di fuori dell'orario di lezione, subordinatamente alla disponibilità di locali.

L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana né può aver luogo nel mese conclusivo delle lezioni.

Pur nell'assenza di una specifica normativa legislativa, è da ritenersi compresa nelle normali facoltà dell'assemblea quella di eleggere un proprio presidente e di darsi un proprio regolamento.

La legge non stabilisce quale sia l'organo che debba procedere alla convocazione dell'assemblea di classe, a differenza di quanto, invece, è previsto per l'assemblea di istituto. È, pertanto, da ritenersi che il legislatore abbia inteso lasciare direttamente agli studenti la definizione dei modi di convocazione (ad esempio, attraverso un proprio comitato).

In rapporto alla prevista sospensione delle lezioni (due ore) è necessario che la data dell'assemblea sia preventivamente comunicata al preside, unitamente all'ordine del giorno.

Si applica anche all'assemblea di classe il disposto dell'ultimo comma dell'art. 43 del D.P.R. 416 relativo al diritto del preside - o di un suo delegato - e degli insegnanti di assistere all'assemblea. Si rinvia, in materia, alle istruzioni contenute nel precedente paragrafo 6.2, relativo all'assemblea di istituto.

Per l'assemblea mensile da tenersi nei locali dell'istituto fuori dell'orario delle lezioni vale quanto già precisato per l'assemblea di istituto. Circa il potere di intervento del preside, vale quanto già chiarito a proposito dell'assemblea di istituto.

6.3 Attività di ricerca, di seminario, di lavori di gruppo

Le ore destinate alle assemblee - di classe e di istituto - possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.

La scelta circa l'utilizzazione di tali ore (se per le assemblee o per le attività qui in esame o per lavori di gruppo) spetta agli studenti. Anche l'organizzazione di tali attività o dei lavori di gruppo spetta agli studenti.

Il preside agevolerà l'organizzazione delle attività di ricerca, di seminario e dei lavori di gruppo ponendo a disposizione degli studenti, secondo le disponibilità dell'istituto, locali e materiale.

Anche per le attività e i lavori di gruppo in esame, in quanto sostitutivi delle assemblee, vale, per ciò che riguarda il potere di intervento del preside, quanto già precisato per l'assemblea di istituto; lo stesso si dica per il diritto degli insegnanti e del preside - o di un suo delegato - di assistervi.

6.4 Comitato studentesco

Il comitato studentesco di istituto, previsto quale organo eventuale dall'art. 43 del D.P.R. 416, è espressione dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe.

Oltre ai compiti espressamente previsti dalla legge (convocazione dell'assemblea studentesca di istituto, funzione di garanzia per l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti all'assemblea) può svolgere altri compiti eventualmente affidatigli dall'assemblea studentesca di istituto o dai rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe.

Non sono però applicabili a tale comitato le particolari agevolazioni che la legge prevede per le assemblee studentesche di classe o di istituto, cioè la possibilità di svolgere dibattiti in ore coincidenti con l'orario delle lezioni e di organizzare dibattiti con la partecipazione di esperti.

Tuttavia, e compatibilmente con la disponibilità di locali e con le esigenze di funzionamento della scuola, il preside, previa deliberazione di carattere generale del Consiglio di istituto, potrà consentire, di volta in volta, l'uso di un locale scolastico per le riunioni del comitato studentesco, da tenersi fuori dell'orario delle lezioni.

8. LA VERBALIZZAZIONE

8.1 Redazione dei verbali

È opportuno premettere che la verbalizzazione è richiesta *ad substantiam* per la giuridica esistenza dell'attività degli organi collegiali e non può essere sostituita da altri mezzi di prova sia pure documentali (Consiglio di Stato, sez. VI, 14 giugno 1960, n. 423). Il verbale, nel quale viene formalizzata l'attività che si svolge nel collegio, ha infatti funzione «storico-documentale, di rappresentare, cioè, lo svolgimento dell'adunanza e i fatti in essa verificatisi».

I verbali sono stesi da chi svolge le funzioni di segretario e firmati dallo stesso e dal presidente dell'organo collegiale. Nel verbale, che va redatto con la massima cura, occorre riportare:

- l'orario di apertura della seduta;
- i nomi dei partecipanti;
- gli argomenti all'ordine del giorno;
- i punti principali della discussione e i nomi di coloro che intervengono sui vari argomenti;
- le conclusioni su ogni argomento con l'indicazione dei risultati delle votazioni effettuate (qualora non si raggiunga l'unanimità);
- le dichiarazioni messe a verbale su esplicita richiesta;
- le mozioni presentate (con l'indicazione del testo completo, del nome del presentatore e dei risultati della discussione e dell'approvazione);
- gli argomenti la cui discussione è rimandata alla seduta successiva;
- l'orario di chiusura della seduta.

Per le votazioni a scrutinio segreto, anche quando le deliberazioni sono adottate all'unanimità, è indispensabile nella verbalizzazione dare atto formalmente dell'avvenuta votazione a scrutinio segreto.

Appare utile sottolineare che per la Corte di Cassazione (sez. V penale, 16 dicembre 2003, n. 2577) il verbale è il documento preordinato alla descrizione di atti o fatti avvenuti alla presenza di un soggetto verbalizzante e come tale ha lo scopo di garantire - costituendo documento probante - la certezza della rappresentazione degli accadimenti constatati e delle sequenze in cui si sono verificati.

È perciò necessario indicare nel verbale, oltre ai nomi dei partecipanti alla riunione dell'organo collegiale, le modalità di svolgimento delle operazioni, le opinioni ed i giudizi espressi dai singoli intervenuti, riproducendo fedelmente, anche se succintamente, i fatti significativi emersi nella seduta, in rapporto all'oggetto in discussione. In altri termini, la parte «narrativa» del verbale deve consentire di ricostruire la progressione dei fatti e delle argomentazioni espresse che hanno orientato la parte «dispositiva» del verbale.

Il verbale è inoltre atto pubblico che fa fede fino a che non ne sia dimostrata la falsità (Consiglio di Stato 18 ottobre 1986, n. 1205). Per contestare omissioni o inesattezze di un verbale, occorre rivolgersi al giudice penale con una querela di falso.

La falsa attestazione dei fatti, con la falsa o distorta rappresentazione di alcuni significativi accadimenti, integra il delitto previsto dall'art. 479 del c.p. (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici).

8.2 Approvazione dei verbali

La giurisprudenza che in passato (cfr. Consiglio di Stato 8 novembre 1966, n. 1375) aveva ritenuto che «il verbale può essere compilato solo in contestualità con le dichiarazioni ed i fatti che esso attesta e documenta» si è poi successivamente orientata (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 9 gennaio 1997, n. 1) a ritenere legittima - in mancanza di espressa diversa disposizione - la redazione dei processi verbali fatta sulla base di appunti presi durante lo svolgimento della seduta di un organo collegiale e, quindi, in un tempo successivo a quello in cui le relative deliberazioni sono state adottate, atteso che la lettura e l'approvazione del verbale costituiscono adempimenti che non devono aver luogo necessariamente nella medesima adunanza.

Sono noti i motivi per cui normalmente i suddetti verbali sono redatti dopo lo svolgimento della seduta e letti ed approvati nella seduta successiva dell'organo collegiale; ma questa prassi consolidata deve comunque rispettare i seguenti principi:

a) il processo verbale può in linea di massima essere approvato successivamente (dandone formalmente informazione ai membri partecipanti a chiusura della riunione) ma - in relazione alla natura delle deliberazioni assunte e alla immediatezza esecutiva delle stesse (ad esempio: scrutini per i

Consigli di classe; sospensione cautelare dei docenti per il Collegio dei docenti; utilizzazione degli edifici e delle attrezzature scolastiche per il Consiglio di Istituto) - va sempre valutata la necessità (o l'opportunità) di approvarlo nella stessa riunione cui si riferisce oppure di riconvocare solo per questo adempimento l'organo collegiale, se si prevede una successiva riunione di quest'ultimo differita troppo nel tempo;

b) lettura ed approvazione del verbale sono adempimenti strettamente connessi a una adunanza conclusa per cui coinvolgono esclusivamente determinazioni e responsabilità dei componenti dell'organo collegiale che ad essa hanno partecipato: solo costoro possono perciò partecipare all'approvazione del verbale e non quelli che alla riunione verbalizzata successivamente non hanno partecipato (membri assenti o nominati nell'intervallo tra le riunioni);

c) nella lettera di convocazione dell'organo collegiale è opportuno tenere distinti l'adempimento conclusivo (approvazione del verbale) relativo alla precedente riunione e l'ordine del giorno della nuova riunione, perché nella fattispecie sono due le operazioni da compiere: una di natura procedurale che interessa solo i membri che hanno già deliberato sull'ordine del giorno della precedente riunione; l'altra che interessa tutti i membri presenti alla nuova riunione per deliberare su un diverso ordine del giorno.

Infine, «i verbali degli organi collegiali possono essere oggetto di rettifica, non essendo a ciò di ostacolo la natura di fede privilegiata dei verbali stessi» (T.A.R. Basilicata, 19 luglio 2003, n. 4239).

8.3 Registri dei verbali

I processi verbali delle riunioni degli organi collegiali sono trascritti in appositi registri a pagine precedentemente numerate (registro delle riunioni del Collegio dei docenti, registro delle adunanze del Consiglio di Istituto...).

In particolare, per ogni classe funzionante deve essere predisposto un registro (che può valere per l'intero corso triennale) nel quale vanno trascritti i verbali di tutte le riunioni tenute dal consiglio di classe in adempimento delle vigenti disposizioni (riunione mensile, per scrutini, per trasferimento alunni...). I verbali vanno redatti dal docente che svolge le funzioni di segretario e vanno firmati da quest'ultimo e dal capo d'istituto (o dal coordinatore).

Nel registro va riportato il piano di classe con le eventuali rettifiche apportate durante il corso dell'anno; non va invece trascritto il piano di lavoro individuale dell'insegnante (che va comunque allegato in unica copia).

Il registro dei verbali del Consiglio di classe costituisce quindi la documentazione fondante del progetto educativo, a condizione che riporti anche le modalità dell'osservazione e della verifica dei risultati, i criteri per la loro valutazione, gli interventi individualizzati e qualsiasi informazione utile all'adeguamento del progetto stesso.

Appare chiaro così il valore strumentale oltreché programmatico di questo documento, poiché esso raccoglie l'intenzionalità consapevole e responsabile di una comunità scolastica che attraverso scelte precise rende trasparente il proprio operato e sempre più significativo il rapporto d'interdipendenza valutazione/programmazione (dalla C.M. 27 maggio 1993, n. 167).

9. ATTIVITÀ, DELIBERAZIONI, RESPONSABILITÀ, ACCESSO AGLI ATTI

9.1 Programmazione e coordinamento delle attività

Gli organi collegiali programmano la loro attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare nei limiti del possibile un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando a date, prestabilite in linea di massima, la discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri.

Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa, in determinate materie.

I capi d'istituto promuovono una effettiva programmazione dell'attività dei singoli organi collegiali, realizzando, d'intesa con il Consiglio di istituto, un calendario, sia pure di massima, delle rispettive riunioni; in particolare, devono evitare un eccessivo frazionamento degli argomenti da discutere, cercando di unificare al massimo gli argomenti omogenei ed affini per non effettuare un numero eccessivo di sedute.

9.2 Convocazione

La convocazione ordinaria degli organi collegiali deve avvenire con un preavviso di almeno cinque giorni e va effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell'organo collegiale e mediante affissione all'albo di apposito avviso; in ogni caso, l'affissione all'albo dell'avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell'organo collegiale. La lettera e l'avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell'organo collegiale. La prima convocazione degli organi collegiali è subordinata, in ogni caso, all'emanazione dei decreti di nomina.

In caso di contestualità delle votazioni, la prima convocazione del Consiglio d'istituto ha luogo non oltre il 35° giorno dalla data in cui sono stati proclamati gli eletti.

La partecipazione di tutti i componenti alle riunioni di un organo collegiale ha effetto sanante di eventuali irregolarità formale dell'atto di convocazione (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 28 ottobre 1980, n. 40).

9.3 Validità delle deliberazioni

Premesso che per la validità dell'adunanza del Collegio dei docenti, del Consiglio di istituto e della Giunta esecutiva è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica (regola che non vale per il Comitato di valutazione del servizio la cui adunanza, per essere valida, richiede la presenza di tutti i membri, così come per le riunioni del Consiglio di classe relative agli scrutini), le deliberazioni degli organi collegiali sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente: in caso di parità, prevale il voto del presidente.

La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone.

Ai fini dell'approvazione è «irrelevante il comportamento di coloro che, pur essendo presenti e concorrendo, quindi, a formare la validità della seduta, con la dichiarazione di astensione non hanno espresso alcun voto. Ciò significa che le astensioni non devono essere considerate voti validamente espressi e che, una volta accertata l'esistenza del quorum necessario per la validità della seduta, deve ritenersi approvata dall'organo la mozione che ha ottenuto la metà più uno dei soli voti validamente espressi» (nota ministeriale 4 maggio 1981, prot. 727).

Avverso le deliberazioni della Giunta esecutiva e del Consiglio d'istituto, sono esperibili soltanto i normali rimedi di impugnativa amministrativa nel termine perentorio di 60 giorni (Consiglio di Stato, Sez. VI, 3 febbraio 1989, n. 1222).

Si aggiunge, infine, che è da ritenersi «illegittima la deliberazione assunta da un organo collegiale, relativamente ad un oggetto non previamente indicato nell'ordine del giorno della seduta, non essendone consentita la trattazione fra le voci "varie ed eventuali", almeno qualora l'argomento abbia un'oggettiva rilevanza e implichi un articolato procedimento, a meno che tutti i membri del collegio siano presenti e concordino nel trattare l'argomento, così rinunciando al rispetto delle loro prerogative» (TAR Puglia, sez. I, Bari, 5 febbraio 2003, n. 550).

9.4 Esecuzione delle deliberazioni

Le deliberazioni del Consiglio d'istituto (del programma annuale, del conto consuntivo...) sono immediatamente esecutive non essendo richiesta l'ap-

provazione di organi esterni (in passato, per alcune deliberazioni era richiesta l'approvazione del provveditore agli studi). Al dirigente scolastico spetta la realizzazione del programma nell'esercizio dei compiti e delle funzioni proprie, nei limiti delle dotazioni finanziarie stabiliti nel programma stesso, essendo egli responsabile dell'utilizzo delle risorse umane e finanziarie dell'istituzione scolastica.

L'impegno delle spese è assunto dal dirigente e non più dal Consiglio d'istituto. I pagamenti sono disposti mediante mandati tratti sulla banca cassiere, che sono firmati dal dirigente e dal direttore dei servizi generali e amministrativi.

Per le spese da imputarsi sui fondi eventualmente assegnati alla scuola dagli enti locali, devono essere osservate le istruzioni degli enti medesimi.

Le deliberazioni del Collegio dei docenti vengono eseguite dal capo di istituto, il quale può, per gravi motivi, sospendere l'esecuzione.

9.5 Responsabilità amministrativa degli organi collegiali

È principio generale del nostro ordinamento che quando un fatto illecito (derivante o da un comportamento o da una omissione) è imputabile a più soggetti, sono chiamati a risponderne tutti coloro che hanno concorso alla sua produzione. Ad esempio, l'art. 24 del D.P.R. n. 3/1957 stabilisce che «Quando la violazione del diritto sia derivata da atti o operazioni di collegi amministrativi deliberanti, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto o all'operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso».

Presidente e componenti degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche, come soggetti riconducibili all'amministrazione scolastica, incorrono quindi, nell'ipotesi di illecito commesso nell'esercizio delle loro funzioni, nelle relative responsabilità civile, penale, disciplinare, amministrativa e contabile. Incorrono nella cosiddetta responsabilità amministrativa, giudicata dalla Corte dei Conti, quando con la loro attività abbiano cagionato un danno all'amministrazione direttamente (ad esempio, maggiori spese) o indirettamente (nel caso di danno causato a terzi e risarcito dall'amministrazione che, quindi, si rivale su chi l'ha determinato).

La configurazione di questo tipo di responsabilità, in passato più rigorosa sul piano formale, si è progressivamente modificata nella giurisprudenza e poi nella stessa legislazione, in armonia con la «filosofia» sulla quale si è maturata la riforma amministrativa degli anni novanta (incentrata sui risultati dell'azione amministrativa, quindi non sulla mera conformità alla legge ma sul canone di buona gestione dell'attività, e sul concetto di autonomia, strettamente connesso a quello di responsabilità). La L. n. 639/1996 ha infatti introdotto una serie di importanti innovazioni al preesistente sistema che possono così, in estrema sintesi, indicarsi: limitazione della responsabilità amministrativa ai soli comportamenti posti in essere con dolo o colpa grave; insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali; obbligo di tenere conto dei vantaggi conseguiti dall'amministrazione e dalla comunità amministrata; prescrizione del diritto al risarcimento in ogni caso in cinque anni; intrasmissibilità agli eredi del debito relativo al risarcimento dovuto all'erario; nuova disciplina della responsabilità per i membri degli organi collegiali e eliminazione del principio della solidarietà in presenza di più corresponsabili.

La nuova disciplina si fonda sul principio della *personalizzazione* della responsabilità, che ha comportato per i componenti degli organi collegiali, oltre che l'applicazione degli altri principi cui si è fatto cenno, due particolari garanzie: risponde solo chi ha espresso voto favorevole e ciascuno risponde per la sua parte.

La prima («nel caso di deliberazioni di organi collegiali la responsabilità si imputa esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole») assume rilievo se si considera che in passato erano esenti solo i componenti che per «legittimi motivi» non avessero preso parte alla deliberazione e coloro che avessero fatto constare nel verbale - tempestivamente - il loro «dissenso» o le proposte avanzate per evitare il fatto produttivo del danno. Si verificava, in sostanza, una sorta di perdita di identità dei singoli componenti che si identificavano nel collegio (il che era finalizzato a responsabilizzare tutti i membri e a rafforzare le funzioni del collegio), mentre ora viene accentuata l'individualità del singolo componente rispetto alla struttura del collegio.

La seconda novità («se il fatto dannoso è causato da più persone, la Corte dei Conti, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che

vi ha preso») costituisce, nell'ipotesi di condanna, un importante e concreto criterio poiché scinde le singole posizioni collegandole alle «effettive» responsabilità di ciascuno e conseguentemente al «quantum» di danno prodotto. La precedente disciplina accomunava invece in un'unica «sorte» tutti i componenti, per cui ciascuno rispondeva per l'intero ammontare del danno. Ora, la graduazione della responsabilità tiene conto anche del ruolo, dell'autorevolezza, del peso che ciascun componente ha avuto nel pervenire alla deliberazione (si pensi all'eterogenea composizione del Consiglio di istituto e della Giunta). Sono ancora solidalmente responsabili i concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo.

9.6 Pubblicità degli atti degli organi collegiali

Gli atti degli organi collegiali devono essere tenuti a disposizione dei loro componenti ai quali può esserne rilasciata copia, in relazione alla funzione che sono chiamati a svolgere. Copia degli atti può essere rilasciata anche agli enti locali (regione, provincia, comune) interessati sotto vari aspetti alla gestione del lavoro (nota ministeriale 21 maggio 1980, prot. 1404).

Dato lo stretto collegamento di funzioni esistente tra il Consiglio di istituto e la Giunta esecutiva, il presidente del Consiglio di istituto può prendere visione dei verbali della Giunta esecutiva per motivi attinenti all'esercizio delle proprie funzioni.

L'art. 43 del T.U. n.297/1994 dispone che gli atti del Consiglio di istituto siano pubblicati in apposito albo della scuola tramite il quale assicurare adeguata pubblicità e conoscenza da parte della generalità dei destinatari. Tale pubblicazione è da intendersi riferita agli atti terminali deliberati dal Consiglio, con esclusione, quindi, delle sedute, dell'attività e degli atti preparatori (Circ. tel. 20 marzo 1975, n. 69). Non sono comunque soggetti a pubblicazione all'albo gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

Il regolamento tipo allegato alla C.M. 16 aprile 1975, n. 105 prescrive che la pubblicità degli atti deve avvenire mediante affissione nell'apposito albo della scuola della copia integrale, sottoscritta e autenticata dal segretario del Consiglio, del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio stesso.

L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di 8 giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere

esposta per un periodo di 10 giorni. I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'ufficio di segreteria della scuola e, per lo stesso periodo, sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta.

La copia della deliberazione da affiggere all'albo è consegnata dal segretario del Consiglio al capo d'istituto che ne dispone l'affissione immediata e attesta in calce ad essa la data iniziale di affissione.

Anche l'avviso di convocazione dell'assemblea di genitori, con il relativo ordine del giorno, deve essere comunicato mediante affissione all'albo ai sensi dell'art. 15 del T.U. n.297/1994.

Si ricorda, infine, che gli atti degli organi collegiali costituiscono provvedimento definitivo e quindi impugnabile in via giurisdizionale o con ricorso straordinario al Capo dello stato.

9.7 Accesso agli atti degli organi collegiali

L'istituto dell'accesso trova applicazione nei confronti di ogni tipologia di attività della pubblica amministrazione, «poiché i principi di trasparenza, buon andamento, ed imparzialità richiamati dall'art. 22 della L. n. 241 del 1990 costituiscono i valori essenziali di riferimento di ogni comportamento dell'amministrazione» (Consiglio di Stato, sez. VI, 25 febbraio 2003, n. 1055).

Il diritto di accesso alla documentazione da parte di *chiunque vi abbia interesse* per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti (quindi non solo quando si intenda agire in giudizio ma in tutti i casi in cui sussista un interesse personale e concreto alla visione del documento), riconosciuto dalla L. n. 241/1990 recentemente modificata e integrata dalla L. 11 febbraio 2005, n. 15, è, quindi, esercitabile con riguardo a tutti gli atti degli organi collegiali.

L'avvenuta pubblicazione di un atto (come, ad esempio, di una delibera del Consiglio di istituto), in quanto temporalmente limitata o perché consistente nell'affissione all'albo del provvedimento finale, non preclude l'esercizio del diritto di accesso, che tende a favorire la conoscenza integrale dell'atto stesso. Così, «va ammessa l'ostensione del processo verbale che documenta lo svolgimento dell'adunanza dell'organo collegiale nel corso del quale si è proceduto all'adozione di un provvedimento [...] qualora il richiedente dimostri la sussistenza di un interesse attuale e concreto alla tutela della

propria posizione giuridica» (TAR Lombardia, sez. II, Milano, 10 gennaio 2003, n. 10).

Il componente di un organo collegiale può chiedere copia dei verbali delle sedute dell'organo medesimo (non solo delle riunioni alle quali abbia partecipato, ma anche di quelle alle quali avrebbe potuto partecipare) dal momento che ha un interesse qualificato all'accesso, derivante «dall'esigenza di conservare una traccia documentale dell'attività svolta dall'organo collegiale di appartenenza, ai fini più disparati, quali quello della conservazione, verifica, studio, controllo, eventuale impugnazione» (Consiglio di Stato, sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7283). Così, è illegittimo il rifiuto di rilascio di copia del verbale di una riunione del Collegio dei docenti opposto ad un insegnante componente dell'organo stesso, motivato con la necessità di tutelare la riservatezza di terzi: «ed invero, se il richiedente ha partecipato alla riunione del collegio, già conosce gli argomenti riservati ed è quindi tenuto all'obbligo di riservatezza che grava su quanti abbiano avuto conoscenza, per ragioni d'ufficio, delle notizie riservate. Un uso scorretto dei documenti richiesti sarebbe conseguentemente perseguibile sotto il profilo disciplinare» (TAR Sardegna, 18 novembre 1993, n. 1529).

Allo stesso modo il Consiglio di Stato con la recente sentenza n. 2423 depositata il 6 maggio 2013, ha stabilito che un docente ha sempre diritto all'accesso ai verbali del collegio dei docenti, anche se non dimostra un interesse personale, specifico e concreto, anche in presenza di terzi controinteressati: «il componente di un organo collegiale dell'amministrazione ha un interesse concreto e diretto, oltre che qualificato, a disporre di copia degli atti e dei verbali inerenti all'attività del collegio stesso, per verifica, approfondimento, memoria dell'iter di formazione della volontà collegiale (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 9 giugno 2005, n. 3042); disponibilità che non può essere circoscritta solo all'occasione delle riunioni cui egli partecipa o della apposizione della firma ai verbali ad esse relativi. Proprio alla qualità di componente di organo collegiale dell'istituzione scolastica si riconnette l'interesse, cui la disponibilità della documentazione può essere funzionale, ad ogni utile iniziativa sul piano propositivo e deliberativo per il miglior perseguimento degli interessi di rilievo pubblico che fanno capo all'istituzione stessa».

Non si è legittimati, invece, ad accedere al «brogliaccio» scritto dal segretario per la successiva redazione del testo di una delibera, «in quanto i relativi appunti in ordine alle opinioni espresse e alle valutazioni manifestate non integrano un documento amministrativo» (TAR Lombardia, sez. Brescia, 31 dicembre 2003, n. 1823).

L'onere di motivare la richiesta di accesso con riferimento alle finalità che si intendono perseguire non sussiste per i soggetti che sono «parte» del procedimento e che hanno quindi un diritto incondizionato di prendere visione degli atti. Quindi, «è illegittimo il rifiuto dell'amministrazione, motivato dalla mancata rappresentazione dell'interesse, all'accesso richiesto dai genitori di un alunno sui verbali del Consiglio di classe ove sono state prese decisioni relative all'orientamento da assumere nei confronti del discente» (TAR Sicilia, sez. III, Catania, 28 gennaio 2003, n. 129). Ancora, «non può negarsi ai genitori di alunni minori un interesse qualificato a prendere visione degli atti relativi alle varie fasi di svolgimento dell'attività scolastica dei figli, purché aventi una diretta relazione con gli studi da questi compiuti e suscettibili di produrre effetti nella loro sfera degli interessi» (TAR Lombardia, sez. I, Milano, 30 luglio 2003, n. 3665). Va riconosciuta al genitore, in quanto portatore di un interesse qualificato, la sussistenza della legittimazione ad esercitare il diritto di accesso «relativamente agli atti caratterizzanti l'attività scolastica del figlio» (TAR Campania, sez. V, Napoli, 21 ottobre 2003 n. 12996).

Si ricorda, inoltre, la nota ministeriale n. 7657 del 20 dicembre 2005 con la quale, acquisito il parere di merito del Ministero di grazia e giustizia, è stato precisato che occorre favorire l'esercizio del diritto-dovere del genitore separato o divorziato non affidatario (articoli 155 e 317, c.c.) di vigilare sull'istruzione ed educazione dei figli e conseguentemente di accedere alla documentazione scolastica degli stessi.

Infine, poiché il diritto di accesso prevale sull'esigenza di riservatezza dei terzi solo qualora sia rilevante per la cura e la difesa di interessi giuridici del richiedente, esso va assicurato in modo da non invadere le notizie relative ad altri soggetti: al genitore di un alunno minore l'accesso ai verbali del Consiglio della classe frequentata dal figlio non può, pertanto, essere «indiscriminatamente ammesso per tutto il contenuto degli atti, ma deve essere limitato a quella parte degli atti che si riferiscono a suo figlio»

(Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 luglio 1994, n. 1243). È infine da segnalare il *Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi* (D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2006), attuativo della L. n. 241/1990. Il regolamento, tra le innovazioni più importanti distingue, in adesione ad una visione non formalistica della concreta realizzazione del diritto di accesso già prospettata con il DPR n. 352/1992, due differenti modalità di accesso, formale e informale, consentendo per quest'ultima che l'istanza possa essere presentata anche verbalmente.